INDICE

DE' CAPITOLI

DEL SECONDO TOMO.

DELLA

DELLA

DICEOSINA

O SIA

DELLA FILOSOFIA

DEL GIUSTO E DELL' ONESTO

LIBRO PRIMO, CAPITOLO X.

De' Diritti, che nascono dal Dominio: e prima degli acquisti originarj.

I. TUtt' i nostri diritti o nascono con esso noi, o si acquistano per fatti legittimi, o vengonci per patti. Si è detto di sopra qual giustizia si debba a' diritti innati: diremo ora della giustizia, che vuol governare i diritti acquistati per fatti legittimi. Un fatto dicesi legittimo, se è di nostro diritto il farlo, e se si fa senza offendere il diritto di nessuno. „ Dove si opera senza diritto, come „ la cagione è zero in morale, così l'effetto

„ è zero in diritto : e se si opera contro al
„ diritto altrui, l'azione è un delitto ; e l'ef-
„ fetto, una obbligazione a rifare il mal fatto.
„ Donde segue, che le violenze, gl' inganni
„ non possono giammai produrre diritto alcu-
„ no, nè può il tempo prescriverle ; perchè
„ il tempo non prescrive mai nè il falso, nè
„ l'iniquo, non potendo annientare il regolo
„ eterno ed immutabile del vero e del giu-
„ sto ".

§. II. I diritti acquistati per fatti quasi tutti riduconsi al dominio. Per intendere la natura e la giustizia de' dominj, premetteremo qui tre definizioni di voci e frasi usitate in questa materia, e tre teoremi per istabilire il fondamento del diritto degli acquisti. Le definizioni sono : 1. Le cose, delle quali ognuno ha diritto innato di usare, e niuno da impedire un altro uomo dal servirsene, diconsi in *comunione universale* (a). Tal' è tuttavia l'aria, il mare aperto, e la terra medesima quanto a certi usi : 2. Se il diritto di servirsi di qualche cosa conviene ad una sola porzione di uomini, quella cosa si dice essere in *comunione particolare*. Tali erano le terre presso a molti popoli antichi, e sono ora tra' barbari, divise per tribù, non per famiglia : e tali sono tuttavia tra

(a) Questa comunione dicesi *primitiva* ; perchè la Terra fu rispetto a' primi uomini quel ch' è oggi l'aria ; Δημήτηρ, *madre* comune. Vedi Platone nel Cratilo.

tra noi molti fondi di Università, o terre dette *demaniali*, cioè di tutto il popolo (*a*): 3. Finalmente se il diritto di servirsi d' una tal cosa col diritto di respignere ogni altro, che volesse usarla, convenga ad una sola persona, chiamerassi *jus privatum*, *proprietà*, e *dominio*. Dunque la *comunione particolare* è una divisione dell' *universale*; e la proprietà, della *particolare*.

§. III. I teoremi sono come segue: 1. Ogni uomo nasce col diritto di servirsi di tutto quello, che può conferire alla sua conservazione, e felicità, cioè al minimo de' mali (*b*). Prima perchè se non nasce con questo diritto, segue, che non nasca col diritto a vivere, ed a respignere il non necessario dolore; e che Dio padrone del Mondo ci faccia nascere, senza intanto volere che viviamo, e che ci studiamo di esser felici; conseguenza, che distrugge il principio. Secondo, se niun nasce con un tal diritto, la terra originalmente non è di nessuno degli uomini; e questo significa, ch'è d' ognuno, che n' abbia bisogno, o possa servirsene. Dunque questo teorema si prova col negarlo.

§. IV. Donde segue il secondo, che niun

 uomo

(a) Δημος è *popolo*, e δημοσιος, *pubblico demaniale*. Ma nelle nostre Costituzioni *le cose demaniali sono res dominicæ*, i beni della Corte, che i Francesi dicono *domaine*, *domanio* „ Ed è perchè il Governo è di jus „ pubblico, e il debbono essere tutte le cose addette a „ sostenerlo „.

(b) E intendesi *jure*, non *facto*, di che poi si dirà.

uomo possa legittimamente impedire all' altr' uomo l' uso dell' antecedente diritto ; perchè se può impedirlo , segue , che l' altro non ha diritto ; non potendo consistere insieme , in me diritto , in te non obbligazione : e questo è contra l' ipotesi.

§. V. Il terzo teorema è, che ad ogni uomo è permesso per la legge di natura acquistare delle proprietà, o sia de' dominj singolari. Perchè se ogni uomo ha un innato diritto di vivere ; dee anche avere un innato diritto di servirsi di tutto quello , senza l' uso del che non si può vivere , essendo questi due diritti essenzialmente connessi. Ma ogni uomo ha diritto di vivere ogni giorno , ogni anno , e quanto dura la sua vita ; dunque ogni uomo ha diritto di servirsi ogni giorno , ogni anno , e quanto vive, di quel ch' è necessario a vivere. E perciò se si ha presa una porzion del comune, quanto basti alla sua vita e felicità, e l' usa per sussistere ed essere col minimo de' mali, ha così diritto di servirsene quanto vive , come ha diritto di vivere , Or egli non potrebbe servirsene , dove altri avesse il diritto di torgliela, o d' impedirgliene l' uso ; dunque il diritto di servirsi quanto vive di tal porzione è essenzialmente congiunto col diritto di escludere ogni altro, e colla obbligazione, in cui è ogni altro , da non contrastarglielo mai . Ma il diritto di servirci di qualche parte delle cose comuni unito al diritto di escludere ogni altro quanto viviamo, dicesi *proprietà* e *dominio* ;

nio; dunque l'uomo ha un natural diritto alla proprietà. Ecco l'origine de' privati dominj. I popoli, i quali non ragionano, il sentono, come sentono la vita e 'l bisogno.

§. VI. Potrebbe domandarsi, quanto è egli permesso di occupare per sì fatto diritto? Questione non difficile, se l'avidità non venisse a corrompere la ragione. Rispondo adunque, che la misura è il bisogno composto da' bisogni della natura della persona, della famiglia, e presenti, e futuri, rispetto alla probabile durata della vita di ciascuno, di quelli dello stato ed ordine civile, calcolati a tenore de' patti civili e de' bisogni della società; finalmente degli accidenti fortuiti. Chiamisi il bisogno delle persone a, quello delle famiglie b, dello stato civile c, degli accidenti d; la regola degli acquisti sarà $a + b + c + d = +$. E la ragione è, che il diritto di proprietà non nasce, che dal bisogno. Ond'è, che nè i non ancor nati, nè i morti han diritto alcuno alla proprietà. Come adunque si oltrepassa questa misura, facendo, che gli acquisti verbigrazia sieno $aa + bb + cc + dd = ++$, dove non si tenga il di più come in deposito pei primi vegnenti bisognosi, venendosi a togliere il sostegno di molti, nati col medesimo diritto, e nella medesima comunione universale, si diventa ingiusto per la legge di natura (a).

(a) E per la legge Evangelica, che non ci accorda, che

§. VII. Ben mi è noto, che vi saranno molti, i quali, come son oggi i costumi, si rideranno di questa Regola, avendola per dottrina d'anime vili, e basse. Diranno, che FINCHE' NON SI RUBI, sia a ciascuno permesso, e giusto, far valere la sua diligenza e fatica, ed arricchir sempre. Mandeville farà l' elogio di queste anime grandi; e metterà l' avidità di acquistare all'infinito tra le molle le più necessarie a' corpi politici. Finalmente dirassi, che i Filosofi, i quali ragionano a questo modo, son per ordinario di coloro, cui la fortuna non ha molto favorito; i quali perciò dettano delle regole severe ed aspre per uno spirito di vendetta.

§. VIII. Io non fui mai Cinico: ma non posso non ridermi di quest' ANIME GRANDI, che non son grandi, che come i furiosi guastatori della Terra. Ragionan essi? FINCHE' NON SI RUBI . . . . I. Per sostenere la conseguen-

---

che un pane quotidiano, *e che basti*, avendo il di più come rapina di malvagia cupidità. Si potrebbe anche provare, ed assai facilmente, che *il di più*, o le soverchie ricchezze non giovino ad essere veramente felici. Veggasi il discorso *sulla forza delle molte ricchezze* dietro al tomo II. dell' *Economia Civile*. „ Gran Filosofia è in „ questi versi di Lucrezio lib. v. 1114.

„ *Quod si quis vera vitam ratione gubernat*,
„ *Divitiæ grandes homini sunt*, *vivere parce*
„ *Æquo animo*; *neque enim est unquam penuria*
„ *Parci*.

seguenza di questo loro raziocinio bisogna o negare i principj della natural giustizia, e dire, che non vi è nè Divinità, nè legge di Natura; che gli uomini son figli della Terra, nè nascono con altro diritto, che con quello della forza, nè sotto altra legge, se non quella di *queste anime grandi*, SE PIACE, E' LICE: o mettere certi uomini nella classe degli uomini dei, tutti gli altri in quella delle bestie destinate al piacere e comodo degli uomini dei. Perchè se voi riconoscete questi principj, voi rubate tanto con i soverchi acquisti, quanto togliete di sostegno alla moltitudine, la quale non troverà dove porre il piede, che ne' fondi altrui. Dunque o è falso il principio, o è empia la conseguenza. II. Diansi per falsi quei principj d'una legge di Natura sostenuta dall' autorità di Dio, e d' un'egualità di diritto ingenito tra gli uomini; resterebbe a disputarsi la questione sul principio dell'utilità. Ma egli ci può essere de'tanto stolti, che credano, che i soverchi acquisti di certe famiglie e di certi Stati, che lasciano nel bisogno o la moltitudine de'Cittadini, o il resto delle nazioni, possano a lungo andare non rovinarle? Sarebbe non conoscere la storia degli uomini, nè intenderne la natura. Perchè „ l'inegualità senz'alcuna giustizia desta naturalmente l'invidia "; e l'invidia stimolata dal bisogno o presto, o tardi vi dovrà concitar contro il resto degli uomini. „ Queste sono state „ le cagioni delle perpetue guerre civili nelle Re-

 „ pub-

„ pubbliche democratiche antiche e moderne ; e
„ fu la causa, per cui negli ultimi tempi rovinò
„ la Repubblica di Venezia ; per cui la casa
„ d' Austria, e la Monarchia di Spagna fu de-
„ solata ; per cui sotto Luigi XIV. la Francia
„ fu devastata ; e per cui cadrà la gran Bret-
„ tagna". Appresso, quel soverchio non può man-
care di non corrompere la diligenza, e la virtù
delle persone e dello Stato, e rimenare alla po-
vertà, ed alla miseria ; „ il che vedesi oggi giorno
„ nelle famiglie d'ogni Stato troppo ricche ; e
„ quanto a' corpi civili videsi nell'Impero Ro-
„ mano, in quello de' Persiani ec." Finalmente
se la vostra massima diviene universale, chi
potrà esser sicuro in mezzo alle sue ricchez-
ze? Ogni altro farà valere quanto può le sue
forze ; donde nascerà una guerra intestina, nel-
la quale niente è di niuno. Fu il caso del ro-
vesciamento della Repubblica Ebrea dopo la
disfatta di Cestio (*a*) ; e questo caso desolò quel
paese : fu quello de' Romani dopo Augusto,
che dilacerò e subissò quell' Imperio : il caso
della Francia al settimo secolo nella rovina
della famiglia di Clodoveo ; e quindi al nono e
decimo nella rovina de' Carolingi : ed al XIV.
dopo la giornata di Poitiers : il caso dell' Ita-
lia dopo la caduta del Regno de' Longobardi,
quando ogni Città volle essere una Repubbli-
ca, o un Regno conquistatore. Non v'ha nien-
te

(a) Vedi Giuseppe Ebreo lib. II. della Guerra Giu-
daica.

te di più vero nelle cose umane, quanto questa massima, OGNI POLITICA, OGNI ECONOMIA, CHE NON E' FONDATA SULLA GIUSTIZIA, SULLA VIRTU', E SULL' ONORE, DISTRUGGE SE MEDESIMA (*a*).

§. IX. Io parlo da Filosofo ed a' Filosofi; perchè mi vergognerei di trattare la presente questione con un Cristiano amante e rispettoso della sua legge. So che molti Casisti autorizzano questa dottrina: allargano le vele all'ambizione, alla cupidità, all'avarizia, a tutte le passioni, che la legge Evangelica richiede che si frenino. Ma si potrebbe seriamente questionare: questi Casisti erano essi Cristiani? avevano essi letto l'Evangelio? Io sarei improbabilista, se dicessi di sì. Ecco i testi; perchè la nostra questione è un caso di testo, anzi è l'essenza di questi. *A dirvi il vero*, dice in S. Matteo, *è difficile, che un ricco entri nel Regno de' Cieli*. Nel qual testo è adoperata la parola πλυσιος, che prendesi sempre per le soverchie ricchezze: In S. Luca XII. 15. *Guardatevi dal soverchio: perchè non è nel soverchio la vita di noi altri*. Dov'è nel primo luogo la parola πλεονεξια, la quale, come si vede per molti luoghi di Platone e di Aristotile, prendesi

(a) Di qui è poi quel LUTTO inimitabilmente descritto da Eschile *ne' sette a Tebe*. v. 923.

Αυτοστονος, αυτοπημων,
Δαιφρων, ἁ φιλαγαθης, ετυμως
Δακρυχεως εκ φρενος...

desi sempre in senso di un soverchio a' bisogni della natura; e nel secondo il verbo περισσευω, che ha il medesimo rapporto. S. Paolo a Tim. I. 8, 9, 10 definisce ne' termini medesimi, ed anzi più strettamente, la nostra regola di acquistare, riducendo al δια τροφας, *vitto*, ed alle σκεπασματα, *vestire*. I Padri hanno tutti parlato nel medesimo senso (*a*).

§. X. Ma qui si vogliono rilevare due estremi paradossi di due celebri Filosofi, Tommaso Obbes, e Giovan Giacomo Russò; il primo de' quali ci dà un diritto ingenito ad una proprietà universale, e l' altro ce 'l nega anche nelle più picciole porzioni. Tommaso Obbes ragiona così: Ogni uomo ci nasce con un diritto a tutto quello, che gli è necessario per esserci, e per esserci col minimo de' mali; dunque ogni uomo nasce col diritto ad ogni cosa di questa terra, e ad ogni uso di tali cose, senza escluderne nessuna. Paralogismo manifesto, che dee far vergogna all' Autore *dell' Arte de' Computi* (*b*): perchè dal diritto indefinito a quel ch'è necessario, ed a quanto è necessario, diritto determinabile dalla quantità e qualità de' bisogni, conchiude un diritto esclusivo ad ogni cosa: come se chi è invitato ad un gran pranzo, avendo

---

(a) Si possono vedere ad un' occhiata nel Tesoro di Suicero; agli articoli Πλουτος, Πλεονεξια, Φιλαργυρια.

(b) Obbes scrisse una Logica col titolo, *Ars computationum*.

avendo un diritto indefinito ad ogni pietanza, volesse conchiudere, ch' egli abbia un diritto esclusivo a tutto quello, ch'è preparato per tutta la brigata; ed a questo modo si mettesse a voler cacciar ogni altro, e mangiar solo. Questo sarebbe il caso *de' due ghiotti ad un tagliere*, che dicono i Toscani in proverbio, che stan male. Questo filosofo avea scritta una buona Logica: ma anche i buoni Logici in teoria, son poi cattivi in pratica (a).

§. XI. Pel contrario Giovan Giacomo Russò pel diritto di comunione universale pretende di privar l'uomo di ogni diritto a qualunque proprietà; il quale non è un minore sofisma; perchè dove private l'uomo di possedere in proprietà quel che serve, e quanto serve a vivere, voi gli rendete inutile il diritto di comunione, ch'è quanto dire, ne'l private. Perchè, domando, poss'io, o no, servirmi del diritto, che ho in quello, ch'è comune? e se posso, posso quanto ho bisogno, e mèntre vivo. Dunque niuno è, che possa turbarmi in quel che me ne servo. Qual sarebbe questo diritto, se mentre ho un pomo in mano, e sto mangiandolo, voi me lo strappiate, e me lo strappiate per un egual diritto? Ora il caso

(a) Tutt'i Logici dicono, che ogni conseguenza più universale de' principj, è un paralogismo; come chi dicesse come Obbes, *io son uomo, tutto il genere umano è genere d' uomini; dunque io son tutto il genere umano.*

so del pomo è quel medesimo, ch' è d' una pianta, la quale ho per mio uso coltivata, d'un pajo di buoi, che ho domati, d'un pezzetto di terra, che ho sboscato, arato, seminato. L'uso di queste cose dee durare quanto io e la mia famiglia abbiam del bisogno. Se questa è la proprietà, è un cervello contraddittorio chi mi dà un diritto al comune, e mi niega poi il diritto alla proprietà anche d' un piede di terra. Essendo adunque falsi questi due estremi, cioè il diritto di potere occupar tutto, di Obbes; e quello di non potere occupar niente, di Russò; seguita quindi la regola di natura da serbarsi nelle occupazioni di proprietà, esser quella della quantità del bisogno reale, composta del presente e del futuro, della natura, e dello stato, di noi, e di coloro, a cui siam per natura tenuti, con un poco degli accidenti della vita; e la ragione si è, che tra due falsi opposti per diametro, di necessità vi debb'essere un mezzo vero.

§.XII. Ma diciamo qui d' un'altra non meno irragionevole pretensione dell' autore del *Codice della natura*, riputato da molti opera del Russò medesimo. Stima egli, che la communione universale sarebbe di maggior giovamento all' uomo per viver felice, che la partizione, e la proprietà. Perchè la partizione e la proprietà subito fa nascer quella, che Platone chiama *philochrematia*, cioè cupidità di avere, nella quale l'una famiglia vorrà sempre superar l'altra; donde viene la guerra universale, che

fa

sa l'uomo all' uomo, e che opprime di miserie la vita umana. Io non disconvengo dell' effetto; ma chieggo, è egli questo male maggior di quello, che sarebbe per nascere dalla comunità? Dove non accordate una partizione per diritto, e regolata per leggi, la si vorranno avere per violenza, e senza nessuna legge. Perchè se le famiglie degli uomini, le quali ingombrano la Terra, potessero essere d' un picciol numero, potrebbe di leggieri aversi la pace anche nella comunità, e sarebbe inutile e pazza ogni divisione. Dieci mila famiglie sparse quà, e là, potrebbero assai pacificamente vivere in Italia nella primitiva società. Ma come vivervi senza divsione due milioni e mezzo di famiglie? Dove non date loro delle porzioni in proprietà da coltivarle, e viverne, la comunità diverrebbe assai maggior cagione di guerra, che non è quella *philochrematia*, per la cagione, che ogni uomo vuol esser servito più tosto, che servire, e far lavorar altri più tosto, che travagliare egli medesimo. Allora i più scaltri e più forti sarebbero i tiranni de' semplici e deboli, e tutta una Repubblica sarebbe composta di pochi tiranni e di molti schiavi (*a*).

§. XIII.

(a) Quindi qualche fiero filosofo sosterrà, che gli Agricoltori e gli Artisti debbano nel buon governo escludersi dal numero de' Cittadini. E' la dottrina della Politica di Aristotile, politica adottata da molti de' nostri Pe-

tina.

§. XIII. Platone nella sua Repubblica per parer discostarsi il minimo possibile dal diritto primitivo di comunione, vuole, che le Terre, e gli altri beni, sieno divise con egualità fra tutte le famigle del corpo civile; il che non è un minore assurdo. Per potersi conservare questa egualità di beni, dice avvedutamente Aristotile, si vorrebbe prima fare, che i temperamenti, gl' ingegni, la diligenza, le forze fossero in tutti gli uomini, e costantemente eguali; ciocchè non ha fatto mai, nè farà la natura; e l' educazione, come ripugna la natura, corregge le frazioni, non la somma: Non ci è dunque metodo meno soggetto a mali, quanto la proprietà, affinchè ciascuno impari a viver da se. E questo metodo sarebbe divino, se si potesse mettere in testa degli uomini la legge della moderazione.

§. XIV. Ma dirassi, che farà un savio Legislatore, perchè i beni non passino tutti in poche mani, lasciando gli altri nella mancanza d' ogni cosa? Licurgo divise di nuovo ed in porzioni uguali tutto il contado Spartano. Me-

---

ripatetici. E se viene un Prometeo, che voglia parlar la causa dell' oppressa plebe, sarà da quei Giovi confiscato nel Caucaso, gridando tuttavia

Θνητοις δ' αρηγων, αυτος ευρομην πονους.
Che soccorso volendo altrui prestare
E rilevare il gener nostro oppresso
Questi da me mi fabbricai orrendi
Ceppi e crudeli . . . . Esch. Prom. v. 267.

Metodo pericoloso, perchè rivolta i possessori (*a*); ed inutile, perchè non durevole. I Romani con le leggi Agrarie posero un certo termine agli acquisti, ordinando che i Patrizj non potessero occupare più che 500. moggia. Ma il lusso nato dalla grandezza della Repubblica, l'ambizione, la frode, e la prepotenza vennero a rompere queste dighe. Mosè temendo, che la Tribù de'Leviti non venisse per motivi di Religione ad occupare in poco di tempo tutta la Palestina, vietò loro l'acquisto de' beni stabili, e concesse le decime, e poche moggia di terra intorno alle loro Città. Federico Secondo, Sovrano di gran coraggio, ordinò, che le mani morte non potessero più acquistar degli stabili; ed essendo loro lasciati, dovessero infra di un anno rivenderli sotto pena di confiscazione. Questa legge è rimasta nelle nostre Constituzioni (*b*): ma è in pratica in Venezia, che la ricevette da noi. I Toscani alquanti anni addietro, i Lucchesi, ed i Bavaresi in Germania, la Casa d'Austria in Milano, ed in Mantova hanno ultimamente imitata questa medesima polizia. Ma ella non rimedia, che ad una parte del male, restando tuttavia aperta la strada per gli acquisti sterminati a moltissimi

(a) Licurgo fu in continuo pericolo di essere ammazzato. Vedi Plutarco nella di lui vita.

(b) *Perchè Carlo d'Angiò stimò, com' era, fare un gran negozio, comprando un Regno con vendere una Legge*, dice un Politico.

tissimi avidi di grandezza di stato. Tiberio credette, che il lusso de' ricchi dovesse servir di rimedio alle loro grandiose occupazioni. Questo metodo, e l' equivolenza, che ha il denaro nel rappresentare gli stabili, sono di gran forza a contrabilanciare dalla parte di chi fatica, la soverchia possessione degli stabili di chi non fa, che mangiare (a). Ma perchè questa forza non venga rotta, si vuole I. Proteggere la libertà de' ceti bassi dalla violenza de' grandi, ch' era la massima di Carlo V.; perchè dove nasce la schiavitù ne' coltivatori dell' Arti, nè il lusso, nè il denaro ha più veruna forza da compensare: II. Aumentare il Commercio „ e la navigazione, dove è mare; „ e dove no, la libertà del traffico terrestre „ con

(a) Quando confidero la forza, che ha ottenuto il danaro negli Stati Politici, vi veggo quella della Provvidenza. Uno che non ha terra, può per l'arti, e pel commercio conquistare i rappresentanti delle terre, il che mette in un certo equilibrio i non posseſsori co' poſseſsori. Uno che ha un milione in contanti, e li negozia, ha l' equivalente ad un milione in iſtabili: il luſso ha biſogno di danari; e quel milione trae con una forza irreſiſtibile gli ſtabili di chi vuol luſsureggiare. Ecco come la NATURA NON SI BURLA. Pur ſi richiederebbe un' altra legge. *Non vi sia inalienabilità di Stabili*. Allora vedrete, che l' induſtria farà la differenza delle poſſeſſioni. Quindi naſce la ragione d' un fenomeno perpetuo nella Storia umana, *di cento famiglie nobili, e cento plebee, o contadine, dopo quattro età, ne troverete rovinate sempre più delle nobili, che delle plebee, o contadine.*

„ con regolar le finanze in modo, da non arre-
„ stare il corso all'attività di quei, che met-
„ tono a valore le terre, il loro ingegno, la
„ lor forza (*a*) ". La legge Evangelica sarebbe la
più confacente „ se gli uomini potessero disporsi
„ ad esser più servi di Dio, meno della cupi-
„ digia, seguir più la natura, meno la moda,
„ ed è " *Quod superest, date pauperibus*. Ma i
primitivi Cristiani davano la proprietà, non i
frutti. Vendevano. „ Anch' io conosco, che
„ è fuor di stagione il parlar di questa virtù:
„ è lungo tempo, che sembra a molti troppo
„ austera, ad altri stoltezza. Sul che dirò due
„ cose: I. che senza essere eroe, si potrebbe
„ esser giusto da coloro, che hanno di troppi
„ fondi, e sarebbe il dividerli in porzioni
„ mediocri, e darli a livello, o a censo, o ad
„ enfiteusi, con discreto peso a coloro, che
„ li possono lavorare, e non hanno un pal-
„ mo di terra: II. Che dove questa giustizia
„ si trasandi, non è facile che non avvenga una
„ delle due, o che le arti sostentatrici dello

(a) „ Così nelle persone, come nelle Repubbliche
„ la felicità è, dice Aristotile (Polit. lib. IV. cap. XI.) il
„ vivere *κατ' αρετιν ανεμποδιςον*, *a seconda delle virtù,*
„ *o della forza, non impedita dal far quello, a cui per*
„ *natura tende*, ma solamente regolata, perchè vi vada
„ più diritta. L'agricoltore vuol regolare la forza nutri-
„ tiva delle piante, ma non impedirla: l' impedimento è
„ un gelo, per cui le piante appassiscono e seccano ".

„ stato vadano rifinendo con ruina di tutti i
„ proprietarj; o che nasca qualche gran torto,
„ dove i possessori diventino non possessori ".
§. XV. Aristotile dopo avere nella sua poli-
„ tica fatto considerare, che i rovesciamenti,
„ le dissensioni, e gli atroci fatti in tutti gli
„ stati, e principalmente nelle Repubbliche
„ popolari nascono appunto da questa causa,
„ dall' esser cioè i soverchiamente ricchi pochis-
„ simi, e moltissimi soverchiamente poveri, ci
„ recita una legge de' Tarantini (a), che affi-
„ ne di mantener la Republica unita e pa-
„ cifica i ricchi avevano accomunati i loro
„ beni con i poveri πρὸς χρῆσιν, quanto all'
„ uso. Questo non mi par che si possa inten-
„ dere in altra maniera, se non che in que-
„ sta, che ritenendo i nobili ed i ricchi la pro-
„ prietà de' beni, davano quegli in usufrutto
„ a' poveri, con che venivano ad usarne e vi-
„ vere tutte e due le parti. Ma ha ella nien-
„ te di singolare e maraviglioso questa legge?
„ E' l' uso di tutt' i paesi, dove la plebe non
„ è schiava; nè può essere altrimenti, dove i
„ nobili ed i ricchi non vogliano coltivar essi
„ le loro terre, custodir gli animali, e far tut-
„ to per se medesimi; cosa ripugnante alla co-
„ stituzione della nobiltà e delle ricchezze. Non
„ è dubbio, che questo metodo è senza niun
„ paragone più giusto e più nobile, che non
„ è quel-

(a) Lib. VI. c. [illegible]

„ è quello o di comprar degli schiavi, che
„ coltivino, o di rendere schiava la gente del
„ contado, come usano in Turchia, in Polo-
„ nia, ed altrove, e come usarono i Settentrio-
„ nali ne' governi introdotti in Italia dal quin-
„ to secolo (*a*). Pure non ancora soddisfa alla
„ perfetta giustizia, nè toglie i motivi d' in-
„ vidia, di odio, di nimicizie, nè giova gran
„ fatto a migliorare le possessioni. Se non è
„ possibile, che i ricchi ed i nobili coltivino
„ per se medesimi, il metodo più giusto, e
„ più giovevole al pubblico, sarebbe quello
„ di dividere le terre in porzioni d' una me-
„ diocre grandezza, e darle a livello, o a cen-
„ so. Questo metodo facendo a' possessori ri-
„ guardare i fondi come proprj, li rende più
„ soddisfatti, e più pronti a migliorarli. Que-
„ sta miglioria giova a render più ricca tutta
„ la nazione (*b*) ".

§. XVI. Venghiamo a' modi di giustamente acquistar la proprietà. Poichè dunque è stato lecito all' uomo di dipartirsi dalla primitiva

 comu-

(a) „ Quindi son tante leggi a ciò riguardanti ne
„ codici Wisigotici, Gotici, Longobardici, Franchi,
„ Sassonici ec. I coloni vi sono nel numero degli Schia-
„ vi, o lì presso. Le nostre costituzioni Sicule, ancorchè
„ dettate con maggiore ampiezza di mente, non sono
„ nientedimeno libere da questo pezzo d' iniquità del se-
„ colo.

(b) „ Vedi la mia prefazione al *perfetto cultivato-*
„ *re di* Cosmo Trinci, qui impresso gli anni addietro „.

comunione, e di ascriversi alcune cose in proprietà; vi debbono di necessità essere delle giuste maniere, per cui potea ciò farsi, e si può ancora. Grozio divide queste maniere in *originarie*, e *derivative*. Le originarie, dice egli, non son più, che due, *occupazione*, ed *accessione*: e tre le derivative, *divisione*, *cessione*, *volontaria tradizione*. Questa divisione mi par buona: ella sviluppa tutta la forza del diritto di legittimamente acquistare.

§. XVII. L' occupazione è il primo e più antico modo: nascente, come si è detto, dall' innato diritto di servirci, e godere di quanto è quaggiù in terra necessario alla vita, e felicità nostra. *Quod enim nullius est, id ratione naturali* (cioè per diritto primitivo) *occupanti conceditur*, cioè a colui, che vi fatica per servirsene, dice una legge Romana: e questa legge dice quello, che dice la Natura. Ma affinchè l' occupazione sia legittima, richieggonsi tre condizioni: I. che la cosa si occupi col corpo, e se ne prenda possesso coll' uso, con animo di ritenerla e goderne. Richiede adunque, che vi si fatichi, perchè vi passi qualcosa del diritto ingenito, che la rende nostra, quasi come accessione alla nostra natura „. *E'*
„ *frutto del mio sudore, delle mie cure, de' miei*
„ *stenti*, risponde ognuno alla domanda, *perchè*
„ *è tua questa vigna, quest' oliveto, questa greg-*
„ *gia, ch' erano prima della natura?* Questa risposta
„ è risposta del diritto, che dà la Natura, che
„ n' era la prima padrona ". II. che la cosa

oc-

occupata non sia di niuno, non potendosi torre altrui i suoi diritti: sarebbe la mutua guerra di Obbes. E' un dettato della natura quel, che scrive ragionando l'autore della XIII. declamazione di quelle raccolte da Quintiliano: *si hæc conditio est* (cioè se questo è il diritto ingenito) *ut quidquid in usum hominis cessit, proprium sit habentis*; *profecto quidquid jure possidetur, injuria aufertur*; „ non essendo meno a „ traverso dell' ordine naturale, che spogliare „ uno delle sue vesti, che troncargli un brac„ cio ec. Anzi è dirgli, *non voglio, che vivi*, „ *muori*. Al che la risposta naturale d' ognu„ no non mancherebbe di essere, *muori tu*: „ Ma son elleno a seconda della Natura e del „ comune interesse queste guerre distruttive „ della Natura?" La sola eccezione, che si può qui fare, è questa, se altri trovasi in grandissima necessità e pericolo, ed altri abbia del soverchio da soccorrerlo. Perchè allora ritornando la primitiva comunione, e il diritto di vivere, è sempre lecito occupar tanto dell' altrui, che gli soverchia, quanto fia necessario a non perire. III. che non si occupi più di quello, che la regola degli acquisti (§. VI.) permette, purchè non si voglia, come si è detto, serbarlo in deposito, per darlo a coloro, che avranno del bisogno; perchè è un furto il prender dal comune il soverchio, con fare che manchi a coloro, che vi hanno il medesimo diritto.

§. XVIII. Le robe diconsi esser di niuno in

due modi: 1. Se non sono state da niuno, nè persona, nè popolo, occupate: 2. Se essendo state una volta occupate, gli occupatori se ne son disfatti volontariamente. Dunque l' anello di Policrate, ch' egli per piacere gettò in mare, dichiarandosi non volerne essere più padrone, dovea per natura esser di colui, che prima il trovasse, e se ne impossessasse. Quindi è, che la caccia, l' uccellare, il pescare, il cavar da sottoterra i nascosti metalli, o le pietre preziose, il ritrovamento di antichi tesori, che non hanno più certo padrone, sono de' modi primitivi di occupazione, nascenti dal diritto universale, e perciò leciti e giusti, dove non si sia a quelli ceduto per qualche legge comune della Nazione. Perchè essendo le leggi patti pubblici, spesso per quelle viene a cedersi a' privati diritti, siccome si è fatto quasi da per tutto con le miniere di metalli o di pietre preziose, con i tesori, con la pesca delle perle ec., divenuti per patti tra i popoli e 'l governo, corpi assegnati alle Finanze.

§. XIX. Se non si può, dirà taluno, occupare, se non quello, che non è di niuno, donde viene adunque, che le leggi civili dichiarano onesta e giusta l' usucapione? *Usucapio*, dice Modestino, *est adjectio domini per continuationem possessionis temporis lege definiti*. Qui gl' interpreti della legge di Natura mostrano di non aver troppo capito il nerbo della questione: Se ogni legge è un patto pubblico, VELITIS JUBEATIS QUIRITES *ec.*; e pe' pubbli-

blici patti può cedersi il diritto privato; l'
usucapione è giusta per sì fatta cessione; non
altrimenti che non erano a dirsi furti quelli
degli Spartani, dove le leggi, o i pubblici
patti li concedevano. Or come vi possono
esser de' patti di molte famiglie coll'imperio,
dette *leggi civili*; così vi possono essere de'
patti espressi, o taciti di molte Nazioni fra
loro, che rendan giuste e prescritte le usuca-
pioni pubbliche d'uno Stato su l'altro, detto
Jus Gentium, ciocchè Grozio non vide chiaro.
Quello in ciò debb'essere sempre vero, che il
silenzio e la trascuraggine del primo padrone
debba essere, siccome il medesimo Grozio
avvertisce accortamente, *et scientis et libere
volentis*; perchè questo è ne' patti delle leggi.
In fatto se non è venuta a sua notizia l'oc-
cupazione della sua roba, o se è venuta, lo
stato de' suoi affari non gli ha permesso di ri-
peterla, sia per debolezza, sia per timore, sia
per rispetto, o per altra grave cagione, l'usu-
capione è fuori della natura de' patti, e perciò
ingiusta usurpazione; perchè niuno ha potuto
mai patteggiare in suo danno con sì oppressi-
ve condizioni; nè costa dalle leggi civili di
nessun popolo, che siesi mai venuto ad un tal
contratto. E brevemente, non potendo il no-
stro diritto divenir d'altri, senza nostra vo-
lontà; dove manca o la volontà generale, com-
presa nella legge, e ne' patti taciti o espres-
si, o la particolare, ogni usurpazione del no-
stro diritto è iniqua, e rea, e tendente a scon-

volgere l' ordine della Natura. E questo vogglion dir le leggi, quando chieggono nell usucapione: I. Titolo: II. Buona fede: III. Non interrotto possesso. Perchè il titolo, come di compra, di permuta, di donazione, di testamento ec. spiega la volontà di colui, che cede al suo diritto; e la buona fede e il non interrotto possesso ci scagionano dal furto, dalla rapina, dalla violenza, dal dolo ec. maniere tutte opposte alla legge di Natura, ed all' interesse pubblico e privato delle Civili Società. E quindi è, che i figli de' ladri, e degl' ingiusti usurpatori non possono mai prescrivere (*a*).
,, S. Agostino avea dunque ragione di dire,
,, che se i Romani pretendeano di esser giu-
,, sti, bisognava loro, che ritornassero alle ca-
,, panne di Romolo. Essi non avevano avuto
,, altro titolo alle loro conquiste, dicea Sallu-
,, stio, tutto che Romano, fuorchè l' AMBI-
,, ZIONE, e l' AVARIZIA. Con questi titoli non
,, si prescrive. Di quanti altri Stati si po-
,, treb-

(a) Le leggi Decemvirali, *Adversus furem æterna auctoritas esto*; dove l' *auctoritas*, presa con la forza Greca, significa *proprietà*. Se n' è fatto un assioma di legge: *Quod a principio non subsistit, tractu temporis convalidari non potest*. Questa era la massima de' popoli Greci de' tempi d' Omero: non si potea prescrivere nè Elena, nè le sue robe contro al diritto del marito, e della famiglia degli Atridi, dicevan essi. E' un senso della natura di tutti gli uomini: e questo senso è la sorgente di tante rivoluzioni de' popoli, e degli Stati.

„ trebbe dire il medesimo? Ma Attila, e poi
„ di mano in mano molti altri barbari, furo-
„ no i satelliti della Giustizia, che vennero a
„ confiscare queste usurpazioni nell'Occidente,
„ e gli Arabi, e gli Ottomani nell' Oriente.
„ Or come l' onnipotente Imperio di Temi è
„ sempre cinto di molte di queste truppe, si
„ può egli dubitare (dove diamo un' occhiata
„ al passato) se esse non sieno, oggi, o do-
„ mani, da far di simili confiscazioni? *Hæc ma-*
„ *gis id nunc est, nec erit mox quam fuit an-*
„ *te* (a). Ma gli occhi degli uomini ficcati nel-
„ la carne non veggono nell' abisso dell' ordi-
„ ne, che aggira le cose dell' Universo.

Usque adeo res humanas vis abdita quædam
Obterit, et pulcros fasceis, sævasque secures
Proculcare, ac ludibrio sibi habere videtur.

§. XX. Il secondo modo originario, per cui si acquista legittimo dominio delle cose, che servono alla presente vita, è l' *accessione*. Vi ha quattro generi di accessioni, *naturali*, *fortuite*, *industriali*, *miste*.

§. XXI. Quel, che la natura medesima di ciocchè è nostro, ci dà di per se stessa, siccome è il germogliar dell' erbe, e degli alberi ne' nostri terreni, lo scaturir di nuovi fonti, o fiumi, il nascervi delle vene metalliche, i figli de' nostri animali, ed altre cose simili, tntto questo dicesi una naturale accessione. Se la proprietà del fondo è legittima, chi può du-

(a) Lucretius lib. v.

dubitare, che ii diritto su tali accessioni non sia della medesima natura, ch'è il diritto su 'l fondo? Ben è però di avere in considerazione la regola degli acquisti, di cui di sopra si è detto; perchè, dirò di nuovo, non si potendo dir tanto, che basti, la legge del mondo può ella dare a nessuno il diritto di straricchire con danno di molti altri nati, con pari diritto alla vita? „ Nè vorrei, ch' altri credesse, che tut-
„ to quello, ch'è o permesso o tolerato dalle
„ leggi civili, sia riguardato col medesimo
„ occhio dalla Divinità, che presiede a que-
„ sto mondo. Le leggi civili debbono essere
„ proporzionate alla forza umana, ed il lor
„ fine è il minimo possibile de' mali rispetto
„ alla potenza civile: ma le naturali son pro-
„ porzionevoli alla potenza della Divinità, ed
„ il fine è il minimo de' mali rispetto alla
„ potenza e sapienza divina".

§. XXII. Può poi la fortuna in mille maniere accumulare al nostro fondo nuovi valori. Così un tremuoto può produrre nelle nostre terre un monte; può trasportarvi de'marmi sotterranei; derivarvi un fiume, che scorrea per altrove; può l'alluvione a poco a poco, ed insensibilmente dilatare le nostre terre: può trasportare in un suolo arenoso uno strato di terra feconda, e piena di alberi utili: può finalmente pioverci dal Cielo cosa, che giovi (*a*).
„ Può

(a) Quando neviga nel mio fondo, pretendete, ch' io

„ Può ne' mari soggetti al dominio d' un po-
„ polo far nascere dell' Isole, derivarvi un
„ nuovo e copioso genere di pesci, generarvi
„ delle perle ec. ". La regola naturale di
queste accessioni è, che se elleno non hanno
padrone alcuno, o non ne hanno tale da sì
poter conoscere, si debbono ricevere come doni
della Provvidenza, ed essergliene grati.
Perchè essendo le occupazioni di ciocchè non
è di niuno lecite per natura, ed essendo noi
i primi occupanti di sì fatti doni della fortuna,
chi può contrastarcene il dominio? Ma
se sieno tali accessioni, che abbian certo padrone,
non possono senza furto occuparsi, non
si potendo altrui torre il suo diritto per forza,
senza rovesciare tutta la catena morale di
questo mondo „ e ridurci all' annientatrice re-
„ gola della FORZA ". E perciò dove sono
separabili dal nostro voglionsi restituire al legit-

io non me ſerva? „ Quando piove, ch' io non derivi l'
„ acqua per innaffiare i miei campi? Tutto può eſalare
„ dalla terra e dal mare, e tutto può piovere. Se è un
„ bene, è una acceſſione fortuita, e giuſta. Nel campo
„ Ebreo piovea volatili, e manna. Se le terre foſsero
„ ſtate diviſe, ci era egli, chi aveſse potuto dire, non
„ voglio, che te ne ſervi in tuo beneficio? Potrebbe non-
„ dimeno queſta regola avere una giuſta eccezione, e ſa-
„ rebbe, ſe un tal caſo foſse per cagionare un gran male
„ a tutto il corpo civile, o a qualche ſua gran parte,
„ anche non compenſabile in altra maniera, che con
„ proibirne l' uſo; caſo nondimeno che mi ſembra aſsai
„ difficile ".

gittimo padrone: se no, si vuole altrui compensar di tanto, quanto è il nostro vantaggio. E' una regola della natura medesima, e di tutt'i savj, ch'è scelerata cosa e contro la natura accrescere i suoi comodi con discapito degli altrui diritti. Voi correrete, dicean gli Stoici, quanto potete nel corso olimpico; vincerete pel nostro valore: ma voi non dovete soppiantar colui, che vi corre a'fianchi. Veggasi la regola di giustizia prescritta da questi filosofi in Cicerone *lib.* 3. *de Officiis cap.* 2. La ragione è sempre la medesima, LA FOR-„ ZA NON E' NORMA DEL GIUSTO, benchè „ ella possa divenir delle volte l'esecutrice ".

§. XXIII. L'accessione industriale vien dalle arti o produttrici, o miglioratrici di quel, che ci dà la Natura: delle quali Cicerone fa due generi, uno di arti *liberali*, cioè convenevoli ad un Gentiluomo: l'altro di *servili*, le quali non istanno bene, che agli Schiavi. Potrebbesi credere, che un Filosofo del suo rango avesse potuto dire un sì grande sproposito? La Natura non genera nè gentiluomini, nè schiavi, ma uomini; dunque nel diritto di natura tutte le arti son liberali: e se vi si ha a fare qualche distinzione, è quella sola, che nasce dall'essere altre utili, altre nocevoli. Ogni arte nocevole è contro la legge di Natura. Ma i filosofi, nati ed educati nelle Città, ed imbevuti delle massime e degli istituti civili, anche quando parlano della Città del

Mon-

Mondo, e delle sue leggi, involti nell'atmosfera de' popolari pregiudizj, si scordano, che avevano impreso a far da Filosofi.

§. XXIV. Io fo anch'io due generi d'arti, uno delle primitive e creatrici, l'altro delle miglioratrici: e sottodivido poi queste ultime in tre spezie, necessarie, comode, di lusso. Le arti primitive, e creatrici, base di tutte l'altre, sono la caccia, la pesca, la pastorale, l'agricoltura, la metallurgica, o sia l'arte di cavare i metalli. I popoli selvaggi e barbari, cioè ancora liberi, non hanno quasi altre arti, che queste. Siccome son le prime, e creatrici di quei beni, per cui la vita si sostiene, così sono le più naturali, le più giuste, e le più raccomandate all'uomo (*a*).

§. XXV.

(a) Adamo, primo padre, secondo noi Cristiani, del genere umano, zappava. Noè, secondo padre, zappava. Sem, Jafet, Cam, progenitori delle Nazioni, o guardavano pecore, capre, vacche, cammelli, come i presenti Arabi, o zappavano. Abramo, Giacobbe, Saulle, Davide, erano Pastori. Tutt'i primi capi de' popoli antichi erano pastori: poi furono agricoltori: poi legislatori: „ „ erano, dice Aristotile (IV. Polit. 10.) *αισυμνηται*, „ *Presidenti di coloro, che faticavano, e contubernali* „. I primi Re della Cina aravano come T. Quinzio: ed i presenti ogni anno tirano, per esempio degli altri, il primo solco; e le Regine coltivano i bachi e le arti da seta. *Manco-Capac*, primo Imperadore del Perù, insegnava l'Agricoltura, e *Mama Oella*, prima Imperadrice, filava, e tes-

§. XXV. Il secondo genere comprende le arti, che migliorano i materiali apprestati dalle creatrici. Ve ne ha delle necessarie, senza cui difficilmente si vive bene, come l'arte de'fabbri, quella de' falegnami, quella di fabbricarsi una Capanna, ec. Ve ne ha delle utili e comode, come sono le arti di filar la canapa, il lino, la bambagia, la lana, ec. di tessere, di sapersi acconciare addosso una veste, ec. Finalmente ve ne ha di lusso, e son tutte quelle, senza delle quali si può vivere, e ben vivere, ma non distinguersi, nè vivere con morbidezza. L'onestà delle arti miglioratrici delle due prime sorte, e la giustizia di acquistar per quelle, è di per se manifesta. Ogni cosa, ch'è necessaria all'uomo, e gli giova, ha per sua natura un pregio e valore, e perciò è giusto il riscuoterlo. Su l'arti di lusso, divenute ne'popoli culti un gran fondo di Commercio, vi può essere qualche controversia. Debb'esserci di regola, che tuttociò, che nuoce all'uomo, venga riprovato dalla leg-

---

e tessseva. Catone, Varrone, ed i primi Signori Romani davansi all'Agricoltura. Gli Apostoli, i primi Vescovi, i primi Monaci lavoravano di mano, e viveano della loro fatica. Capivano, che la massima, *fatica, e mangerai da uomo giusto*, è massima della Legge di Natura, della Legge Evangelica, delle Leggi Economiche d'ogni Stato. Non vi ha dunque *arti* servili, se non quelle, che nuocono.

legge di natura, generalmente parlando. Ma se le circostanze fanno, che una tal cosa possa divenir necessaria a conservare il corpo politico, ella depone in quel caso la sua malignità. Sembra che tali oggimai sieno le arti di lusso. Per quanto sia grande lo spazio di terra occupato da un popolo, non basterà giammai a tutte le famiglie, venendo quel popolo a moltiplicarsi pe 'l vivere civile e pacifico. Allora quei, che non possono vivere su la terra, viveranno su le arti secondarie. Ma queste arti continueranno anch' esse a moltiplicar le famiglie; dond' è, che vi bisognerà un terzo genere di arti, dette di lusso, per alimentarle. Se le svellete, la classe delle persone, che ne traeva il sostegno, inquieterà, e si darà a rubar l'altre, finchè tutto si metta in isconquasso. E perciò si vuole attendere a due punti „ in Giustizia, e a due in Economia. In „ Giustizia: I. che non si sostengano con un „ lusso, che desoli le famiglie. Le leggi sun„ tuarie fino ad un certo termine son leggi „ di giustizia. II. che non introducano un „ tal corrompimento nel costume, che venga „ ad annullare tutta la forza delle leggi (a). „ I due

---

(a) „ Il miglior governo, dice Aristotile (Polit. „ IV. 15.) è quello, ch' è men cattivo, non si potendo „ averne un perfetto per resistenza della natura medesima „ dell' uomo. Or questo è, dove nè la parte de' trava„ glianti vi è estremamente mendica, nè quella de'gran„ di

„ I due d' Economia sono " : I. Che non entrino materie di lusso esterne, che il men ch' è possibile, e perchè servano di stimolo all' interne. II. Che i prodotti interni di queste arti abbiano il più libero scolo, che si possa; perchè le arti sono alimentate dall' utile, che se ne ritrae; l' utile dallo smercio; lo smercio dalla velocità del corso; e questa dalla libertà di correre dentro, e fuori (*a*). Ma

---

„ di estremamente ricca; perchè dove ciò avviene, il
„ corpo civile, è composto di schiavi avviliti e furbi, e
„ di padroni insolenti e tiranni; e questo a non lungo
„ andare l' arma ed il distrugge. L' arte di far questo è
„ di piantarvi una mezza proporzionale, da proteggere i
„ ceti bassi, e da ostare a' grandi: e questa mezza pro-
„ porzionale è l' ordine de' gentiluomini privati; è il no-
„ stro paglietti smo. Questo capitolo di Aristotile val mil-
„ le Montesquieu. Ricordiamo qui un verso del Poeta
„ Focilide, che il Filosofo *Macedone* ha ragion di lo-
„ dare:

Πολλα μεσοισιν αριστα: μεσος θελω εν πολει ειναι.
Ogni bene è nel mezzo.
Oh regni pur nelle Cittadi il mezzo!

(a) Quei Finanzieri, che ne impediscono la libertà, venendo a spiantar l' arti, vengono per un contraddittorio politico ad impoverire quelle Finanze, che volevano arricchire; perchè vengono ad impoverir la nazione, la cui ricchezza è il fondo delle ricche Finanze. Tupac Yupanqui XI. Imperadore del Messico per isbarbicare le pulci della nazione detta Quillau, le quali servivano loro di cibo, comandò, che ogni anno presentassero un gran tributo di pulci. Questo metodo di Finanze estinse le pulci. *Garcilasso tom.* I. dell' edizione Francese *pag.* 291.

Ma noi abbiamo ragionato del lusso nel tomo I. dell' *Economia Civile*.

§. XXVI. Chiedesi qui, se la materia sia d' un padrone, il lavoro d'un altro, che si debba fare del tutto, caso che niun de' due voglia cedere al suo diritto? Le leggi civili ordinano, che se questa unione sia stata fatta con inganno e frode, colui, che ha adoperato dolo, debba essere intieramente privato del suo diritto. L'impero civile ha diritto di punire il dolo. Ma la giustizia e l'onestà, che richiede la legge eterna, va assai più in là, che non possono le leggi civili; „ vuol punito il dolo; „ ma la pena vuol esser più proporzionata; e „ la perdita dell' intero diritto eccede la bi- „ lancia della natura, e solletica l' avarizia „ dell'altra parte". A tenore adunque dell' equità naturale è da proccurarsi di restituire il suo diritto all'uno ed all' altro de' padroni nel miglior modo, che si può „ ed obbligare la parte „ furba ad un'emenda della furberia (a) ". E perciò se l'artificio è separabile dalla materia, come se il tuo diamante sia stato unito all'oro

 mio,

(a) „ Nella China sarebbero delle palmate: fra noi „ sono le berline, le fruste ec. In persone d' un ordine „ più rilevato, e 'l cui onore concerne la Repubblica, „ sarebbe una disdetta pubblica, che ferisca, non avvili- „ sca. Le sole pene pecuniarie non mi pajono acconce, „ dove le circostanze non le rendessero utili, perchè elleno sempre rilassano la forza delle leggi".

mio, si farà questo. Dove no, l'un de' due prenderà il tutto, e rifarà l' altro di ciocchè importa. Si è ancor dubitato, se l' artifizio debba cedere alla materia, o questa a quello. La risposta di Cristiano Tomasio sembrami la più giusta, ed è, che il tutto si debba dare a colui, la cui parte non è facilmente compensabile per una simile. Così se voi avrete piantati alberi nell' altrui suolo, cederanno al padron del suolo; perchè è più facile trovar delle piante d' Olive, di Viti, ec. che de' suoli. Ma se avrete dipinto su l' altrui tela, questa cederà alla dipintura; perchè si può aver con facilità delle tele, ma non delle pitture di Apelle, di Tiziano, di Vinci, di Caracci, di Giordano. Questa risposta è fondata sulla natura. Quando non si può evitare ogni male, si vuol evitare il più grande. La legge del *minimo possibile* ne' mali, e negl' inconvenienti è la legge dell' Universo; e tutti per nostra felicità dobbiamo volentieri sottoporci alla legge dell' Universo.

§. XXVII. Le accessioni miste provengono parte dalla natura, e parte dall' arte: ed in questo genere è tutta l' agricoltura, arte non solamente giusta, e dilettevole, ma madre degli uomini giusti e pacifici, purchè le persone delle Città, non vengano a corromperli (a). Dun-

(a) Di tutt' i popoli selvaggi gli Agricoltori si son tro-

Dunque unendo le regole di giustizia delle accessioni naturali, e delle artificiali, avremo la regola delle miste. Se elleno appartengano a diversi padroni, dee serbarsi la regola generale di giustizia, NON è LECITO FRODAR NESSUNO DEL SUO DIRITTO; perchè il DIRITTO, com' è più d' una volta detto, è la misura della GIUSTIZIA. E se vi è reità e dolo, appartiene al governo punirlo, non alla persona; eccetto se la persona non si supponga nello stato di natura: perchè allora è giusto l' assicurarsi dalle future frodi, e correggere, o punire il frodatore proporzionevolmente alla sicurtà (*a*).

---

trovati i più giusti, i più umani, i più lieti: i Pastori i più liberi: i Guerrieri i più crudeli.

(a) „ I Giureconsulti Romani han creduto, che „ a questo modo incominciasse da prima la schiavitù; e „ sembra verisimile. I popoli non regnati avevano un „ reciproco diritto di opporsi alle reciproche invasioni. „ Questo producea la guerra. Ma quando queste invasio„ni continuavano, per finirle, il popolo più forte facea „ schiavo il meno. Roma si dilatò a questa maniera. La „ Repubblica di Venezia, dice Paruta, da prima, per „ una moderazione di giustizia, figlia di tempi meno „ guasti, o di prudenza figlia del timore si contentò da „ principio respignere la guerra de' popoli vicini, di ob-

„ bli-

CAPITOLO XI.

De' Diritti di Dominio, che si acquistano per partizione, cessione, tradizione.

§. I. QUando qualche cosa è in una comunione o società particolare di persone, o di famiglie, può parte, o tutta venire nella proprietà di un solo o per divisione, o per cessione. Ogni socio ha il diritto di chiedere la parte corrispondente al suo jus, dove la società è di jus perfetto. Vero è però, che non si potendo far uso del suo diritto con danneggiare quel degli altri; niun può chiedere divisione in quel tempo, o luogo o circostanza, dove la divisione sia per riuscire dannevole a' socj. Ogni azione, o non azione, che ferisce il diritto altrui, è ingiusta, anche quando pare richiesta dal nostro diritto. Eccettuo il solo caso di estrema, o grave necessità;

„ bligargli alla pace, senza altrimenti sottometterseli.
„ Ma continuando gl' incomodi, e divenuta ella più ric-
„ ca e potente per l' arti di pace, che è quanto dire più
„ ambiziosa, stimò meglio e più sicuro l' assoggettarli,
„ che il combatterli continuamente. Così la schiavitù,
„ che cominciò per l' amor di conservarsi, si continuò e
„ crebbe per l' avidità di potenza e di ricchezza. Per lo
„ che l' uomo ch' era nato persona, diventò cosa, e sur-
„ sero due generi d' uomini, uno degli Andropofagi, l'
„ l' altro di bestie divorabili dagli Andropofagi.

tà ; perchè nel conflitto de' casi d'una medesima natura ; niuno ha diritto di opporsi all'uso dell'altrui diritto . Se divido, peri tu , se non divido , pero io; dunque è il caso d'uno men uno; nel quale ciascuno ha diritto di far valere il suo: il qual diritto è antecedente al diritto del patto , e questo patto vien distrutto per l' equilibrio delle necessità. Allora chi si oppone a un diritto della divisione , s'oppone a un diritto certo, ed è reo, cioè perde il suo. E il dire , *io vado a perire*, non è che ignoranza; perchè tu non vai a perire per la mia azione, ma per la cagione, onde viene la necessità . In una burrasca ognuno ha diritto di prendere un pezzo di tavola dal comune, gettarsi a mare , e veder di salvarsi. Chi muore, muore per la tempesta, non per la divisione.

§. II. Domandasi se il detto di non chieder divisione, se non dopo un dato tempo, obblighi le parti? Al che si vuol rispondere, che sì; essendo tutt'i patti per natura obbligatorj. Ma perchè vi son di certe circostanze , che naturalmente disciolgono la fede de' patti, come quelle , le quali non poteano mai venire in testa a' contrattanti, o che per la natura medesima del patto si debbono intendere escluse ; quindi è , che per questo riguardo le leggi Romane medesime in tre casi concedono la divisione , anche contra i patti : 1. Se il socio non può ottenere il fine , per cui è contratta la società : 2. Se si vien meno alle condizioni

 del

del patto : 3. Se la società diventi un fondamento di odio, e di guerra (*a*). Queste leggi hanno il lor fondamento nella Natura. Non si patteggia senza qualche fine; il fine adunque è l'anima del patto. Se quel fine cessa, si richiede un nuovo patto per stare al patto. Le condizioni del patto son parti del patto: come vengon meno, il patto è disciolto di sua natura. Il patto è una società; se dissocia, divien contrario alla natura, ed è disciolto da se medesimo.

§. III. Un'altra questione v'è, che si debba egli fare di certe cose comuni, se esse sieno indivisibili? Vi ha due sorte di cose indivisibili, alcune per legge di natura, altre per legge

---

(a) „ S'era contratta una lega difenſiva ed offenſiva
„ contra Selim Imperador de' Turchi tra Pio V., Filip-
„ po II. Re di Spagna, ed i Veneziani, col patto, che
„ neſſuno poteſſe far nè tregua, nè pace, ſenza il con-
„ ſenſo di tutti e tre. I Veneziani fecero la pace a par-
„ te. Il Papa mandava de' magri ſoccorſi non corriſpon-
„ denti alle promeſſe. Quei di Filippo II. erano ſempre
„ lenti, ed incerti. L'Ammiraglio Doria ſembrava agire
„ a traverſo; i Veneziani erano come nella maſſima ſpe-
„ ſa, così nel maſſimo pericolo. I Veneziani adunque ſi
„ credettero autorizzati a diſcioglier la lega. So, che
„ è difficile il trovare una lega formata con diritta in-
„ tenzione del ben comune delle parti, e più ancora me-
„ nata innanzi con puntualità; ed è, perchè ognuno ama
„ più il ſuo, che l'altrui intereſſe, ed anzi è invidioſo
„ dell'altrui; dond'è, che non biſogna fidarſi molto ſu
„ le leghe: ma io parlo della giuſtizia, e non della po-
„ litica delle leghe.

se civile. Un diamante è del primo genere, un ricco vaso di porcellana, una dipintura di Apelle, una statua di Michelagnolo: perocchè dividendosi, perdono il loro prezzo e valore. Per queste niuno può giustamente pretendere la divisione; perchè sarebbe ledere gli altrui diritti. Adunque o si aggiudicheranno per sorte ad uno de' socj, il quale ricompenserà gli altri con altri generi; o si permuteranno con cose divisibili. Dell' altra maniera sono i Regni, ed i Feudi, dichiarati indivisibili per legge, senza esserlo per natura. Ma perchè la legge civile è un patto comune; e questa indivisibilità può giovare alla pace de' popoli; è in ciò da osservarsi la legge (*a*). S' aggiunga, che dove si pren-

(a) Quello, che fconcertò l' Europa, e l' arfe per dieci fecoli, dopo che i Settentrionali l' invafero tutta, fu per appunto il non aver conofciuto, che non fi poffono dividere gli Stati, fenza rovinarli. Quei grandi feudatarj di Spagna, d' Italia, di Francia, di Germania, d' Inghilterra, facevano a chi più può per annullare ogn'idea di giuftizia, e per diftruggere i popoli. Chiunque legge la Storia di Francia verfo il dechinar del vigore delle razze regnatrici, v. gr. a' tempi di Chilperico, a' tempi di Carlo il femplice, a quelli di Arrigo terzo, e della Lega, non può non inorridire. „ I Longobardi di Benevento, „ di Salerno, di Capua faceano qui fra noi il medefimo; onde fu la perpetua defolazione di quefte Provincie, fin che non fi riduffero ad effer un Regno fotto i Normanni, e gli Svevi „. Ma gli Angioini recarono tra noi di nuovo il medefimo coftume, e feguentemente i medefimi diforbini, e le medefime calamità.

prendesse il metodo de' Principi Settentrionali; che dopo il quarto secolo invasero l'Europa, di dividere i Regni secondo il numero de' figli; a lungo andare, i popoli verrebbero di nuovo allo Stato naturale. Clotario fa quattro parti del Regno di Francia: se ogni figlio ha quattro altri figli, nella terza età son sedici Re, nella quarta sessantaquattro, nella quinta 256., nella sesta 1024..... Così si torna a' capi di famiglia. Osserviamo nientedimeno, che il diritto di primogenitura, che in sì fatte cose si fa valere, non è già un diritto di Natura; ma un diritto fatto nascere dal consenso de' popoli (*a*). E dove si dilata troppo, venendo a sottrarre agli altri socj i mezzi del vivere, diventa iniquo, e sorgente d'infinita malvagità. Finalmente essendo l'Imperio ordinato non al ben privato, ma al pubblico, s'avrebbe dovuto mettere una eccezione alla legge di primogenitura, PURCHE' SIA IL PIÙ SAVIO, E 'L PIÙ ATTO. Gl' Imperadori della China sono nel possesso di servirsi di questa eccezione (*b*); ed i Principi Visigoti la fecero spesso valere nella Spagna.

§. IV. Se poi tutt' i socj vengono a cedere in favore di un solo il jus, che hanno in un bene comune, sia donandoglielo, sia permutan-

---

(a) „ *Apud Numidas non ad liberos adolescentes,* „ *sed ad majorem natu familiæ regnum deferebatur.* „ Liv. 29. c. 29.

(b) Ne abbiamo un recente e savio esempio fra noi.

tandolo; il cessionario divien proprietario. Del resto così in questo, come in ogni altro contratto, è da osservarsi l'antica formola Romana, UT INTER BONOS VIROS AGIER OPORTET; perchè ogni dolo è vietato dalla legge di natura. E su questo principio è fondata la legge di *evizione*, cioè di garantire il cessionario da ogni antecedente diritto, o azione, che noi, o i nostri antecessori avremo altrui data su i nostri diritti, per la quale altri possa pretendere di ascriversela giustamente; la qual legge debbe aver luogo in ogni contratto di buona fede, cioè per legge di natura, in tutt' i patti, e contratti, non riconoscendosi nel tribunale della Natura, se son contratti di buona fede.

§. V. La proprietà poi di qualche cosa non può passare da persona a persona legittimamente, che per una o volontaria permuta (*a*), o volontaria donazione. Chiunque è padrone, ha per natura un diritto a servirsi e godere di tutto quello ch' è in sua proprietà; dunque se il permutare alcuno de' suoi diritti, o il donarlo, si stimi conferire alla sua felicità, può farlo *jure suo*; e fatto che l'abbia, per diritto di natura la sua proprietà diventa d'un altro, purchè non vi sia intervenuto nè dolo, nè

(a) „ Quando dico *permuta*, non fo differenza tra „ *permuta*, e *vendita*: la vendita non è, che permuta „ secondo le formole della natura. Questa osservazione ser- „ ve per quei, che son poco filosofi.

nè autorità, che imponga, nè prepotenza. E' dunque verissimo quello, che dice Gajo nella legge 9. *ff. de adquirendo rerum dominio*: *Nihil tam est conveniens naturali æquitati* (a serbar l'egualità de' diritti delle persone), *quam voluntatem domini volentis rem suam in alium transferre, ratam habere.* Per questa medesima ragione può chi è padrone, trasferire il suo dominio, o tutto, o in parte, o assolutamente, o condizionalmente, e può riserbarsi su quello delle servitù (*a*), che stimerà a proposito; purchè non distruggano l'atto di traslazione; perchè un atto contraddittorio non può esser sostenuto da veruna legge. E nondimeno nè nello Stato di Natura, nè nel Civile si ha diritto di trasferire con danno di chicchessia. Perchè la legge del mondo dandoci de' diritti per esser felici, non ce ne può dar nessuno da infelicitar gli altri senza distrugger se stessa. Un diritto di far male agli altri per far bene a noi, non potrebbe non esser comune, essendo in tutti eguali i diritti ingeniti. Ed un comune diritto di poter l'uno far male all'altro,

(a) „ Vi sono nientedimeno certe servitù, che nascono dal jus di primitiva comunione, come farebbero „ i passaggi da luogo a luogo, così d'uomini, come di „ animali, gli acquidotti, la servitù di attigner acqua „ dal fonte, ch'è nell'altrui podere, degli appoggi nella „ comune Terra, de' lumi ec. Perchè le persone e le famiglie non poteano rinunziare a questi diritti di comunità agli elementi, senza rinunziare al jus di vivere.

tro; per farci del bene, sarebbe il diritto de' giganti nati da' denti seminati da Cadmo, per cui perirono tutti.

§. VI. Il diritto di trasferire il dominio nasce, come si è più d'una volta detto, dal *jus utendi* datoci dalla Natura, e garantitoci dalla legge dell'Universo. Ma il *jus utendi* nascendo dal bisogno della presente vita, non si può estendere oltre a quella; dunque le donazioni *mortis caussa*, i testamenti, i legati, le successioni *ab intestato* non valgono pel diritto primitivo di Natura, ma o per comuni patti delle nazioni, o per forza di leggi civili, cioè per un patto delle famiglie d'un medesimo corpo: di che si dirà nel seguente capitolo.

§. VII. Il medesimo diritto di trasferir la proprietà suppone, che noi siamo legittimi proprietarj: dunque niuno potrebbe trasferire il dominio di quelle cose, delle quali non è, che o custode (come nel deposito, nel comodato, nel pegno) o reggitore, o usufruttuario. „ E questo „ pruova, che la maestà dell'impero, e i diritti, che la compongono, sieno di lor natura inalienabili. L'Imperadore di Germania eletto da' rappresentanti de' popoli, è „ reggitore, e non proprietario dell'Imperio; „ non potrebbe adunque nè vendere, nè donare, nè legare la sua autorità: ed un Papa „ non potrebbe vendere il Papato, o lasciarlo „ in testamento, nè un Vescovo il suo Vescovado, nè un Generale il suo generalato ec." Ed oltre a ciò niuno può trasferire più di quel

che

che ha. *Traditio*, dice Ulpiano, *nihil amplius transferre debet, vel potest, ad eum, qui accipit, quam est apud eum, qui tradit.* E' una legge di Natura troppo nota: *niuna causa può dare quel che non ha, nè più di quello, che ha*; nè potrebbe un sistema morale annullare il sistema fisico degli Esseri. Chi avea dunque dato il diritto ad un uomo di donar l' Asia e l' America a' Popoli Europei? Stravaganze di secoli d'ignoranza. Questi diritti mi pajono come quelli, che hanno acquistati gli Astronomi nella Luna per aver dati i lor nomi a certi monti, a certe pianure, e valli, a certi mari di quella Terra.

§. VIII. Appresso, l' atto di tradizione debb' essere perfettamente libero: ma niun atto è perfettamente libero, dove la ragione non sia adulta, e retta, per modo che si conosca bene quel che si fa. Dunque le tradizioni de' ragazzi, de' mentecatti, de' matti, degli stoltamente prodighi, per la natura medesima sono nulle. Per la stessa ragione può la legge civile annullare ogni tradizione, che venga più da passione, che da dovere; perchè la legge civile è la ragion comune del popolo; e perciò tutrice di tutte le famiglie e persone raccolte all' ombra dell' Imperio supremo. Or questa ragione e tutrice comune niente più dee reprimer negli uomini, quanto le false passioni; niente più arrestare, quanto gli effetti delle false passioni, come quelli, i quali, se vengon oltre senza riparo, scompongono

tutta l'armonia del corpo civile: e fanno diventar pazza tutta la nazione (*a*). „ Per la ragione
„ medesima, che l' atto di alienazione dev' es-
„ ser libero, segue, che le alienazioni fatte per
„ violenza, per grave timore, per una insoffri-
„ bile noja, che altri ci reca, *ad tollendam*
„ *vexationem*, debbano riputarsi nulle, come
„ vote di vigor naturale, che pullula dalla
„ giustizia. Se molti acquisti di dominj e d'
„ imperj, e principalmente ne' secoli de' tor-
„ bidi di Europa, si pesassero a questa bilan-
„ cia, non si potrebbe sconvenire, che non
„ fossero desolatorj d' ogni diritto di natu-
„ ra (*b*)".

§. IX.

(a) Un esempio di questa pazzia sarebbe quella mossa di tutta Europa sotto Luigi VII. Re di Francia, e l' Imperador Corrado, nel principio del XII. Secolo, per cui, abbandonando i proprj paesi, come fanatici, per conquistare pochi scogli nella Sorìa, andarono a perire furiosamente per mano de' Turchi, de' Greci, della fame: L' Abb. Sugher, Abb. di S. Dionigi, uomo di gran testa, e di non minor virtù e pietà, dissuase questo furore, predisse i mali; e non fu creduto, che dopo i fatti. Vedi Mezrè.

(b) „ I Normanni si misero a spogliare i Greci ed
„ i Longobardi per la superiorità del valor fisico: e la
„ Corte di Roma volle parte in questi spogli per la supe-
„ riorità delle forze morali. Un Principe di Capua avea
„ spogliato Monte Casino de' mobili e degl' immobili;
„ Lotario Imperadore marciò coll' esercito contra questo
„ Principe per fargli restituire i furti e le rapine: il Papa
„ rinforzò la buona volontà di Lotario colle censure. Il
„ Principe di Capua con 300. libbre d'oro transigette con
„ Lotario e col Papa. Si rimise la pace, ed i poveri

„ Pa-

§. IX. Finalmente poichè le famiglie unironsi in corpi civili, e si crearono un supremo potere, il quale vegliasse su i diritti, e la felicità delle parti, e del tutto; tutt' i loro diritti furono ipotecati al governo, per la comun salute e felicità. Dunque se le tradizioni de' particolari possono nuocere a tutto il corpo, come spesso nuocono per mancanza di ben ponderare e calcolare, la legge civile può invalidare *jure suo*; anzi dee; essendo il principal fine del governo di svellere tutte le cagioni della pubblica miseria. Nè il diritto privato de' cittadini può in questi casi anteporsi al diritto pubblico: *jus pubblicum*, dice Papiniano (a), *privatorum pactis mutari non potest.* Massima di natura; perchè ne' patti espressi o taciti delle Civili Società, è fondamentale quello, di non dover nessuna parte nuocere all' altra, a al tutto. Su questo principio son fondate le leggi di molti popoli, che proibiscono alienare in pro de' forestieri. Su 'l medesimo appoggiasi la legge di Federico II., de' Veneziani, de' Toscani, de' Francesi, ed ultimamente de' Lucchesi, de' Bavaresi, e degli Austriaci d' Italia, i quali hanno annullate tutte

---

„ Padri di Monte Casino pregavano divotamente per la
„ felicità dell' Imperadore, del Papa, del Principe di
„ Capua. Ecco come a quei tempi s' insegnava l' Etica
„ a' popoli. Il *non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum*, era massima vecchia, e non alla moda.

(a) *L. 38. ff. de Pactis.*

tutte le tradizioni fatte in pro de' Preti, o de' Frati senza consenso del Sovrano; prima per non moltiplicar più gli oziosi: secondo per non accrescere più, ed oltre misura le loro ricchezze, rompendo la legge di proporzione, base delle civili società, e cagionando gravezze e miserie nel resto de' Cittadini (*a*): terzo per conservare il costume de' maestri del costume, ch' è difficile, secondo le massime medesime dell' Evangelio, che si serbi intatto fra le soverchie ricchezze. Perchè se il costume è necessario ad ogni uomo, in niuno richiedesi più severo, e giusto, quanto in coloro, che debbono essere di norma al comune. *Se il sale perderà la sua forza, e diverrà insipido, ci è egli più modo da salare i corpi, i quali senza sale imputridiscono?*

CA-

(a) Non si può concepire un Corpo civile senza quattro leggi fondamentali: I. *Che il capo non sia, che uno*: II. *Che ogni parte sia ipotecata al tutto*: III. *rispetto al tutto*: IV. *Che vi sia una proporzione di forze tra le parti integranti*. Qualsisia di queste leggi, che venga meno, il corpo diviene un tutto precario. „ Appresso chi è l' Imperio in ogni Stato? *appresso alla* „ *classe più ricca*, dice Aristotile, cioè dice l' esperien- „ za. Questo pruova, ch' è pericoloso, che le ricchezze „ si accumulino soverchio in una particolar classe di per- „ sone, qualunque si sia.

CAPITOLO XII.

De' diritti, che si acquistano per donazione, testamento, successione ab intestato.

§. I. Vi ha tre generi di donazioni, dice il Giureconsulto Giuliano nella legge 1. *de donationibus*. Una è quando noi, donando checchessia, vogliamo, che la cosa donata *ipso facto* sia di colui, a cui la doniamo. Un' altra sorta è, quando non vogliamo, che il donatario diventi padrone della cosa donatagli, se non adempiuta una certa condizione, ma viventi però noi. Il terzo genere è quello delle donazioni dette *mortis caussa*, quando vogliamo, che il donatario non possa averne l' uso, se non poichè saremo morti. Guardisi quì, che quelle donazioni, che altrui si fanno per premio di qualche servigio, o virtù patriotica, non son da dirsi propriamente donazioni, ma più tosto rimunerazioni per certi contratti permutatorj, *do, ut facias, aut quia fecisti*, siccome l'ha bene osservato Vinnio. Perchè ancorchè esse si facciano dal Governo, suppongono sempre la legge della giustizia detta *distributrice*, ch' è ne' fatti fondamentali d' ogni Stato; e perciò son paghe, e non doni.

§. II. Val ella la donazione per legge di Natura? Non vi ha dubbio alcuno per le prime due spezie. Perchè tutto quello, che discende dal *jus utendi* innato, è di diritto naturale,

le, e primitivo. Ora qual più bel modo di servirci di quel, ch'è nostro, quanto la liberalità, e munificenza, la quale serve o a stringere gli uomini in amicizia, virtù divina, e sostentatrice della vita umana; o a soccorrere chi ha bisogno; misericordia, che costituisce il fondo della natura nostra, e 'l diritto primitivo del reciproco soccorso; o a premiare le azioni generose, e virtuose, per alimentar la virtù, senza cui la vita umana divien egra, e diserta?„ Le leggi adunque civili
„ non generano il diritto di donazione, come
„ non generano l'uomo, ma il reggono, per-
„ chè s'accordi con le regole della pubblica
„ armonia. "

§. III. La virtù della liberalità, come ogni altra, non si dee discompagnare dalla prudenza (a). E', dice Ennio appresso Cicerone, come l'accendere altrui un lume dal nostro, con la legge, NIHILOMINUS UT NOBIS LUCEAT. Dond'è, che le leggi civili annullano quelle donazioni, che possono parere stolte prodigalità, lasciando l'uomo nel bisogno, e nella miseria, grande incentivo alla malvagità; „ per-
„ chè l'uomo non è estremamente virtuoso

 „ che

(a) „ La virtù, dicono i filosofi, è il *μεσον*, *me-*
„ *dietà* proporzionale aritmeticamente agli estremi. Cal-
„ colar questo mezzo, e fermarlo al suo punto propor-
„ zionale, è quel che si chiama prudenza. La prudenza
„ dunque è essenziale ad ogni virtù. Potrebbero passar
„ per sinonimi *imprudenza*, e *vizio*".

„ che per entusiasmo, ed è bisognoso per na-
„ tura: l'entusiasmo cede a lungo andare alla
„ natura; dove non sia sostenuto da cagioni
„ onnipotenti. Allora l'uomo vorrà soddisfar
„ la natura a spese degli altri „. Queste medesime donazioni, e largizioni offenderanno la legge di natura, ed i patti civili, se alimentino l'altrui pigrizia, se dissipino la pubblica disciplina, se sieno indiritte ad uccellare altrui, se servono a farci popolo per occupare imperio (*a*).

§. IV. Le donazioni poi *mortis caussa* non discendendo dal *jus utendi* de' donatori, il quale non oltrepassa il termine della presente vita, non possono valere per l'innato diritto di natura, ma pel solo reciproco consenso di coloro, che sopravvivono, „ i quali le reputa-
„ no concordi a' diritti pubblici. Ma perchè
„ in certi casi si può temere che „ tali donazioni sollecitino il donatario ad anticipar la morte del benefattore, pel forte desiderio di mettersene in possesso; „ si è ne' popoli savj
„ stimato, ch' esse non fossero nè prudenti, nè
„ giuste. „ E di qui è, che alcune leggi le invalidano tra' mariti, e le mogli; perchè nella

(a) E di qui è, che le largizioni nelle Repubbliche sono state sempre sospette. Gli Ateniesi punivano di Ostracismo quei, che affettavano troppa popolarità. Per quest' arte i Medici a lungo andare si spianarono la via al gran Ducato di Toscana „; i Gracchi in Roma vi „ perdettero la vita „.

nella vita conjugale la cupidità ha più mezzi di disfarsi di colui, la cui morte ci giova.

§. V. Per la medesima ragione, per cui le donazioni *mortis caussa* non han vigore, che pei patti di coloro, che sopravvivono, e delle leggi civili, i testamenti altresì non trasferiscono proprietà per diritto primitivo di chi testa, ma per consenso de' viventi. I primi uomini vissero in comunione de'beni: e la divisione non fu fatta, che per patti espressi, o taciti, ,, che vale a dire per convenzioni, o ,, per fatti cogniti e tolerati ". Dunque morendo il proprieterio, i beni di per se tornano nel comun patrimonio: e se si lasciano a' figli, o agli eredi scritti nel testamento, o per le leggi dichiarati successori *ab intestato*, tutto è o pel *jus gentium*, cioè per quel patto de' popoli, che si è detto; o per vigore di legge civile, ch' è anch' essa un patto pubblico. I Romani aveano ciò inteso, o più tosto ritenuto dall' antico stato di natura; perchè non facevano i loro testamenti, che come le loro leggi, ne' Comizj calati, e per pubblici suffragj. E siccome le loro leggi non erano che gli antichi loro costumi ridotti in iscrittura, per renderli più certi e fissi; ed i loro costumi discendevano in gran parte dal primo stato socievole, cioè da' patti; a quel medesimo modo ne vennero i Testamenti. Dunque quando Tacito ha scritto, *apud Germanos sui cuique liberi hæredes, et nullum testamentum*, supponendo, che i figli succedano *ab intestato*

 per

per diritto di natura, e per testamento per diritto civile, non ha inteso nè la natura, nè l' origine del dominio. Quel gran romore adunque, che si è fatto da certo tempo in qua sul diritto de' testamenti, non è degno di uomini grandi, ed intesi delle origini delle cose umane (a). „ Ma di queste puerili questioni ce ne
„ avrà sempre in tutti gli Stati, dove i depo-
„ sitarj delle leggi, ficcato il capo ne' codici,
„ non veggono più in là, nè arrivano a com-
„ prendere, che tutte le leggi in ogni paese
„ son figlie degl' interessi pubblici: ed i pub-
„ blici interessi vengono dalla natura degli
„ uomini, e dalla di lei modificazione per la
„ vita compagnevole, pel clima, pel sito, ossia
„ per la natura del terreno, per la forma del
„ governo ec.. Finalmente, che tutti gli uo-
„ mini han chiesto delle leggi civili, e de'
„ magistrati per conservare i diritti naturali
„ con la minore spesa possibile, e nella mas-
„ sima possibile sicurtà.

§. VI. „ Ma esaminiamo alquanto più pro-
„ fondamente questa materia. Un testamento
„ può essere o una *obbligazione*, o un *beneficio*.
„ Quan-

(a) Tra gl' Irlandesi fino al secolo passato, come moriva un capo di famiglia, il capo della Tribù dividea di nuovo tutt' i beni a tutte le famiglie della medesima. *Hum Storia Inglese*. Questo costume dipinge al vivo la forza e natura della proprietà, e quella de' Testamenti, e dell' eredità di qualunque sorta sieno.

„ Quando le famiglie primitive vennero a
„ stringersi, non si potè fare senza questi e-
„ spressi o taciti patti . I. Che i beni delle
„ famiglie dovessero servire al sostegno di tut-
„ t' i membri , che le componeano . II. Che
„ mancando questi membri , appartenessero a
„ quelle famiglie, le quali essendo nate da un
„ medesimo ceppo, erano congiunte di sangue,
„ e sembravano formare una famiglia più am-
„ pia . III. Che mancando tutte le famiglie de-
„ rivate da un medesimo stipite , i beni ap-
„ partenessero al villaggio, nel quale quei be-
„ ni erano situati . IV. Che spento tutto il
„ villaggio fossero de' più vicini . La ragione
„ di questi patti è, ch' essi son naturali a tut-
„ ti gli uomini , e se ne veggono di grandi
„ esempj tra' presenti selvaggi , e leggonsene
„ molti nelle antichità di tutte le nazioni .

§. VII. „ I patti , dove non sieno nè vio-
„ lenti , nè ingannevoli, generano sempre un
„ diritto non meno rispettabile, che i jus pri-
„ mitivi. Dond'è, che un testamento d'un pa-
„ dre in favore de' figli , o de' congiunti , o
„ della patria, non è tutto beneficio, ma in par-
„ te almeno obbligazione; alla quale non po-
„ trebbe venir meno, senza rompere la fede
„ de' patti . Le leggi, che permettono la dise-
„ redazione , suppongono un delitto ne' figli ,
„ per cui essendo come ribelli dell' imperio do-
„ mestico , imperio primitivo e naturale , ven-
„ gono a perdere il diritto acquistato per la
„ nascita . E nondimeno non potendo niun

„ uomo per delitti, che non meritano la mor-
„ te, perdere il diritto alla vita; le medesi-
„ me leggi civili non privano i diseredati
„ dal diritto agli alimenti.

§. VIII. „ Mancando i figli, resta il diritto
„ de' congiunti; e dove non vi ha congiunti,
„ ha luogo il diritto della patria. Non può
„ un padre diseredare i figli senza gravi de-
„ litti; dunque non può, senza simili delitti,
„ diseredare i congiunti. Perchè potrebbe di-
„ seredar la patria? Un testamento adunque in
„ favore d'un estraneo contra i diritti della
„ patria è *ingiusto*, *è inofficioso*. E' un'ingiu-
„ stizia, perchè si violano i diritti della pa-
„ tria: è inofficiosità; perchè ne' gradi di be-
„ neficenza, la patria dev'esser preferita agli
„ estranei. Quando v. g. un Napoletano ric-
„ co benefica nel suo testamento gli Algerini,
„ o i Costantinopolitani, è nemico della pa-
„ tria; e quando lascia la sua eredità a' Vene-
„ ziani, a' Toscani ec. è ingiusto ed inumano.

§. IX. „ Il consenso non solo de' Cristiani,
„ ma de' Maomettani altresì, e de' Pagani, e
„ tanto delle culte, quanto delle barbare na-
„ zioni, fa che i testamenti, i legati, le do-
„ nazioni, che noi chiamiamo *ad pias causas*,
„ sieno intangibili, siccome cose divine. Nell'
„ Imperio Turco, nella Persia, nell'India, nel-
„ la China ec. non vi ha nè Sovrano, nè Mi-
„ nistro di Sovrano, che ardisse invalidare un
„ di tali testamenti. La persuasione degli Afri-
„ cani, e di tutti gli Americani è la medesi-
„ ma.

„ ma. Tra' popoli barbari v'è un' opinione, „ che chi tocca una cosa a questo modo con- „ secrata a' Dei, e posta nelle mani de' loro „ Ministri, o muoja istantaneamente, o fra „ non molto: e l' hanno per morto anche se „ non muore. Quando i compagni di Ferdi- „ nando Cortes, e quei di Pizzaro, de' quali il „ primo conquistò il Messico, l'altro il Perù, „ metteano mano alle ricchezze de' templi, „ quei popoli spalancavano gli occhi con un „ gran silenzio, per vedere quando cascava- „ no morti.

§. X. „ Io son persuaso, che non vi sia, nè „ vi possa essere una comune opinione del „ genere umano, sostenuta per tutt' i secoli, „ la quale per quanto ci sembri stolta ed assur- „ da non abbia un fondo vero. Convengo, che „ questo fondo sia delle volte una palluccia d' „ oro coverto da molto fango; ma disfido i „ dotti a dimostrarmene una, che non sia poi „ fondata sul vero. Tutta la stupida supersti- „ zione de' popoli pagani ha nondimeno un „ fondamento bello e vero, *che vi è una di-* „ *vinità governatrice del mondo, di cui noi siam* „ *figli e servi.* Quale adunque diremo essere il „ fondo di quella persuasione del genere u- „ mano, che riguarda i legati pii? Non cre- „ do, che sia difficile a svilupparla.

§. XI. „ Come ogni popolo riconosce una „ divinità, così ogni popolo vuole i Ministri „ della divinità. Questi Ministri da per tutto „ hanno due caratteri. I. di Sacrificatori. II.

 „ di

„ di Dottori della Teologia, o sia della Reli-
„ gionè. Chiunque si conosce, subito sente di
„ essere un peccatore; e chiunque si sente pec-
„ catore, vuol soddisfare alla sdegnata divinità,
„ che niuna nazione è, che non sia certa, d'
„ odiar l'iniquità, la scelleraggine, la crudel-
„ tà. Tutti son persuasi, che il primo Sacrifi-
„ cio, che si fa a Dio, è d'esser giusti ed one-
„ sti (a). Dunque come si conoscono rei, cor-
„ rono a' Sacrificj, e chieggòno un mediato-
„ re. Ecco l'origine e la necessità de' Sacrifi-
„ catori. In tutt'i tempi, dice Cicerone (b) si
„ è creduto, e da tutt'i popoli, che i Dei parlino
„ agli uomini, e che parlino per mezzo de'
„ Sacerdoti. In ogni parte i Sacerdoti sono
„ stati Profeti. Or tutti gli uomini amano di
„ sapere i consigli di Dio, tutti i suoi co-
„ mandi. Non è possibile adunque una nazio-
„ ne senza sacrificatori, senza dottori in di-
„ vinità. Se li togliete, voi li moltiplicate.
„ Come tra' Quacqueri, dove non è certa clas-
„ se di Preti, son tutti Preti e tutti Profeti.

§. XII. „ V'è stato, e vi è di molto fal-
„ so in questa persuasione del genere umano:
„ ma a traverso delle tenebre si vede un fon-
„ do vero: e questo fondo è del maggiore in-
„ teresse di tutt'i corpi Politici; perchè co-
„ me non ci è più grande interesse di un po-
„ polo,

(a) Eschilo ne' *Sette* contra *Tebe* v. 77.
Πολις γαρ ευ πρασσουσα Δαιμονας τιει.

(b) De divinat. initio.

„ polo, quanto è la Religione; così non vi dee
„ esser ceto d'uomini più rispettabile, quanto
„ quello de' Sacerdoti. Questo ceto ha da vi-
„ vere, e vuol de' comodi; e gli sono stati
„ volentieri consecrati. Il Sacerdozio è stato
„ da per tutto riguardato come divino; i be-
„ ni hanno presa la medesima natura. Ed ec-
„ co donde dipende la comune persuasione ed
„ il comune rispetto, che si ha de' Sacerdoti
„ e de' loro beni.

§. XIII. „ Ma non sarebbero perciò i testa-
„ menti ed i legati pii suscettibili di nessu-
„ na regola? Consideriamolo. In ogni ceto di
„ persone la gente vi si moltiplica a propor-
„ zione che vi cresce la facilità di vivervi; co-
„ me in uno stagno si moltiplicano i pesci
„ in un bosco le fiere a misura del vitto,
„ Dunque se tutt'i beni d'un paese passassero
„ nelle mani de' Sacerdoti, tutti vi diverrebbe-
„ ro Sacerdoti. Allora sarebbe estinto il Sa-
„ cerdozio. Un Sovrano ha centomila uomini
„ in arme: li crea tutti Generalissimi; è fi-
„ nito l'esercito. Questo mostra, ch'è dell'
„ interesse tanto dello Stato, quanto del Sa-
„ cerdozio I. Che il numero delle person
„ consecrate abbia una data proporzione co
„ corpo politico. II. Che i beni loro assegn
„ ti n'abbiano un'altra con le terre, le arti e
„ le rendite dello Stato. Se si oltrepassa qe-
„ sta proporzione, vengono a mancar le r-
„ sone, che rendono, e le rendite, che no
„ sempre il frutto delle fatiche. Questo ro-
„ durrà a lungo andare due mali. I. Mache-
„ an-

„ ranno le rendite del Sacerdozio, ed egli
„ andrà a distrugger se stesso.. II. I popoli
„ sentendo più i bisogni fisici, che i morali,
„ verranno in opinione di essere stati aggira-
„ ti sotto il pretesto di Religione, e daran-
„ no addosso al Sacerdozio. La Storia di Eu-
„ ropa ci somministra molti esempj di ambi-
„ due questi mali.

„ §. XIV. E di qui seguita, che i testamen-
„ ti, i legati, le donazioni pie, come non
„ sono regolate da' diritti comuni e dalla pru-
„ denza, possono essere non solo inofficiose,
„ ma inique. Le persone, che vi si lasciano
„ andare senza consiglio, in vece di farsi del
„ merito cogli uomini, e con Dio, possono
„ diventare empie verso la Divinità, ed in-
„ giuste e crudeli con la patria.

CAPITOLO XIII.

De' reciprochi doveri per rispetto al dominio delle cose.

§. I. IO ho dimostrato, in che modo gli uomini, i quali per natura nascono in un comun patrimonio, possano poi per vigore del diritto ingenito acquistare di certe proprietà, le quali acquistate legittimamente sono così proprj loro diritti, come quelli, con cui vengono in questo Mondo. Ma acquistato il dominio, quali sono essi i diritti, che l' accompagnano? quali le azioni reciproche? e quali

quali i delitti, trasgredendo sì fatte obbligazioni? Questa sarà la materia del presente Capitolo.

§. II. I Filosofi Romani, che diconsi Giureconsulti, insegnano tre essere i diritti principali, che accompagnano la proprietà. 1. la libera disposizione di ciocchè è nostro. 2. il possesso. 3. il jus di vendicare (a), o ripetere ciocchè ci è stato senza nostra libera volontà tolto. Il dominio nasce dal *jus utendi*; e questo dal bisogno; dunque la libera disposizione di ciocchè è nostro, cioè il farne quell'uso, che richiede la nostra conservazione e felicità, è un diritto, che gli è essenziale. Egli è il vero, che poichè gli uomini si unirono in società civile, e si sottomisero ad un comune governo, siccome ad universal tutore, a certe persone son proibiti certi usi di quel, ch'è loro, siccome a' fanciulli, a' matti, a' prodighi; „ e tutto l'abuso, che nuoce o a se, o alla „ Repubblica: „ ma questo non è per toglier loro

(a) Ulpiano distingue tra la *vindicazione*, e la *condizione*; *vindicatio*, dic' egli. *est actio in rem*, *condictio in personam*. Distinzione, che Giuliano nel *tit.* delle Pandette *de mortis causa donationibus & capionibus l.* 13. non ha stimato di dover usare, e Pomponio *l.* 9. *de furtis* riconosce *condictionem rei furto ablatæ*. Questi Giureconsulti erano de' buoni Filosofi, e non disputavano, come alcuni de' nostri, su le piccole pedanterie; ma voleano nondimeno fissare la vera nozione delle parole, „ il che è necessario per isviluppare i generi „ delle azioni.

loro il dominio, ma solo per meglio assicurarlo e reggerlo al suo vero fine. La legge di natura ci dà la facoltà di servirci di ciocch'è nostro per nostra felicità, non per infelicitar noi, o gli altri. E su questo medesimo principio fondansi tutte le leggi economiche, e santuarie. Il proibire certi usi, l'invalidare certi contratti, vietare certe importazioni, o esportazioni, frenar certi lussi, quando serve alla conservazione delle famiglie, e della Repubblica, non può essere, che giusto, e commendevole (a). Anzi nasce dalla prima legge fondamentale di tutt'i corpi civili, per la quale le famiglie si debbono intendere essersi obbligate ad usare talmente i loro diritti da non offendere quelli della comunità.

§. III. Il possesso è così diritto essenziale del dominio, come il diritto d'usarne; perchè come si potrebbe servir di quello, che non si possiede? Dunque introdotta legittimamente la proprietà, non mi si può torre il possesso senza violar la legge di natura. E perchè il posses-

---

(a) Platone nel I. *delle leggi* non oscuramente riprende le leggi de' Cretesi, e degli Spartani: come quelle, dic'egli, che si studiavano di formare una sola mano, e per avventura la sinistra, dell' *anthreia*, cioè fortezza, ch'è quella di saper tollerare i dolori, senza pensare, che poco, o nulla, alla destra, più ancora importante, vale a dire all'arte di frenare i piaceri, che ammollano la natura, e guastano il corpo civile. Riflessione degna di questo gran Filosofo.

stesso prendesi corporalmente, ma con una volontà costante di far servire la cosa posseduta a tutta la vita; seguita, che se altri senza mio delitto, o mia volontà s' impadronisca del mio, io ritenga il diritto di dominio per la sola volontà: diritto, che la legge di natura, e le civili non altrimenti mi garantiscono, che il dominio stesso. E di qui segue il diritto *vindicationis*, e *condictionis*, cioè, che per qualunque maniera, o fortuitamente, o per dolo, o per violenza, senza che io consenta, il mio è pervenuto in mano di chicchessia, io possa *jure meo* rivendicarlo, richiederlo; „ e o riprendermelo, o obbligar la persona a restituirmi „ il mio, o a soddisfare al mio diritto; “ e dove mi si nieghi, usar la forza, sia la privata, come nello stato di natura, sia quella del Governo, e de' Magistrati, come nello stato civile; „ perchè in ogni stato, ed in ogni for„ ma di governo la forza è l' ESECUTRICE „ DE' DIRITTI. Quando adunque la legge civile m' impedisce, e vieta farmi la giustizia colle mie mani, non mi toglie il *jus vindicandi*, nè il *jus condicendi*, ma a fin di serbare i diritti dell' imperio, e la pace civile, ordina, che io mi serva della forza pubblica, non della privata; della mano de' custodi del corpo, non della mia; perchè nella Repubblica tutta la forza del Governo è ipotecata al sostegno de' diritti d' ogni Cittadino.

§. IV. Si è disputato, e disputasi ancora,

co-

colui, in man di cui è la roba mia, richiedendola io, che mi debba egli restituire? E distinguono. Se egli è possessore di buona fede, i Giureconsulti Romani sono di avviso, che non debba altro rendere, salvo quello, ch' esiste, sia fondo, sieno frutti: e che tutto ciò, che si è consumato, vada in beneficio del possessore di buona fede; essendo chi possiede in buona fede, in quel ch' è in buona fede, come padrone di ciocchè possiede. Barbeirack approva questo sentimento. Ma se il possessore è di mala fede, un ladro, un frodatore, un violento occupatore, o uno, che abbia in mala fede da tali persone comprato; o ricevuto a qualunque titolo; restituirà il fondo, e i frutti o esistenti, o consumati, ed ogni danno fatto al legittimo padrone. Questa seconda dottrina è fuor d'ogni dubbio; perchè non può la reità darci verun diritto legittimo. Ma quanto al primo punto, prescindendo da' patti delle leggi, sembrami più ragionevole la dottrina di Grozio, che se il possessore di buona fede per la cosa, o pei frutti consumati siane divenuto più ricco, e più comodo, debba rendere al legittimo padrone tutto quello, che si è per la roba altrui aggiunto al suo patrimonio. E' legge di natura, che niuno debba fare il suo comodo con danno, o disvantaggio dell' altro. Come nel corso Olimpico (ripetiamolo) ciascuno ha diritto di correre quanto può per ottener deve la vittoria; ma non ar-

arrestar colui, nè rovesciarlo, o soppiantarlo, che gli corre al fianco, ed ottener la palma a spesa del socio. Vero si è però, che essendo le leggi civili patti pubblici, pe' quali si cede a certi privati diritti (*a*), anche in coscien-

---

(a) Ulpiano *lib.* 1. *Digestorum tit.* 1. *l.* 6. dice; *cum aliquid addimus, vel detrahimus juri communi, jus proprium; idest jus civile efficimus*. Questo luogo non è stato capito dalla turba degl' interpreti, perchè neppure Ulpiano avea, nè altri del suo tempo, chiara idea della parola *jus*. Il jus comune, di cui qui parla, è il *jus naturale*, le proprietà animali, e comuni a tutto il genere degli animali; ed il *jus gentium*, *quo gentes humanæ utuntur* (*ibidem l.* 1. §. 4) le proprietà proprie della spezie umana, donde, come dice Florentino (*ib. l.* 5.) *introducta bella, discretæ gentes, regna condita, dominia distincta, agris termini positi, ædificia collocata, commercium, emptiones, venditiones, locationes, conductiones, obligationes institutæ*; perchè tutto ciò nasce dal *jus*, *essenza*, che dà la natura a ciascùn uomo, affinchè possa vivere col minimo de' mali. Le persone, che vengono a formare un corpo civile non possono ritenere tutta l' ampiezza di questo *jus gentium*, e di quello, che dicono *naturale*; perchè questo non sarebbe differente dal ritenere l' indipendenza, la quale è contraria alla vita compagnevole, ed al comune imperio. Come le pietre, dice Seneca, le quali perchè facciano una volta, bisogna, che prendano una figura da potersi combaciare, e lascino la rozza ed irregolare, che hanno nelle rupi, e ne' monti. Quel dunque cedere ad alcuni de' diritti ingeniti della natura, è detto da Ulpiano *detrahi juri communi*; e quel dare queste porzioni cedute o a tutto il corpo rappresentato ne' Comizj, o al Sovrano Magistrato, o a' Ministri de' Templi,

scienza si serberà giustamente quello, ch'è stabilito dalle leggi. Perchè allora ritengo quel guadagno, come cedutomi dal padrone ne'patti generali.

§. V. Accampagnano il legittimo uso del dominio le seguenti leggi. 1. Il diritto, che ci dà la Natura di vegliare alla nostra conservazione, e felicità, e perciò di procacciarci tutto quello, che serve a questo fine, dee per la legge del Mondo esser talmente adoperato, che usandolo non si danneggi, nè impedisca il diritto degli altri. Se poi dal legittimo e ragionevole uso de' miei diritti segua obliquamente il danno altrui, come dal crescere le mie mercanzie, e venire in istima il decadere quelle d'un altro, dall'accreditarsi l'arte mia, „ come di Avvocato „ di Medico, di Maestro „ di scienze, di Pittore, di Ricamatore etc. „ il discreditarsi quella di qualsivoglia „ dalla di„ ligente e savia cultura de' miei campi, l'av„ vilimento de' campi vicini non bene coltivati „ e governati etc. " si dee riputare come colpo di fortuna, o siccom'effetto dell'altrui dappocaggine, o viziosità, al che noi non coopera-

---

pli, o a ciascuno de' Cittadini viventi in compagnia, è *l' addere*. Queste modificazioni del jus naturale innato formano la Repubblica: ed essendo patti reciprochi, hanno vigore per la legge medesima dell' universo, *SALUS GENERIS HUMANI*.

riamo (*a*). E' da riputarsi collisione *fisica*, non *morale*; e le collisioni fisiche sono inevitabili

(a) „ Ne abbiamo de' gran casi nel Commercio.
„ Essendo la Terra finita, e finiti i bisogni delle perso-
„ ne e delle nazioni, non potrebbe essere infinito il com-
„ mercio, sicchè tutte le nazioni trafficanti vi potessero
„ avere il massimo. Di qui segue, che crescendo il com-
„ mercio di una nazione è forza, che scemi quello di un'
„ altra. Questo può accadere in due maniere, o che una
„ nazione cacci l'altra per forza, e distrugga il suo com-
„ mercio, e questo è manifestamente iniquo; o ch' ella
„ si studj di migliorare le sue manifatture, di accrescere
„ la sua navigazione, di essere più giudiziosa, più giusta,
„ più umana; e chi può condannarla senza ingiustizia?
„ Il coraggio de' Portoghesi e la lunga pazienza fece lor
„ voltare *il capo di Buona Speranza*, ed aprirsi un più
„ facile accesso a'paesi orientali. Fu ciò un effetto della
„ loro abilità ed un dono della fortuna; ma di qui nacque
„ il decadimento del commercio e delle arti d'Italia. Si po-
„ trebbero perciò chiamare ingiusti i Portoghesi, o muo-
„ ver loro una guerra per aver fatto fortunatamente uso
„ de' loro diritti? Ma non so se fosse il medesimo il ca-
„ so delle altre nazioni, che li vollero cacciare dall'Orien-
„ te per forza di guerra: potevano anch' esse pretendere
„ ad una libera navigazione, ma non aveano diritto di
„ soppiantarli. Giambatista Colberto migliorò mirabil-
„ mente le manifatture di Francia: questa dovette por-
„ tare la loro preferenza nel gran traffico; e questa la
„ decadenza delle men buone. Non vi ha fin qui niente,
„ che non sia giusto. L'iniquità comincia, quando per
„ far valere i diritti nostri s'adopera forza, inganno, ma-
„ neggi fraudolenti, calunnie, vessazioni, perchè gli al-
„ trui restino indietro. So che alcuni chiamano *savia po-
„ litica* una tal maniera di agire. La sperienza dimostra,
„ che non ci è cosa meno politica. Si pruova per le guer-
„ re desolatrici del commercio, e delle nazioni, che si
„ vo-

in un Mondo, il quale non sussiste, che per la legge della collisione (*a*).

2. Che l' impedire l' uso del diritto altrui, quando non è diretto ad offendere il nostro, sia ingiuria, e peccato contra la legge naturale, la quale non dà diritto a nessuno, senza dargliene un legittimo uso. Ma chiedesi, è egli lecito prevenire, se vi è timore nessuno, che altri non dirigga l' uso del suo diritto ad offenderci? Rispondo di sì, se i fatti altrui son tali da non potersi dubitare della sua malvagia intenzione, come se un popolo vicino s' arma su i nostri confini, vi fabbrica de' magazzini, ec. se un mio vicino cavi sì dappresso alla mia casa, che non oscuramente dimostra volersi fare una strada sotterranea per rubarmi, ec. Ma se il timore non è, che un puro sospetto, o una gelosia, non ci può dare diritto nessuno alla difesa; perchè il diritto di difesa è come l' *inerzia* ne corpi; non comincia, che colla pressione.

3. Che il danneggiare gli altrui diritti, e le robe, senz' altro nostro pro, sia che 'l facciamo per noi stessi, sia per mandatarj, sia per mezzo de' nostri animali (che le leggi Romane chia-

---

„ volevano arricchire per quella *savia politica*: è dunque una politica ftolta, ancorchè ella fia comune; perchè gli Stolti fon fempre infiniti ".

(a) Vedi la *Metaf. Ital. part.* I.

chiamano *pauperiem*), anche senza volontà nostra, sia sempre offesa della giustizia; e perciò richiegga riparazione per due ragioni: 1. perchè tale è la natural giustizia, e la civile (*a*): 2. perchè tale è l' interesse comune. Niuno animale, siccome si è più di una volta detto, è sì iracondo, e vendicativo, quanto l' uomo. Dove dunque si lasciano impuniti, ed invendicati sì fatti danni, saranno ben presto reciprochi: ed i cittadini, rilassato ogni vincolo di società, metterannosi in una scambievole guerra, per cui si scanneranno fra loro (*b*). „ E se sieno danni di nazioni a nazioni, „ scoppieranno in una guerra rovinosa per ambe- „ due. La Storia è piena di queste guerre, e la „ Terra è coperta di vestigj ancor fumanti delle „ devastazioni quindi derivate. Niun uomo e niu- „ na nazione, per piccola che sia, soffre volen- „ tieri coloro, che oltraggiosamente cercano di „ sopraffarla. Si è veduta un' infinità di Città „ lasciarsi più tosto scannare, bruciarsi volonta- „ ria-

---

(a) Vedi il titolo *de actionibus noxalibus*.

(b) Niente parmi meglio detto, quanto quel, che l' Autore del XXIV. libro dell'Odissea (ch'è un Centone Omerico) fa dire a Giove v. 485...... *πλουτος δε και ειρηνη αλις εστω*, volendo metter pace tra la famiglia d' Ulisse, e gl' Itacesi, irati, e minaccevoli per l' ammazzamento de' Proci. Il senso è dunque, *siavi pace, perchè vi sarà la comune ricchezza*, ed ogni altro bene. Detto grave, e vero.

„ riamente , ammazzare i figli , le mogli, se „ medesimi , che soffrir l' ingiuria e l' oppres- „ sione ” .

4. Che l' impadronirsi della roba altrui per fare il suo comodo , sia di soppiatto , il che dicesi *furtum* da' Latini , sia violentemente , il che chiamasi *rapina*, è severamente proibito dalla medesima legge naturale , come quello , che rende inutile il jus d' usare , che la Natura ci dà , e sbarbica il fondamento della vita. Si eccettua il caso di estrema necessità , nel quale ritornando il diritto della comunione primitiva , dove il possessore non è in un egual bisogno , non si toglie l' altrui , ma il nostro (*a*) . „ E „ per caso di estrema necessità, intendo quello, „ dove pericola la vita : perchè se pericola il co- „ modo , il piacere , il posto , l' ambizion di sa- „ lire , la stima civile ec. tu non hai diritto „ al comune : se non per avventura al soccor- so

(a) In tutt' i paeſi del Mondo voi troverete , che niente infami tanto le perſone , e le renda odioſe , quanto i titoli di *mariuolo* , di *giuntatore* , di *bugiardo* , *di superbo*; e intanto io non ſaprei vedere, quanti foſsero da eccettuarne dall' averli tutti e quattro. Perchè la ſola differenza , che vi ſi pone , è di cambiamento di parole , chiamandoſi da alcuno il rubare , *conquista* , *industria* , *diritto ec.* e l'aggirare , *perizia* , *solerzia* , *ingegno*, *preminenza ec.* ed il mentire *prudenza* , *politica* , *arte di governare ec.* e l' eſſer ſuperbo , *serbar la dignità* , *il decoro ec.* Laſcio a' Filoſofi l' inveſtigare le molle di queſta contraddizione .

„ so d'umanità ; il quale dove ti si nieghi ,
„ ogni forza , o scaltrezza che adoperi a strap-
„ parlo, è iniqua (a). La ragione si è, che , do-
„ ve la vita è in sicuro, l'uomo è dalla na-
„ tura raccomandato alla sua diligenza , alla
„ virtù , all'abilità , per avere il di più ".

5. Che non è men furto il chiappar le altrui robe con fatti, e contratti fraudolenti : nè meno rapina abusarci della nostra carica, autorità , ordine , stima , per trarre a noi de' non dovuti doni , testamenti , legati , o per obbligar altri a contratti ineguali. Perchè essendo la giustizia *equalità* , *æquum* ; manca ella sempre , che si contrae , e permuta , e dà, fra due persone d'inegual forza ; fra le quali il minore

(a) „ I Romani avevano essi nessun diritto da ra-
„ pir le Vergini Sabine ? Poteano purgare la loro vita e
„ tornare alle loro patrie , dond' eransi fuggiti per delit-
„ ti . *Tantæ molis erat Romanam condere gentem ?* Fu-
„ rono dunque iniqui rattori . Gli Uscochi poteano rien-
„ trare nelle Terre, lavorare , nutrire animali ec. : la pi-
„ rateria , che usavano nell' Adriatico , era dunque una
„ ingiusta rapina . Sono nel medesimo caso i Barbareschi .
„ Vi è nel nostro Emisfero una Corte, che va ogni anno
„ decadendo nelle sue rendite ; potrebbe dire , se io non
„ trovo nuovi modi di rubare , non posso sostenermi nell'
„ antico grado di potenza e dignità ? se questa massima
„ potesse giustificarsi , non solo bisognerebbe dire un gran
„ *vale* alla legge Cristiana , ma alla naturale altresì , e
„ divenir tutti Epicurei . Ed allora anche resterebbe il
„ problema , *è veramente utile ?* Non so chi potesse dir
„ di sì ".

tace per necessità, o per inganno. Le leggi adunque, che vietano a' Magistrati delle Provincie ogni contrattare, son fondate su questo principio (*a*).

6. Che chiunque ha commesso uno di sì fatti delitti, se sia commesso senza malvagio animo, non è che semplice *taglione*, cioè obbligato a rimettere la parte offesa nel primo suo stato: e dove sia fatto per dolo, oltre all' esser taglione, nello stato di natura è obbligato alla pena fiscale del Mondo; e nella Repubblica a soddisfare l' offeso Imperio. Il che potendo, e non adempiendo, continua nella prima lesione, e viene ad essere uno scellerato incallito, il quale non merita di essere tollerato nella società degli uomini (*a*).

§. VI.

(a) Carlo V. vietò a' Magistrati di torre a prestanza da' litiganti. *Constit. R. S. pag.* 535. Un plebiscito Romano (*l.* 18. *de officio Præsidis*) dice: *NE QUIS PRÆSIDUM MUNUS DONUMVE CAPIAT, NISI ESCULENTUM, POCULENTUMVE, QUOD INTRA DIES PROXIMOS PRODIGATUR*. Questi doni, detti da' Greci *Xenia*, *Ospedali*, vengono da quella naturale cognazione, che la natura ha posta tra gli uomini, e ch' è bene che si serbi. Pur è da ricordarsi il proverbio Greco, che M. Antonino scriveva a' Magistrati di Provincia (*l.* 6. *de officio Proconsulis*) ὄτε παντα, ὄτε παντοτε, ὄτε παρα παντων, *neque omnia*, *neque quovis tempore*, *neque ab omnibus*. In tutte le massime di questo Principe filosofo non ce n'è una più bella, e meglio lavorata su la Geometria Morale.

(a) Federico II. *Const. R. Sic. lib.* 1. *tit.* 38. tra i do-

§. VI. Domanda Cicerone, è egli lecito ne' corpi civili spogliar uno de' suoi beni in tutto, o in parte, se la pubblica salute e felicità il richiegga? Al che si vuol rispondere di sì, dove non sia altra maniera di provvedere alla salute del tutto; perchè queste sono quelle porzioni di jussi ceduti ne' patti sociali. Ben è però vero, che tutti gli altri cittadini sono nell' obbligo di ricompensar colui, i cui beni han servito alla patria: perchè in ogni compagnia di giusti amici debb' esser comune così il bene, come il male. Si guardi però, che si tratta nel solo caso della pubblica utilità, non già di veruna privata per grande che sia; perchè i beni de' privati cittadini sono ipotecati al tutto, o alla parte pel tutto; ed è una prepotenza iniqua spogliar del suo il più debole, perchè serve ad accomodare i fatti nostri, ancorchè ciò si vegga tra noi da niun ordine di persone farsi più spesso quanto da coloro, che debbono essere i modelli della giustizia, e della santità.

§. VII. Finalmente se avviene, che la roba altrui, senza conoscersi il padrone, pervenga nelle mie mani, debbo tenerla in deposito, finchè il proprietario non comparisca: e far sape-

---

i doveri del Sovrano mette, *nova quotidie reperire consilia, per quæ virtuosi ditentur præmiis, & vitiosi continuis* POENARUM MALLEIS CONTERANTUR. Ecco un pezzo di consumata sapienza.

pere al pubblico per proclami, come io ne sono il depositario. Questa legge nasce da' medesimi principj, per cui si son fissati i dominj privati; e dal patto sociale, che obbliga tutt'i cittadini di una Repubblica a mutue prestazioni di carità, e di amicizia (a). Il tempo di tenerla in deposito è da stabilirsi dalla natura stessa della roba, che fissa i limiti alla ragionevole volontà del padrone. Se sia cosa da corrompersi in uno, o due giorni, non comparendo, mi servirò del diritto di occupazione, prima che marcisca; perchè fo uso del diritto innato, che non mi si può togliere per una non ragionevole volontà del primo possessore: perchè chi ha mai diritto di dirmi, *marcisca più tosto, e si perda, che servirtene*? Conciosiachè questo non sia differente dal dire, io voglio sottrarre la mia porzione dal diritto primitivo: sentimento stolto, ed iniquo. E se non può marcire, che in uno, o due anni, serberò la medesima recogola in un più lungo tempo. Dove poi sia cosa incorruttibile, si richiede ancora maggior tempo per poterla occupare, usarla, o alienarla in nostro beneficio, cioè un tal tempo, che farebbe ridurre la cosa fuori dell'uso di servire al genere umano, e frustrar la Natura, non usandosi dalla persona possidente. E se dopo alie-

(a) La legge Spartana, *Quæ non posuisti, ne tollas*, è cruda. Questo farebbe il caso del *noli esse nimium justus.*

alienatala sopravvenga il legittimo padrone, fia il caso del possessore di buona fede (a). La ragione di tutte queste proposizioni è, come si è detto, nel jus utendi primitivo, comune a ciascuno, che la natural Giustizia, l'interesse, e l'utilità comune de' popoli ci garantiscono.

CAPITOLO XIV.

De' patti, del commercio de' beni, e de' Contratti in generale.

§. I. LA mia filosofia, che mi par quella del genere umano, è che ogni obbligazione corrisponda a qualche diritto. „ Tutte le leggi, dall' eterna fino alle più „ piccole civili, suppongono l'*usie*, le proprie- „ tà; i jussi, i diritti delle persone, delle fa- „ miglie, delle Città. Di quì è ", che dove non è diritto nessuno, non vi è neppur legge, nè obbligazione „ e non ve ne può essere: la leg- „ ge eterna è l'ordinatrice delle cose di questo „ mondo secondo le loro essenze, e i loro fini, e „ rapporti; ella dunque suppone queste cose, „ proprietà, rapporti, fini. Ond' è, che il GIUSTO „ è anteriore all' imperio della divina volontà. „ Le leggi Civili suppongono uomini, e fa- „ miglie, e proprietà, o jussi di persone, di „ famiglie, di corporazioni ec., le quali co- „ se

(a) Vedi il §. IV.

„ se tolte, non resta loro più luogo alcuno.

Si è veduto di sopra, quali sieno i diritti innati delle persone, quali quelli, che dagl'innati derivano nell'acquisto de' beni, che servono alla vita, e quali per ciò le corrispondenti, e reciproche obbligazioni. Tutte queste obbligazioni nascono o dalla natura, o da' fatti concordi alla natura. Ma vi è un terzo genere di obbligazioni, che nascono dal consenso, e dalle parole, per cui l'un uomo trasferisce in un altro alcuna porzione de' suoi diritti pel fine di star meglio, fine, che la natura medesima ci propone; delle quali obbligazioni è ora da dirsi.

§. II. Ogni obbligazione, che nasce da consenso, e da parole, dicesi obbligazione di patto: perchè il patto è definito da' Giureconsulti Romani, *duorum pluriumve in idem placitum consensus*, *L. 1. de pactis* (a). Omero chia-

(a) Sarebbe difficile il dire se i Latini traessero la voce *pactum*, da *paco*, *is*, che poi alla Dorica dissero *paciscor*, *far pace*, o da *pango*, *is*, *ficcare*, avendo usato *il pangere fœdus*, *pangere pacem* &c. come *pacisci*, sempre in senso d' inchiodare, ficcare, legare, sarebbe il πασσαλευω, *figere paxillos incavicchiare*; del qual πασσαλευω si serve tanto Eschilo nel Prometeo. Tutte queste voci sono dal Greco. I Dorici usavano di dire πακτος, per *ficcato*, e πακτοω, per *ficcare*, *incavicchiare*. L' antico πηλω, εις, che poi fu detto πηγνυω, e πηγνυμι, ha la stessa forza. Ed in vero il patto è un incavicchiamento reciproco de' paciscenti. Dal πακτοω, e dal πακτος credo, che sia la voce Napoletana *paccariglio*.

chiama i patti *harmonias*, perchè il patto è un accordo delle volontà di due, come l'armonia è l'accordo degl'istrumenti musici, o delle loro corde. Il medesimo Poeta li chiama delle volte *orcia*, *giuramenti*; ed anche *iera orcia*, cioè *sacri giuramenti*; perchè i patti solenni soleansi giurare, affinchè si avessero per più fermi coll'intervento dell'autorità del Sovrano del Mondo. Nel comun linguaggio de' Greci i patti, almeno i più solenni, chiamansi *spondæ*, *libazioni*; perchè non si faceano senza sacrificj, per invocare i Dei protettori delle promesse, e vindici di colui, che frangea la fede; essendo il verbo *spondo*, *libo*, donde sono le *spondæ*, *libationes*, consecrato nel jus Pontificio de' Pagani. E di qui venne a' Latini *spondeo*, e *sponsiones*, parole solenni in tutt'i patti, e principalmente nelle stipulazioni; *spondes*? *spondeo*.

§. III. Vi ha de' patti *bilaterali*, ed *unilaterali*, siccome piace a Grozio chiamarli. Il patto bilaterale è una sponsione o promessa reciproca, fatta ed accertata da ambe le parti: tale sarebbe una lega difensiva tra due Sovrani, e tali sono le nozze, una compra, una locazione, ec. L'unilaterale è quando una sola parte promette, e l'altra non fa, che accettare, siccome sarebbe un patto di donazione futura, di prestanza, ec. I Giureconsulti Romani, o più tosto i loro interpreti, distinguono in oltre due sorte di patti, che chiamano solenni (*sponsiones*, *stipulationes*), e non solen-

lenni (*pollicitatiunculas*) ; che i Prammatici dissero *patti vestiti*, e *patti nudi*. Un patto solenne, o vestito, è quello, che ha causa, e titolo, o almeno l' una, o l' altra cosa. Il titolo è il nome del patto consecrato nelle leggi, come *mutuo*, *commodato*, *precario*, *vendita e compra*: per *causa* s' intende quel dare, o fare qualche cosa, siccome caparra del patto. Dove manca il titolo, e la causa, ogni patto si ha per patto nudo, cioè per semplice *pollicitazione*.

§. IV. Obbligano essi i patti la coscienza de' paciscenti? cioè obbligano naturalmente? Si può dubitarne? La ragione è, che ogni patto trasferisce un diritto, che si potea trasferire (*a*), il quale poichè si è trasferito senza dolo, o forza qualunque, è così proprio di colui, a cui si trasferisce, come ogni diritto innato; e perciò il violarlo è contro alla legge di Natura; come ogni altra ingiustizia. Il finger l' opposto è nna contraddizione; perchè è accordare insieme e negare il diritto di trasferire e di acquistare; e questo è negare e concedere ad un tratto il diritto di vivere il meno miseramente che si può. E perciò siccome la legge

---

(a) Perchè i diritti tutti quanti servono al fine de' diritti, ch' è la vita felice, il minimo de'mali; e perciò se il trasferirlo è da me stimato un miglior mio bene, ho il diritto ingenito di trasferirlo, e l' altro un egual diritto d' acquistarlo.

ge di natura ci comanda di rispettare i diritti innati di chicchessia, così richiede che sieno intatti i diritti trasferiti per convenzioni. Il distinguer poi tra patti *solenni*, e *nudi*, è una distinzione di legge civile, ignota alla semplicità della natura (*a*). Ogni patto in natura, purchè non sia uno scherzo, o una cirimonia ben cognita pel modo di trattare, è serio, e con ciò solenne. E se la legge civile non ci dà azione contra coloro, che vengon meno alle semplici promesse, è per due ragioni, che valgono nell'accordo delle azioni esterne, non negli obblighi della coscienza: I. Perchè il multiplicar le liti all'infinito nuoce al corpo civile: II. Perchè si vuol lasciar sempre qualchecosa alla virtù, al costume, alla verecondia degli uomini, animali di natura generosa, e non sempre forzare ogni azione, e, reprimendo la natural generosità, farne de' vili schiavi. E' dunque in qualsivoglia patto da tenersi per regola di natura quel che scrive Ulpiano nella sopraccitata legge 1. *de pactis*: *quid tam proprium fidei humanæ, quam ea quæ inter nos placuerunt, ser-*

(a) Avendo un Olandese del Capo di Buona-Speranza promesso ad un di quei Cafri un regalo per un picciol servigio, questi il servì con grande alacrità: ma l'Olandese negogli poi la promessa; di che nacque uno scandalo sì grande in tutta la gente degli Uttentotti, siccome di cosa fin d'allora inudita, che bisognò, cancellar la macchia di mala fede con molti regali e carezze; e nondimeno restarono tuttavia adombrati. Kolbi.

servare? Dove quel *fede umana*, detto con profonda filosofia, significa la corda, che dee legar gli uomini, e conservarli in un corpo da sostenere in pace e sicurtà tutte le parti (*a*).

§. V. Ma vi son di certe cagioni, che invalidano i patti per la forza stessa della legge di natura. E primamente ogni patto, in cui sia intervenuto dolo, pel quale si sia pattuito, è di sua natura nullo. Imperciocchè il patto non altrimenti ha vigore, che per volontario e libero trasferimento del nostro diritto; il che dovettero intendere i vecchi latini, uomini *antiqui moris*, quando dissero *pacionem* per *pactum*, cioè *pace*, la quale è sempre figlia di reciproco amore, quando sia vera: ma questa libera volontà, questa *pacione* viene ad esser guasta pel dolo. Il dolo poi non si può meglio definire di quel, ch' è definito nella legge 7. §. 9. *de pactis*: *dolus malus fit calliditate*,

(a) Obbes deriva tutta la forza delle leggi naturali da' patti; e quelle de' patti dal reciproco timore. La forza dunque delle leggi di Obbes è una *forza meccanica*. L'uomo non sarebbe egli capace d' una *forza morale*? Questo è degradarlo di troppo; il che non è filosofico, nè del pubblico interesse. Egli è intanto vero, che poichè si è scossa la riverenza della Divinità, voi non vedrete osservato alcun patto, se non da chi teme. Fu domandato un Politico: *che son esse le paci, che fanno le nazioni vicine?* Ed egli: *colpi di timore reciproco. Quanto durano? Quanto la debolezza dell' una delle due parti*, disse l'altro. „ E' la storia di tutt'i secoli; „ e questa Storia svergogna l' uomo ".

te, et fallacia; *et, ut ait Pedius, dolo malo pactum fit, quoties circumscribendi alterius caussa aliud agitur, aliud simulatur*. Dunque le *restrizioni mentali*, tanto autorizzate e sparse da certi questionanti, ed ogni frode, qualunque epiteto le si aggiunga per coonestarla, anche a' Giureconsulti pagani son sembrate doli, e come tali dannate. Sarebb' egli più casta la Filosofia, che non è la scienza de' Risolventi (*a*)?

§. VI. Secondariamente l'ignoranza, e l'errore venendo a far quel medesimo, che il dolo, cioè a viziar l'atto libero, che si richiede in ogni patto, e contratto, vengono conseguentemente ad invalidarlo. E di qui è, che non si pattuisce, nè contratta bene e legittimamente tra un uomo di maturo senno, ed un ragazzo: tra uno scaltro, ed una donnicciuola; tra un popolo culto e perspicace, ed un ignorante e selvaggio: tra un che trema per qual si sia cagione, ed un lesto ed impavido. Monsieur de la Borde nella storia de' Caraibbi, popoli semplici,

---

(a) Ma la ſcienza de' Riſolventi rende a' loro Autori. E' il loro Perù, queſto ſpirito di cupidità annebbia la mente, guaſta ia morale de' popoli, ed introduce una furberia univerſale, eſecrata da' primi Criſtiani, ed ignota a' popoli ſemplici, che poi, nel lume medeſimo delle buone cognizioni, non è facile di ſvellere dal cuore delle perſone. La legge di Gesù Criſto è netta, nè ammette Commentarj, EST EST, NON NON. Biſogna dunque rinunciare al diritto di eſſer Criſtiani, per ſoſtenere queſte anticriſtiane dottrine.

plici, rozzi, ed ignoranti dell' Isole del Messico, cioè tuttavia ragazzi, narra, che quella buona gente, che non calcola mai il futuro, per ogni minimo bisogno, come d'un bicchier di vino, o di acquavite, o di tali altri piaceruzzi, di mattina vendono i loro letti, e la sera poi, accortisi d'averne bisogno, corrono piangendo, e singhiozzando per ricomprarseli. Chi potrebbe approvar tali vendite (*a*)? I Preti idolatri del Messico davano ad intendere a' popoli, che alla fine di ciascun periodo, cioè ogni cinquant'anni, finiva il Mondo; e spargendo lo spavento ne'cuori della gente, chiappavan loro quanto aveano, per la ragione, che loro non serviva più: e poi, passato il timore, il riteneano, come cosa appartenente agli Dei. Qual uomo, purchè non fosse un Ateista, potrebbe approvar questi spogli?

§. VII. Per terzo, il timore, corrompendo la ragione, e la libertà, viene in conseguenza a ren-

---

(a) Ma tali sono stati tutt'i primi commercj degli
Europei cogl' ignoranti e ragazzeschi popoli dell' Ameri-
ca, e dell' Africa; e per avventura non sono ancora fi-
niti. E questo mostra la probità del Commercio Europeo.
se volete esser giusti, dicea S. Agostino a' Romani,
tornate alle capanne di Romolo. Questa filosofia, il co-
nosco assai, disgusta: ma ogni medicina disgusta, e la
vera morale non è un sorbetto, ma una medicina, anche
secondo lo stile Evangelico. Bisogna dunque o rinunciare
ad ogni giustizia, o non riconoscere altra filosofia, che
quella, che nasce dalla legge.

a render nulli i patti, ed i contratti (*a*). Le leggi latine concedono questo del solo *metus major*, e non già di ogni anche piccolo timo-

 re.

(a) „ Nello fconvolgimento delle nazioni di Euro-
„ pa, dopo che l' Impero orientale non fu più tra noi
„ temuto, e cadde in debolezza l' occidentale di Carlo
„ Magno, nazioni, provincie, Città, tutte levarono il
„ capo, ed incominciarono a fcambievolmente devaftarfi.
„ Evento, che Tacito avea con occhio finiffimo preve-
„ duto e predetto. Caduti perciò in grandiffima ignoran-
„ za non ritennero altro di buono, che un gran rifpetto,
„ ancorchè affai materiale, per la Religione Criftiana.
„ Per buona fortuna certi Papi furono molto favj e dab-
„ bene; onde fi ebbe per loro molta venerazione. Quindi
„ effi divennero gli arbitri di quafi tutte le contefe tra
„ Principi, Repubbliche, Città; il che giovò moltiffi-
„ mo fenza dubbio, perchè non fi finiffero di fcannar
„ tutti. Non potea nondimeno farfi, che la Corte di
„ Roma non veniffe a crefcere in autorità, dominio,
„ ricchezze. Quefto follericò l' avidità ingenita in tutti
„ gli uomini; ed a poco a poco dall' autorità, che di-
„ rettamente ufata avrebbe fervito alla felicità di Euro-
„ pa, fi venne alla Signoria, ed a far paura per accre-
„ fcerla. Le nazioni Europee fi mifero da principio fotto
„ la protezione della S. Sede, come fotto quella della
„ Divinità, e ciò per viver quiete e ficure; ma poi la
„ cupidigia di fignoreggiare fece pretendere alla Corte
„ Romana, ch' effe doveffero effer vaffalle, feudatarie,
„ ferve ligie. Nell' ignoranza e nel timore vi fi accorda-
„ rono, fi fecero de' trattati, fi giurarono. Il fondamen-
„ to di quefti patti, e la caufa impulfiva era la paura,
„ e la quiete. Se quefti patti obbligano, feguita, che
„ la forza è la fola regola del diritto: e fe quefto è em-
„ pio; che giudicar poffono gli uomini ragionevoli e giu-
„ fti della loro obbligazione? L' oftinarfi in fimili preten-
„ fioni non può, che finirci di defolare.

re. Ma si vuole avvertire, che niun timore è di per se grande, nè piccolo, ma diventa tale per rapporto a colui, a cui s' incute. Il timore, dicono gli Stoici, è un' apprensione d' un male soprastante: dunque nasce più dal modo di apprendere il male, che dal male medesimo. E così voi potrete fare maggior paura ad una donnicciuola, o ad un fanciullo con un sorce vivo in mano, che ad un intrepido soldato con un cannone. E perciò la natura del timore non è da definirsi per la quantità del male, ma per la disposizione di colui, che teme. Vi ha degli spaventacchi fisici, o morali, de' quali un uomo accorto si ride; ma una donna, un contadino, un uomo dabbene nè sarà sconcertato (*a*). Se i patti, i contratti, i testamenti, i legati, le donazioni, le cessioni, ed ogni prestazione, che sia, nasca da uno di questi spauracchi o fisici, o morali, non può essere approvata dalla giustizia, la quale non ama che l'egualità de' contraenti, e del contrattare. Quanti di questi patti e contratti si avrebbero a rescindere, se gli uomini, come pare, che mostrano, così volessero esser giusti, onesti, riverenti, e timorosi della Divinità (*b*)?

§. VIII.

(a) Fu il caso di Papa Celestino V.

(b) ,, Di qui si vede, che queste proposizioni. ti-
,, moroso della Divinità e giusto; empio ed ingiusto,
,, son

§. VIII. In quarto luogo è la forza, *vis major*, secondo le leggi, che invalida i patti, ed i contratti. E s'intende per *vis major* quella, a cui o non si può resistere, come quando si sia assalito da molti; o non si può resistere senza gran pericolo, come quella, che dicesi fatta a Lucrezia dal giovane Tarquinio. La forza per la medesima ragione rende nullo il patto, per cui il gran timore, cioè corrompendo l'atto razionale, umano, libero richiesto in ogni traslazione di diritto, come cosa essenziale al patto. I Giureconsulti Romani distinguono tra *forza giusta*, e *forza ingiusta*, decretando, che la sola forza ingiusta vizj il patto, e 'l contratto. Il che è verissimo, perchè la forza giusta suppone un'anteriore obbligazione, e perciò non crea un nuovo patto, ma dà vigore all' antico, o a qualche obbligo ingenito; è dunque non creatrice del diritto, ma esecutrice: così un uomo, che abbia forza da dirimere un ingiusto contrasto tra due persone, ed obbligarle alla pace, o ad una ragionevole convenzione, può, e dee farlo pel diritto innato di reciproco soccorso; e quelli tali, che han per questa forza convenuto, son tenuti alla convenzione, non già per un diritto, che nasca da forza, ma per quello dell'

F 2 in-

„ son convertibili. Non può chi teme Dio essere ingiusto „ per sistema; nè un ingiusto per sistema può non essere „ Ateista ".

interna obbligazione (*a*). E questo medesimo si vuol dire, se un Principe savio e giusto colla forza dell' arme, non per cupidigia di dominio, ma per amore dell' umanità, sottometta al suo imperio un popolo salvatico, o venuto nell' anarchia, il qual non facea, che rubarsi, incendiarsi, accoltellarsi, ed ammazzarsi crudelissimamente; quel popolo è obbligato a tutte le leggi ed a' patti, a cui è stato sottomesso per sua felicità; perchè vi era obbligato anche prima, per la forza della legge universale (*b*).

§. IX. Ogni contratto è un patto in legge di natura; perchè l' *incavicchiarsi* che fa l' un coll' altro per patti, non è differente dal *legarsi* insieme, che dicesi *contratto*. Ma i Giureconsulti Romani mettono due differenze tra pat-

---

(a) „ Così l' Imperador Luigi accomodò il Prin„ cipe di Benevento con quel di Salerno, ch' erano ca„ gione, che i reciprochi sudditi si scannassero per conti„ nue guerre.

(b) Questo principio potrebbe forse giustificare la condotta di Carlo M. co' Sassoni, d' Ugone Capeto co' Francesi, ec. ec. „ I Turchi pretendono di aver avuto „ questo diritto nell' occupazione dell' Imperio Greco; „ perchè le provincie di quell' Imperio si desolavano a „ vicenda. Il medesimo diritto si facea valere da' Vene„ ziani così in Grecia, come in terra ferma d' Italia. „ Ma resta sempre a sciogliersi un gran problema, *vi* „ *era egli altro modo meno violento da fare il bene,* „ *che si pretende, o vi si è mischiata un poco l' am*„ *bizione e l' avidità* "?

patto, e contratto: I. la parola *patto* prendesi con più ampio significato, che non si fa di quella di *contratto*: II. I contratti non risguardano che le sole cose, le quali sono in commercio: dove che i patti hanno luogo anche in certe *azioni*, dette con particolarità *jura*, le quali come cose *incorporee*, secondo la lingua di quegli Stoici, di lor natura non sogliono essere in commercio, nè trafficarsi. La donazione e un patto; è un patto un' amicizia giurata, una lega, ec., ma non si direbbero in lingua de' Giureconsulti contratti. Di quì è, che i Latini diceano più tosto *pacta nuptialia*, che contratto di nozze (*a*). Questione di parole, e che non monta nulla a voler esser giusto. Si noti quì, che delle volte le leggi Romane chiamano il patto col nome di *legge*. Così *contractus initus hac lege* vuol dire un contratto, a cui sia annesso un tal patto obbligatorio: e la ragione si è, ch' essi per la „ tradizione antica del popolo Romano non ri„ guardavano le leggi, che come patti pub„ blici, non essendosi in quella Repubblica „ da prima fatte, che per un modo di stipu-

 „ la-

(a) Tra gli Africani, e quei dell' Asia, dove le mogli si comprano, son più contratti, che patti. Ma tra noi, benchè s' usi, che le mogli comprino i mariti, nondimeno il rispetto dovuto alla parte più riguardevole della famiglia, ch' è l' uomo, vuol che si chiamino patti più tosto, che compre. Della medesima natura sono i giuochi, cioè patti, e non contratti.

„ lazione de' Magistrati al popolo ".

§. X. Adunque i contratti non si sono inventati, che per la sola ragione del commercio. Il commercio è il cambiare il soverchio con quel, che ci manca. E perchè è difficile, che vi sieno delle persone, o delle famiglie, o de' popoli, a cui non manchi qualchecosa, sia del necessario alla natura, sia di quello che può esser comodo, sia per que' bisogni, che il lusso ha a poco a poco introdotti, e renduti naturali; seguita, che non vi sia nè persona, nè famiglia, nè pópolo, che non abbia bisogno di commercio (a). „ I primi abitanti della
„ terra, essendo ancora pochi, poteano vivere
„ di caccia, di pesca, d'erbe, di ghiande, di ani-
„ mali addimesticati, ec. come oggi gli Utten-
„ totti, i Tartari ec. Essendo poi cresciuti, lo-
„ ro bisognò coltivar la terra. Questo intro-
„ dusse varj generi di averi, ed il bisogno di
„ permutare, cioè di *trafficare*. Crescendo an-
„ cora e moltiplicandosi, sursero di nuovi bi-
„ sogni e di famiglie da non poter vivere su
„ l'arti primitive; esse si diedero a migliorare
„ i materiali da quelle prodotti, e vissero di
„ manifatture. S' introdussero adunque più ge-
„ neri di cose, e si venne a dilatare la ne-
„ cessità di commerciare. Ma continuando sem-
„ pre ad aumentarsi le famiglie, ed i bisogni,
„ si arrivò a tal punto da non si poter vive-
„ re su l' arti primitive, e su le manifatture
di

(a) Vedi la nostra *Economia civile tom.* I.

„ di necessità; onde si ebbe da molti a vive-
„ re su l'arti di lusso, e vennero a questo
„ modo infinitamente moltiplicate le sorte di
„ permute e di commercio. Finalmente neppur questo hastando ad alimentare il crescente popolo, ed a soddisfare a tutt' i bisogni di natura e di capricci, si fu obbligati alla navigazione, o al commercio esterno. E perchè le nazioni sono tra loro, come le famiglie, e vale a dire posseditrici di varj beni, *non omnis fert omnia tellus*, e di diverso ingegno, diverse abilità, diversi temperamenti, diversi gusti, si trovò subito, che le une aveano bisogno dell'altre a poter ben vivere „.

§. XI. Coloro i quali trafficano, cioè permutano il soverchio col necessario, dove intendono non già di regalarsi scambievolmente, ma di permutare i loro diritti, e le loro robe secondo la bilancia della giustizia, non vogliono ricever meno di quel, che danno, nè dare più di quel, che ricevono. Dunque la prima legge naturale ragolatrice d' ogni contratto permutatorio è l' egualità perfetta tra quel che si dà e si riceve. Questa egualità appunto fece chiamare la giustizia *equità*, cioè uguaglianza, e tra' Greci *ισον*, *l'eguale* (*a*), siccome più d' una volta si è detto.

(a) Anche tra noi la parola *justo* vuol dire eguale, cioè nè più grande, nè più piccolo della vera misura. E quindi è la nostra frase *justo justo*.

§. XII. L' egualità tra due cose può aversi o nel numero, o nel peso, o nella misura, o nella stima. L'egualità del numero non può èsser sempre la vera egualità richiesta ne'contratti; perchè cento pecore, benchè in numero eguali a cento buoi, non sono intanto eguali di quella egualità, che richiede la giustizia. Il medesimo si vuol dire del peso, e della misura; perchè una libbra d'oro non si riputerà eguale ad una di rame; nè cento braccia di dommasco a cento braccia di telaccia. Dunque l' egualità da serbarsi ne' contratti è quella di stima *ισον αναλογον*, L'EGUALITA' DI PROPORZIONE, come la chiama Aristotile, e vale a dire, che quel che mi dai, stia a' miei bisogni, come stà a' tuoi quel che ti do io (*a*).

§. XIII. L' egualità di stima chiamasi egualità di prezzo; perchè in nostra lingua queste parole *stima*, *prezzo*, *pregio*, *valore*, *valuta*, suonano il medesimo. Il prezzo essendo il medesimo, che la stima, che si ha di qualche cosa; e la stima nascendo dal bisogno, che se ne ha rispettivamente alla quantità maggiore, o minore del genere; seguita, che il prezzo delle cose, e delle fatiche sia sempre in ragion composta, diretta de' bisogni, reciproca delle quantità fisiche. E questo vale il dire, che un tomolo di grano sarà riputato più, se sieno molti coloro, che n'han bisogno; e meno, se sieno meno; e vicendevolmente si apprezze-

rà

(a) Vedi la parte II. dell' *Economia Civile*.

rà più, se ve ne sia poco; e meno, dove ve n'ha molto. Or come questa ragione e proporzione non nasce dall' arbitrio umano, ma dalla natura stessa delle cose, e della quantità delle fatiche; segue che i prezzi non sieno più soggetti all'arbitrio della legge civile, di quel che sia la proporzione tra date quantità simili. Per la qual cosa come la ragione tra'l 16 e l'1 non è soggetta nè a' capricci, nè alla forza umana, nascendo necessariamente da dati termini; così nol sarà ben anche la proporzione tra l'oro e l'argento, nè verun'altra di qualsivoglia cosa, o fatica (a). „ La sola maniera, „ ch'è in poter degli uomini di fare o sbassar „ certi prezzi troppo alti, o alzar certi troppo „ bassi, è quella di accrescere, o scemare i „ generi. Se il prezzo del grano, verbigrazia, „ è troppo alto, si farà venir del grano: e „ se è troppo basso, si agevoleranno l'estra„ zioni. Se il prezzo di certe manifatture è „ troppo basso, si lascerà uscire con libertà, „ ed anche si procurerà quest' uscita: e se è „ troppo alto, si aumenteranno i manifattori col „ premiarli. Se l'oro e l'argento fosse poco, „ si

(a) Donde si vuol intendere, che le assise, dove non sieno spiegazioni di questa ragione per avvertire i popoli ignoranti, sono incerte. Crederei ancora che nuocessero; perchè introducendo una spezie di Monopoli, feriscono la vita del Commercio, ch' è la libertà del correre per tutte le possibili direzioni, e con tutta la possibile velocità. Ma di ciò è detto nell' *Economia Civile*

„ si promuoverebbe il commercio esterno: e se
„ fosse troppo da opprimere, si aumenterebbe
„ il lusso di materie e manifatture esterne.
„ Queste sole operazioni possono giustamente
„ convenire alla forza della legge civile. O-
„ gni altra, essendo violenta, opera pel con-
„ trario di quel che si prefigge: e vale a dire
„ rende caro il buon mercato, e buon mercato
„ il caro.

§. XIV. Sogliono i Giureconsulti assegnare due sorte di prezzi, detto uno *volgare*, l'altro *eminente*, prendendo la parola prezzo per *misura de' valori*. Prezzo volgare è quando l'una cosa valuta l'altra, come tante pecore, tante vacche: o l'un'azione l'altra, come tante giornate di arare, tante visite d'un Medico; o l'azione la cosa, come tante giornate per un bue; o la cosa l'azione, come tante pecore per tanta fatica. E questa era la maniera di contrattare tra i popoli antichi, innanzi che si trovasse l'uso del danaro; ed è ora tra i selvaggi. Tutt'i contratti erano permute, regolate dal comun bisogno, ch'è sempre la sorgente della pubblica stima d'ogni cosa. Nel Perù medesimo, nome divenuto universale per significar oro ed argento, non v'era moneta; e quei metalli servivano d'ornamento de' Templi, o de' Grandi (*a*).

§. XV.

(a) Vedi Garcilasso della Vega. Era il medesimo lo stato della più gran parte dell'Africa 300. anni addietro: non v'era moneta, e l'oro vi serviva come cosa, non come rappresentante.

§. XV. Ma cresciuti i bisogni, e moltiplicatosi le cose e le azioni, o sia l'arti, non era più comodo, nè possibile trafficare col solo prezzo volgare. E perchè l'oro, l'argento, il rame aveano cominciato a venire in grandissima stima, ed erano riputati equivalenti ad ogni qualunque fatica, o cosa, e perciò mallevadori di tutto, e rappresentanti di tutto; il denaro, cioè l'oro, l'argento, il rame (*a*) monetato, divenne prezzo comune ed eminente, ed un nuovo genere di ricchezze ignoto a' barbari popoli. Perchè dove prima le ricchezze non erano, che robe, e fatica, dette ric-

(a) Si potrebbe provare per infiniti luoghi d'Omero, che ne' tempi Eroici il rame era valutato presso a poco come l'oro. Il ferro dovette venir più tardi, come quello, che ha bisogno di più cognizioni ed arti. Ne' due imperj Americani, del Perù, e del Messico, si trovò molto oro, poco argento, pochissimo rame, e neppur vestigio di ferro. Secondo le favole Greche, il ferro fu scoverto nella fine della Teocrazia de' popoli dell'alta Asia, sotto il Regno di Giove, ch'Eschilo, nel *Prometeo*, chiama *Dio novizio*, cioè il primo fondatore di una Monarchia umana in quelle parti. Questo Tiranno (dice il Coro) il quale *αθεσμως κρατυνει*, *regna senza leggi*, *τα τειν δε πελωρια νυν αιστοι non riconosce le sacre antiche leggi dettate da Usano, e Crono ne' monti*; perchè quel *πελωρια* non suona altro, che cose agresti e montagnare. Ora sotto il Regno di Giove, dove comincia la guerra, fingesi la scoverta delle fucine e del ferro alle falde del Caucaso. E' provato per la Storia antica, e moderna, che gli Sciti del Caucaso, *Chalybes*, sieno stati i più periti e più antichi artefici in materia di ferro.

ricchezze primitive e naturali, venne il denaro a fondare una ricchezza rappresentante, che di per se non giova nè punto, nè poco alla natura.

§. XVI. Platone nell' VIII. della Repubblica, ed Aristotile nella sua Politica muovono una molto interessante questione, ed è, se il denaro abbia, o no guasto il costume; e dicono di sì; il che può dimostrarsi geometricamente. Perchè il buon costume è sempre in ragione inversa della cupidigia: ma il denaro ha di tanto dilatata la cupidigia, di quanto egli è maggior rappresentante, che non è il prezzo volgare; dunque il costume de' popoli avidi di denaro dee stare al costume de' popoli, tra cui s'ignora, come l' avidità di questi all' avidità di quelli; cioè come 1. ad una quantità indefinita. Questa teoria è confermata da tutta la Storia de' popoli. *Ma il fatto è fatto, e non si può disfare*.

§. XVII. I prezzi della moneta son tre, *prezzo intrinseco, valor numerario, usura*. Il prezzo intrinseco è il valor del metallo. La regola del valor del metallo è l' argento. Sedici once d'argento, o lì intorno, valutano una di oro: ed un'oncia di argento valuta intorno a 33., o 34. once di rame. Questo prezzo nasce per le medesime cagioni, donde deriva il prezzo di tutte l' altre cose, e cresce, o scema in quella medesima proporzione, che l' altre, perchè i metalli son cose utili come tutte l' altre. Dunque la legge civile non ha alcun

alcun imperio diretto sul prezzo intrinseco de' metalli (*a*).

§. XVIII. Il valor numerario è quel valore, che si suol dare a' pezzi di metallo monetati, pel quale numeriamo così il valor de' metalli, come d'ogni altra cosa: V. G. noi altri Napoletani chiamiamo certi pezzi di argento monetati *carlini*, certi *tarì*, certi *ducati* ec. valutando i primi 10. grana, i secondi 20., i terzi 100. respettivamente al rame. E certi pezzi di oro chiamiamo *zecchini*, certi *doppie*, certi *once*, valutando i primi 20. carlini, i secondi 40., i terzi 60. respettivamente all' argento. Benchè questo valore dipenda dalla legge civile, la quale per interni interessi dello Stato suole accrescerlo, o diminuirlo; nondimeno tutte le ragioni economiche richieggono, che non si discosti troppo dal prezzo intrinseco. Perchè se è di molto minore, oltre all' arrestare il commercio colle vicine nazioni (*b*), espone la Nazione ad essere oppressa da monete deboli o degl' interni falsarj, o de' forestieri: e se eccede, immediatamente la vota di tutta la buona e forte moneta.

§. XIX.

(a) Veggasi l' Economia Civile *tom.* 2.

(b) „ Fu tra noi il caso di Ruggiero Secondo Con-„ te, e Primo Re di Sicilia; il quale avendo coniata una „ moneta debole, cioè di molta lega, oltre l' aver fatto „ incagliare il commercio delle Sicilie colle vicine nazio-„ ni; cagionò del mal contento, de' romori, de' tumulti, „ ed un' infinità di mali tra' suoi sudditi ".

§. XIX. Il terzo prezzo del denaro è l' usura, come la chiamano i Latini, cioè quella stima, in cui si tiene per uso, che se ne fa, che diciamo *interesse*. Come il denaro dà del gran comodo in tutt' i contratti, e traffichi, ed ogni comodo è degno di stima, o di prezzo (a); quindi è, che l' uso del denaro crea un terzo prezzo d' usura, o d'*interesse*. Questo terzo prezzo è, come tutti gli altri, in ragion composta diretta de' bisogni, reciproca delle quantità. Prima della scoverta dell' America, e del commercio della Guinea, l'interesse del denaro era in Europa delle volte al 40. per 100. Poi crescendo la quantità dell'oro, e dell' argento, andò discendendo proporzionevolmente, finchè oggi è intorno al 3. per 100. E se cresce la copia de' metalli ricchi, non vi ha dubbio, che discenderà anche più. E questo mostra, per dirlo di passaggio, che oggi in tutta quasi Europa il gran fondo delle famiglie non è già il contante, ma le buone terre.

§. XX. Osserveremo qui un fenomeno poco inteso dagl' ignoranti di queste materie. Dove cresce la quantità del denaro, ivi cresce il prezzo delle terre, delle manifatture, e delle fatiche in quella medesima proporzione: e dove scema il denaro, scema altresì il prezzo relativo delle cose, e delle fatiche. La ragion è,

---

(a) Per queſto ſi valutano le giornate de' lavoratori, la profeſſione del Medico, dell' Avvocato, ec.

si è, che il denaro è un rappresentante di tutto quello ch'è in commercio. Dunque se è poco, il poco rappresenta più; il che dicesi, che le cose, e le fatiche vi sieno a buon mercato: e se è molto, il molto rappresenta meno, e questo dicesi, le cose, e le fatiche esservi a caro prezzo. Non è un buon mercato, o un caro assoluto, il solo, che crea l'abbondanza, ò la carestia, ma un buon mercato, o caro respettivo al rappresentante. Trecento anni addietrò il peso d'un' oncia Siciliana di questi tempi avrebbe rappresentato quindici tomola di grano perchè l'oro era poco: ora ne rappresenta due, perchè l'oro è molto (*a*).

§. XXI. Ma qual regola si vuol seguire dal pubblico ne' prezzi, così delle cose, e delle fatiche, come de' metalli? Questi prezzi son sempre, come si è detto, una ragion composta, diretta de' bisogni, reciproca delle quantità; dunque non è facile, che si fissi, se non da coloro, a cui può esser ben noto l'uno, e l'al-

---

(a) Si può di qui conchiudere, almeno in grosso, che dopo la scoverta dell' America, l'oro e l'argento vi sia cresciuto di sette in otto volte, ed a quella medesima proporzione ne sia scemato il prezzo. Se un uomo di 300. anni fa addormitosi su di un tesoro di 80. mila once, venisse oggi a risvegliarsi, direbbe, *sono ricco*; e poi a far de' conti troverebbe avere lo stesso peso d'oro nel valore di diecimila. Ed un altro, che avea 10. moggia di terra, si troverebbe averne in prezzo 80.

altro termine. Ma niun altro è, fuorchè il pubblico, il quale possa sentir bene, e chiaramente tutt'i bisogni dello Stato, e conoscere adeguatamente le quantità de' generi. I bisogni d'un tutto, ed i generi necessarj a que' bisogni, non possono essere ignoti a quel tutto. Dunque la VOCE PUBBLICA della nazione è il più sicuro argomento, e la regola de' prezzi. E di qui nasce, che non si possa nè comprare, nè vendere, nè permutare checchessia, se non a questa rogola: Chi vende più in là, o compra al dissotto di questa legge, purchè non si convenga senza dolo, è un ladro (*a*).

§. XXII. La voce pubblica ha diverse atmosfere, l'una più grande che l'altra. Vi è la voce pubblica d'una Città, come di Salerno: ve n'è una d'una Provincia, come del Principato citra: ve n'è una d'un Regno, come di tutto il Regno di Napoli; ve n'è una

(a) Era lo ſpirito delle noſtre Prammatiche, ancorchè non bene ancora ſviluppato. Perchè i prezzi dei grano ſeguiſſero nella Capitale la regola della libera voce pubblica, ordinarono: I. Che non ſi vendeſſe, che ne' pubblici Mercati di queſta Città: II. Che gli appaltatori de' forni non poteſſero comprare prima di mezzo giorno: III. Che non poteſſero comprare da' Viaticali dentro 30. miglia d'intorno alla Città. Io non ſaprei baſtantemente commendar queſta legge. Ma ella voleva eſſere in tutto il Regno, e per ogni genere. La barbarie de' tempi è come il gelo riſpetto allo ſpirito del vero ſapere: non laſcia sbucciare le nuove leggi, che a dimezzo.

una di tutta Italia, ed una di tutta Europa: finalmente una di tutto lo spazio, dentro al quale s'aggira il gran Commercio Europeo. Il che nasce dal genere delle cose mercatabili, e contrattabili; dalle quali altre hanno più giro, altre meno. E così la voce pubblica dell'oro, e dell'argento è quella di tutta l'atmosfera, dentro cui s'aggira il gran commercio: ma la voce di certe derrate appena delle volte esce di uno Stato.

§. XXIII. Perchè possono alquanto variare le voci pubbliche, hanno perciò le leggi considerati nella regola delle permute tre prezzi, che chiamano *supremo*, *medio*, *infimo*. Il prezzo medio vuol esser sempre una mezza proporzionale aritmetica tra il supremo, e l'infimo; e perciò se l'infimo è 10., e il supremo è 14., il mezzo sarà 12. Per le regole adunque di proporzione, dati due di questi termini, si scuopre senza niuna fatica il terzo.

§. XXIV. Quando ho detto, che la voce pubblica è la sola sicura regola de' prezzi, si dee intendere, purchè non vi sieno nè assise, nè monopolj; perchè il monopolio, riducendo i generi in poche mani, fa lo stesso, che se l'impiccolisse; donde avviene, che le voci private diventino pubbliche, ed i prezzi più alti di quel che la natura produce. I monopolj son proibiti da tutte le leggi, perchè siccome frodi son proibiti dalla legge di natura. Perchè dunque in certi paesi la legge civile nello stesso tempo, che proibisce il monopolio, concede l'

assise, che non sono, che un monopolj legale? E' uno de' contraddittorj Economici. Ma certe teorie di finanze, spesso seco pugnanti, potrebbero non produrre di molti contraddittorj Economici?

§. XXV. E' poi giusto, che oltre al prezzo, fissato pe'rapporti naturali, si riconosca altresì quel prezzo, che dicesi di *affezione*, il quali nasce da un certo singolar piacere, o comodo che una tal cosa ci reca. Se il prezzo è i rapporto delle cose a' nostri bisogni, e perciò al nostro comodo, e piacere; seguita, che quanto è maggiore il comodo, e il piacere, che ci recano, e quanto più singolare, altrettanto sieno elleno più stimabili, e prezzabili. Egli è nondimeno questo prezzo da valutarsi a proporzione del vero comodo, e piacere, non già del capriccio. E' la natura, che fissa i prezzi, non i farnetici. I pazzi son fuori dell' ordine morale.

§. XXVI. Ma ecco una delicata questione. E' egli lecito per la natural giustizia seguire nelle permute, ed in tutt'i contratti permutatorj, il prezzo nella ragion, che si è detto, e con la regola di sopra dimostrata? Per cagion d' esempio, se quella ragion composta, e quella voce pubblica diano al grano il prezzo di sei scudi il tomolo, è egli lecito a chi n'ha del soverchio venderlo ad un tal prezzo? e se la copia ne riduca il valore a venti carlini il tomolo, sarà giustizia comprarlo ad una tal misura? Rispondo primamente, che nell' uno, e nell'

nell'altro caso è utile al pubblico, che si faccia. Purchè nell'alto prezzo consumandosi meno, si viene a vivere da tutti: e nel basso, scaricandosi i possessori del soverchio, si mettono in grado di pensare pel futuro, Rispondo in secondo luogo, ch'essendo il crescer de' prezzi un'accessione naturale, la giustizia del vendere e comprare dee per ciascuno esser regolata dalla regola degli acquisti, la qual' è quella quantità di bisogni composti delle necessità naturali, domestiche, politiche, fortuite, di cui si è detto di sopra. E perciò se quella regola il richiede, è giusto il poterlo fare; dove no, è iniquo. Il caso di Faraone, di avere acquistati tutt' i fondi de' sudditi, e fatte le famiglie schiave, era ingiusto per due ragioni: I. Perchè eccedea la regola degli acquisti: II. Perchè comprava i fondi altrui, e le persone con i prodotti medesimi di quei fondi, e colle fatiche delle persone. Questo medesimo dimostra, ch'era contro la buona Politica; perchè costringéva i sudditi o a fuggir via, o a morirsi di stento, e spopolava la Monarchia. „ V'era anche del pericolo di se-„ dizione, e ribellione, male gravissimo per „ ogni Stato (a)". Il che, perchè conosciuto,

(a) „ Aristotile nel V. della sua Repubblica, cap. „ III. disputa minutamente delle sorgenti e cagioni delle „ sedizioni, ribellioni, mutazioni di Stato. Ma tutte si „ possono ridurre alla violenza che si fa all' interesse de' „ più.

il Re restituì il male acquistato. Vi sono in tutti gli Stati di molte famiglie, che per simili modi straricchite, sarebbero obbligate alla medesima restituzione „ anche per politica: per-
„ chè questo straricchire non può farsi senza
„ che cresca la moltitudine delle famiglie pez-
„ zenti: e dove questa cresce, è imminente una
„ catastrofe o di sedizione, o di deserzione.
„ E perciò sarebbe il più grande „ interesse loro e pubblico, che si facesse. La prima ricchez-

---

„ più. L'uomo non ha altra molla fiſica, che il fa agi-
„ re, che l'intereſſe, e come queſta viene ad eſſere ſo-
„ verchiamente preſſa, non è poſſibile, eſsendo ella ela-
„ ſticiſſima, che non ribalzi. Se uno ſi prendeſſe il pia-
„ cere di eſaminar le cataſtrofi di queſti noſtri Regni
„ dalla venuta de' Longobardi fino a' noſtri giorni, tro-
„ verebbe eſſere tutte avvenute per queſto motivo; per-
„ chè niuno cerca di cambiar forma di governo, o di pa-
„ drone, ſe non perchè crede di ſtar meglio, e il deſide-
„ rio di ſtar meglio non naſce che dalla preſſione. Carlo
„ I. d'Angiò perdette la Sicilia per una legge, ch' era
„ falſa in Fiſica ed in politica. L'ipoteſi di queſta legge
„ fu, che una troja figliando due volte l'anno, faccia
„ dieci porcellini. Supponendo eſſervene cinque femmine,
„ poneva ancora, che queſte figliaſſero dopo ſei meſi:
„ così fra un'anno calcolava 30. porcelli: ordinò dunque,
„ che 20. ſarebbero la ſua parte. Queſta legge è contro
„ la fiſica. Or chi può violentar la natura? Preſcriſſe in
„ oltre, che 100. pecore gli doveſſero dar l'anno 90. agnel-
„ li di ſua parte. Vedete le ſtorie del ſuo tempo di Ma-
„ leſpina. I Siciliani ſi ſollevarono, ſcannarono tutt' i
„ Franceſi, e ſi diedero a Pietro d'Aragona; ed egli,
„ che già credea di conquiſtar l'Imperio di Coſtantino-
„ poli, perdette la metà de' ſuoi Stati".

chezza d'uno Stato, e de' Grandi di quello, sono gli uomini che lavorano. Chiunque gli stermina, annienta i fondi della sua ricchezza (*a*), e di quella del Sovrano.

CAPITOLO XV.

Della Giustizia de' Contratti in particolare e prima de' Contratti benefici.

§. I. VI ha due sorte di contratti; perchè alcuni sono gratuiti, ed altri permutatorj. I contratti gratuiti sono di certi beneficj, che gli uomini si fanno gli uni agli altri, ma con certi patti, che determinano l'uso, il tempo, il modo, ec. Ma i contratti permutatorj richieggono, che si riceva l'eguale a quel che si dà, sia in generi, sia in denaro.

§. II. I Contratti benefici possono ridursi a' seguenti, *commodato*, *precario*, *deposito*, *mandato*, *amministrazion di affari*, *mutuo*, che forse dalla natura delle azioni potrebbero dirsi tutti

 man-

(a) Si trovano di molte terre date a censo perpetuo a due carlini il moggio dopo la peste del secolo passato, e ciò per mancanza di coltivatori. Una famiglia ricca di due mila moggia di terra a questo modo si sarebbe tro-
„ vata aver poi 4000. carlini di rendita, cioè 400. du-
„ cati. Questo pruova quanto poco intendono i loro in-
„ teressi coloro, che studiansi a distruggere gli Agricolto-
ri, e gli Artisti, che a quelli servono di scolo.

mandati (a). Il commodato è una prestanza gratuita, la quale si fa per bisogno, che altri ne ha, prefiggendo uso, e tempo, ed obbligando il commodatario a restituire la medesima cosa, finito l' uso, e 'l tempo; come se altre presti al suo amico il suo cavallo, la casa, o la masserizia di casa, qualche veste, o altri tali cose. Il precario secondo Ulpiano nella legge 1. *de precariis*, non differisce dal commodato, se non per questo, che nel precario non è fissato tempo, siccome nel commodato, ma resta da determinarsi dalla natura del bisogno, e dalla discrezione d' ambidue, di chi dà, e di chi riceve „. La loro essenza dunque è la medesi-
„ ma, riducendosi ad una prestanza gratuita:
„ le sole condizioni potrebbero farne più spe-
„ zie di contratti.

§. III. Questi due contratti discendono dal *diritto delle genti*, dice Ulpiano medesimo; cioè son fondati parte sul diritto primitivo di comunione, parte su quel di nmanità, o di reciproco soccorso, diritti ingeniti e proprj della natura umana. Di qui è, che noi leggiamo essere stati e più francamente chiesti, e più amorevolmente conceduti ne' tempi semplici, che noi chiamiamo selvaggi; ed usarsi tuttavia più liberamente tra le Nazioni erranti, che tra

---

(a) Perchè Σφιγγειν χειρες, *jungere dexteras*, ch' è la *manus datio*, e 'l *mandatum*, è stato, e sarà sempre tra tutte le nazioni il segnale di reciproca amicizia e confidenza, che sono l' anima di questi contratti.

tra le fisse e culte. Di che due sembranmi esser le ragioni: 1. perchè i popoli selvaggi mantengon più viva l'idea della primitiva comunione, donde si sono meno distaccati, e riconoscono meglio il diritto universale (*a*): 2. perchè non conoscendo il denaro, hanno meno cupidità, e perciò più virtù; essendo la cupidità forza attatrice dell'altrui, e perciò opposta alla virtù, la qual'è forza diffusiva del suo. „ E' incredibile quanta stizza e rabbia
„ sentano gli animi umani, quando da chi può
„ veggono negarsi questi piccoli benefizj per
„ durezza di cuore, o soverchia avarizia; il
„ che potrebbe derivare da quell'ingenito sen-
„ so della natura umana, come si è più d'una
„ volta detto, cioè di nascer tutti con un
„ egual diritto, immaginandosi i più, che la
„ sola fortuna, o la forza abbia indotta l'
„ inegualità. Dunque l'interesse personale e
„ pubblico di prestarli fin dove si può, è
„ manifesto (*b*).

(a) Questa è la cagione, perchè tutt' i popoli selvaggi hanno poco scrupolo nel furto, e pajono maravigliarsi, e delle volte scandalezzarsi delle pene, a cui noi altri sottomettiamo i ladri. Vedi la Relazione dell' Isola Spaniola di Cristoforo Colombo.

(b) „ Tutte le sedizioni dello stato, e le catastrofi
„ nascono da questi due sensi: I. d' ingenita egualità di
„ diritto: II. d' inegualità di fatto. Ogni piccola causa
„ stimolante risveglia ne' poveri questi due sensi, e gli
„ accende. Aristotile ha tenuto tutto il capitolo IV.
„ del

§. IV. In tutt'i contratti, e perciò ne' contratti benefici, voglionsi osservare le tre seguenti regole: 1. Che non intervenga dolo da nessuna delle parti; perchè consistendo il contratto in un reciproco consenso rischiarato, e pienamente libero, viene, siccome si è detto qui sopra, ad esser guasto pel dolo: 2. Che si serbi intero il diritto a ciascuno; e conseguentemente che si rifaccia il mal fatto, se sia accaduto per colpa di qualsisia delle parti: 3. Che i casi puramente fortuiti, ed accidentali, cioè quelli, che non nascono nè da ignoranza, nè da colpa, nè da vizio, e delitto delle parti, vadano a conto del proprietario. Tranne se non sia altrimenti convennto, e di piena libertà e scienza, potendo ciascuno cedere al suo diritto, sia per amicizia, sia per qualsivoglia altro motivo. „ E perciò se siesi prestata un'
„ armata navale da una potenza amica, e ven-
„ ga distrutta da una tempesta, non sarebbe
„ ragionevole di chiederne il prezzo, posto
„ che non si sia altrimenti pattuito.

§. V.

„ del V. libro della Repubblica di fatti per provar que-
„ sta massima; che il più delle volte i cambiamenti di
„ Stato nascono ου περι μικρων, αλλ' εκ μικρων, *non per*
„ *piccioli fini, ma bensì da picciole cagioni*, come
„ quelle di Genova nella passata guerra d'Italia ου περι
„ μικρων, perchè il fine essendo quello della libertà, era
„ grandissimo, αλλ' εκ μικρων per poche bastonate date
„ ad un plebeo: ed il Vespro Siciliano per certe impor-
„ tune carezze, e certo tasteggiare, che un Francese usò
„ con una donzella, che andiva a marito".

§. V. Di qui seguita: 1. Che il commodatario, e colui, che ha ricevuto il precario, debba non altrimenti usare la cosa ricevuta, che è ne' patti, o che nasce dalla natura stessa del contratto. Usarla altrimenti è un' ingiuria alla persona, che dà, ed una invasione dell'altrui proprietà, e secondo le leggi Romane medesime un furto; perchè ogni uso clandestino dell' altrui diritto, che non sia conceduto dalla volontà del padrone, è, secondo le formole di queste leggi, un furto (a): 2. Che finito l' uso, e 'l tempo debba restituirla *in specie*, cioè quella medesima, che ha ricevuta (b): 3. Che se per

---

(a) Secondo la *l.* 1. *de furtis* tanto è furto il fraudolentemente chiappar l' altrui roba, quanto *contrectatio fraudolosa usus, possessionisve*: egli è *contro la legge naturale*, dice qui il Giureconſulto Paolo; perchè è di legge naturale, che il diritto ſu i beni, che io hò legittimamente acquiſtati, ſia così mio, come i diritti ingeniti della Natura. Queſti Giureconſulti erano de' buoni filoſofi: ma quell' averli ſecati in piccoli pezzi, li ſa delle volte parere Pedanti, e Caſiſti. Eſſi avean capito, che la Giuriſprudenza vera non differiva dalla vera filoſofia, *Scientia rerum divinarum, & humanarum*. Varrone avea dato preſſo a poco lo ſteſſo titolo *rerum divinarum & humanarum* alla grand' opera in 40. libri, che il tempo ci ha furato. Quei che han chiamata queſta definizione della giuriſprudenza una Rodomontata, ſi ſono regolati con quegli ſtorpj frammenti, ed avevano a regolarſi colle grandi opere di quei valentuomini.

Tanto mutar può lunga età vetusta!

(b) I Giureconſulti chiamano *specie* (l' εἶδος d' Ariſtotele) quel che i Logici dicono *individuo*.

se per sua colpa, anche leggiera, siesi danneggiata, guasta, perduta, debbe interamente rifarne il padrone, compresovi anche il prezzo di affezione: 4. Che se ciò sia accaduto per un caso fostuito, a cui il commodato non ha potuto dare occasione, tutto vada a conto del proprietario. Chi può comandare alla *Fatalità*? dicea Platone. E vicendevolmente se il commodante avrà con inganno prestato tali cose, donde sia nato danno qualunque al commodatario, sia tenuto di dolo, e perciò obbligato a rifar tutto il male, che per sua colpa n'è al commodatario avvenuto. Perchè è di regola generale, che niuno in nessun modo possa impunemente danneggiare altrui. Il che se è vero in ogni altra occasione, debb' esser verissimo ne' contratti benefici; non essendovi maggior tradimento, quanto sotto pretesto di amicizia e di beneficenza far l'altrui male. E' una prodizione; ed il proditorio, la veste data ad Ercole, è stato, e sarà sempre l'orrore del genere umano.

§. VI. Il Deposito è un contratto, nel quale chi dà è il beneficato, come nel Commodato, e nel Precario è chi riceve. Siccome ogni beneficio nasce dal principio d'una amicizia *generale*, che la Natura e l'interesse umano vogliono, che passi tra uomo, ed uomo; il Deposito discende da due amicizie, dalla generale, già detta, e da una più particolare, la quale passa tra il deponente, e 'l depositario. E di qui è, che le leggi, e tutt' i popoli, hanno in con-

conto di ribaldo e sacrilego colui, che o danneggia il Deposito *dolo malo*, o il nega. Le leggi Romane distinguono due sorte di Depositi, uno *semplice*, che si fa per particolare interesse e causa del deponente: l'altro *miserabile*, il quale si fa per motivo di qualche pubblica calamità, o privata, ma grave, siccome è il deposito per motivo di ruina, d'incendio, di naufragio, di tremuoto, di peste, di guerra, ec. Chi niega il deposito semplice è condannato *in simplum*, cioè in altrettanto; ma chi niega il miserabile è condannato *in duplum*. Veggasi l'editto del Pretore nella legge I. *depositi vel contra*, ed il lungo frammento e ragionatissimo di Ulpiano. La ragione della pena del duplo, secondo questo filosofo, è, che *extante necessitate, crescit perfidiæ crimen*, il che vuol dire, che si violano due diritti privati, uno nascente dal patto, l'altro dal dover del soccorso. Ma ce n'ha una terza ancora più importante: *publica utilitas coercenda est* (a), *vindicandæ Reipublicæ causa*. Perchè dove viene a rompersi la fede pubblica, vincolo della società, non vi è più Repubblica, che

(a) Ha turbati gl' Interpreti quel *coërcenda*, ancorchè sia preso nel primo e più bel senso del verbo *coërceo*, significante *far de' ripari, e delle siepi d' intorno a che che sia, per difesa*. L' ἕρκος de' Greci, ond' è *coërceo*, è siepe, trincea, muro, ec. „ E così *coërcenda publica* „ *utilitas*, vuol dire, che se n' abbia ad aver pensiero, „ cura, ed a sieparla in modo, ch' ella sia sicura.

che in apparenza. Come ne' corpi animali, rilassati, o incisi i nervi, la vita v'è per un poco ed a pigione.

§. VII. Questa medesima legge dice, *quæ depositis rebus accedunt, non sunt deposita, ut puta si homo vestitus deponatur; vestis enim non est deposita: nec si equus cum capistro; nam solus equus depositus*. Si sarebbe aspettata una Scotistica filosofia da uomini savj e gravi? Io non dubito, che se alcun oggi il dicesse tra noi, non passasse per istravolto, o per ladro. Domanderei ad Ulpiano filosofo, non causidico (*a*), si può egli deporre una veste, una briglia, una sella? Perchè credo, che il deposito possa consistere fino in una spilla, dipendendo la sua natura dal confidar la sua roba all' altrui fede, e non già dalla quantità, o dal valore. Perchè dunque non si possono queste medesime cose deporre insieme con le loro principali? la Natura ignora sì fatte sofisticherie, e minuzie forensi, e non lascia niuna gretola alla frode. Tu hai in virtù del Deposito a restituirmi quanto hai avuto, e come l'hai avuto, se vuoi esser giusto. Ogni accidente è sostanza in morale.,, Datemi un ,, uomo persuaso della massima, *ut inter bonos viros agier oportet*, e non vedrete, ch' ,, egli faccia un articolo di questo caso".

§. VIII.

(a) L' *azioncine* delle leggi Civili avrebbero fatto un Casista anche Platone; ed in questo son da scusarsi questi gran Genj.

§. VIII. Il depositario è, per vigore e del contratto, e della legge dell' amicizia, obbligato ad aver quella cura del deposito, che ogni uomo prudente ha delle sue cose. Dunque se per colpa grave, o per dolo danneggia il deposito, o fa, che si perda, è senza contrasto tenuto a rifarne il deponente. In oltre dee renderlo senza indugio nessuno alla prima richiesta del padrone. Del resto come la natura dell' amicizia non è di nuocere, ma di giovare, restituire il deposito in quel, che può nuocere al deponente, è stolto, ed iniquo. E perciò se un uomo abbia confidato al suo amico un cassettino di doble, non gli si dee rendere in tempo, ch' è acceso da qualche forte e pazza passione di giuoco, di crapola, di amore, o altra, affinchè non la disperda furiosamente, e gli si venga a fare un tratto d'inimico. Nè è meno iniquo richiederlo con pericolo del depositario, come se si volesse obbligare a tornare in casa, donde si è fuggito per un tremuoto, o incendio, ec.; perchè quell' amicizia, che richiede, che non ti faccia del male, non può approvare, che tu il faccia a me. Il deponente poi dee rifare al depositario tutte le spese fatte per custodire il deposito, o i mali, che per sì fatta custodia gliene han potuto venire, purchè non gli si rilascino per amicizia. La regola di natura è, che anche nelle amicizie il diritto delle parti contraenti resti illeso, se non quando vorranno i contraenti medesimi cedere a' loro interessi.

§. IX.

§. IX. E' un caso di legge (a), se io so la roba deposta esser furtiva, e si presenti il deponente, non il padrone, a chi de' due si debba ella restituire? Renderla al deponente è violare il diritto del padrone: e restituirla al padrone è franger la fede dell'amicizia. Questa legge stabilisce, che si dia al deponente, credendo essere minor male il non riconoscere il diritto del padrone, che mettere in dubbio la fede pubblica, primo sostegno de' contratti, e de' corpi civili: *coercenda est utilitas publica*. Il padrone avrà sempre un'azione contra il deponente: ma il depositario non debb' esser giudice tra il deponente, e 'l padrone, nè servir di spia in un delitto privato. Questo decreto sembra duro. Ma la legge del minimo de' mali è una legge fondamentale di tutte le Repubbliche. Dove però si presenti il ladro, e 'l padrone, sarebbe una manifesta protezione del latrocinio il restituire al primo. Il ladro non ha diritto, che su la fede pubblica; e 'l padrone n' ha due, quello del dominio, e quel medesimo della pubblica fede, pe' patti sociali. Cassato il comune, resta il diritto di dominio, che fa la differenza.

§. X. Vi è un deposito, di cui non parlano nè le leggi, nè i Casisti, ancorchè sia degno di maggior considerazione, ed è, quando io depongo me, o un mio figlio, mia moglie, ec. alla fede ospitale, o sotto la protezio-

(a) *Tryphoninus l. 31. ff. depositi & contra.*

zione di un amico potente, o di chicchessia. Tutt'i popoli, anche i più barbari, l' hanno riputato santo, ed inviolabile, anche in persona de' nemici. Serse ricevette, colmò di ricchezze, protesse Temistocle, colui, che più gli avea nociuto. Achille, ancorchè non molto riverente del jus, e di Temi, ricevette gentilmente Priamo, e 'l trattò con fede ospitale. Violare i Penati fu stimato da' Latini cosa esecranda. I Selvaggi dell' America Settentrionale, come vi han dato a fumare il Columet (pippa, che sembra il caduceo di Mercurio) voi potete esser fra loro sicurissimo, foste anche de' lor nemici. E' sarebbe rinunciare a tutt' i diritti dell' umanità, e tradire la confidenza, che altri ha in te avuta, romper la fede ospitale. Intanto voi troverete in tutta la storia Europea de' secoli oscuri e barbari un' infinità di Principi, di Principesse, ricevute prima sotto la protezione ospitale, poi tradite per ambizione, o per interesse. Troverete in questa età desolatrice assai più traditori Polinnestori, ed infelici Polidori, che in tutt' i secoli della prima barbarie.

§.XI. „ Ma ei si vuol sempre fare una distinzio-
„ ne tra un innocente miserabile, perseguita-
„ to per principio di tirannide, di cupidigia,
„ d' iniqua inimicizia, un che fugge le co-
„ muni calamità della patria, un ch' è reo
„ per disgrazia, o per giusto motivo, ed un
„ ch' è un fellone, un ladro pubblico, un
„ rattore, uno scellerato. I primi meritano

„ tut-

„ tutta la confidenza d' un uomo giusto e ge-
„ neroso: ma accordarla a' secondi è dichiarar-
„ si complice di uomini, che sono in odio a
„ Dio, ed al genere umano. E' una grandez-
„ za fantastica, un onore male inteso, una
„ rovina comune degli Stati quel ricettare e
„ proteggere i facinorosi, che fuggendo la pe-
„ na loro dovuta, si ricoverano all' ombra
„ della signoria d' un vicino. Se queste vici-
„ ne Repubbliche sieno A, B; allora le leg-
„ gi di A perderanno la loro forza per l' op-
„ posizione di B, e quelle di B per l' oppo-
„ sta potenza di A. Chiaminsi le leggi C,
„ D; saranno C meno D; e gli Stati A me-
„ no B: allora la sola disuguaglianza delle
„ forze farà la differenza: cosicchè se sieno
„ eguali, o presso a poco eguali, sarà A meno
„ A, B meno B, cioè saranno ambedue zero,
„ e se sieno molto disuguali, il più debole
„ sarà fra poco preda del più grande; caso
„ infinite volte avvenuto in tutt' i tempi. E
„ questo stesso è a dirsi nel medesimo Stato,
„ dove le famiglie potenti proteggono reci-
„ procamente i grandi scellerati. Fu la mise-
„ ria di questo Regno nel secolo passato, quan-
„ do i Baroni proteggevano apertamente delle
„ masnade di Banditi. Tutto era in combu-
„ stione: sembrava che fosse il Regno diviso in
„ tanti nemici, e tirannici Principati, quante
„ erano le Baronie. Se niente è più ingiusto,
„ niente di maggior comune ruina, perchè dun-
„ que le Chiese, nutrici delle giustizie, pro-
„ teg-

„ teggeano questi depositi esecrati dalla Di-
„ vinità? “

§. XII. Il mandato è una commissione per fare, o trattar che che sia, sia in commercio, sia in altri affari, che un amico dà all' altro. E di qui è, ch'è un contratto gratuito. Qui il beneficio si riceve dal mandante, il fa il mandatario. Se un amico imprende a far che che sia in beneficio d'un altro, richiesto, o no, è un contratto, che chiamasi *negotiorum gestio*, nel qual contratto colui, il negozio di cui si fa, s'intende consentire o pregando, o accettando, o per un modo d'interpretazione di volontà. Spesso questi due contratti si confondono, ancorchè vi sia molta differenza tra il trattare un affare per mandato, e senza. Perchè nel primo caso non è permesso al mandatario uscir de'termini del mandato; dove che nell'altro contratto si può più ampiamente interpretare la volontà di colui, il negozio e l' interesse del quale s'imprende a trattare.

§. XIII. Per legge di natura ne' due detti contratti la parte beneficante è tenuta di schivare ogni dolo, e colpa; per modo che se per dolo, o colpa venga a danneggiar l'altra, dee rifare il mal fatto. Perchè il dolo è sempre a carico del giuntatore; e la colpa suppone imperizia, e negligenza, qualità, che doveano far altri astenere dall'imprendere a trattar quello, donde non si potea riuscir con onore. Sembra, che alcune leggi facciano una distinzione; perchè se voi vi sarete offerto,

vi condannano anche per colpa; dove no, di solo dolo. Il che non è naturale, essendo un dolo l'accettare un uffizio, nel quale si sa di non poter far bene; non altrimenti che se uno ignorante di Chirurgia, richiesto, per fare il suo interesse, si mettesse a far da Chirurgo. Ma il caso puramente fortuito va così in questi contratti, come in ogni altro, a conto del proprietario; non potendo esser colpa umana quel che deriva dalle leggi meccaniche del mondo, nè perciò punibile. La parte poi, che riceve il beneficio, dee serbare indenne la beneficante, salvo se questa non si spieghi di conceder tutto all'amicizia. La ragione si è: 1. che per legge di natura in tutt' i contratti si voglion serbare illesi i diritti delle parti: 2. perchè non è convenevole, che il benefattore riporti danno dal suo beneficio. Dunque tutte le spese debbon esser rifatte puntualmente al mandatario, ed a colui, che tratta i nostri negozj. Come si vengono a smuovere sì fatti principj di giustizia, crollano le leggi civili: perchè potete voi trovar leggi in niuna nazione, la cui base non sia la giustizia naturale? Or questi principj smuovonsi sempre, che si ragiona troppo; perchè l'idea del giusto è più senso naturale, che raziocinio. Ma quelli, che hanno ragionato troppo, e sentito poco, sono stati per la più parte Dialettici Peripatetici divenuti Forensi, o Casisti (*a*).

§. XIV.

(a) Bel detto di P. Mimo: *nimia disputatione veritas amittitur*.

§. XIV. Finalmente il mutuo è una prestanza gratuita di materie, che si consumano usandole, con obbligo di restituire altrettanto della medesima natura, e bontà di quello, che si è prestato, ma nel genere non in ispecie, siccom' è il prestar denaro, olio, frumento, ed ogni altra cosa, che si consuma, o aliena, volendola usare. Le condizioni essenziali, che seguono il mutuo, sono: 1. Il dominio della cosa prestata passa interamente nel mutuatario: perchè essendo il dominio posto in due diritti, cioè di servirsi del suo, e di escludere ogni altro da quell' uso; e la materia del mutuo essendo tale, che non si può usare senza consumarsi, ed alienarsi; seguita, che non se ne può aver l' uso senza la proprietà. E 'l dire, come fa Salmasio, che nel mutuo si alieni la proprietà dell'individuo, non già del genere, è una filosofia Scotistica, che prende i generi per esseri reali: 2. Se la cosa prestata venga a perire per accidente qualunque, perisce al mutuatario, siccome al legittimo padrone. 3. Finito il tempo fissato pel mutuo, il mutuatario dee rendere in genere l' equivalente in peso, numero, misura, e bontà; e non rendendolo, dove non gliene voglia farsi un dono, è tenuto ad ogni danno, che al mutuante ne possa venire.

§. XV. La questione dibattutissima in questa materia è, se è lecito di trasmutare i sopraddetti contratti benefici in contratti permutatorj, e quando, e per quanto prezzo, V.

G. se il commodato può trasmutarsi in affitto; e il deposito in un contratto innominato, *do ut facias*, e parimente il mutuo *do ut des pretium usus*, che dicesi *usura*, e così degli altri. E che si possa, è fuor di dubbio; perchè essendo questi contratti benefizj, nè essendo noi sempre obbligati a far de' benefizj, seguita, che possiam vendere per un dato prezzo l'uso di ciò, ch' è nostro, o la nostra fatica, e diligenza. Son forse altro le arti e tutti i mestieri? E così dove non sono obbligato al benefizio, posso dare a fitto quel che tu vuoi prestato, posso vendere la fatica, che io fo, sia in arte meccanica, sia liberale, e civile, posso venderti l'uso del mio denaro, venderti la custodia del deposito, e tu l'uso del danaro deposto (a). Come se un uomo si ha rotta una gamba, ed io posso toglierlo da terra, e condurlo a casa, è un obbligo, che m'impone la Natura; nè posso pattuire l' ufficio, che che gli presto, senza essere inumano ed ingiusto. Ma se egli stando così bene, come io, e forse più, mi dica, *toglimi addosso*, per dilicatezza, io gli dirò, *pagami compagno*. *Prestatemi la carrozza*, dirai ad un che vive di quest'arte: non ha egli ragion di dirti? *Messer sì; ma voi mi darete un zecchino. Io userò il*

(a) Nel titolo *Depositi & contra*, troverete di molti casi di legge, ne' quali si dà l' azione d'usura contra colui, che si è servito del denaro depositato.

il vostro zecchino pe' miei bisogni, e voi la mia carrozza pe' vostri. Ecco come viviamo tutti e due. Non intendono i principj de' doveri, quei che tempestano su la presente materia, ed inquietano le coscienze degli uomini dabbene. Ma si guardi però, che que' contratti non son più nè commodati, nè dedositi, nè mutui; essendo una contraddizione voler verbigrazia che sia mutuo, cioè un beneficio, e che si paghi, ch'è vendita e compra. Il mutuo, il commodato, il deposito ec. non possono esser che gratuiti.

§. XVI. Il quando poi dipende da' seguenti punti: I. quando chi chiede il beneficio non ha bisogno: II. o se ne ha, il suo bisogno, è o di lusso, o di volere straricchire: III. quando noi abbiamo eguale, o più bisogno di lui. E la ragione si è, che non essendo noi in questi casi obbligati a beneficare altrui, siamo nel pieno diritto di vendere, cioè di permutare i nostri diritti, soccorrendoci l'un l'altro ne' nostri deboli con ciò che abbiamo di forte; il che è la più forte causa del vincolo delle compagnie civili, e naturali.

§. XVII. Finalmente alla terza questione rispondo, che non si vuol esigere maggior prezzo di quel che a sì fatte cose vien fissato dalla voce pubblica, ch'è la sola regola pratica de' prezzi. Così, per modo di esempio, quando il denaro era poco, il prezzo dell' uso, o sia l' interesse, era altissimo. Ma cresciuto strabocchevolmente in tutta Europa è oggigiorno

intorno al 4. per 100. (*a*). Dunque vender l'uso del denaro più del 4., o pagarlo meno, è violare l'egualità de contratti, il che significa, ch'è un' ingiustizia.

§. XVIII. Prima di terminar questa materia si avverta, che non si dee riputare per usura nè il lucro cessante, nè il danno emergente, siccome si fa scioccamente da molti; perchè il pagare il lucro cessante e il danno emergente è un rifare il mal fatto, a cui la legge di natura ci obbliga, e non già pagar l'uso del danaro, che propriamente chiamasi usura. Il patteggiar poi qualche cosa oltre il capitale pel solo pericolo, benchè riconosciuto giusto da molti, non è, secondo me, che iniquo. Perchè il pericolo, poichè è passato, è egli qualche cosa, o niente? ed essendo niente, com'è, in che modo può dare altrui il diritto di ritenere quel, che per ciò si è preso (*b*)? Perchè dunque, mi si dirà, le leggi permettono, che l'usure marittime sieno più grandi delle ter-

---

(a) La legge VIII. e IX. del lib. V. delle leggi de' Visigori fissa il prezzo del danaro al 12 $\frac{1}{2}$ per 100. quello delle derrate al 50. per 100. Gl' interessi sono in Olanda al 3. per cento da molto tempo; e da pochi anni in qua in Inghilterra. La Corte di Vienna, e quella di Francia quest'anno 1766. han fissati gl' interessi al 4. per 100. Fece il medesimo la nostra Corte non molti anni addietro. In Spagna pagano generalmente il 5. per 100.

(b) E' sempre vera la legge Ortologica, *non entis nullæ sunt actiones*.

terrestri? Rispondo per la medesima ragione, per cui ordinano, che le locazioni delle buone terre debbano dar più, che non danno le cattive. I contratti marittimi rendono molto più, che quei di terra (*a*).

CAPITOLO XVI.

Della giustitia de' Contratti permutatorj.

§. I. VEnghiam' ora a' contratti permutatorj. Ogni contratto, nel quale non si vuol ricever meno di quel, che si dà, nè dar più di quel, che si riceve, chiamasi permutazione estimatoria. Dunque per la natura di tal contratto si richiede perfetta egualità di prezzo tra quel che si dà, e quel che si riceve. Questa egualità, *τὸ ἴσον*, *æquum*, per appunto è quella, che chiamasi giustizia. Dunque se una delle parti sia stata lesa nell'egualità, sia per frode ed aggiramento, sia per la forza di autorità, sia per violenza, purchè non voglia di buon cuore cedere al suo diritto, è fuor d'ogni dubbio nel diritto di esser ricompensata del torto fattole. Al contratto di estimatoria permutazione appartengono quei quattro, *do ut des*, *facio ut facias*, *do ut facias*, *facio ut*

(a) I primi traffichi della Compagnia dell' Oriente rendevano agli Olandesi sopra cento per cento: è il negozio de' coralli de' nostri Torresi presso a poco il medesimo.

ut des, che diconsi contratti innominati, i soli contratti de' secoli, e delle nazioni, dove fu ignoto, o è ancora il danaro; e con ciò i primi contratti estimatorj del genere umano.

§. II. Si chiede, con qual legge si vuol da un uomo di tutto punto giusto fissare il prezzo per avere l' egualità in sì fatte permute? Rispondo, che la regola generale è quella, che si è già detta, cioè che i prezzi debbano sere in ragion composta, diretta de' bisogni, reciproca de' generi: ma l' indice di questa regola è la voce, e l' uso comune. Dunque dove non si sia altrimenti convenuto, liberamente, e senza dolo nessuno si deve intendere d' essersi contratto secondo la misura della voce, e dell' uso comune. Come la voce e l' uso comune è un patto pubblico, il contravvenirvi è un' ingiustizia.

§. III. „ La difficoltà, che imbarazza alcu-
„ ni, è, a qual voce regolar debbano le per-
„ mute due distantissime nazioni trafficanti
„ in generi di vil prezzo nelle proprie nazio-
„ ni, ma reciprocamente preziosissimi. L' oro,
„ v. g. ne' popoli Americani, non essendo an-
„ cora rappresentante, era a vil mercato a
„ tempo della scoverta; ed il ferro, del qua-
„ le mancavano, a grandissima stima; dove
„ che in Europa era pel contrario: i coralli
„ e le pallottole di cristallo son fra noi ba-
„ gattelle quasi di niun valore, ma ne hanno
„ grandissimo in molti luoghi di Africa, do-
„ ve la polvere d' oro, prima che noi loro
„ mo-

„ mostrassimo di averla in conto, era per niente. E rispondo, che dove non si usi inganno, o violenza, il prezzo è da fissarsi in ragion reciproca della stima de' due generi presso le due nazioni. E perciò se un Peruano stimi l'oro come 1, ed il ferro come 2; gli si darà 1 di ferro, per 2 d'oro. E la ragione è, come si è detto, che l'egualità nelle permute debb'essere di stima, non di peso, nè di misura. La stima nascendo da' bisogni, e ciascun popolo sentendo i suoi bisogni, la pubblica stima d'una nazione si vuol avere per giusta; e 'l dire, che questa sembrerebbe soverchierìa d' un popolo scaltro con un di fanciulli, è il dire uno sproposito; perchè i bisogni li sentono così le nazioni savie, come le semplici, quando sieno per lungo tempo formate. " (*a*)

§. IV. La compera e la vendita non sono in natura, che permuta di cose apprezzabili, e di denaro; perchè il denaro è così cosa, come ogni altra (*b*). Quando adunque le leggi ci-

(a) „ Se si considera, aveano gran senno gli Americani, cambiando a peso d'oro il nostro ferro; la copia dell' oro in una nazione senza traffico non serve a' veri bisogni; ma il ferro serve alle loro arti. Quando adunque questi baratti sembrano ad alcuni ingiusti, è perchè essi si servono delle misure Europee, non delle reciproche delle nazioni ".

(b) Si dice con ogni proprietà, *io compro del grano, del vino, della lana, della seta col danaro*; come io

civili distinguono la vendita dalla permuta seguono più le formole popolari, che la natura. Dunque la vendita e compera richieggono la medesima buona fede, senza dolo, senza forza, senz'autorità, prepotenza, e paura, che tutt'i contratti permutatorj. Ogn'ineguaglità, che nasca o da scaltrezza di una delle parti, o da forza, o dall'abusarsi dell'altrui bisogno (*a*), costituisce un'ingiustizia, ed invalida il contrátto. E perciò il venditore, e'l compratore non possono giustamente nascondersi i vizj, o i difetti delle cose, che si permutano, ed ancora meno adulterarle per far van-

---

io compro del denaro con del grano, del vino, ec. Chiunque raccatta una cosa con un'altra, estimandole ambedue e pareggiandole, compra e vende.

(a) In tutto questo Regno si fa un tal contratto. Si dà il grano a' contadini in Ottobre, Novembre, Dicembre, ec. al valore, che la voce pubblica fisserà a Maggio, col patto di riceverne altrettanto alla voce di Agosto, la quale nasce in gran parte da' loro raggiri. In dieci anni appena ve n'è uno, in cui il prezzo del grano non cresca strabocchevolmente di Maggio, e che non isbassi poi molto in Agosto. Dond'è, che spesso per un tomolo il prestatore n'esige due, e tre. L'ineguaglianza delle probabilità rende il contratto iniquo, e rovina l'Agricoltura. Questa oppressione meriterebbe bene l'attenzion della legge. L'uomo giusto farebbe ad un altro modo. Vi do 100. tomola di grano al prezzo corrente nel tempo, che le do. Voi mi pagherete l'interesse al 5. o al più (come ne' Monti di pietà) al 6 per 100. Egli non ha diritto di pretendere altro, dove voglia prestare.

vantaggio (a); essendo questo un dolo nelle permute. Cicerone stima, che si abbiano a dire fino i difetti patenti, per timore, che il compratore non resti gabbato per distrazione. Cicerone intendea la giustizia meglio che certi Risoluzionanti.

§. V. Ogni contratto di permuta, e perciò di vendita e compera, s' intende ultimato e perfetto tostocchè le parti hanno pienamente convenuto: *non enim pretii numeratio, sed conventio perficit sine scriptis habitam rationem*, dice bene Ulpiano nella legge 2. *de contracta emptione*: perchè il contratto non consiste essenzialmente, che nel consenso de' contrattanti. Dunque se la cosa comprata, e non ancor consegnata, venga a perire per accidentale disgrazia, alla quale non abbia avuta niuna parte il venditore, perdesi a conto del compratore, che n' è il vero padrone, perchè a conto di chi potrebbe andare la buona o la rea fortuna delle robe, se non del proprietario? „ Il venditore non resta, che depositario; nè „ è ad altro obbligato che a mantenere in„ tatta la fede del deposito". Così se io ho comprate cento botti di vino, nè le ho an-

(a) Vi sono poche derrate, ed anche merci, che non si adulterino; ma l' innaffiare, che si fa de' grani, che si portano a' mercati, ed il concio, che si dà a' vini delle cantine, venendo a render questi generi velenosi, si dee riguardare come un delitto pubblico. Qui l' occhio della legge vorrebbe esser severo.

ancora trasportate dal tuo Cellajo, e non ti ho ancora pagato, ed un tremuoto viene a *rovinare* la casa, sicchè il vino subbissi, io ti debbo il prezzo, e la perdita è tutta mia. Il che però s'intende: I. se la compera sia compera, e non già un patto di dover comprare domani, o appresso: II. che tu non sii stato cagion dell'indugio: III. che non sia altrimenti stabilito per l'uso pubblico; „ perchè il „ pubblico uso fa una regola in ogni genere „ di contrattare; e questa regola potrebbe es- „ sere, che non s'intendesse il contratto per- „ fezionato, se non consegnate da ambedue le „ parti le cose permutabili, almeno dalla par- „ te del venditore ". Pel medesimo modo, se il prezzo delle robe comprate, ma tuttavia rimaste come un deposito nel possesso del primo padrone, venga infrattanto a crescere o scemare, tutto è in beneficio o danno del compratore, siccome accessione, o decrescimento della proprietà.

§. VI. Maggior questione è, quali son quelle cose, che giustamente ed onestamente si possono permutare, o comprare, e vendere. Qui la regola generale è, che io per conservar la vita, o conseguire il minimo de' mali, cioè la presente felicità, posso per la legge di natura consecrare i minori diritti a' maggiori, i men necessarj a' più; e perciò permutare, o vendere, posto che si faccia senza vendere, o violare il diritto altrui. Ma ogni permuta, ed ogni vendita de' diritti altrui, o che loro

è op-

è opposta, mi è per la legge di natura interdetta. I Romani vendevano i figli, siccome fanno tuttavia gli Africani, i Mingrelj, i Giorgini, i Circassi: e questo non può esser permesso, essendo vender l' altrui (a). Il medesimo si vuol dire di certi costumi degli Orientali, dove si vendono le mogli. Parimente quello allogare le mogli, che facevasi in Isparta, e costumasi in alcuni luoghi di Tartaria (b), è vietato dalla natura; non potendo l' un socio vender l' altro, nè offendere il jus pubblico, a cui appartengono le nozze, ed introdurre un bordello, che non può, che desolar la Repubblica. Vi sono di certi doveri d' umanità, o di reciproco soccorso, che il più savio, e 'l più potente dee gratuitamente all' ignorante, ed al bisognoso; i quali vendere in quel che altri n' ha preciso bisogno, che non abbiam noi, è contra la legge di natura. Fra i doveri di reciproco soccorso un gran luogo e principale ottengono i consigli, *cosa sacra*, dice Platone, e le preghiere fatte a Dio dall' un per l'altro; le quali cose perciò vendere non è solo contro il diritto d' umanità, ma anche contra i diritti di

(a) Egli era in conseguenza d' un errore. Credeasi che i figli fossero in proprietà de' padri, dove non sono che sotto il governo de' genitori. Le persone non possono esser cose; e perciò niuna persona è, che possa essere in altra proprietà, che sua.

(b) „ In nessun' altra parte del Mondo? Tanto può „ l' interesse!

di Dio: è un empio mercato. Finalmente vendere quelle azioni, per cui fare siamo obbligati o pe' comuni patti della società civile, o per la carica, che occupiamo a spese pubbliche, è grandissima ingiustizia, e sorgente di copiosissimi delitti, siccom'è il vendere la Giustizia, la Religione, la Fede ec. (*a*) ,, e ,, ridurre a negoziazione la sicurezza della vita ,, comune. Han badato coloro, che ciò fanno, che chi apre un mercato a sì fatte cose, espone a vendita la sua vita medesima? ,, perchè dove i popoli non trovano più difficoltà a comprar le leggi, ne potranno essi ,, trovare a comprar la vita de' magistrati?".

§. VII. Col contratto di vendita e compra sogliono unirsi certi patti, che i Giureconsulti chiamano *leges pactorum*. Io non entrerò a descriverli per minuto, perchè ne' metodi delle scienze si vogliono incatenar le regole, e lasciar che gli studiosi vengano alle cose più par-

---

(a) E' la dottrina Evangelica, *gratis accepistis*, *gratis date*. Si dice, *ho comprata la carica*; *dunque convien vendere*. Voi dunque siete reo di due delitti *comprando*, e *vendendo*. *Non posso vivere col solo soldo*, dice un altro. E' una falsità. Abolite il lusso, la moda, i vizj, e vivrete bene. Convengo nondimeno, che certi soldi di 400. anni fa sono oggi sette o otto volte meno, che non furono, e perciò non corrispondono alle volontà delle vecchie leggi; perchè il danaro è sbassato sette o otto volte di prezzo. Dunque se un Giudice poteva allora vivere con 50. once Napoletane, se gliene vorrebbero dare oggigiorno almeno 350.

particolari. Or la regola generale di queste leggi è, ch' elleno non deroghino al contratto; non si potendo sostenere una contraddizione morale, come di voler vendere e non vendere insieme; e che non contengano nulla nè di frode, nè di violenza. Dunque la *legge commissoria*, purchè non v' intervenga frode, il patto detto *protomiseos*, cioè d'esser preferito, volendo il compratore rivendere, l' *evizione*, certe *servitù* non derogatorie all' uso della cosa comprata ec., seguendo dal diritto di proprietà, e della libera alienazione, sono di lor natura patti giusti.

§. VIII. Vi sono certe compre di fortuna, come sarebbe il comprar d' inverno il futuro vino, olio, ghiande, o altri frutti, derrate, ec. che produrrà quella vigna, quell' oliveto, ec. Chiedesi: è egli giusto un tal contratto? Rispondo, che sì, dove e le probabilità da ambe le parti sieno eguali, e giuste le condizioni: dove l' una di queste due cose sbilancia, finisce la giustezza delle parti, e 'l contratto diventa iniquo. Questi contratti sono come le scommesse, le quali son sempre inique dalla parte di colui, le cui probabilità sono maggiori. La natura marcia ne' corpi con certe leggi immutabili nel lor periodo, ancorchè nelle parti del periodo variino. Chi avesse la Storia naturale del suo paese, la storia esatta delle meteore di 50. anni, vedrebbe di tanto in tanto ritornare il medesimo periodo. Talete su queste notizie comprò un anno tutte le olive

in-

intorno Atene, e fece un gran negozio. Quest' uomo contrattando con ignoranti verrebbe a contrattare con inegualità di probabilità, e sarebbe iniquo.

§. IX. Seguita il contratto, che i Latini chiamano *locationem conductionem*, noi *prendere*, *o dare a fitto* le terre, gli animali, ec. a *pigione* le case. Gajo Giureconsulto, si dubita, dice, delle volte, se la locazione sia, o no vendita. Ed è in fatti, secondo le regole della natura. Perchè nel jus di natura ogni permutazione estimatoria può, e dee chiamarsi vendita, e compra; e il dare, o prendere a fitto, ed a pigione, è sempre una permutazione estimatoria. ,, Dunque le leggi di giustizia, che ,, debbono aver luogo nella locazione, son quelle ,, medesime, che rendono giuste le compre e ,, vendite e però si debbono stimare ambedue ,, le cose, o sia il denaro e la roba locata, e ,, fissare i prezzi colla legge generale: senza ,, nasconder nulla fraudolentemente ".

§. X. Si dà e prende a fitto o le cose, o le fatiche. Le cose, siccome le terre, gli alberi, le navi, i cocchi, le vesti, ec. Le fatiche, come quelle, che appartengono all' agricoltura, alla pastorale, alla nautica, ed a tutte l' arti, tanto primitive, che secondarie. Anche le arti d' ingegno si locano, siccome quelle d' un Oratore, d' un Maestro di scienze, d' un Poeta, d' un Generale di eserciti. Si è disputato e disputasi ancora, se tutte queste sorte di locazioni possano essere garantite dalla legge di natu-

tura. Rispetto alle locazioni delle fatiche, e dell' arti, purchè non sieno di quelle arti, che la giustizia, e l' onestà condanna, siccome sono quelle di far la spia privata, il ruffiano, l' usurajo, il guappo, ec., non vi può essere controversia nessuna. Perchè non potendo uno professarle tutte, non si può fare a meno di non permutarle ne' reciprochi bisogni. Ma quanto appartiene al fitto de' beni stabili, è da ricordarci della regola delle occupazioni. Perchè se tu avrai più occupato che quella regola non ti permette, la legge è di restituire, non di dare a fitto. Legge, il so, che sembrerà a molti dura, o fantastica: ma è il costume, che l' ha resa tale, non la natura (*a*), e chi la vo-

(a) Dopo la legge Romana Julia *de cessione bonorum* tutte le nazioni Europee, eccetto i Turchi, danno la libertà *di cedere a' beni.* Si vorrebbe aggiungere; *cedo a' beni, meno il sostegno della vita*, tranne, *se io non son punibile pel mal uso*. Allora la legge della cessione sarebbe lo spirito della legge di Natura contro le strabocchevoli occupazioni di certi. Voi usate, consegnate l' avanzo, meno il sostegno, e siete sciolto da ogni debito. „ Io n' eccettuo la negligenza, perchè ella è in certo „ modo punibile: ma non credo, che vi sia giudice tanto „ severo, che voglia punirla di morte. La sua pena di „ taglione sarebbe condannare il reo, non ad un carcere „ dov' è morto per tutti, e se gli ha a dar da vivere, „ ma ad una fatica pubblica. E di queste fatiche ve ne „ possono essere acconce al nobile, ed al plebeo, al forte, „ e al debole, allo scaltro, ed al fatuo. Dove non sono, „ è della prudenza Politica il crearvele ”.

volesse distruggere, verrebbe ad annientare i diritti delle persone, cioè ogni fondamento di giustizia, piantando per regola del giusto la forza, e la frode.

§. XI. Che fare se la cosa locata venga a perire per accidente? Se è il fondo, e la sostanza della cosa, vien subito il conduttore ad esser dissobbligato della mercede, o pensione, come se rovini la casa, se subissi la terra, se si franga la nave, ec. E la ragione si è, che la sostanza della cosa locata è del proprietario; ed i casi fortuiti non nuocono, che al padrone. Ma se il caso fortuito cade non su la sostanza, ma sul frutto, come se un gelo secchi il grano, o un vento svelga i frutti ancora acerbi; il danno è del conduttore; essendo egli il padrone del frutto. E nondimeno le leggi Romane, e l'uso de' popoli culti ed umani, considerando più il diritto di umanità, che il *summum jus* de' contratti, concedono l'*escomputo*. Al che si vuole aggiungere, che oltre all' umanità, vi è un poco eziandio del diritto primitivo, che ciascuno ha al comun patrimonio degli uomini (a).

§. XII.

(a) Nella Storia delle decime Inglesi narrasi un fat-
„ to, che qualifica perfettamente un plebeo dettato, *ge-
„ nus Presbyterorum genus ubique avarorum*. In quell'
„ Isola si pagano le decime a' parochi con un rigore ed
„ una puntualità, che difficilmente truova un parallelo.
„ Un contadino tra l'altre piante, che avea nella sua
„ sep-

§. XII. Si chiede, con qual legge si debbano misurare i prezzi delle cose, o fatiche locate? La regola è sempre e da per tutto la medesima: ogni prezzo è una ragion composta diretta de' bisogni pubblici, reciproca de' generi. E siccome l'indice di questa ragione è il giudizio e la libera voce pubblica; non se ne può molto appartare senza iniquità. E' ancora da badare di non abusarsi dell'altrui privato bisogno e pressante necessità: perchè oltre che è contro al diritto di reciproco soccorso, è pure una spezie di violenza, che si fa all' altrui libertà; ed ogni contratto, dove interviene violenza, è di sua natura iniquo. E queste sono quelle usure, che tutto il genere umano ha ragione di abborrire siccome disumane e scellerate.

§. XIII. Tra'contratti permutatorj è da allo-

 garsi

„ terra, v'erano tre meli Appj, i quali non gli davano
„ per ordinario, che intorno a mezzo tomolo di mele;
„ delle quali egli pagava fedelmente la decima. Un anno,
„ prima di coglierle, gli furono involate da' ladri: disse
„ perciò al paroco, ch' ei non era nell' obbligo di pagar
„ decima di quel che non avea ricolto. Il paroco la pre-
„ tendeva ad ogni modo. Si litigò nella Corte Ecclesia-
„ stica: la Corte decise. *Se il tempo di coglier le mele*
„ *non era ancora passato*, *quando furono rubate*, absol-
„ vatur ab imperitis: *Se era passato*, luat negligentiæ
„ pœnas. Ecco un decreto iniquo per troppo amore di
„ esser giusto, dirò io: ma altri potrebbe dire, per trop-
„ pa avarizia.

garsi il contratto di società. Questa parola *società, e contratto socievole*, può prendersi in un senso amplissimo, ed in uno stretto. Ogni patto d'unione tra persona e persona, famiglia e famiglia, nazione e nazione, è un contratto di società. Le nozze, le famiglie, i corpi civili, i sistemi di Repubbliche, le alleanze de' popoli, son tutti contratti sociali. Ma di questi si parlerà nel seguente libro.

§. XIV. Adunque prendendo il contratto di società in senso strettissimo, non è, che un patto di comunicazione o di beni, o di fatiche, o di beni, e fatiche di due, o più parti. Tale sarebbe verbigrazia una compagnia di negozianti. La sostanza di questo contratto è, che tutte le parti debbano egualmente partecipare del guadagno, e della perdita a proporzione del capitale impiegato, senza che l'una delle due, o delle più, o per iscaltrezza, o per maggioranza di forze partecipi più del bene, o si sottragga più al male. Quando dico *egualmente partecipare*, intendo l'egualità al diritto di ciascuno. Questa egualità si misura con una ragion geometrica; e vale a dire, che il guadagno e la perdita debbono stare in ragione de' fondi comunicati. Supponghiamo, per cagion di esempio, che Tizio abbia posto nella massa comune 10. parti, Cajo 30.; se il guadagno sia 120., a Tizio se ne debbono 30., a Cajo 90.: perchè in proporzione geometrica stà il 10. al 30., come il 30. al 90. E se il danno sia 24., Tizio ne pagherà 6., e Ca-

e Cajo 18.; perchè nella medesima proporzioue stà il 6. al 10., come il 18. al 30. Questo è quel che si dice *pro rata cujusque portione* . „ La regola più pratica è di dividere il „ fondo in migliaja, o centinaja , ec. ed il „ guadagno, o la perdita per quelle migliaja „ e centinaja, affine di dare o togliere a cia„ scuno la porzione conveniente ".

§. XV. E quando dico *comunicazioni di fondi*, intendo tanto le cose, che le fatiche; perchè chi non ha nè terre , nè danaro , nè animali , nè verun' altra cosa stabile , o mobile , si serve del fondo delle sue forze e fatiche; e questo fondo si dee valutare alla voce pubblica . Voi mettete nel comune mille ducati di animali , o danari , io la mia fatica giornaliera . Il contratto di assicurarsi de' fondi , e dividere il guadagno , o la perdita , dee assicurare a te i tuoi mille ducati , a me le mie giornate, valutate alla stima pubblica. Se voi guadagnate una decima sul vostro fondo, debbo io guadagnarne una sul mio ; e se perdete , debbo a proporzione perdere; ma come a te, così a me , il resto del capitale dee restar intero. Il contratto adunque, che si fa tra molti , di assicurare il capitale da una delle parti, non computare le fatiche dell'altra tra fondi, e dividere il fruttato, è un contratto leonino, ed iniquo. Nè perchè un povero ed ignoraute cederà al suo diritto, sarà meno ingiusto; perchè vi cederà per ignoranza, o per violenza . Aggiungo, che questi contratti non

sono neppur utili; essi impegnano la parte debole ad usar delle frodi, de' furti, e mille sottili maniere per rifarsi di quello, che sentono lor mancare. Come ne' domestici, se non li pagate bene, e da poter vivere comodamente, si pagano con le loro mani. La regola della prudenza è, LASCIATE VIVERE SE VOLETE VIVERE: NON VIVE CHI NON VUOL FAR VIVERE (*a*).

§. XVI. In tutta la materia de' patti, e de' contratti debbono valere ed osservarsi religiosamente le tre seguenti regole, che la legge di natura prescrive a ciascuno: I. Che poichè ogni contratto, ed ogni patto consiste essenzialmente nel consenso delle due parti, niun patto, e niun contratto dee riputarsi valido, se l'una delle parti non potea pienamente consentire; sia per difetto di ragione; sia che per un patto, o fatto antecedente s'era spogliata del diritto di consentire; sia che la legge civile gliel vieti; essendo le leggi civili patti anteriori, e comuni: II. Che non si può contrattare, o pattuire, che in cose giuste, ed oneste; le quali son quelle, che non offendono

(a) Fu la causa della guerra *Italica*. Roma volle ingrandire a spese del sangue Italiano, e poi volle viver sola. Iniquità, e pazzia. Era ingiusto escludere i socj delle fatiche da' beni, che n' erano nati; ed era pazza cosa, che una Città credesse di valere più che tutto il corpo Italiano. Ma certi semi di questa pazzia non sono ancora da per tutto spenti.

dono niuna delle obbligazioni, che abbiamo, sia con Dio Sovrano dell' Universo, sia con noi, sia con altri, o generali, o particolari: III. Che in ogni contratto, e patto permutatorio si voglia osservare una piena egualità da ambe le parti, senza frode, e senza prepotenza. La minima inegualità è una ingiustizia.

§. XVII. „ Dove vo dire, che a me spiace
„ di sentire in bocca di uomini per altro sa-
„ vj quel proverbio *de minimis non curat Prætor*, e ciò per due ragioni: I. Perchè es-
„ sendo il *minimo* parola relativa, ciascuno gli
„ assegnerà quei limiti, che più si accordano
„ colla sua avidità, e verrà ad essere un gran-
„ dissimo ladro senza stimare di esserlo: II.
„ Perchè la natura della cupidità è, ch' ella
„ diventi sempre maggiore a proporzione, che
„ la si viene a grattare; al qual modo non
„ avrà poi più freno alcuno, come si potreb-
„ be provare per la storia de' Conquistatori,
„ e per quella de' Romani principalmente.
„ Quando comincia a stimarsi lecito il furto
„ d' un piede, si verrà a non fare scrupolo
„ neppure a due: poi le decine saranno de'
„ minimi; quindi le centinaja; appresso le
„ migliaja. La terra poi sarà un punto del si-
„ stema planetario; qual male occupare un
„ punto? Quei Casisti perciò, che hanno in-
„ segnato, che non si pecca per piccoli furti,
„ hanno detta la più grande delle falsità ed
„ iniquità, avendo messo in mano agli uomi-
„ ni avidi il capo della catena delle ingiuste
„ e scelerate usurpazioni “.

§. XVIII. Ma ecco due questioni : I. Se in un contratto, o patto ingiusto, o disonesto, una delle parti ha adempiuto alla sua promessa, è l'altra obbligata a compiere colla prima? Questo patto è iniquo per ipotesi, dunque niuna delle parti ne resta legata. II. Se una delle parti è stata pagata innanzi tempo, può ella ritener giustamente quel che ha ricevuto? Dicono di sì certi Casisti; perchè *in pari caussa turpitudinis valet conditio possidentis.* Regola falsa, se quel che si possiede, si possiede senza niun giusto titolo. E' più giusto e più vero l'assioma legale, *quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere*. E' una legge di natura, che quel che non si potea giustamente prendere, neppur si possa giustamente ritenere. Se voi non potevate far l'assassino, se non potevate vendere il letto nuziale, il beneficio ecclesiastico, la giustizia, ec. non potevate nè pattuire, nè prendere, e non potete ritenere. Giuda, tutto che un Giuda, restituì i 30 danari, *pretium injusti sanguinis*.

§. XIX. Finalmente si vorrebbe sapere, servendo i contratti al Commercio, recando il Commercio ricchezze, fin dove all'uomo giusto ed onesto è egli permesso di arricchire, contrattando, e negoziando? Rispondo, fino alla regola degli acquisti, che la natura prescrive a ciascuno, e della quale più d'una volta si è detto. Perchè sarebbe egli possibile, dice Platone, che uno straricchisse oltre ogni misura, per modo, che nello stesso tempo molte al-

altre famiglie, che hanno il medesimo diritto ingenito di vivere, non venissero sì fattamente ad impoverire, da non trovar più da sussistere? In fatti tra tutt' i popoli le soverchie ricchezze non hanno avuta giammai buona fama; il che non è solo per motivo d' invidia, ma per quel senso di egualità, o di certa proporzione a' veri bisogni, che tutti gli uomini naturalmente sentono, anche quando non ragionano.

§. XX. Aggiungo, che le soverchie ricchezze son sempre inutili, e dannevoli. Inutili, perchè il soverchio a che può egli giovare, se non ad opprimere (a)? Le ricchezze, dice gravemente Bacone, son come l' arme e 'l bagaglio d' un soldato; non se ne vuole aver più di quello che serve: se non serve, impaccia. Dannevoli, perchè allargando la fantasia, danno un infinito corso a quelle passioni degli uomini, che Platone leggiadramente chiama *agrius*, cioè bestiali, che per esser felici vogliono esser tenute compresse. Ve n' ha di due generi di queste passioni; perchè alcune sono di animali stupidi, ed altre di fieri e carnivori. Claudio rovinò l' Erario Romano per le prime, e gettò i semi di mettere all' incanto l' Imperio. Filippo II. dopo aver rovinato i Paesi bassi, e la

(a) Come l' acqua delle cisterne: dov' è soverchia o convien fare più buchi, perchè esca, o ella farà, che la cisterna crepi. Ma quei troppi buchi nelle troppe ricchezze servono ad alimentare una classe di oziosi e di ladri.

e la Francia, impoverì la Spagna, e devastolla, per le seconde (a).

§. XXI. Si dirà, che questa Filosofia è atta a raffreddare, e indebolire l'industria, molla principale d'ogni Stato, ed oggi massimamente, che tutte le Nazioni Europee son più commercianti, che militari. Che farebbero gli Inglesi, gli Olandesi, i Veneziani, i Genovesi, gli Spagnuoli, i Portoghesi, se pensassero a questo modo? Sarebbe il caso del *Bugno delle api* di Mandeville. Le Nazioni s'impoverirebbero, spopolerebbero, e tornerebbero a' boschi, ed alle capanne. Per quanto apparisscente sia questa opposizione, non dee muovere chi professa di vivere non già sotto la tirannide delle passioni, ma nel giusto imperio della ragione. Questa regola non estingue l'industria, ma la regge, e governa, affinchè giovi più così alle persone, come allo Stato. E' egli estinguere il fuoco, che anima alla fatica, il dire alle persone, *studiatevi di acquistare fin dove vi permette la regola de' bisogni personali + domestici + politici + fortuiti? Dove questa norma termina, non avete più diritto di acquistare, nascendo questo diritto dal bisogno, che voi non avete più; voi dunque furate l'altrui, e siete reo di distruzione de' vostri simili.* Po-

---

(a) Veggasi la nostra Dissertazione su la forza delle grandi ricchezze nel terzo tomo della Storia del Commercio Britannico, ristampata nel secondo dell'Economia civile.

Poteasi, dicono, aggiungere alla norma degli acquisti i bisogni nazionali. Convengo. Ma sono essi i bisogni nazionali altro, che i personali, i domestici, i politici? Che se per bisogni nazionali s' intende quel crescere in grandezza di Stato per conquistare i vici i, è un capriccio, non un bisogno: e la legge di natura non può autorizzare i capricci. Si può anche dire, che se questi capricci possono giovare a'posteri (lo che io nondimeno non so), non giovano certamente a' presenti. Non si fece mai acquisto bellico, senza desolare le conquistatrici, e le conquistate nazioni. La felicità come delle persone, e delle famiglie, così delle nazioni, dipende essenzialmente dalla legge di moderazione. Dond' è, che io metto nel primo luogo del saper politico la repubblica della Pensilvania: nel secondo quella del Paraguai.

§. XXII. „ Dicesi ancora, che la legge di „ moderazione è de' piccoli Stati, nascente „ da coscienza d' imbecillità, non da ragio- „ ne. Ma che altro si vuol con questo dire, se „ non che la legge di moderazione nascente „ dalla ragione, venga ad esser postergata dal- „ la legge fisica di avidità? Or le leggi di „ ragione appunto son fatte per moderare le „ leggi fisiche delle passioni. Non leggerete po- „ polo conquistatore, che non abbia alla per- „ fine riconosciuto, quanto è ognuno infelice, „ che sconosce le leggi della ragione. Se le „ gran conquiste non desolano le Repubbliche „ conquistatrici, le fanno schiave. Le con-

„ qui-

„ quiste di Ciro terminarono con la schiavitù
„ de' Persi: quelle di Alessandro con la schiavitù
„ de' Greci: quelle de' Romani con la schiavitù
„ di Roma: quelle della Casa Ottomana fatte per
„ le mani di liberi Turchi, colla tirannide.
„ Se i Tedeschi non disgustavano ed arresta-
„ vano lo spirito conquistatore di Carlo V. la
„ Germania sarebbe come la Moscovia: e sen-
„ za Malbourugh, non vi sarebbero più pre-
„ rogative di Parlamenti in Francia. Se gl' In-
„ glesi continuano a conquistare, non si può
„ fare, che non nasca tra essi un conquistato-
„ re de' conquistatori. La legge adunque della
„ moderazione è tanto più necessaria quanto
„ i popoli sono più magnanimi ".

CAPITOLO XVII.

De' Giuochi.

§. I. LE parole, rotando con i secoli, vengono continuamente a cambiar significato e forza, ancorchè ritengano il primo suono. Il *jocus* de' Romani, ond è a noi venuto *giuoco*, era quel che i Greci chiamano παιδιαν σκωμμα, παιγνιον, γελοιον, ec., noi *trastullo*, *beffe*, *scherno*, *scherzo*, *motto*, *saletto*, *ragazzata*: ed il *ludus* (a) quel che i Greci nomina-

(a) Han detto, che *ludus* venga da Λυδος, *uomo della Lidia*, come ſe i popoli Lidi foſſero ſtati molli e dediti a piccoli e ſedentarj giuochi. So, che i vecchi Greci

navano *agonipalestre*, *ginnastica*, *musica*, *teatri*, *feste*, *ec.*, noi esercizj di combattimenti, giostre, giuoco di pallone, di desco, lotta, corso, ec. (*a*): e finalmente quei giuochi, che i Gre-

---

ci ebbero per molli, lussureggianti, ghiotti i Lidj. Eschilo *ne' Persi* chiama questi popoli ἁβροδιαιτους *mangioni*, v. 4.

Αβροδιαιτων π' επεται Λυδων
Οχλος . . . . . .
Turba seguì di ghiotti Lidi appresso.

parlando dell' esercito di Serse. Vedere la parlata di Sandane a Creso presso Erodoto, *Clio* 71. Ma questa originazione o non risponde all' antica idea della parola *ludus*, che significava esercizj maschili e pubblici, o fa onore alla Lidia. E poi sarebbe egli possibile, che non fosse passata per la Grecia? Ora i Greci non hanno mai usato *ludos* per *ludus*, o *lusus*. La parola *ludus*, „ „ *lusus*, ricreazione, rilassamento, da λυειν, *rilassare*", tra' Latini fu prima presa per la musica, che accompagnava le tragedie, le comedie, le feste pubbliche; e questa musica potea per avventura esser la Lidia „ o la Pe- „ lasga passata in Etruria con l' invasione de' Pelasgi, che „ venivano dal Settentrione dell' Asia, secondo Erodoto „ (in Clio); e dall' Etruria a' Romani, donde loro „ venne tutto il culto Religioso". Platone non approva la musica Lidia, cioè la Jonica, molle, e non confacente alla ferocia militare delle Repubbliche Greche; ma bensì la Lidia larga, e grave: vedi il III. *della Repubblica*.

(a) Di questa sorta di giuochi dice gentilmente Platone nell' VIII. delle leggi, che essendo l' uomo un παιγνιον *un giuoco* di Dio (avrebbe indovinato il *ludens in orbe terrarum*?) gli stia bene giuocare anche a lui. „ „ Niun fatica, dice bene Aristotele nell' VIII. della Re- „ pub-

i Greci ed i Latini chiamavano *aleam*, noi diciamo *giuochi di azzardo*, al che si riducono quasi tutt'i giuochi di Dadi, di Piribisso, di Lotteria „ e certi di carte, come di Bassetta, „ Primiera, Faraone ec.

§. II. I giuochi, purchè non sieno quelle *pedie*, o ragazzate, e quegli scherni, che si son detti, e quelle ricreazioni, non sono che patti condizionati, per cui s'acquista, o perde. Richiedea dunque l'ordine delle cose, che avendo noi trattato de' legittimi modi di acquistar proprietà, vedessimo fin dove può andar la giustizia de' giuochi, massimamente essendo oggi l'occupazione, e quasi l'arte delle classi oziose dello Stato, e vale a dire di tutt'i gentiluomini, e principalmente delle donne, molte delle quali, con poco disonore del nostro secolo, all'arti economiche hanno sostituita quella di mettere a vendita le famiglie.

§. III. Riandando i costumi degli antichi e de' moderni popoli Europei, le principali classi de'

„ pubblica cap. III. se non pel riposo: il riposo è il
„ fine della fatica. Ma niun riposo fu nondimeno nè giu-
„ sto, nè onesto, se non quello, che serve a ricreare le
„ forze umane per ricominciar poi più alacremente la fa-
„ tica. Osserviamo qui di passaggio, che questi giuochi
„ di tresche con musica, e canto fanno la massima parte
„ della vita de' popoli selvaggi. Vedi Bosman lettere dell'
„ Africa, Tonti Luisiana, la Storia della California.
„ Parigi 1767.

de' giuochi si possono ridurre alle seguenti: I. di corpo: II. di mente: III. di fortuna, o di azzardo: IV. Misti. Alla prima classe si possono rapportare: I. I giuochi *Ginnici*, che si facevano alla nuda, come lotta, corso, nuotare, ec., a cui possiamo noi aggiungere il ballo: II. I Balistici, che consistono nell'esercizio di vibrar dardi, aste, palle, palloni, deschi, caci, ec. Il trucco è tra questi: III. I Polemici, o attinenti ad esercizj militari. Così il correre a cavallo, o in calesse, tirare al bersaglio, giostrare, schermire ec. sono di questa fatta. Alla seconda appartengono i giuochi degli scacchi, le destrezze in certi giuochi di mani, le scommesse ec. Alla terza la Lotteria, il Piribisso, la Bassetta, il Faraone, il giuoco de' dadi ec. Tutt'i giuochi di carte, e di altri strumenti, che non sono di puro azzardo, appartengono alla classe de' misti, inrervenendovi con la perizia sempre molto la sorte.

§. IV. I giuochi tuttiquanti possono considerarsi così in Politica, come in Etica. In ogni Stato v'ha sempre una parte d'uomini oziosi, o che, ancorchè sieno occupati, vogliono de' tempi di ricreazione, per rilevar la natura, e riprodurre le sue forze. Non si potrebbe adunque proibir tutt'i giuochi senza o ferire i diritti delle persone, o gettar semi di maggior male. L'uomo è un essere, che se non ispende ogni giorno una parte delle sue forze di mente e di corpo, consuma se, o va a consumar gli altri. Ma quali e quanti se ne debban permette-

re

re, dipende dalla forma del Governo, dal clima, da' fondi, su cui si vive, dal costume ec. (a). Ogni Stato, di qualunque forma sia, può

(a) La legge 3. *de Aleatoribus*: *Senatusconsultum vetuit in pecuniam ludere, præterquam si quis certet hasta, vel pila, jacendo, vel currendo, saliendo, luctando, pugnando, quod* VIRTUTIS *causa fiat*. Legge savia. Il giuoco non ha da essere un mercato, ma un esercizio delle forze dell'uomo, che possa giovare a se, ed alla patria. Una costituzione di Giustiniano *lib III. Cod. tit. 43. de Aleatoribus*, conferma questo Senatusconsulto, e fissa il valore ad un asse la volta pe' ricchi, *ceteris longe minori pecunia*. L'asse del tempo di Giustiniano non era una gran moneta. Vedete Budeo. Soggiugne poi: *quod si plus lusum fuerit, neque repetitio detur, & solutum repetatur*. Permette il ripeterlo anche dopo 30. anni. Nelle nostre costituzioni *lib. III. tit. 57.* secondo l'edizione di Lindebrogio, e 90. nell'edizione Veneta del 1590. sono dichiarati infami: 1. quei che giuocano *ex professo* a giuochi di azzardo: 2. quei, che prestano *aleas & dados*: 3. *Judices etiam & advocati, qui ejusmodi vilem, & sordidam vitam ducunt*, e rimossi in perpetuo dal loro ufficio: 4. *postremo etiam milites*, dichiarandoli intestabili, e privandoli de' loro privilegj. Aristotele mette questi giuochi tra le *acratie*, *intemperanze*, *lib. VII. cap. 8. de' Morali Nicomachj*; e sono veramente. Questo nondimeno nasce o dal non aver appreso a far altro, o da troppo ozio del corpo civile. I Barbareschi ci fanno una guerra continua; si vorrebbe loro far continua. Questa guerra potrebbe ridurre la classe degli oziosi giuocatori al minimo possibile, „ e minorare i delitti. Se voi visiterete le car-

può essere, o militare, o commerciante, o agricoltore ec. In uno Stato militare si vogliono principalmente onorare i giuochi della prima classe (*a*), i giuochi sedentarj ammolliscono, e vanno a indebolire la costituzione (*b*). Ma sarebbe contro la buona politica promuoverli negli Stati commercianti, se non fossero di tali giuochi, che avessero del rapporto alla navigazione, ed all'arti, come sono le Naumachie, o finte battaglie marittime, il corso di battelli, o altri, che potessero destar l' emulazione nell' arti. In uno Stato di agricoltori vi si vorrebbero promuovere le feste Cereali, Florali ec., come nella China si costuma. Ma il clima e l' ingegno degli uomini richieggono dove più i giuochi di corpo, e dove più quei di mente. Voi non potrete dare a' Tedeschi i me-

---

,, carceri pubbliche, troverete, che una gran parte di ,, quei, che vi sono rinchiusi, vi sono per cagion di ,, giuochi.

(a) La Grecia de'tempi antichi era quasi tutta composta di Repubbliichette militari. Quindi v'erano onoratissimi i giuochi della prima classe. I giuochi Olimpici, i Pitici, i Nemei, gl' Istmici ec. erano la scuola della robustezza, dell' arte militare, e di tutte le arti, che o servivano alla milizia, o l' adornavano. Sembra, che i nostri giuochi fossero loro ignoti, come agli antichi Romani.

(b) ,, Erodoto nella Clio dice, che furono inventati in iscambio di pagnotte nella Lidia, cioè per gabbar la fame in una carestia di venti anni. Non fu ,, scritta mai favoletta più favolosa di questa ».

medesimi esercizj, che agli Arabi, o agl' Indi. V' è un giuoco, che, secondo me, non conviene, che ne' Regni despotici, come quello, che impolmonisce il corpo, ed istupidisce l' animo, ed è il giuoco degli scacchi (*a*).

§. V. L' Etico considera la giustizia, o l' ingiustizia de' giuochi, quanto agli acquisti, che vi si possono fare; ed oltre a ciò l' onestà, o la turpitudine. Nel primo senso i giuochi non sono che *patti e contratti condizionali*. In questi patti si vuol considerare: I. la giustizia: II. la privata, e pubblica onestà. In giustizia chi è padrone de' suoi diritti può o assolutamente, o condizionatamente cederne una parte, sia per negoziare, sia per divertirsi. E questo fassi ne' giuochi. Dove adunque non vi è niun dolo, niun' azione, niuna legge proibitiva, che renda iniqui quei patti, gli acquisti, che vi si fanno, son giusti.

§. VI. I patti diventano iniqui per quattro cagioni: I. Se non vi sia egualità di ragioni tra' paciscenti: II. Se non vi sia niuna (*b*) egualità

(a) „ Il Paroco Tiers il mette tra' peccati mortali „ Aristotile nel V. della Rep. cap. XI. tra le arti tiranniche mette tutti quei mezzi, che aboliscono *το φρονημα*, *lo Spirito*, *il coraggio*, *la grandezza di animo*, „ riducendo gli uomini ad essere bestie da soma ".

(b) Quando si parla di queste egualità si vuol intendere a un di presso; perchè sarebbe una sofisticheria il pretendere nelle cose morali una perfetta egualità geome-

tà di libertà: III. Dove non sia egnalità di fortuna. Queste prime tre cagioni si riferiscono alla regola generale, NON VI SIA DOLO, UT INTER BONOS VIROS AGIER OPORTET: IV. Se non si poteano cedere i diritti. Tra un fanciullo ed un uomo fatto, un ignorante ed un perito, non vi è egualità di ragione. L' acquistar per questi giuochi è un furto. Tra lo schiavo e 'l padrone, il Magistrato e 'l Cittadino, quando dal Magistrato dipende la vita, la fortuna, la quiete del Cittadino, difficilmente può esservi eguaglianza di libertà. Lo Schiavo, il Cittadino, il Suddito si lascerà vincere per compiacenza, per non perdere il favore; il guadagno adunque è una rapina.

§. VII. Ma non di rado non si può cedere il diritto che si giuoca. Sulla qual cosa si vuol badare a tre assiomi: I. *Il cambiare un diritto massimo per un minimo, e di poca, o niuna importanza per la vita, e ciò per sola stolta avidità, è riprovato dalla legge di natura*; perchè è contro al fine delle proprietà dateci dalla natura, ch'è il minimo de' mali. Dunque un giuoco di questa sorta è ingiusto. Chi potrebbe dunque giuocarsi la vita, la libertà, un membro, l'onore, tutt'i beni, se non iniquamente? Chi l'acquistasse per un sì fatto giuoco sarebbe co-

 sì

---

metica. E' ben da osservare, che l'inegualità non sia tanta da fare, che le parti pacifcenti non sieno nel medesimo piano della comune ragione.

sì iniquo, come chi l'offre pazzamente.

§. VIII. Il secondo assioma è, *Non si può cedere a' diritti privati con offesa de' pubblici*; perchè i pubblici sono cessioni anteriori, le quali non si possono riprendere, che ingiustamente. Dunque tutt' i giuochi proibiti dalle leggi civili rimangono voti di azione civile, e naturale; perchè non può esser mai per natura giusto ciocchè si oppone alle leggi pubbliche dello Stato, il cui fine è sempre SALUS PUBLICA. Non intendevano i principj della morale quei Risoluzionanti, che han detto, *potersi acquistar giustamente nella coscienza, ed ingiustamente nel foro.* Questo porre un dissidio tra la giustizia naturale e la civile è metterle alle mani, e spiantarle ambedue: è dire, che il governo de' popoli, fondato per conservar gli uomini, li distrugga, e che sia perciò opposto alla volontà di Dio; proposizione empia per natura, per principj di Religione (a), per diritto sociale.

§. IX.

(a) *Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit,* S. Paolo a' Romani. „ Una descrizione della legge Civi„ le de' Visigoti (lib. 1. tit. 2. l. 2.) *lex* (civilis)
„ *est æmula divinitatis, antistes Religionis . . . . ma„ gistra vitæ, anima totius corporis popularis.* Erano
„ dunque più savj e razionali questi barbari della Scandi„ navia, che i nostri Risoluzionanti ". Ma i più de' Casisti tendevano all' indipendenza personale e reale dal governo civile, e per questo principio furon portati a stolre

ed

§. IX. Il terzo assioma fia questo, *Non si può cedere a nessun diritto, con pregiudizio del terzo, che vi sia interessato.* A questo modo un padre di famiglia non può giuocare con gran discapito della famiglia, e chi acquista è ingiusto possessore: una moglie non può giuocare le robe del marito, o della casa: un figlio di famiglia quello, che non è suo peculio: un Vescovo, un Paroco, un Abate, un Beneficiato (a),

ed inique decifioni. Quefte decifioni per una legge di taglione della natura medefima fanno giornalmente lor perdere non folo la chimerica indipendenza, ma i giufti e ragionevoli privilegj, ch' effi avrebbero potuto confervare colla legge di moderazione. Tanto è vero e bello il dettato, NON FAR QUANTO PUOI. *Non si corre mai veloce per la buona o malvagia strada* (dicea Dario ad Atoffa in Efchilo, Perfi v. 744.) *che qualche divinità non l' urti un poco anch' ella.*

(a) Ogni Beneficiato è depofitario, ed amminiftratore de' beni del Beneficio; perchè con quefto patto fon fondati tutt' i Beneficj. La diftinzione tra Beneficio Curato, e femplice, diftinzione de' fecoli barbari, è o un' ignoranza, o un delitto. E' una moda de' fecoli guafti. Tutt' i beni de' Beneficj fon della *Chiesa*, e la Chiefa è l' unione di tutte le perfone della Città, o del Villaggio, dov' è fondato il Beneficio. Ogni Beneficiato è obbligato ad una parte della cura fpirituale verfo quelle perfone, ed è un *Diacono*, *Ministro*, *Dispensatore* delle rendite. Veftirà, abiterà, mangerà con la modeftia, che conviene ad un Economo, definita dal IV. Concilio Cartaginefe, confermato dal Concilio di Trento; e darà a veftire, ad abi-

un Procuratote, un Fattore, ec. de' beni della Chiesa, della Parrocchia, dell' Abazia, del Principale. Chi giuoca l'altrui è un ladro, e chi il guadagna è complice nel ladroneccio. A voler sostenere la giustizia di questi giuochi è prima da asserire, non esservi diritto di proprietà di beni, nè legge, che il garantisca: che la vita umana è una guerra di tutti contra tutti, in cui la forza, o l'astuzia decide della giustizia. So che molti così pensano: ma so ancora, che non vi fu mai penuria di stolti, e di malvagi: che non corse mai tanto bene la stoltezza, e la malvagità, che in fine del corso non dicesse, NON PUTABAM.

§. X. Ho detto, che ne' giuochi d'azzardo non è solo necessario il non intervenirvi dolo, perchè il dolo di sua natura vizia tutt'i patti, onde è che tutt'i giuochi dolosi sono iniqui; ma che vi debba essere *egualità di fortuna*: e questo vale a dire, che le probabilità da ambe le parti sieno eguali. Nella Bassetta le probabilità son dalla parte di chi taglia: nel Piribisso di chi fa il giuoco: nel fare alla Mora di chi dice

---

abitare, a mangiare, a tenore delle sue rendite, a' poveri della sua Chiesa. Mettere su d'una carta le rendite d'un anno, è pazzia, come negli altri, ed è un furto, che si fa alla Chiesa. Intanto tal' è la moda. Vi son dunque delle mode stolte, ingiuste, empie. Ci lamentiamo poi, che non vi è costume, non religione?

dice *pari*, essendo i pari cinque, gli spari quattro, ec. (*a*).

§. XI. Le scommesse son giuochi anch' essi, e perciò patti. Son giuochi di azzardo (*b*); dunque richieggono egualità di fortuna: dove manca, sono iniqui. Ma perchè nel calcolare le probabilità dagli eventi è differenza grandissima tra un uom grosso e materiale, ed un savio, fino, accorto; tra un pratico della natura delle cose, su cui si scommette, ed un imperito; tra uno che ha certe anticipate notizie, ed uno che n' è ignorante; non si può tra costoro giuocare a scommessa senza dolo. Talete indovinò una gran raccolta di ulive, che non potea prevedere un ignorante cittadino: Cicerone previde quindici anni prima la rovina della Repubblica, che non potea fare ogni altro: un

(*a*) Il Signor Bernulli nell' *Ars conjectandi* ha dimostrato sottilmente tutt' i principj delle probabilità de' giuochi di pura sorte. Libro dotto, e che mostra quanto l' Aritmetica, l' Algebra, l'analisi sieno necessarie al Politico, al Giureconsulto, al Moralista. Se la ragione de' popoli culti, e del governo di tali popoli richiede calcoli, senza cui si divien selvaggi; la scienza de' calcoli vi dovrebbe essere tra le prime coltivata, e più che tutte le altre onorata dalle leggi. I Francesi, e gl' Inglesi in affare di governo si distinguono tra tutt' i popoli di Europa appunto per la dilatazione di questa scienza.

(b) La legge 3. *de Aleatoribus* confermando la legge Tizia e la Publicia, leggi già antiquate, mette tra' giuochi proibiti le scommesse.

esperto Generale prevederà l'esito d'una battaglia. di una piazza assediata, d'una guerra: un pratico e penetrante Ministro antivedrà dove sieno per andare a parare le cose pubbliche: i quali antivederi non sono di tutti gli altri. Non potrebbero adunque tali uomini scommettere giustamente cogl' ignoranti. Le scommesse si fanno iu tutt' i giuochi; dunque la loro giustizia dipende dall' egualità della fortuna, e degl' ingegni.

§. XII. Io non ho promesso Risoluzioni di casi, ma principj di giustizia. Vengo adunque all' onestà de' giuochi. Vi ha de' giuochi, che non si potrebbero dire ingiusti, ed intanto non sono onesti; perchè v' ha de' giuochi, che ancorchè giusti, non convengono intanto alle persone, a' luoghi, a' tempi, ec., il cui decoro fa l' onestà. Non convien sempre ad un Generale di armata quel che delle volte stà bene ad un fantaccino: nè ad un Magistrato quel che non si disdice ad un cittadino privato; o ad un Vescovo, ad un Paroco, ad un Superiore di Religione quel che non disconviene ad un semplice Chierico, o Frate, o parrocchiano (*a*). V'ha de' giuochi, che non istanno

(a) Fino ne' secoli barbari si stimò turpe, non che gli Ecclesiastici giuocassero a giuochi secolareschi, ma che vi fossero pur presenti come spettatori. Vedete i Capitoli dell'Imperador Lodovico, addizione 3. *cap.* 93. della raccolta di Lindebrogio.

no bene ad un Padre di famiglia, ad un Maestro di lettere, ec. Certi si disdicono alle donne, o a' ragazzi. Ve n' ha pe' tempi festevoli, che non converrebbero ne' lugubri; per le case di delizie, che non stanno bene nelle Chiese, nelle Comunità di rigida virtù, ec. La regola generale si è, *Tutto quel, che degrada il decoro delle persone, de' luoghi, de' tempi, ec. è disonesto*. Le lotte delle Spartane erano adunque disoneste, ancorchè Platone, filosofo molto verecondo, le approvi. I giuochi carnescialeschi, siccome i festini, i pranzi, le veglie, le danze, si potrebbero da nessun uomo onesto approvare ne' dì quaresimali di noi altri? Concedersi onestamente a' Clerici, a' Frati, alle Suore? Un giuoco da distrarre, e consumar molto tempo, converrebbe ad un Magistrato? Si potrebbe fare una lunga lista di giuochi disonesti, e tollerati quasi da per tutto. Ed è, perchè la gioventù d'ambi i sessi, ignorante de' costumi antichi, nemica del serio, improvida del futuro, ha cominciato da certo tempo in qua a dare il tuono alle nazioni, e questo tuono si chiama *gentilezza del secolo*, e *moda* (a).

§. XIII. „ Si domanda, quanto dunque può „ esporre al giuoco il giorno un, che voglia „ esser giusto, onesto, prudente? Cominciamo „ da un principio, secondo me, certo, che

(a) La moda è quella descritta da Tacito: *corrumpere & corrumpi saeculum vocatur*.

„ che l'ozio assoluto e perpetuo non può con-
„ venire onestamente a nessuna persona. Ma
„ nondimeno così per legge fisica, come per
„ morale, ad ogni uomo, che fatica, sia di
„ mente, sia di corpo, è da concedere una
„ porzione di tempo da ricrear le forze, che
„ si consumano per la fatica, e quindi son
„ nati i giuochi; *lusus*, *rilassazioni*. Lo stato
„ delle Città ha rendute queste porzioni di
„ tempo varie, come sono varie le classi, e le
„ applicazioni degli uomini. Alla classe degli
„ artisti, non si vorrebbe concedere giornal-
„ mente, che quella porzion di tempo, che
„ ne' Collegj medesimi delle scienze, e della
„ pietà si concede a'Collegiali, ed a'novizj me-
„ desimi, e questa può andare a due ore, tra
„ mattina e giorno. Accordandoci a questa de-
„ bolezza umana si potrebbe trovare una re-
„ gola di proporzione nelle quantità da esporsi
„ alla fortuna del giuoco. Se è permesso ad un
„ uomo il sottrarre dalle fatiche due ore il
„ giorno, se gli potrebbe concedere di esporre
„ al pericolo di perdita la rendita giornaliera
„ corrispondente a quelle due ore, la quale poi,
„ agguagliati i pericoli, si riduce sempre alla
„ metà. Così se uno guadagna 24. grana il
„ giorno, gli si può permettere il pericolo di
„ due grana; ed a chi ne guadagnasse 240.,
„ cioè 24. carlini, due carlini. È il medesi-
„ mo delle rendite. Questa transazione mi pa-
„ re onesta, e senza pericolo di rovina. Voi
„ avete 24. once di rendita il giorno, n'espor-
„ rete due: il di più è una stolta prodigalità,
„ che

„ che porta poi a molti vizj, ed a grandi
„ scelleraggini.

§. XIV. Del resto i giuochi i più giusti, ed i più onesti possono divenire ingiusti e disonesti per le conseguenze (a). Come diventano troppo generali, inducono un abito pubblico di distrazione, di non curanza degli affari domestici e pubblici, di avidità, di frode, di ruberia, di ruvidezza, di mala creanza, di stolidezza, di ferocia (b); alimentano un gruppo di passioni nemiche della quiete domestica e civile; generano rancori, inimicizie, risse, duelli. Questa sorgente adunque, ancorchè da prima giusta ed onesta, divien velenosa, i cui alimenti appestano. Allora è proibita dalla legge di natura; e si vuol vietare dalle civili. Io non so che dicano certi politici; per me non mi smuovo dalle massime. *Niuno Stato senza costume è felice, o durevole: ed in ogni Stato si guasta il costume con quella proporzione, con cui cresce l' ozio. I giuochi, che alimentano l' ozio, sbarbicano il costume.*

CA-

(a) E' quello, di che si lamenta Giustiniano nella sopraccitata Costituzione.

(b) Il M. Biron grand' uomo, e gran giuocatore, perdè il capo pel giuoco. Giuocò un anno 500. 000. scudi. Non bastandogli le rendite, ancorchè grandissime, cabalò contro la Francia, e l' amico Arrigo IV. e si rovinò.

CAPITOLO XVIII.

In che modo vengono giustamente a sciogliersi le obbligazioni, che nascono da' patti e contratti.

§. I. OGni obbligazione nasce da un diritto, e gli corrisponde. Dunque ve n'ha di diversi generi, come vi ha diverse maniere di diritti. L'obbligazione, che risponde a' diritti ingeniti, è di due sorte, perchè vi ha due classi di quei diritti. Alcuni di questi diritti richieggono, che non si offenda, ed altri, che si soccorra. La prima obbligazione è l'astenersi dall' offenderli, attraversarli, impedirne l'uso, renderli inutili. L'uomo giusto non si può disciogliere da questa obbligazione, che col costante, e perpetuo non far nulla, che nuoccia: e non gli scioglie dalla seconda, che con soccorrere fin dove sa, e può. Quella è detta giustizia assoluta, e questa umanità. Dunque il solo giusto ed umano adempie perfettamente queste prime obbligazioni: e chi le adempie, è il giusto e l'umano (*a*). Di ciò si è bastantemente detto di sopra.

§. II.

(a) „ Hanno alcuni motivata una questione, se
„ Sovrani ed i Grandi e Prepotenti possano e debbano
„ es-

§. II. Quanto alla classe de' diritti acquistati per patti, e contratti, le cui obbligazioni i Latini chiamano obbligazioni *di consenso*, o *di parole*, non si può loro soddisfare, che con quella virtù, che i medesimi Romani chiama-

„ esser giusti ed onesti a questa maniera, perchè a molti „ è paruto di no, non credendo possibile, come ne' cor„ pi fisici, così ne' politici, che chi è di sopra non graviti „ negl' inferiori, e che non s' ingrandisca succiandoli ed „ esiccandoli. Questione empia e stolta. Dal più alto al „ più basso ogni uomo è uomo, sotto l' imperio della „ natura e di Dio. La Giustizia non è, che una, ed è „ per tutti, ed il trasgredirla è così scelleraggine per „ Augusto, come per un minimo della plebe. Il dire i „ Grandi non son tenuti ad esser giusti, è lo stesso, che „ dire, la Giustizia è un invenzione degli uomini; e „ questa è una proposizione ateistica. E' stolta; perchè „ è un senso di tutti gli uomini, che si può e dee di„ fendersi contra chi ci opprime. Non è possibile, che „ questo senso a lungo andare non iscoppj, e metta i „ Grandi di sotto a' piccioli, rovesciando da capo a fon„ do la nazione. E' la storia di tutt' i popoli, di tutte „ le guerre civili, di tutt' i cambiamenti delle costituzio„ ni. Aristotile nel V. della Repubblica cap. XI. dice: „ *Il Monarca, che si vuol conservare, bisogna, che* „ *si mostri giusto, temperante, amante del ben pubbli-* „ *co, padre, economo; che rispetti almeno in apparen-* „ *za la religione, che premj le virtù, che faccia pu-* „ *nire i delitti da' Magistrati ed a tenore delle leggi* „ *comuni ec.* Direi ad Aristotile, se l' apparir giusto e „ dabbene giova a' Monarchi, gioverebbe egli meno l' „ esserlo? e se il non apparire li rovina, li rovinerebbe „ meno il non essere? So ch' è difficile, ma non si può „ mantenere altrimenti.

mano *Fidem* (*a*). Questo σφεὶς, *fede*, è una corda, o un *vincolo*, che lega i contraenti. La giustizia è di scioglierla, non di tagliarla. Ma quali son essi, e quanti i modi da giustamente ed onestamente disciorla? Perchè ve ne debb' essere. I raccoglitori de' sentimenti de' Filosofi Romani han messo i principali nel titolo delle Pandette *De solutionibus, et liberationibus*, ma in una maniera, che mostra assai, che essi, siccome uomini attediati e stracchi, sonnacchiavano in quest'ultima parte delle loro fatiche.

§. III. A voler dunque riguardare la presente materia con occhio alquanto filosofico, si troverà, che tutt' i modi giusti ed onesti da potersi disciorre dalle obbligazioni contratte pe' patti, si riducano a tre: I. soddisfazione: II. reciproco dissenso: III. forza della natura e della fortuna (*b*). Tutti questi modi hanno nondimeno una massima generale, e cognita per fondamento, ed è, *se viene giustamente ad estinguersi il diritto o di una, o di ambedue le parti, cessa ogni obbligazione*. Perchè non vi essendo obbligazione, che non nasca da qualche diritto; seguita, ch' estinto giustamente il diritto, rimanga giustamente estinta l'obbligazione.

§. IV.

(a) Essi avevano eretto un tempio alla Dea Fede. Mai Divinità pagana non meritò meglio un altare, e tutt' i pacifcenti per Sacerdoti.

(b) Cioè del corso, e dell' accozzamento delle cause naturali.

§. IV. Il primo modo, e il più diritto di disciorsi dall' obbligazione de' patti, è quello, che dicesi *soluzione*. E la ragione si è che la soluzione viene ad estinguere il diritto acquistato in altri per la promessa. E di qui è l' assioma giuridico, *facta solutione omnis cessat obligatio*. Pur quando si dice *soluzione*, e si vuole intendere pienamente, cioè non tralasciando niuna legge, o condizione annessa al patto, o contratto. Perchè siccome non può dirsi sciolto un legame composto di molte funi, se ve ne resta alcuna, che tuttavia tiene; a quel medesimo modo ogni piccola condizione, che sia nel complesso del patto, a cui voi verrete meno, vi rende ingiusto, e mancatore di fede. E qui si vuol ricordare principalmente la formola Aquiliana, che Cicerone ha ragion di chiamare *everriculum omnium malitiarum*, ed è *ut inter bonos viros agier oportet*. Come dunque una soluzion cavillosa comincia a non istar bene ad un uomo sensitivo della giustizia, e dell' onestà, stimate subito, ch'ella non è soddisfacente. Ve n' è un' altra ancora più corta, e più chiara, ed è: *soddisfate alla fede de' patti, come voi vorreste, che si soddisfacesse con voi*.

§. V. Ho letti in molti Moralisti, che l' intera soddisfazione consista nella sostanza del patto, e non già nelle qualità, e formalità. Questa regola, dove non s' intenda bene, può aprire il varco alla perfidia. I. Vi sono di certe qualità e formalità annesse al patto, come condizione, che chiamano *sine qua non*, e

vale

vale a dire, che non si sarebbe altrimente contratto; le quali ancorchè picciole e leggieri, sono da aversi come sostanza del patto. Perchè se io non ho voluto trasferirvi il mio diritto che a quel modo; dove manca, voi non ne avete nessuno da obbligarmi. II. Cert'altre, che pajano mere formalità, importando nondimeno la natura medesima del contratto, si vogliono stimare essenziali. Filippo di Valois Re di Francia chiedeva omaggio ad Eduardo III. Re d' Inghilterra pe' feudi, che possedeva in Francia. Eduardo pretendea di fare omaggio nel solo senso di riconoscere quelle terre siccome dipendenti dalla Corona di Francia. Filippo domandava un *omaggio ligio*, che importava non solo dipendenza nel feudo, ma soggezione, e fedeltà nella persona, ed ajuto di danaro, e d'armi ne'bisogni della Corona, siccome censo del feudo. Si contrastò molto, e poi si convenne finalmente, che l'omaggio si facesse in genere, da specificarsi a suo tempo da Filippo. Filippo dichiarollo ligio, Eduardo, pura formalità di riconoscenza. Eduardo rompeva il patto; perchè un tale omaggio feriva i diritti della Corona di Francia, cioè la sostanza dell'accordo.

§. VI. Si chiede, se possano i patti adempirsi per sostituto, procuratore, mallevadore, ec. Al che rispondo, che se la circostanza della persona è una circostanza essenziale, o posta per essenzial condizione, ei non si può soddisfare, che per se stesso. Se io ho contratto,

to, dice un Giureconsulto, con Policlete per una statua, fidejussure Momo, voi rompete il patto, facendo che Momo soddisfaccia (a); non solo perchè quest' altro può esser meno atto all' opera, ma perchè egli non agguaglia la pubblica stima di Policlete; dond' è, che viene a deludere la mia affezione, parte essenziale del patto. E se io avrò da voi condotto un esercito colla legge, che debba comandarlo Francesco Sforza, o Alessandro Farnese, voi non soddisfate col mandarlo sotto il comando d' un altro, ancorchè così dotto, perito, valoroso Generale, come quegli, ma non in quella pubblica stima. A voler soddisfare a questo modo si richiede un nuovo consenso delle parti, cioè un altro patto. Ma se si può avere l' intera soddisfazione senza la circostanza della persona, siccome è in tutt' i patti, e contratti di prestazioni di danaro, o di roba, non importa nulla chi mi paghi, quando mi paga nelle condizioni del patto. Perchè o riceva da te quel denaro, quell' olio, quel vino, quel grano ec. dal tuo procuratore, o dal fidejussore, o da chicchessia, quando l' ho ricevuto intero, e così buono, com' è nel contratto, il mio diritto è estinto, e voi siete fuori d' ogni obbligazione. E brevemente, nelle prestazioni di denaro, o di cose, può aversi la soddisfazione, senza osservare la circostanza della persona; ma non è facile ne' lavori, co-

 me

(a) Vedi la legge 3. ff. *de solut.*, & *liber.*

me negli statuarj, pittori, architetti, ricamatori, manifattori, ed anche agricoltori, marinai, soldati, e finalmente medici, chirurgi, avvocati, maestri di scienze, poeti, ec.; perchè è difficilissimo di trovarne due della medesima abilità e stima. Si richiederebbe adunque un nuovo contratto.

§. VII. Tra' popoli liberi tutte le cariche civili, o militari son patti. Quando si crea un Vescovo, un Paroco, un Cattedratico ec. un Generale di armata, un Ammiraglio, o altri subalterni offiziali, un Magistrato, o altri Ministri di giustizia, si conviene *do, ut facias*. In questi patti adunque è manifesto, che si patteggia coll' arte, e con l' onestà della persona. Quando il Senato crea Console Scipione, Paolo Emilio, Pompeo: quando la Chiesa sceglie per Vescovo Gregorio Nazianzeno, Grisostomo, Ambrosio; quando si fa Cattedratico Platone, Archimede, Galileo, si conviene colle abilità personali; dunque è una sfacciata violazione del patto volere adempire per sostituto. E non solo è un' infrazione del patto, ma un frodare la speranza pubblica, e gettare de' vigorosi semi di disordini (*a*).

§. VIII.

(a) I Vescovi adunque avrebbero da predicar essi, come predicavano gli antichi: Son pastori. I Vescovi adunque dovrebbero esser tutti gran Teologi nella Natura, nella Bibbia, ne' Padri. Si potrebbe tradire un ministerio confidato loro da Dio senza delitto d' alta tradigione?

§. VIII. Al modo di disciorre i patti per soluzione si riduce quella, che i Giureconsulti Latini chiamano *Acceptilationem*, la qual'è una finta soluzione. Perchè se colui, a cui io debbo, si dichiara essere stato soddisfatto, sia per una pura generosità, sia per qualsivoglia motivo io, vengo ad esser libero non altrimenti, che se io avessi interamente adempiuto al mio debito. Le leggi civili, perchè ciò si possa avere per legittimo, e da annullare ogni futura azione del creditore, richieggono di certe condizioni, che Giustiniano accenna nel 30. *tit.* del 3. *lib.* delle Instituta, e delle quali i Comentatori hanno ampiamente ragionato. La Diceosina non richiede, se non che si faccia di libera volontà, e di buona fede. La ragione di questo modo è, perchè l'accettilatore, essendo padrone del suo diritto, può cederlo, dove non vi sia offesa di nessuno, e cedendolo, viene ad esser disciolta la mia obbligazione, che non è figlia, che del suo diritto.

§. IX. La seconda maniera di sciogliersi dall'obbligazione de' patti, è il reciproco e libero dissentire delle parti, ch'è quanto dire un nuovo patto derogatorio al primo. Questo nuovo patto annulla giustamente i diritti trasfusi pel primo, e con ciò discioglie l'obbligazione. Perchè siccome se noi ci abbiam fatto un reciproco regalo, per quella medesima ragione e forza del diritto di regalarci possiamo ridonarcelo di nuovo con distruggere il primo regalo; così essendoci noi legati per un recipro-

co e volontario consenso, possiamo per un reciproco e volontario consenso disciogliercì. La regola dunque de' Giureconsulti Romani, *nihil est tam naturale, quam ut eo modo nexa solvantur, quo sunt colligata* (a), è una regola della natura medesima. Ma si vuol nondimeno ricordar sempre la formola di Cajo Aquilio; *sine dolo malo*. Tra' doli si vogliono annoverare non solo le astuzie sottili, le frodi, gl' inganni, ma eziandio la prepotenza, l'autorità, e'l timore, che può cagionare il posto.

§. X. Si domanda se ogni patto, e contratto si può disciogliere per mutuo dissenso. Al che rispondo generalmente di sì, ma con due eccezioni: I. Se non sia vietato dalla legge di natura: II. Se non il proibiscano le civili. La legge di natura vieta sempre disciorsi il patto con offesa del terzo: e le civili, dove non si confaccia col bene dello Stato. E così le nozze, ancorchè patto reciproco, sono il più delle volte indissolubili per leggi di natura, ed in certi Stati quasi sempre per leggi positive. Se lo scioglimento delle nozze deroghi al diritto de' figli, o a quello delle famiglie, sarà iniquo per legge di natura; e se si oppone agli stabilimenti civili conformi alla natura, per legge civile. La ragione di questa eccezione si è, che niuno può servirsi de' suoi diritti con offesa del jus naturale degli altri, dove sia sciolto dalle leggi dell' imperio; o del jus civile, vi-

(a) *L. 3. ff. de divers. reg. jur.*

vivendo sotto un comune governo. Il primo modo annullerebbe il diritto della natura; e 'l secondo i patti civili.

§. XI. Finalmente può la natura, senza nè consenso, nè colpa de' pacifcenti, disciorre ogni patto, e contratto. Perchè se per qual si sia cagion naturale venga a mancare la materia del patto, come se colei, che ti sia stata promessa per moglie, muoja, o muoja colui, che ti ha promesso qual si sia opera; o venga a perire la roba contrattata, purchè non si sia convenuto, che il patto passi ad altre persone, di cui tu possi disporre, o sia fondato sopra altre robe sostituite alle prime, viene a cessare ogni diritto, e con ciò ogni obbligazione. Ed oltre a ciò, se la cosa venga talmente ad alterarsi, che non è più quella, per cui si è convenuto, come se colei, che ti sia stata promessa, divenga cieca, e storpia; se colui, che ti dovea l'opera diventi debole, o smemorato; se quel vino, quell'olio, quel grano, sotto il patto di vendita, venga a guastarsi, ed a prendere altra natura; mancano certe qualità essenziali al patto, senza cui non si è inteso di contrattare. Allora la natura discioglie il patto. Finalmente, se trapassi il tempo stabilito per intoppi frapposti dalla natura, senza colpa de' pacíscenti viene a cessare il fine del patto, o almeno una circostanza, senza la quale non si sarebbe pattuito.

§. XII. Si è messo tra' modi di disciogliere le obbligazioni de' patti e de' contratti la per-

fidia d'una delle parti. E non è dubbio, che la parte ingannata non resti sciolta; perchè come vuoi, che io resti legato, dove tu hai recisa la corda, che ci stringea? Ma non per questo il perfido viene ad essere sciolto dalla sua parte, o dall'obbligo di rifarmi in quel che mi ha offeso, senza che io ceda, o sia pagato, e ricompensato del mio danno. Qui si usa dire una massima, *frangenti fidem non est servanda fides*. Ella è vera e giusta, come si è detto, in quel patto, la cui fede è tradita. Ma se voi mi avete mancato in un patto, ed io vi manco in un altro, noi siam due perfidi, e la massima è falsa. Perchè in quale giurisprudenza potrebbe un delitto lavarne un altro? Non avea dunque ragione il C. . . . . . G. . . . di far rompere la tregua co' Turchi, giurata su l'ostia sacra, pel solo motivo, che i Turchi non sogliono serbar fede. Questa frattura di fede pubblica fu seguita da una sconfitta, ed i Turchi, secondo la loro Teologia, dissero, ch'era il giudizio di Dio.

§. XIII. Si domanda di nuovo, se una delle parti neghi l'obbligazione, nè possa l'altra ottenere il suo diritto, che per ripresaglia, sarebb'egli ciò giusto? E dico di sì nello stato di natura; perchè chi potrebbe tra' selvaggi essere il giudice, e 'l vindice de' diritti? Chi tra due Nazioni, o due Sovrani? Pure ei non si vuol venire alle ripresaglie, se non dopo aver tentati tutt'i modi più blandi; essendo la ripresaglia l'ultimo rimedio. La legge

ge degli Arbitri anche ad Obbes è paruta legge primitiva di Natura. Negli Stati civili non ci può esser permessa la ripresaglia e la compensazione senza tre condizioni: I. Se ci venga in mano altrettanto, ma senza dolo, o mancanza di fede alcuna. Dond' è, che non potremmo pagarci col deposito, col comodato, col pegno, col mutuo, col precario ec., essendo questo un dolo, e un tradire la fede pubblica de' contratti: II. Se avrem tentato tutto per via de' Magistrati; perchè appartenendo loro il diritto di vindicazione, il volerselo riprendere, non sarebbe differente dal distruggere il governo, e 'l corpo civile; attentato iniquo, ed audace: III. Che non oltrepassi il nostro diritto, cosicchè non sia un furto, o un' usurpazione dell' altrui.

§. XIV. Io accenno i principj della giustizia, ed i fondamenti delle leggi civili, nè intendo d'entrare nell'infinito oceano delle quistioncine. Passo adunque a vedere l' ultima parte, che resta in questo libro, ch' è, come vengano a discigliersi con giustizia le obbligazioni nascenti da' delitti.

CAPITOLO XIX.

Come si vengono a disciorre le obbligazioni nascenti da' delitti, e da' maleficj.

§. I. IL più bel modo di disobbligarsi da' delitti e da' maleficj sarebbe, siccome ogni uomo il sente, il guardarsi di commetterne. V'è piacere, che agguagli quello d'una innocente coscienza? Se non si può vivere senza qualche vizio (poichè è ben difficile il non averne nessuno), si può certamente senza Βδελυγμχσι, come dicono i Greci, *gravi delitti*. La storia di tutt'i popoli ce ne somministra de' luminosi esempj. Il vizio è una debolezza abituale, la quale spesso è figlia del temperamento, o d'una guasta educazione; ma il delitto, e 'l maleficio son sempre pravità di voleri. Pur quando si parla d'un corpo civile, a guardarlo per minuto, non è agevole il non riscontrarvi un corpo di delinquenti (*a*).

§. II.

(a) „ Le ragioni son due: I. Perchè la società ci-
„ vile distribuisce sempre con grandissima sproporzione i
„ beni comuni: II. Perchè ve n' ha poche, in cui gli
„ uomini non sieno troppo pressi ne' naturali lor deside-
„ rj. Voi aguzzate la fame, e negate il cibo: sollerica-
„ te l' ambizione, il lusso, e non avete poi da poterle
„ egualmente soddisfare: accendete la libidine per le con-
„ versazioni, i teatri, le mode, e negate le nozze: mostrate
„ il

§. II. Si è d'accordo, che non si venga ad essere sciolti dalla reità del delitto, che per convenienti *pene*. Questa parola ποινη, ond'è la latina *pœna*, e la nostra *pena*, suona in prima proprietà tutto ciò, che ci aggrava, affligge, crucia, tormenta, addolora, ec. derivata dal verbo πονω, *gravare*, *opprimere*, *faticare*, *affannare*, che i Latini dissero *pœnio e pœnire*. Sembra dunque, che da prima ποινη, *pena*, non si attribuisse, che a quel che preme materialmente il corpo, e quindi si trasferisse a ciò, che ci affanna nel cuore. Ma in certi tempi, e luoghi l'intiera ποινη, fu la *pena pecuniaria* sia di animali (la prima *pecunia*); sia d'altre robe, sia di rappresentante di robe, cioè di moneta, la quale poichè fu pagata si disse αποινη, *senza pena*, cioè disciogliente della pena afflittiva del corpo; e λυτρον, *scioglimento* da λυω, *sciogliere*, e *riscatto*; cioè ricompra (*a*). Grozio definisce la pena, *malum passionis pro malo actionis*: ma questo *malum*

„ il grande e il bello delle virtù sociali, ma non avete
„ bastanti premj da guiderdonarle: mostrate di voler
„ punire i delitti d'audacia, ma amate la guapperia co-
„ me necessaria; voi persuadete le persone, che la felici-
„ tà consista nella copia del danaro, ma poi non ne po-
„ tete dar tanto, che basti ec. ec. ec. Questo fa la so-
„ cietà civile. Or come non esservi de' gran delinquenti?

(a) „ Perchè il reo perdendo il suo diritto, che
„ passa nell'offeso, diviene schiavo dell'offeso, e si ricom-
„ pra, dando l'equivalente.

lum passionis è, come si è detto, da riportarsi a tre maniere: I. di corpo, come fustigazione, mutilazione, morte, ec. II. di cuore, come censura, infamia, esilio, repulsa (*a*), ec. III. di beni, come multa, o pena pecuniaria, confiscazione, ec.

§. III. La materia delle pene è affare così di Politica, come di Diceosina. Montesquieu, Autore *del Codice del genere umano* (*b*), ha diligentemente dimostrati i principali rapporti delle pene con le varie maniere di Governo. Tra gli Scrittori moderni merita grandissima lode l'Autore d'un'operetta assai dotta, e ragionata, *De' delitti, e delle pene* (*c*). Io ne ragionerò quì per la parte della giustizia principalmente, e su i miei principj (JUS SUUM UNICUIQUE TRIBUE), e col mio metodo.

§. IV. Si punisce da per tutto un delitto, o un maleficio, e ne' popoli savj, e virtuosi anche certi vizj (*d*). I popoli medesimi, che co-

---

(a) Orazio, *turpemque repulsam*.

(b) Chiamansi così *L' Esprit des Loix*, ed è giusto. Egli parla di tal materia quasi da per tutta l'opera, ma principalmente nel libro VI., e dal cap. XII. per molti, che seguono.

(c) Il Signor Marchese Beccheria gentiluomo Milanese.

(d) A questo tendea la Censura in Roma. Licurgo puniva la ghiottoneria, e l'ozio, come fanno oggi i Cinesi, i quali puniscono anche la mala creanza con delle battiture. Scuola mirabile; dond' è, che nella China i de-

conoscono poco l'imperio, ed i legami civili, puniscono. I selvaggi, che non intendono per niente nè governo politico, nè società, hanno la privata vendetta per pena. In tutti e due i poemi di Omero vi si veggono delle vendette tenute per *dice*, cioè per giuste, e dovute pene (*a*). Tutte le leggi penali de' popoli Settentrionali, popoli salvatichi, non sono, che leg-

delitti vi son pochi, e molta virtù. I Peruviani, Popolo sensato, e savio, avevano anch' essi una spezie di censura di gastigare i vizj più disordinanti. Vi ha pochi vizj, che non portan seco de' delitti; dunque la censura de' vizj è una buon' arte da prevenire i delitti. Tuttavolta i vizj vogliono esser vizj, e non già scrupoli di teste calde. Perchè non ci è arte peggiore, nè più atta a far de' grandi scellerati, quanto quella di voler rendere gli uomini per forza di severità tutti lindi di pennello. L' uomo è una *razionalità* innestata su l' *animalità*, la quale s' innesta anch' ella su la *vegetabilità*, e questa su l' *entità*. Un vizio è un difetto, e perciò limite di un esser finito e debole. Se volete annientare tutti questi limiti, e questi difetti, vi bisogna o annientarne il tronco, o mettere in contrasto gl' innesti fra loro e colla natura, con che o li dibarbicherete, o ne farete di certe piante salvatiche e mostruose.

(a) Δικη suona in Latino *exemplar*, *exemplum*. Quel *faciam exemplum* è, io ti punirò esemplarmente, cioè quanto meriti secondo la misura, e quanto serve d' esempio al pubblico scandalezzato pel suo delitto. ,, Di ,, qui è, che la medesima parola significò poi REGOLA, ,, NORMA; ed appresso si prese per le azioni ragguagliate a questa norma, cioè per la *giustezza*, *giustizia* ".

leggi delle antiche vendette (*a*). Dunque l'idea di *pena*, e della *giustizia punitrice*, è un'idea comune del genere umano; vi dee perciò essere un fondamento naturale, ed una regola comune anch'ella, e fissa nella natura, che rende giuste le pene (*b*). „ Come vedete un fe„ nomeno universale, conchiudete subito, che „ vi debba essere una causa universale, che „ il produce, pel *nemo dat plus quam habet*.

§. V. Ugon Grozio, il primo, che si studiasse di darci un sistema di Diceosina, ed il quale avea molto studiati i libri de' Rabbini, deriva il diritto di punire da Dio, e quel di Dio da *una potenza irresistibile* (*c*). Obbes avea pensato al medesimo modo. Obbes fece orrore: Grozio si trasandò, vi è dunque una fortuna delle dottrine. Convengo, che il jus delle pene venga da Dio; perchè ogni altro diritto, che compete all'uomo, gli compete per la

---

(a) Le leggi civili di tutt' i popoli furono prima costume, poi canzoni, quindi leggi scritte. Anche oggigiorno son costume tra' Cafri; erano canzoni nel Perù, e nel Messico, quando furono da noi cogniti. Se dunque queste puniscono, punivasi per costume; e perchè punivasi da per tutto, punivasi, e si punisce tuttavia per un senso della natura. Ma donde nasce un tal senso?

(b) Si potrebbe dire, ch'essendo ogni uomo sensitivo ed elastico, questo produca comunemente, che ogni offesa si voglia vendicare. E' vero: ma questo solo non ci dà l'idea delle giustizia delle pene, idea, che si ha da tutte le nazioni.

(c) *De jure belli & pacis lib. II. cap. 20.*

la legge del Mondo; e questa legge è la volontà di Dio, „ la quale ella medesima è l'intelli-„ genza di Dio, prima creatrice del Mondo „ ideale, e poi del reale a tenore dell'ideale. Ma se in Dio il jus di punire, non è che la sua onnipotenza, o non vi è giustizia, o è la forza; proposizione, che rivolta la ragione, e che, secondo me, non differisce dall' ateismo (*a*). In tutt' i paesi del Mondo un Sovrano, il quale avesse per massima delle sue operazioni quell' *in summo imperio id æquius, quod validius*, passerebbe per indubitato tiranno. Dio, la cui idea è di padre, di savio, di giusto, di sommo bene, se se ne stimasse a quel modo, si vestirebbe alla maniera tirannica. Allora cesserebbe negli animi nostri d' esser Dio: la sua idea di un Essere benefico, che spira amore e fiducia, si trasmuterebbe in un' alrra, che genererebbe paura, ed odio. Noi non avremmo Divinità, perchè non avremmo la vera idea della Divinità (*b*). „ La potenza adun-„ que di Dio non può essere creatrice, ma „ esecutrice della giustizia divina „. Qual sarà dunque la vera sorgente delle giuste pene?

§. VI. Io ho dimostrato, che per l' ordine del

(a) Tal era il sistema di Benedetto Spinosa. Vedi il suo trattato *Politico*. Ma Spinosa è un Ateo riconosciuto.

(b) Vedi la bella e dotta Omelia di S. Basilio, *Che Dio non è l' Autor de' mali*.

del Mondo vi ha certi jus, che ci appartengono, come ci appartiene l'*usia* l'essenza umana: che le reciproche obbligazioni degli uomini, obbligazioni imposte da quella medesima legge, che ci dà quei jus, sono di rispettarli: che l'ingiustizia non è, che „ la *non giustezza* „ delle nostre azioni, cioè il non combaciarsi „ con la lor regola, che sono quei jus, ma „ tendere a deteriorarli, abolirli, renderli „ inutili al proprietario " : che chiunque ne viola alcuno, issofatto è *taglione*, che val quanto dire, che perde un diritto corrispondente ed eguale a quel che viola; il quale dee in conseguenza trapassare nella parte offesa per rifarnela, e metterla nello stato antecedente all'offesa, *restitutio in integrum*. La pena dunque non è, che il riprender da te quel diritto, che tu avrai perduto per avere offeso quel d'un altro, della qual pena la forza, o potenza, non è, che esecutrice. Ecco il vero fondamento delle pene: fondamento, ch'è nella natura medesima, e nell'ordine generale della natura, donde ci vengono i nostri jussi, e dove è la norma della giustizia (a). „ Non vi ha dunque „ mi-

(a) Così viene ad essere manifesto, come nelle leggi fatte ne' Comizj de' popoli possano le persone particolari dare a' Magistrati il *jus vitæ & necis* ch' essi non hanno ricevuto dalla natura. Perchè non sono le persone che danno questo jus, ma esso è nell' ordine medesimo del mondo, sicchè le persone non fanno, che dichiararlo. „ Coloro, diceva un Re Peruano, che commettono un de-

„ mistero alcuno, nè oscurità in questa ma-
„ teria, se non per coloro, che non hanno
„ avuta mai la buona fortuna di vedere i veri
„ principj delle cose umane, e della diceosina.

§. VII. Di quì seguita, che l'essenza della pena è posta nel togliere ad una persona, o ad un popolo un diritto, ch'egli avea perduto, offendendo per una colpa volontaria l'altrui. Perchè se gli si toglie o senza colpa, o per leggieri pretesti, non è, che una pena ingiusta, cioè un delitto. E quando io dico *jussi*, intendo tanto degl' ingeniti, che de' legittimamente acquistati; ed il togliere vuolsi intendere così se ne lo spogli, come se non gli si dia quel che gli compete per fatti, o patti. I Politici ed i Moralisti, i quali hanno scritto, che il non premiar coloro, i quali hanno faticato pel ben publico in pace, o in guerra, non sia un delitto, o un'offesa della giustizia commutatrice, come chiamanla; ma un vizio della prudenza distributrice, hanno detto uno sproposito, perchè hanno detto, „ che la ripulsa non
„ è

„ delitto capitale, si condannano da se medesimi alla mor-
„ te *ipso facto*, che delinquiscono. Tra gli Uttentotti
„ un pastore, che ruba ad un altro un montone, e 'l
„ mangia, dee un montone: il Krael, o la Tribù l'ob-
„ bliga subito a darne un eguale, cioè eseguisce la legge
„ di natura; ed affinchè nol faccia più, gli fa una
„ bastonata, studiandosi di curar col dolore la cattiva af-
„ fezion dell' animo di prender l' altrui.

„ è pena, e con ciò han distrutta la forza della
„ censura domestica e politica (*a*); o che si
„ può togliere altrui il suo jus, senza delitto,
proteggendo così non solo i delitti, ma la sorgente di tutt'i delitti d'un corpo civile. Perchè pe' patti sociali colui, che ha giovato alla patria, ha acquistato un diritto agli onori, ed a' premj: il quale non è differente da quelli, che ci vengono per patti e contratti privati. Il contratto *facio ut des* è un contratto di giustizia commutatrice: il violarlo adunque non è una pena, dove non preceda un delitto, ma è un' ingiustizia manifesta, che richiede sempre riparazione. Aggiungete, che coloro, che si conducono a questo modo, vengono a spiantar la radice della virtù e del merito, ch'è appunto l'ardore a giovare, e la magnanimità; ed a lungo andare, rovinando il corpo politico, rovinano se medesimi (*b*).

§.VIII.

(a) ,, Se la ripulſa non è pena per un uomo onesto, ella non è pure un diſpiacere, nè afflizion di cuore. Or chi direbbe una tanta ſciocchezza? Se la ripulſa non è pena, i Padri di famiglia, i Precettori, i Rettori de' Collegj, i Superiori de' Religioſi, i Paſtori Eccleſiaſtici, i Magiſtrati, i Principi, per punir certi vizj, biſogna che abbiano ſempre o il baſtone, o la ſcure in mano. Queſto deſolerebbe le ſocietà. E ſe è pena, è iniqua, dove non ſuppone vizio; è ſcellerata, dove ſi uſi verſo il merito; perchè allora cambia la virtù in vizio; il che non può non deſolare il genere umano ".

(b) Ogni uomo, ſe non è ſempre giuſto giudice, al-

§. VIII. Da questo fondamento nasce la regola delle pene, ch'è questa: *Ti si dee togliere un diritto eguale a quello, che tu hai in altri violato, e dello stesso genere, meno la parte, che vi ha avuta la fortuna, più il diritto, che tu avevi da violarlo, più il diritto del genere umano, che potrebbe essere offeso per una tal pena, più finalmente il diritto del corpo politico nato da' patti sociali.* Dond'è, che tu hai violato un diritto come 4, senza che vi abbia

---

almeno è conſcio come de' ſuoi diritti, così del ſuo merito, ch'egli reputa, e con giuſta ragione, tra' ſuoi diritti. Come non ſi ſente premiato, ſi crede ingiuriato, ed aſpira alla vendetta. S'irrita ancora più, dove vede, che il premio dovutogli ſi dà a coloro, a cui non ſi dee, e delle volte, a cui ſtarebbe meglio un capeſtro. Allora ne provengono due mali: I. Niuno aſpirerà più a meritar premio, vale a dire s'illanguidirà, e ſeccheraſſi la virtù, e cominceraſſi a deridere, e ad avere a ſchifo. II. Moltiplicheranſi le ſcaltrezze vizioſe, onde ſono la più parte de' delitti, che deſolano le Nazioni. Allora i Magiſtrati vi diverranno da teatro, le milizie, che ſono i nervi del Corpo politico, da cuſtodi diverranno nemici; e la vita medeſima e felicità del Sovrano vi ſarà precaria, a men, ch'egli non ſi dichiari Capitan Generale di tutt'i malvagi, o faccia la guerra al reſto de' ſuoi ſudditi. Tal fu lo ſtato di Francia ſotto Errico III. e di quaſi tutt'i popoli d'Italia ſotto ...... ſotto ...... ſotto ...... tacciamo nomi riſpettabili. „ Chiunque legge la ſtoria con attenzione, non troverà mai altra cagione, che cagionaſſe i grandi cambiamenti di Stato. „ L'*ὕβρις* l'*onta*, dice un Poeta Greco, è agli uomini, „ quel che ſono le moſche canine a' Tori, che li mettono in furia.

avuta parte la fortuna, o che tu abbi avuto diritto nessuno da farlo, tu dei 4, e 4 dello stesso genere: e l'esecuzione è la pena. E se o tutto è stato della fortuna, o tu avevi un diritto eguale, dei 4 meno 4, cioè sei innocente. Ma se la metà sia o della fortuna, o di un tuo giusto diritto, o parte della fortuna, parte del tuo jus, tu dei l'avanzo; e l'esecuzione è la pena. Finalmente avendo la natura umana certi suoi diritti immutabili; ed essendo tutt'i diritti privati ipotecati al corpo civile pei patti sociali, se la narura umana, o il corpo civile vengano ad esser offesi dalla pena, o dalla sua qualità, ne dei quattro meno il diritto della natura umana, e del corpo civile (*a*). Allora hai soddisfatto. L'imperio civile garante e' vindice di tutt'i diritti privati e pubblici della Repubblica, è l'esecutore di questa pena. Egli eseguisce per quel medesimo principio i debiti criminali, per cui i civili. Egli ti fa dare il capo pel capo, come mille scudi per mille scudi. " La forza „ dunque (diciamlo di nuovo) non è la creatrice di questa giustizia, ma l'esecutrice.

§. IX.

(a) Per la prima di queste due eccezioni è manifesto, che le pene troppo crudeli, che rivoltano la natura umana, sono inique; e la seconda mostra la ragione della legge, *Princeps solutus est legibus*; cioè *criminalibus* come convengono gl' Interpreti.

§. IX. Questo capitolo adunque sarà impiegato a brevemente dimostrare, e sviluppare la presente teoria. *Ti si dee togliere un diritto eguale a quello, che tu hai in altri violato*. Se violando un diritto altrui tu non ne perdi un eguale in favore della parte offesa, debb' essere perchè o non ci è jus in natura, o tu l' hai violato con un jus eguale. La seconda parte di questo dilemma è eccettuata nell'ipotesi, e nella regola; la prima è mostrata falsa nel capitolo III. di questo libro (*a*). Dunque chiunque viola un diritto, viene a perderne un eguale, e dello stesso genere. *Meno la parte, che vi ha avuta la fortuna*, cioè le cagioni naturali; perchè questa dee mettersi a conto della natura, la quale da chi potrebbe esser corretta, che dall' Autore della natura? *E meno il di-*

(a) Tutta la dimostrazione si riduce a questo. Se non ci è jus, non ci è *usia* limitata, cioè proprietà; e dove non è proprietà, non è pure distinzione d' esseri: come concepire distinzione di esseri senza proprietà? Or dove non è distinzione di esseri, non vi è ordine. Che volere ordinare, dove tutto è uno? Ma se nel mondo non ci è ordine, non ci è cagione ordinante; dottrina empia, e che non viene in capo a nessuno, che disputa di giustizia. Oltrechè ella è anche dottrina ripugnante alla natura fisica, ed al vero interesse dell' uomo. Per vederlo non avete a far altro, che rendere universale sì assurdo sistema, e farlo mettere in pratica da tutte le persone, da tutte le famiglie, da tutte le nazioni. Allora vedrete la guerra de' giganti nati da' denti seminati da Cadmo, che finisce al zero del genere umano.

diritto, che tu avevi di violarlo; perchè in questo caso il diritto, che riprendi, è tuo; e niuno viola niuno, quando riprende il suo. *Più meno il diritto del genere umano ec.*, perchè se quell' egualità all' offeso diritto privato potesse offendere la natura, o il corpo civile, e divenir cagione di maggiori mali, la pena sarebbe un nuovo delitto.

§. X. Ma questa regola ha bisogno di maggior dichiarazione. *Ti si dee togliere un diritto eguale a quello, che tu hai violato, e dello stesso genere.* Questa è la pena, che si chiama *αμοιβη* da' Greci, *talio* da' Latini, *taglione* da noi. Si è conceputa in due versi:

Chi patisce quel, che altrui ha fatto,
Alla santa giustizia ha soddisfatto.

Ella è stata la pena di tutt' i popoli antichi. Mosè medesimo ordinolla nelle sue leggi, e le favole dicono, ch' è la sola pena, che Eaco, e Radamanto laggiù nel regno di Plutone infliggono (a). E la ragione si è, che il senso naturale di giustizia non è, che quello di egualità tra le azioni e i diritti: di volontà costante *jus suum unicuique tribuendi*: e questo senso (senso, non raziocinio) è in tutti gli uomini, e ne' barbari più vivo, che ne' colti

---

(a) E' accennata anche nell' Apocalisse. Vi si dice, *che i malvagi debbono avere un dolore eguale al piacere goduto pe' delitti.*

colti (*a*). A considerala poi bene, ogni pena, che sia eguale a tutt'i diritti offesi, è sempre *taglione*. Se non è *taglione*, non è eguale, nè perciò giusta: ed allora è un delitto punibile per un'altra legge di taglione (*b*).

§. IX. E' chiaro adunque, che la regola delle pene richiede un calcolo esatto delle quantità del diritto offeso; come si pareggerebbe altrimenti la pena col delitto? Or la quantità del diritto offeso può variare, come variano gli stati delle persone, delle famiglie, de'corpi politici, de' costumi, delle occasioni, de' peri-

(a) Sono puerili le difficoltà fatte su la pena del taglione: ella è da rappresentarsi analiticamente, e per quantità astratte, cassate certe frazioncine. Dove manca l'eguale, si dà l'equivalente, e per approssimazione. Montesquieu dice, *la pena del taglione è delle Repubbliche*: egli è perchè non ebbe l'occhio alla vera regola delle pene, e perchè nelle Monarchie vi è più diritto del corpo e degli ordini contro la severità delle pene, che non è nelle Repubbliche, dov'è più gelosia, e più timore.

(b) „ Falari adunque pe' diritti della Giustizia era „ da esser messo nel suo Bue, e Massenzio legato a' suoi „ pali per le mosche. Carlo d'Angiò decollò Corradino, „ prigioniero di guerra, e Principe: e Federico di Sicilia condannò il Principe di Salerno, figlio di Carlo di „ Angiò, alla stessa pena. Ma Violante, sorella di Corradino, moglie di Federico, intercedette. Questa vittoria d'una giovine Regina su il proprio dolore fece „ per vergogna, e per rimorso parlar solo Carlo di Angiò, e su per lui pena grave, ma pena bella e magnanima ".

coli, delle conseguenze, d' altri diritti, che la rimessa, o troppo rigida, potrebbe offendere (*a*) ec. Sicchè nella quantità del diritto leso non entra solo il diritto personale, neppur tra' selvaggi, ma vi ha parte: I. il diritto di tutta la natura umana; II. il diritto dello Stato; III. delle classi delle persone: IV. della forma del governo: V. de' tempi, de' luoghi, de' modi ec. di tutte le circostanze in somma. Que-

---

(a) Le pene troppo crudeli, come i fuochi lenti, l' affettare un vivo in 10 000 pezzi, lo scorticarlo, il farlo morire nella pece, nell' olio, nel piombo bollente; lasciarlo mangiar dalle mosche, arrostire in un toro, consumar dal fetore del corpo morto, ed altre, che la superbia, l' ambizione, l' avidità di avere, l' ira ha inventate; tali pene, dico, ancorchè fossero eguali all' offeso diritto personale, offendono nondimeno un maggior diritto, ch' è quello di tutta la natura umana, che rivoltano in natura ferina; „ perchè queste sorte di pene per appunto hanno guasto l'uomo, animale di sua natura placido e misericordioso ". Son dunque inique. Ogni pena, che fa orrore all' umanità, che disumana, ed inferisce gli animi, non è più pena, ma delitto. Si è veduto, che gli schiavi diventano ogni giorno più crudeli per la sevizia delle pene. Ora far di un popolo di uomini un covile di Tigri è il maggior de' delitti, che si possano commettere. Ma non son meno delitti certe troppo rilassate, e delle quali si può altri ridere; perchè espongono tutt' i diritti degli uomini pacifici, mettono in sospetto la società civile, e rendono la comun vita intolleranda. „ Quanto son elle divine quelle mezze proporzionali! Filippo II. perdette le Provincie unite per soverchia severità di pene: e Giovanni il buono rovinò la Francia per troppa indulgenza ".

Questo fa, che un furto, una rapina, un incendio, una frode, una calunnia, un tradimento, un' ingiuria, una mutilazione, un incesto, un adulterio, un omicidio, ec. ed anche certi vizj morali, abbiano ora più, ora meno quantità. In oltre in tutti questi diritti è a distinguersi tra i primitivi, e gli acquistati: ed appresso tra i più necessarj alla felicità, ed i meno. Quest' equazioni sembrano difficilissime: ed intanto troverete poche nazioni, tranne i governi teocratici, che non le abbiano assai dirittamente fatte, se voi rifletterete al rapporto, a' luoghi, a' tempi, al genere di vita (*a*).

M 4 §. XII.

(a) Perchè certe leggi penali di certe nazioni non ci sembrano o troppo atroci, o soverchio condiscendenti, se non per non considerare queste circostanze. Dove si bada a tutte, si troverà, che, presso a poco, quelle atroci son sempre il minimo de' mali di quella data nazione e di quel dato tempo: e queste condiscendenti il minimo de' disordini. „ Tutte le leggi antiche si son fatte da' po„ poli ne' Comizj: ed il popolo unito sente sempre bene „ il suo bisogno". Le pene di Dragone non converrebbero a' tempi nostri „ dove la ragione è rischiarata, e 'l „ governo sviluppato, e ben inteso": e le sole pecuniarie delle leggi Salica, Alemanna, Borgognona, Ripuaria, Sassone ec. ci rimenerebbero alle selve. Ma non si potea con minori pene ammansar la ferocia de' tempi di Dragone: nè i popoli semplici, e liberi, com'erano quei Settentrionali nello sbucare da' boschi del Nord, avrebbero sofferta maggior severità, ch'è argomento di disuguaglianza. Farò qui un' osservazione. Quasi tutte queste leggi barbare dalle Sassoni alle Visigote furono quasi contemporanee; ed intanto come scendete dal Settentrione al Mez.

§. XII. I Romani ridussero tutt' i delitti a due classi, *pubblici*, e *privati*. I pubblici feriscono il diritto pubblico, come quello dell' imperio, della Religione, della pubblica sicurtà, ec. I privati il diritto de' privati. Cajo, e quindi Giustiniano (*a*) rapportano i privati a quat-

Mezzogiorno, troverete, che le pene vadano incrudelendo a proporzione. Il minimo di sevizia è nella minima distanza dal Nord; ed il massimo nella massima. Le pene delle leggi Visigote sono tanto più severe delle Sassoni, quanto la Spagna è più distante dal Mare Baltico. Dunque il clima genera il costume, facendo il temperamento; ed il costume detta le pene. „ Ma non è men „ vero, che le pene pian piano formano un nuovo co- „ stume, modificando il temperamento; e questo nuovo „ costume riscuote nuove pene. Se un uomo colla bilan- „ cia in mano legge la Storia di Spagna di Mariana, „ pesando ogni dieci anni il costume Spagnuolo, vedrà „ subito, donde nacquero quelle crudeltà verso gli Ame- „ ricani, di cui si lamenta Monsignor de las Casas. Fi- „ no al principio del XIII. Secolo gli Spagnuoli dall'alto „ al basso furono tutti d' un carattere serio, generoso, „ franco, amanti della giustizia, della verità, pieni del „ vero valore. Ve n' ha tuttavia molti sì fatti, e che si „ possono dire veri, e rispettabili Spagnuoli. Quando s' „ introdusse l' Inquisizione, voi comincerete a misurare i „ gradi di degenerazione. Le fantasie prima spaventansi „ alla vista di certe pene, che rivoltano la natura: poi „ fugando lo spavento la ragione, e rendendo la natura „ cornea, vi s' illanguidiscono, e l' uomo diventa indif- „ ferente: appresso continuando la ferocia delle pene, vi „ si avvezzano; ultimamente vi prendon piacere. Allora „ senza accorgersene, si trovano tigri belle e fatte; si „ richieggono poi molte età a rivenire uomini ".

(a) *Cajus l. 4. de oblig. & act. Justin. Inst. IV. tit. I. prooemio.*

quattro generi, *furto*, *rapina*, *danno*, *ingiuria*, de' quali piacemi qui dir qualche cosa più particolare. Voi troverete ne' costumi, e nelle leggi de' popoli tutti questi privati delitti puniti con certe pene, che ora sembrano a noi uscire della loro regola, ed essere dove più severe del giusto, e dove molto al dissotto; ma non fu allora. Dragone puniva di morte ogni ladro, pubblico, o privato, che fosse, ed in certi luoghi dell'Isole dell'Oceano Arabico il furto d'una pecora, di poche frutta, ec. è delitto capitale, come tra gli antichi Tedeschi il furto degli animali. Dragone formava una società di uomini di quelle tigri e di quei leoni, che non finì di ammansare Orfeo (*a*). E dove tutto il sostegno della vita son poche bestie, o pochi frutti, gli uomini ne son così gelosi, come della vita; perchè non è differente il togliere ad un uomo il sostegno della vita dall' ammazzarlo. Questo fa, che i ladri vi sieno riguardati come omicidi, e puniti con severità. „ Ma ciò divien poi crudelissimo, „ quando l' arti e 'l commercio vegliano e fa- „ ticano per nutrire un popolo “. Licurgo concedeva i ladronecci de' comestibili, purchè non fossero di quei furti, che i Romani chiama-

ma-

(a) „ Vedete il primo libro di Tucidide, e la vi- „ ta di Teseo di Plutarco ”.

mano *manifesti*. In Egitto (*a*) vi si permetteva il furto occulto, posto che il ladro s'aggregasse alla classe de' mariuoli, governata da un Presidente, e riportasse appresso di lui la roba furtiva, per restituirla al padrone, meno il quarto, che si dava al ladro. Tra gli antichi Greci sembra, che la rapina vi fosse onorata come colpo glorioso di spirito, e di forza (*a*); ed i capi della lega Greca se ne gloriano spesso appresso Omero. Tutto questo ci sembra ora uscir di regola per troppo rilassamento. Ma Licurgo avea fondata una Repubblica militare; nelle Repubbliche militari, come oggi in Algieri, la rapina è lo stesso che la guerra; il furto, che permise, era una sorta di esercizio militare, nè potea gran fatto

---

(a) Diodoro *lib. I.*

(b) Vedi *Plut. in Teseo*. Come presso gli antichi Latini. Onde fu *latro* per Soldato, e *latrocinari* per *belligerare*. L'iscrizione Africana riportata da Procopio, *Nos sumus qui fugimus a facie Josuæ* LATRONIS, prova che il ladro prendeasi per conquistatore. Gli Eroi di Berni, e di Ariosto se ne vantano anch' essi delle volte, come Achille, Ajace, Ulisse in Omero. I Tartari, e gli Americani Settentrionali tuttavia barbari, usano la stessa Filosofia. I Normanni, che il secolo IV. V. VI. ec., inondarono l' Europa, erano ne' medesimi principj. Quindi le pene de' furti, e fino de' ratti delle donne, non si punivano che con leggerissime pene pecuniarie. I Romani antichi non punirono il furto che di pena pecuniaria, del simplo ne' furti occulti, del quadruplo ne' manifesti.

to nuocere, dove i soli *Eloti* schiavi pubblici, coltivavano le terre e l'arti: e le idee, che si avevano della giustizia civile, potevano ammollirla. Secondo l'antiche massime, gli schiavi non hanno proprietà; „ loro dunque „ non si ruba. Se volete: questa costituzione „ era cattiva; ma le conseguenze eran diritte". Gli Egizj in paese fecondo erano ricchi, ed in un paese caldo, poltroni e lesti di cervello (*a*): il furto dovea regolarsi, per non potersi sbarbicare. Si è fatto fra noi il medesimo de' Lupanari, sorta di furto pubblico (*b*). Il *minimo de' mali* è, e sarà sempre la regola di tutt' i buoni Politici.

§. XIII.

(a) „ Tutti gli abitanti de' climi caldi son di temperamento nemico della fatica metodica; ma vogliono „ nondimeno mangiare, e sono avidissimi di piaceri; „ perchè la natura nella vita neghittosa, dove non si di- „ verte pe' piaceri, si sente oppressa dall' inazione: e „ questo è, perchè la più parte de' Romiti son uomini „ voluttuosi. Ne' medesimi climi la molta perspirazione „ rende le fibre più elastiche, e gli spiriti animali più „ sottili e mobili; il cervello dunque v' è acuto, pronto, „ mobilissimo. Noi d' Italia sembriam chiocciole rispetto „ agli Arabi: i Tedeschi rispetto a noi: i Moscoviti „ rispetto a' Tedeschi: i Samojedi rispetto a' Moscoviti. „ Vi sarà dell' eccezione in queste leggi fisiche: ma le „ leggi son costanti. Questo fa, che i popoli sieno tanto „ più ladri, quanto in climi più caldi. Quando si dice „ da noi gli *Arabi ladroni*, si può dir di tutti gli Afri- „ cani, e de' popoli dell' Asia meridionale ",

(b) „ Perchè le leggi di natura autorizzano le noz- „ ze, non i lupanari ".

§. XIII. Il danno, e l'ingiuria parvero più gravi delitti a coloro medesimi, che non avevano scrupolo nè nel furto, nè nella rapina, nè ne' contrabbandi venerei. Essi non riposavano, se non si fossero vendicati, come oggigiorno tutt'i selvaggi. Dond'è, cred'io, che l'ombra di Dario dicea nel consiglio di Serse:

L'onta qual seme rigoglioso spigne
Spighe di cure, e di malanni carche,
Onde di pianti, e di dogliosi lai
Vien poi ricolto . . . . (a).

§. XIV. E quest'è, perchè quanto si è più liberi, più si sente l'ingiuria fatta alla persona. Il furto, e la rapina possono supporre un bisogno: il danno, e l'ingiuria non ne suppongono alcuno; son dunque pure volontà di opprimere, cioè di abolir l'egualità di natura, e perciò pungentissimi oltraggi. „ Nella persuasione d'egualità il vedersi trattato da „ disuguale fa risaltar la natura, e la mette „ in furia “.

§. XV. Dove non si conosce ancora pienamente e non si ama molto la vita sociale, nè il governo vi è svlluppato, e ben inteso, non è possibile, che vi si conosca tutta la quan-

---

(a) Eschilo, Persi, 823.
Υβοις γαρ εξανθυσ' εκαρπωσε ςαχιν
Ατης, εθεν παγκλαυτον εξαμα θερος

quantità de'delitti; e conoscendovisi, non è facile di punirli adeguatamente. Le leggi penali di questi popoli lasciano sempre all'ira, ed alle mani degli offesi gran parte della vendetta, siccome a Sovrani di se: ed in pura ragion politica, in una nazione, che non vive, che guerreggiando, queste leggi sono il minimo de' mali. Ogni altro partito, che si fosse preso, sarebbe stato contro la costituzione di quegli Stati o fissi, o ambulanti. La regola sarebbe stata di cambiar la costituzione, di correggere i fondamenti della vita, dar nuove applicazioni, nuovi lumi, e nuovi costumi. Ma questa è opera di savj, non d'ignoranti e rozzi, figlia del tempo, non delle persone; e quelle persone, che l'intrapresero di fare in poco di tempo, non poterono farlo senza esser crudeli (a) ed esporre la loro vita (b).

§.XVI.

(a) Questa, cred' io, fu la causa, perchè i primi Legislatori Greci ordinarono severissime pene. Chi vuol vedere che fosse la Grecia non molto innanzi alla guerra di Serse, legga il primo libro di Tucidide, e la vita di Teseo di Plutarco. La Tragedia del Prometeo d' Eschilo ha quindi prese le più moventi immagini.

(b) „ I riformatori de' vizj pubblici, dove furono „ disarmati, furono oppressi dalla turba de' viziosi: e se „ furono armati, furono costretti a divenir tiranni. I „ Napoletani del tempo del Conte Olivares, uomo dot„ to, ed entusiasticamente amante della giustizia, diceva„ no alla Corte di Spagna, *Olivares è troppo severo*, „ e

§. XVI. Troverete la medesima fortuna ne' delitti pubblici. Dove la società è poco legata, vi sono quasi ignoti certi diritti pubblici: vi è poco cognita la Maestà del governo, nè si capisce, che appena un' ombra d' un magistrato perpetuo. I capi de' Selvaggi erano, e son tuttavia precarj, la lor vita vi è esposta al minimo risentimento di ogni persona. Essi li riguardano come condottieri, non come legislatori; com' eguali, e nel lor piano, non come Sovrani; nè sanno comprender la gloria, che cinge la maestà del Trono (*a*). Potrebbero avere miglior idea de' magistrati inferiori? Intendono meglio, e sono più risentiti nel jus pubblico de' posti, e di certi onori; perchè conoscono, che non si convien dare, che al merito (*b*), per essere una tal cognizione più senso, che riflessione. Il delitto pub-

„ *e non è buono per noi*. Queſto ſignifica, *neque vitia* „ *nostra, neque remedia pati possumus*. Ogni riforma „ dunque debb' eſſer figlia del tempo".

(a) Quando Chan Hi, Imperador della China, verſo il fine del paſſato ſecolo, venne in Tartaria, i Tartari furono ſcandalizzati dal vedere, che per eſſere introdotti dinanzi a queſto Sovrano, s'aveva a paſſar per mezzo delle guardie, eſſer menati a mano da un Gentiluomo di Camera, doverſegli inginocchiare, parlargli con certe formole, batter più volte la fronte ſul pavimento, ec. cerimoniale ignotiſſimo a quei Selvaggi. I Parti per alcune di queſte cagioni riguardarono Vonone, come uno ſchiavo Romano, e 'l cacciarono. Tacito 1. 2.

(b) Vedi Tacito *de moribus Germanorum*.

pubblico più avuto in orrore è l' offesa degli Dei, e la violazione de' Sacerdoti; perchè ogni governo barbaro quant' è più libero, tanto è più Teocratico (*a*), ed i governi Teocratici son crudelissimi; perchè tutte le colpe contro il governo son riputati delitti di maestà divina (*b*). I rei di maestà divina vi si sacrificano: „ son le vittime della giustizia divina.
„ ma dove i governi sono sviluppati, trove-
„ rete pochi casi di delitti pubblici, cioè *cum*
„ *grassantur*, ne' quali non sia più giusta ed
„ utile la clemenza, che la sevizia. Ferdinan-
„ do, il bastardo di Alfonso, pel *summum*
„ *jus* gettò i semi, per cui Alfonso II. suo
„ figlio perdette il Regno di Napoli. Manfre-
„ di, bastardo anch' esso, il ricovrò da infini-
„ ti pretensori, e'l rimise nella quiete per una
„ di-

(a) Dopo la morte di Codro gli Ateniesi dichiararono Minerva loro Regina; questo significa, che non volevano altro governo umano, che quello, e come lor piaceva. I Fiorentini, dopo cacciati i Medici, dichiararono Gesù Cristo loro Re, e scrissero su la porta del Palazzo; JESUS CHRISTUS REX FLORENTINI POPULI S. P. DECRETO ELECTUS. Vedi Storie Fiorentine *lib.* 1. estrema pagina.

(b) Quest' era la cagione dell' orribile dilemma di Agamennone, poichè gli fu intimato, che Diana, *Arthemis*, cioè *Themis inflessibile*, richiedea, che le si sacrificasse la figlia Ifigenia *δομων αγαλμα*, *pupa della Casa. Disubbidirò agli Dei? scannerò mia figlia?* La Temi della natura pugna con l' Artemi, la superstizione. Vedi Eschilo nell' Agamennone v. 14.

„ discreta clemenza, che destò l' invidia di
„ coloro, che temeano la felicità de' Napole-
„ tani. Io convengo, che vi son certe tem-
„ peste, nelle quali bisogna tagliar gli alberi
„ per salvare il vascello: ma sarebb' egli pru-
„ denza di tagliarli per non saper servirsene?
„ Il più fermo fondamento della grandezza
„ de' Sovrani è l' amor de' popoli. Se la seve-
„ ra giustizia serve ad accenderlo e mantener-
„ lo, sarà lodevole: se il raffredda, chi po-
„ trà commendarla senza tradir gl' interessi
„ del Sovrano e nella nazione? "

§. XVII. Platone volea, che fosse dichiarato delitto pubblico ogni attentato a cambiare il pubblico costume, e le sue regole. Veramente ne' popoli, che n' hanno uno ragionevole, e le cui regole son conformi alla ragione, è da guardarsi dal cambiarlo; perchè questo porta il cambiamento della costituzione, e 'l rovesciamento dello Stato, cagione distruttiva di tutt' i diritti pubblici e privati. I νομιμα πυργινα *i costumi municipali* son detti da Eschilo (Persi 861.) con assai ragione primo fondamento della felicità d' un Popolo. E di qui è, che tutt' i popoli barbari, cioè i più semplici, e più vicini alla regola della natura, hanno, per un senso naturale, in costume questa legge Platonica. Quei degli Uttentotti, che prendono le maniere degli Olandesi per praticare alla Città del Capo, sono interdetti *aqua et igne*, ed avuti per esecrandi da tutte le tribù. Alcuni Americani ammazzano colo-
ro,

ro, che hanno servito agli Spagnuoli *(a)* ,,. Le
,, mode composte, caricate, studiate fanno dis-
,, sonanza dagli stati naturali; e loro nuoco-
,, no così nel fisico, come nel morale. E'
,, dunque un delitto di Stato *(b)* ". Ecco per-
chè quasi in tutte le nazioni antiche sacrifica-

(a) Vedi Kolbi *Descrizione del Capo di buona Speranza*: Hennepin, Descrizione della Luisiana.

(b) ,, Guicciardino dice, che la venuta de' Francesi
,, sotto Carlo VIII. introdusse nuove maniere di pensare
,, e di vivere, nuove opinioni, nuovi vizj, nuovi delit-
,, ti, che rovinarono l' Italia. Quando un istorico ha po-
,, sto il capo innanzi, dice tutto quel, che gli viene in
,, testa, vero, o falso, che sia. Da quando l'Italia avea
,, preso un costume d' un colore? Noi avevamo già delle
,, colonie Fenicie, Egizie, Greche innanzi che Romolo
,, fondasse Roma: i Galli vi vennero a' tempi di Camil-
,, lo: gli Africani, gli Spagnuoli, i Celti fin dopo la distru-
,, zione di Cartagine: I Tedeschi, i Batavi, i Brittanni
,, fin da Cesare, e da Tiberio. I Greci dopo Costantino
,, la signoreggiarono tutta, o parte fino al XIII. Secolo:
,, i Goti ed i Longobardi vi si stabilirono dal V. Secolo:
,, i Franchi dalla fine del settimo: i Normanni, i Te-
,, deschi, e gli Ungheri v' erano prima assai di Carlo
,, VIII. Gli Arabi Saraceni vi si erano stabiliti dal setti-
,, mo secolo: il commercio de' Veneziani, de' Toscani,
,, de' Genovesi, de' Pugliesi, de' Calabresi, de' Campani,
,, degli Amalfitani aveva introdotte opinioni Saracene,
,, Greche, Turche &c. Chi non riderebbe dunque a que-
,, ste declamazioni de' nostri Storici? I Francesi, gli Spa-
,, gnuoli, i Tedeschi, gl' Inglesi tutti scrivono, che essi
,, furono guasti dagl' Italiani. Sarebbe a vedere, qual di
,, queste due parti avesse più ragione, o se si avesse a
,, conchiudere: *Hanc veniam petimusque damusque vi-*
,, *cissim.* "

vano agli Dei i peregrini. Pur è impossibile ritenere il mondo che vuol girare. Le leggi non possono essere, che puntelli: ma quando gira il mondo, è forza che girino col moto comune anche i puntelli. Quando questo giro si fa lentamente, e non si allontana troppo dal comune interesse dello Stato, non nuoce gran fatto; e pretendere di arrestarlo con violenza, è non sapere, che la violenza urtandolo dà un nuovo grado di velocità. Parrebbe miglior partito, proibire l' entrata a' forestieri, come faceano gli antichi Egizj, gli Spartani, gli Ebrei, e fanno oggi i Giapponesi: ma io non so, se in un secolo d' arti, di commercio, di ragione svegliata, fosse più per nuocere, che giovare (*a*). Dunque questa legge di Platone si vuol intendere de' subitanei attentati.

§. XVIII. Le famiglie pùr dianzi venute dalla libertà naturale, credono, che niun uomo può esser giudice d' un altro. Le pene afflittive di corpo, e la morte pajono loro nuove ingiurie. Come un uomo batterebbe, mutilerebbe, ammazzerebbe un eguale? Ed ecco donde è avvenuto, che le pene capitali in tutt' i popoli ancora barbari si son credute di

(a) Chan Hi aveva aperta la China a' foreſtieri. I Chineſi ne ritraſſero infinite utili notizie, con qualche vizio. Il figlio la richiuſe. Avrà certi piccioli vizj di meno: ma avrà ancora minor grado di ragione. Oltrechè può ciò durar ſempre?

di non poter convenire , che alla Divinità , come quella , che , per senso comune , sola si tiene avere un diritto originario *vitæ et necis.* I Sacerdoti ministri della Divinità sacrificavano i rei di morte alla Divinità , come le pecore , gli agnelli , le vacche , ec. ; e questo calmava la nazione (*a*) . Quindi rimasero a' Romani le formole *Sacer esto* , *capital esto etc.* ; perchè il *capital* fu propriamente termine di jus Pontificio adoperato ne' sacrificj . E tra' Greci il φυω , e φυνω , e δαιω , δχαζω è tanto *l' ammazzare* , quanto il *sacrificare* (*b*) . Anche oggigiorno non si fa tra noi giustizia capitale senz' apparato sacro „ . Ma converrebbe egli „ questo , e sarebbero giuste sì fatte sevizie „ di

(a) Era il coſtume de' Tedeſchi , degli antichi Greci , de' Romani . Appare dalle leggi criminali antiche , che le pene capitali erano riputate come immolazioni all' Altiſſimo ſdegnato . Queſto medeſimo ſi trovò eſſere il coſtume de' Meſſicani . Vedete Solis , ed Errera . La ragione era plauſibile ; ma queſto metodo introduſſe poi l' avidità e l' ambizione ne' Sacerdoti , e rendette crudeliſſime le pene , e ſchiavi i popoli . Baſtava , per togliere la vita ad un uomo , che la Divinità la chiedeſſe per arcani Divini : e la chiedea ſempre la Divinità , quando la chiedeva il Sacerdote . L' Inquiſizione è dunque antichiſſima .

(b) L' autore del libro , *Recherches sur le despotisme orientale* , rapporta queſti coſtumi alle prime forme de' Governi , ch' egli pretende eſſere ſtati tutti Teocratici, nati dall' amore dell' indipendenza . Chi non riconoſce altro Sovrano , che Dio , non ne vuol neſſuno in Terra .

„ di pene in una nazione filosofica, gentile,
„ umana, e dove l'arte del governo sia bene
„ intesa? Sarebbe riempiere la nazione d'un
„ fanatismo da non finire senz'aver fatto cor-
„ rere fiumi di sangue (*a*)."

§. XIX. Ne' corpi adunque politici ben legati, e 'l cui governo è savio, le pene tanto ne' delitti privati, che pubblici, debbono seguir sempre la detta regola; perchè la Politica non giova mai a lungo andare, se non è fondata su la vera giustizia; e

. . . . Non è la disciplina intera,
Ov' uom perdono e non gastigo aspetta.

A quello è da badare, che, come si è detto, la troppo loro egualità a' diritti privati non venga ad offenderne altri ancora più importanti. Si dice, che le pene debbon seguire la forma del governo; ch'elleno perciò sono rigidissime ne' Regni dispotici, meno nelle Repubbliche, ma poi miti nelle Monarchie. Il timore, molla maestra del Dispotismo, s'alimenta colla rigidezza delle pene: la virtù, principio delle Repubbliche, dev' esser cinta da timore, perchè non si dissipi; ma il timore non dev' esser tanto da abolir la confidenza nella virtù: l'onore finalmente è capriccio-

(a) „ Videsi in Inghilterra sotto Cromvvel, e nel-
„ la Francia ne' tempi delle guerre civili. Questo mede-
„ simo fece sotto Filippo II. grandissima piaga alla Mo-
„ narchia di Spagna, che non è ancora rimarginata."

cioso, e non soffre freno (*a*). Io non disputo per ora su questi principj politici: io esamino la giustizia delle pene. E' giusta ella la tirannide? E' giusto l'abbrutire l'ingegno, l'avvilire il coraggio, l'impoverire (*b*)? Non son dunque giuste le pene, che adopera, se eccedono la regola, ch'è dimostrata. E nondimeno ne' Regni dispotici non è il timore il vero principio della sevizia delle pene. I Despoti prendono un carattere di divinità: i delitti de' sudditi non si misurano dall'opposizione alle leggi, o a' diritti degli uomini, ma alla volontà del Dio monarca; e con ciò son riputati tutti sacrilegj. Ora in tutt'i Paesi i sacrilegj sono stati riguardati con orrore, e puniti con sevizia. Nelle Repubbliche la virtù è l'amore della patria contro l'amor privato di se medesimo. L'amor privato, essendo per natura più forte dell'amor della patria, per esser domato e sottomesso al patriotismo richiede de' freni ben temprati, benchè meno violenti, che nel Dispotismo; essendo la virtù medesima, dove sia ben nutrita pel giusto premio, il più gran freno delle private passioni. „ Crescerà dunque nella

---

(a) Montesquieu *lib. VI.*

(b) „ Perchè questi sono, secondo Aristotile nel V. „ della Repubblica, i tre caratteri della Tirannide. Aggiungi, che non è neppure utile. Il capo d'un corpo „ a questa maniera tiranizzato, ne' bisogni, non trovan„ do più nè ingegni, nè coraggio, nè averi, sarà dalla „ più piccola potenza disfatto. „

„ stessa specie il delitto per offendere un dirit-
„ to più grande; perchè in una Repubblica tut-
„ t'i diritti privati vi hanno un certo che di
„ diritto pubblico, ed i pubblici sono più in-
„ teressanti de'privati. Dunque a quel tenore vi
„ debbono crescere le pene: se eccedono, son
„ delitti ". Nelle Monarchie son le leggi e i magistrati, che regolano e fanno la giustizia: il Monarca si riserba il fonte delle grazie, ma all'ombra di Minerva (*a*) „. I diritti privati
„ son meno pubblici; i pubblici, meno privati.
„ Non vi debbono adunque esser pene straor-
„ dinarie, che assai di rado. Le leggi debbono
„ decider di tutto; perchè " le leggi son *cosa sorda*, e che non si accende, nè corre con impeto. Son fisse, prevedute, e rendute ragion pubblica. E questo vi fa la *placidezza delle pene*. Ma queste leggi debbono seguir la regola generale, se vogliono esser giuste, ed utili. La *ragion civile* non vuol discordare dalla *naturale*; perchè subito diventa iniqua, grave, e odiosa.

§. XX.

(a) Pietro detto il crudele, Re di Spagna, perdette se e la Monarchia per sevizia, per cui usciva del carattere di Monarca; ed Arrigo IV. la vita, per troppa placidezza. Il Duca di Espernon, suo amico, condusse il complotto. Arrigo pensava di guadagnarlo con le carezze, e restò vittima. Dunque il fonte delle grazie è da aprirsi con cautela. Vedi *The modern part of an History universal lib.* 19. *cap. IV. sect. XI. vol.* 24. *in* 8. *pag.* 446. *Remarch. C.*

§. XX. Quando si dice *il Monarca fa grazie*, *la legge giustizia*, è giusto che, per la vera gloria de' Monarchi, s' intenda, in quel che concerne il diritto di Monarca, e dove è richiesto dal diritto pubblico. Perchè il far grazia dell' altrui diritto privato, è una nuova ingiuria, che si fa all' offeso, persona, o società; e dove il ben pubblico nol richiedesse, sicchè fosse più il ben della grazia, che quello della pena, viene a moltiplicare i delitti, e a disciogliere a poco a poco tutto il corpo civile: or nè l' uno, nè l' altro è proprio delle Grazie, cui circondano serti di vera gloria. Convengo anch' io, che vi sono di certe pene non capitali, più paventevoli delle prime, e che possono più giovare al pubblico, che le capitali (*a*). Certe pene delle leggi Romane, a cavar metalli, al molino, al lavorare alle strade, a' porti, alle fabbriche pubbliche, servire nelle galee, e ad altre fatiche servili sono in alcuni casi e più gravi, che

---

(a) La morte non è la maggior delle pene, che dove si ama la vita, e dove il vivere è facile. Dove

Τάλαινα παρακοπα πρωτοπημων

La miseria, *che toglie il cervello*, *progenitrice di tutto i mali*, come la chiama con molta energia il coro di Eschilo nell' Agamennone v. 232., dove, dico, la miseria forza, non vi è pena, nè molle, nè dura, nè lenta, nè presta, che vaglia a frenare i delitti. Perchè la miseria lavora su la natura, e la pena sulla fantasia: quella sempre, questa di rado.

la forca, e più utili al pubblico, e non inferiscono gli animi de' cittadini (*a*). E' vero, che operano meno sulla pubblica fantasia; ma lavorano più sulla ragione, e col tempo fanno un popolo savio (*b*). Pure mi piace la regola di Saturnino, di doversi guardare a certi entusiasmi di scelleraggini, che delle volte, senza potersi dir come, invasano una gran parte della nazione, *cum grassantur delicta*. Allora il diritto pubblico della Società richiede pene, che presto e con apparato scuotano la fantasia (*c*). In tutti gli altri casi gioverà certamente sempre più la placidezza, che la trpppa severità „. Ma non sarebb' egli miglior partito ve-
„ dere, se si potessero prevenire sì fatti entu-
„ sias-

(a) La pena, che affligge il reo, e reca utilità al pubblico, mi pare la più ragionevole. Un carcere perpetuo, o lungo affligge, e non reca utile alla società. Noterò qui, che anche il carcere vuol' esser d' uomini, non di *fiere*. *I Carceri Cinesi*, dice Duhald, *non hanno nè l' orrore, nè la sporchezza di quelli di Europa*.

(b) I Cinesi usano una pena atrocissima, ch'è quella di affettar ivi in 10000. fette alcuni rei di atroci delitti. Ma per non offendere la sapienza, e la gentilezza di questa nazione con una pena sì barbara, è il dovere, che si dica, ch' ella è più tosto una pena comminatoria, e che appena s' ode una volta in un secolo. Vedi Duhald *tom. 2. pag. 154. ediz. in 4.*

(c) Morto Luigi XIV. una gran turba di giovani dissoluti, tra' quali v' erano de' Principi d' altissima nascita, cominciarono a scorrer di notte per le osterie e strade di Parigi, armati di tutto punto, insolenti, senza riguardo nè a religione, nè a giustizia, nè ad umanità,
nè

„ siasmi? Se io ho ben capita la storia, tali
„ entusiasmi nascono ordinariamente da tre ca-
„ gioni. I. Quando le ricchezze si accumula-
„ no tutte in poche mani, sicchè la massima
„ parte del popolo resta estremamente povera;
„ onde nacque nel XVI. Secolo l' entusiasmo
„ di divenir banditi nello Stato Romano, e
„ nel nostro. II. Quando chi governa, preme
„ soverchio; il che cagionò le rivoluzioni Ec-
„ clesiastiche in Germania, e in diversi tem-
„ pi delle grandi sedizioni tra noi. III. Quan-
„ do i nobili si danno la libertà di far delle
„ grandi ingiurie agli altri Cittadini; il quale
„ fu il caso di Appio Claudio, per cui furon
„ deposti i Decemviri. Ve n'ha frequenti nel-
„ la storia di tutta Italia. IV. Quando si for-
„ mano partiti di Religione, come videsi in
„ Francia nelle guerre cogli Ugonotti. Ei bi-
„ sogna qui tenere la bella massima di Aristo-
„ tile, *Niuno Stato può esser fermo, se non*
„ *quello solamente, dove si dà a ciascuno la di-*
„ *gnità,*

---

nè a senso d' onore: batteano, ferivano, rubavano per delizie; chiappavano le donne altrui, uccidevano per passatempo. Il romore, che si levò nella capitale, fu grande: ma le pattuglie, che per questo effetto giravano, non ardirono mai nè di loro appressarsi, nè di rilevare i capi, troppo rispettabili. Il Duca di Orleans, Reggente, uscì in persona, finchè n' ebbe alquanti in mano, e li punì con sevizia. Così venne ad addormirsi lo scandalo. Sarebbe stato questo il caso di procedere per le vie ordinarie? *Storia del Sistema del Banco di Parigi.*

„ *gnità, che gli conviene, e gli si lascia godere*
„ *la libertà de' diritti, ch' egli ha* (a), che gli
„ ha dati la natura, o gli ha procacciati l'
„ industria. "

§. XXI. E' un dettato de' Giureconsulti, *bis solvit, qui cito solvit*; la conversa è, che *non paga*, o *non paga tutto, chi paga tardi*. Voi m'avete furate 100. pecore, voi non pagate interamente, restituendomele dopo dieci anni. Si sente da ognuno, che questa dilazione è una perpetua ingiuria. A quel medesimo modo, dove le pene, grandi, o piccole, vengon tardi, perdono una grandissima parte della loro giustizia, e del loro vigore. Della giustizia, perchè la giustizia della pena consiste nell'egualità al diritto offeso, e la dilazione ingrandisce l' offesa, senza egualmente ingrandir la pena. Del vigore, perchè la pena, che vien tardi, opera poco sul malfattore, e niente sulla pubblica fantasia. Come in una scuola di ragazzi quel colpo sopra colpo si sente vigorosamente dal reo, e dagli spettatori, quello stesso è da giudicarsi nella Città. Alla pena lontana dal delitto segue la misericordia nel popolo, e non di rado l'indignazione, non il timore: e nel

---

(a) „ Arist. V. Polit. cap. 7. *Μονον γαρ μονιμον*
„ *το κατ' αξιαν ισον, και το εχειν τα αυτων*. Questa è
„ per appunto la vera giustizia Ovunque si preme, l'
„ uomo prima gonfia, poi divien entusiasta, ultimamen-
„ te, come il nostro Vesuvio, scoppia, ed allaga di fuo-
„ co e sangue il paese. "

nel reo un dispetto, per credersi punito due volte (*a*).

§. XXII. La lunghezza delle cause criminali, dice Montesquieu, è parte della libertà de' popoli civili: ne' popoli schiavi non troverete lungherie di Tribunali. Anch' io amo nelle cause criminali, ch' elle passino per più Tribunali (*b*); ma in materia di lunghezza vorrei distinguere prima tra la natura delle cause (*c*); e poi tra certe lunghezze medesimamente. I Romani erano un popolo libero, ed intanto una gran quantità di cause criminali vi si spedivano da' Pretori all' in piedi. Il tempo richiesto dalla libertà civile è quello richiesto dalla natura del fatto. Quel che si può portare al netto in un giorno, perchè differirlo in una settimana? E se si può in una settimana, non si vuol differire in un mese, nè quel di un mese in un anno, in dieci ec.. In questi casi la lunghezza serve alla liber-

tà

(a) Il *carcerem pati* è riputato da tutt' i Giureconsulti per pena.

(b) Le cause di morte alla China passano per cinque Tribunali. Niun di questi Tribunali ha altra potestà, che di appuntare il fatto, e dichiarar la pena, che le leggi han minacciata. Son dunque, secondo le formole de' Giureconsulti Romani, *judices* non già *jus dicentes*. L' esecuzione dipende dal Sovrano. Ella è presso a poco la politica di Europa.

(c) I Manderini Cinesi, dove non si tratta di pene di morte, decretano la pena ed eseguonla all' istante.

tà de' Rei, non degli Attori; e questa soverchia libertà de' Rei a lungo andare porta alla tirannide; perchè porta alla dissolutezza del costume (*a*). Ne è meno da distinguere tra lunghezza e lunghezza. Il tempo in questi casi è una sorta di vette: troppo corta, non si può afferrare; troppo lunga, perde la sua forza (*b*). Vi ha de' casi, in cui la minima dilazione offende il diritto pubblico, e questi sono certi *atroci notorj*. In questi casi è delle volte più savio il popolo, che il Magistrato circondato dall' immensa turba delle formalità: il popolo punirebbe per impeto, punirebbe senza formalità, per avventura con un po' di asprezza, ma con giustizia, purchè sieno casi di *fatti*, non d'*opinioni*; perchè il popolo ha occhi da vedere i fatti, ed un sen-

---

(a) Platone nella Repubblica mette per ſegno certo e per cauſa dello ſconvolgimento della coſtituzione, il vedere i delitti diguazzare nel corpo Civile. Platone era un gran Filoſofo, ed un gran Politico ,,. Ariſtotile dice, ,, ch' è una caratteriſtica di governo tirannico laſciare im- ,, puniti i delitti. Si noti intanto, che quei medeſimi ,, rei impuniti, che poſsono ſervire a ſoſtenere un Magi- ,, ſtrato tiranno, ſon ſempre quei, ch' egli vuol più te- ,, mere. Tutt' i Tiranni ſono ſtati o ammazzati, o de- ,, poſti da quei medeſimi, che gli avevano elevati alla ,, tirannide. "

(b) Ricordiamci d'una maſſima de' Savj Απαντι μεσῳ το κρατος Θεος ωπασεν .... Eſch. Eumen. 532. *che il potere di regger gli uomini alla felicità Dio non l'ha dato, che alle sole mezze proporzionali.*

senso diritto di giudicarli; ma non ha assai intelletto per le opinioni.

§. XXIII. Non è dunque tanto la severità della pena, quanto la certezza e prestezza, che cura i rei, e mette in assetto la fantasia de' popoli. Quelle pene, che chiamansi indefinite, ed arbitrarie, lasciano sempre luogo da lusingarsi a' rei, e da essere arditi gl' innocenti: e quel *dammi tempo, che ti do vita* anche nelle pene certe distrugge la natura e 'l fine della pena. Vorrebbero le pene (quanto si può il più, perchè delle volte non si può) esser definite e certe (*a*): e seguire quanto più si può da presso il delitto. V'è un altro interesse per le pene definite: elle lasciano meno luogo all' arbitrio del magistrato; e disturbano meno i popoli. Quando punisce la legge, punisce la ra-

(a) Una legge de' Visigoti ordina, *che dove la legge non ha stabilito niente, i Giudici riferiscano al Sovrano*. E' la legge e la pratica degl' Inglesi. Credono che l' interpretazione sia grandissima sorgente d' iniquità. Si dice, che non vi potendo essere individui perfettamente simili, neppure vi posson essere de' casi perfettamente simili. Senza facoltà d' interpretare, o si dovrebbero lasciare molti delitti impuniti, o far tante leggi, quanti sono i casi possibili. Questa ragione è grande. Ma gl'Inglesi credono, che i delitti d' interpretazioni sieno più de' delitti, che restano impuniti senza interpretare. Ma si potrebbe dire, che vi sono certe interpretazioni nascenti dalla legge medesima. Chi proibisse queste, proibirebbe ogni giudizio. L' Ab. Blanch nelle lettere su gl' Inglesi narra, che essendosi nella Gr. Brettagna ordinata una legge di bruciare i bigami, l' Avvocato di un quadrigamo pre-

ragion pubblica, ed ognuno, anche il reo, dice nel suo cuore, *justus es Domine, et rectum judicium tuum*. Quest' applauso è la salute pubblica. Ma se si sospetta, che punisce l'arbitrio, l'uomo, e non la legge, si va subito in una contraria passione, la quale anzicchè giovare, viene gravemente a nuocere al ben dello Stato.

§. XXV. Si son tenute diverse vie per iscoprire i delitti secreti. I Romani dichiararono pubblici alcuni delitti; e questo significa, che concedettero a tutt' i cittadini la facoltà di accusare. In una Repubblica, dove sia ancora senso di virtù e di onore, dove gli afficj d' ispettori del costume sieno ben divisi, e dati, è un piccol male contra un grandissimo: ne' popoli guasti è un male grandissimo e certo contra un minore ed incerto. In Venezia si scrivono le accuse e gl' indizj, e si gettano nel ventre d'una pietra, che non parla, se non al Senato. Questo metodo, inventato da Conano Re di Scozia, richiede gran discrezione ne' Giudici. Ad ogni modo non giova al pubblico, se non dove sia ancora un poco di educazione, e di virtù; perchè animarvi le persone a sfogare le proprie gelosie, invidie, vendette

---

pretendeva, che il suo Cliente non era il caso della legge. Si potrebbe immaginare una difesa più stravolta? Crederei, che la sapienza fosse di creare buoni Giudici, e poi lasciarli fare. Ma i buoni Giudici non si fanno, che con i premj, e colle pene.

dette, è render gli uomini spioni e cattivi. Volete (dice Verulamio) riempiere lo Stato di delatori e d'insidiatori? date loro retta. Se ne vide l'esempio sotto i primi Imperatori Romani. Ed ecco come l'Inquisizione fa due mali. I. moltiplica l'improbità. II. opprime il genio della nazione, e la rende schiava delle straniere. Pensarono in alcune Repubbliche, che non vi fosse più sicuro mezzo, nè più potente da discoprire gli occulti maleficj, quanto quello della Religione. Si dava il giuramento a'sospetti, o accusati di reità. Era alla moda in tutta Europa ne'secoli barbari (a). Platone dice, *si ride Giove degli spergiuri degli amanti*. Io crederei, che si avesse a dire degli spergiuri di tutt' i rei. Quello è peggio, che a poco a poco per sì fatti metodi vengono i rei a ridersi di Giove, e questo, spiantando la Religione, fa che i giuramenti diventino scenici, ed incoraggino ad essere malvagi. Finalmente s'usa la *Questione*, o la *tortura*; modo così incerto, come il giuramento; l'innocente debole vi succumbe; il reo ardito, forte, ed animato dal timor di peggio, la soffre; e vi ha delle maniere di tortura, che

(a) „ Onde sono quelle formole delle leggi Longo-
„ barde, Sassoni, Franche, Ripuarie &c. *juret cum sex*,
„ *juret cum duodecim &c.* ed anche quelle pruove dette
„ *judicia Dei*. Erano popoli ragazzi, e governati dalla
„ fantasia, non dalla ragione.

che feriscono apertamente i diritti dell' umanità. Gl' Inglesi hanno abolita la tortura, e non se ne trovano, che meglio. Per salvar gli uomini i nostri avi sembra, che non abbiano saputo pensare, che a' metodi di annientar l' umanità. Qual orrore per un' anima savia (a)? „ Quasi tutt' i delitti han più del bestia-
„ le, che dell' umano: dunque a volerli pre-
„ venire, bisogna studiarsi di far uomini. Ma
„ in niuna parte si farà mai uomini senza
„ educazione, e senza quella regola di reggi-
„ mento, che abbiam qui sopra veduta di
„ Aristotile, NON PREMETE GLI ALTRUI DI-
„ RITTI, ONORATE IL MERITO. "

§. XXV. Ecco un miglior metodo, ed incomparabilmente più savio. I Peruani avevano i loro Decurioni, i Pentecurioni, i Centurioni, i Chiliarchi, i Governatori d' un tratto di Paese, i Curacas, gl' Incas. Il Decurione era uno ispettore di dieci famiglie: il Pentecurione di 50.: il Centurione di 100., il Chiliarca di mille, il Governatore n' avea più migliaja, il Curacas era un Vice-Incas d' una

(a) Certi Teologi sostengono, che il reo torturato, dove mancan le pruove da convincerlo, non sia obbligato a confessare; perchè niuno può essere obbligato a tradir la sua vita. Se questa massima fosse vera, com' io la stimo falsa, il reo avrebbe un diritto ingenito a tacere, e 'l Giudice sarebbe un assassino nel farlo torturare. „ Perchè ogni violenza contra il diritto è assassinio ".

una provincia. Tutt'i Decurioni riferivano *de vita et moribus* a' Pentecurioni , questi a' Centurioni , i Centurioni a' Chiliarchi , i Chiliarchi a' Governatori , i Governatori a' Curacas , e questi finalmente al gran Consiglio di Cusco . Come scappare i rei? Nel tempo della Repubblica Romana quelle Tribù , quelle Curie ec. avevano il medesimo fine : e fra noi furono per questo stesso stabiliti i Capistrada da un Vicerè , che intendea la Politica.

§. XXVI. I popoli de' tempi semibarbari d' Europa aveano presso a poco la medesima polizia . Tra noi v'erano le Corti de' Bajuli , o le Baglive per giudicare nelle cause civili, ed il gran Camerario , che presedeva a tutte ; i piccioli Giustiziarj nelle cause criminali ; ed il Gran Giustiziario era il loro capo . Il G. Camerario , il G. Giustiziario doveano visitare di tanto in tanto i popoli , le Baglive , i Giustiziarj subalterni . Aveano l'autorità di rivedervi le cause , di castigare , di punire , di deporre , dove trovassero de' disordini. Faceano quel medesimo , che i *Missi Dominici* nell' Imperio Germanico e Francese (*a*). Questa polizia , che era buona , andò poi in disuso , e principalmente per le moltiplicate giurisdizioni, che facendosi una reciproca guerra , indebolirono il buon governo (*b*) . S' introdussero

(a) „ Tuttavia i Correttori e Cenſori ſono in uſo „ nel Governo Portogheſe " .

(b) „ Federico II. lib. I. delle noſtre coſtituzioni „ tit.

nelle Corti i *Fiscali*, veri Vescovi, o ispettori in tutto quel che riguarda la giustizia. Metodo, che parve buono, ed è necessario. Ma divenuti sedentarj, come tutti gli altri magistrati, i Giudici ebbero ad essi maggior riguardo che a' Visitatori, ed i popoli v'ebbero minor confidenza. La polizia de' Frati s' accosta molto alla Peruana, e ritien tuttavia con gran sapienza in vigore i Visitatori. Quindi è, che voi troverete incomparabilmente meno delitti, in 100 000 Frati, che in 100 000 Laici. Questo modo è più facile, e più sicuro per iscoprire una gran parte de' delitti occulti, e per impedirne una più grande.

§. XXVII. Molti Legislatori han creduto, che valesse meglio prevenire i delitti, che punirli. E' il proemio di quasi tutte le nostre leggi. Chi può dubitarne? Impresa magnanima, e θειον πραγμα, *opera divina*, direbbe Plato-

---

„ tit. 49. volea prevenir questi mali. *Ea quæ ad speciale decus & merum imperium Celsitudinis nostræ spectare noscuntur per præsumtiones illicitas volumus a nemine usurpari. Hoc igitur piæ nostræ majestatis edicto in* PERPETUUM VALITURO *firmiter inhibemus Prælatis Ecclesiarum, Comitibus, Baronibus, & Militibus locorum Universitatibus, ne Justitiariatus officium* (la giurisdizione Criminale) *in Terris suis exercere audeant, vel gerendum alicui demandare*. Secondo Omero non vi era mai pace su l'Olimpo, e v' erano de' gran delitti, perchè i Dei erano molti, e congiuravano delle volte contra Giove, o n' usurpavano i diritti".

tone. Ma qual via tenere? Un gran calcolatore dice, *i delitti sono in ragione inversa del lume scientifico delle nazioni* (a). Massima vera e bella. Ma questo teorema vuol essere parafrasato. I delitti, dico io, sono in ragion diretta de' bisogni, e de' capricci, che sono anch' essi una sorta di bisogni; i bisogni in ragione inversa delle buone leggi; e le buone leggi in ragion diretta del lume scientifico, del lume di verità della nazione. Molti bisogni, molti delitti: meno bisogni, meno delitti. Or le savie leggi debbono ingegnarsi di ridurre i bisogni della nazione all' egualità delle forze da supplirvi. Ma queste savie leggi non le avrete mai tra' popoli o stupidi, o guasti; e meno ancora ne' guasti, che negli stupidi, perchè negli stupidi può operar la natura, la quale non opera quasi mai ne' guasti.

§. XXVIII. Se dunque i delitti nascono da' bisogni, e da' capricci, bisognava studiarsi di minorare i bisogni, ed i capricci della natura umana, e governar bene quei pochi, che sarebbero rimasti; il che significa applicar l' uomo utilmente. „ Quel lasciarli venir su a „ folla, e pretender poi tenerli a dovere con „ certe leggi, che in cambio di regolarli, li „ contrastano, è non conoscere la natura delle „ cose ". Ma quanti hanno saputo, e si sono studiati di minorare i bisogni? I Cinesi, i Pen-

 sil-

(a). L' illustre autore dell' opera *de' delitti, e delle pene*.

silvani, i Paraguajesi, i Peruani. Garcilasso nella Storia del Perù, ed i più dotti, e spassionati Spagnuoli, che scrissero di quell'Imperio, tutti d'accordo ci dicono, che non v'erano, che rari, e piccioli delitti tra' Peruani. A crederli, vi par di essere in un'altra Terra. Vorrei crederne anch'io qualcosa per onore della natura umana. Veggiamo adunque, come arrivarono a quel punto di sapere, dove gl' ingegni Europei miraron sempre, e non giunsero mai.

§. XXIX. Nel Perù non vi era famiglia senza un pezzo di terra eguale a' suoi bisogni; nè terra, che non fosse ogni anno coltivata. Dove non potevano i proprietarj, come i ragazzi pupilli, le vedove, i soldati in espedizione, i vecchi, gli ammalati, la legge ordinava, che si coltivassero dal pubblico. Si facean tre parti di tutte le terre Peruane: I. alle famiglie; II. alla Corte: III. al Dio Sole. Le prime terre a coltivarsi eran le private: le seconde quelle della Corte: le terze le Sacre. Tra le private aveano la preferenza quelle degl' impotenti. Le terre della Corte e del Sole erano in gran parte corpi di riserba. Se si moltiplicavan le famiglie, lor si davan delle terre della Corte, o del Sole, dove non vi fossero delle vacanti per estinzione d' altre famiglie. Non si vendea, nè comprava nè terre, nè niente, che servisse alla vita, ogni famiglia provvedea per se: e se avea del soverchio, dovea ridurlo a quegli, a cui mancava-

va. Questa costituzione veniva a sbarbicare tutt'i delitti di frodi, di truffe, di furti, di rapine, ec. Non vi potevano essere falsi testamenti, morti accelerate con insidiosi modi, non dolose stipulazioni, non iniqui, e rovinevoli litigj, non danni dati, non ingiurie di beni, non ire, e vendette quindi nascenti, nè rovesciamenti di Stato (*a*). In brieve l'avidità, l'avarizia, la prodigalità, il lusso, ec. vi divenivano parole ignote (*b*). Come questa è la più feconda sorgente di delitti, dopo averla riturata, ci restava assai poco a fare.

§. XX. Ma bisognava spianarvi lo spirito di poltroneria, che avrebbe potuto rompere una sì bella costituzione; al che gl' Incas providero con la legge, e col costume. I poltroni volontarj vi erano dichiarati infami, puniti e condotti a lavorare a marcio loro dispetto: e niuno, non gl' Imperatori, non i Sommi Sacerdoti, non le Imperatrici, non i Principi, e le Principesse del sangue, non i Generali, e gli Officiali delle armate (se non quando erano in espedizione), non i Curacas, o i Governatori delle Provincie, e le loro Pallas, o mogli, niuno in somma, nè

 alto,

(a) „ Aristotile fa vedere nel *V. della Repubblica*, „ che tre quarti delle sedizioni, delle ribellioni, delle „ mutazioni di Stato nascano dalla soverchia inegualità „ de' beni e delle ricchezze ".

(b) Vedi Garcilasso parte II.

alto, nè basso, nè maschio, nè femmina, nè Laico, nè Sacerdote, v' era esentato dalla fatica. I Principi, i Sacerdoti, i Governatori, e tutte le Dame doveano coltivare qualche pezzo di terra: attendere alla pastorale, travagliare ad un' arte conveniente, come a fabbricar arme, a farsi degli abiti, de calzari, delle scarpe, ec. a filare, a tessere, a cucire, ec. Ed ecco estinto l' ozio, e cecata la feconda miniera de' delitti, e di delitti o atroci, o degradanti la dignità dell' uomo. „ E la ragio-
„ ne si è, che non essendo possibile, che l'
„ uomo non senta le passioni, l' ozio, per
„ mancanza di perspirazione, che le calmi,
„ viene a renderle più robuste; ond' è, che
„ diventano cagione corrompitrice ".

§. XXXI. L' adulterio, uno de delitti più universali in certe nazioni, dove le mogli son da teatro, è fonte, onde sgorgano molti altri (*a*), v'era anch'esso prevenuto con le leggi, e col costume. Le nozze v' erano amate ed onorate, essendo tutte (per renderle più sacre e rispettabili) contratte per mano degl' Incas, de' Curacas, de' Governatori, e con pubblica solennità. Quei grandi Sponsori di-
im-

(a) „ Molti o cambiamenti, o convulsioni di Sta-
„ to son figlie degli adulterj, de' ratti, delle ingiurie
„ fatte alle donne, dice assai consideratamente Aristotile.
„ La storia n' è piena. Ma non ne sono meno figlie le
„ inimicizie delle famiglie, i partiti, ed un'infinita copia
„ di omicidj ".

venivano tremendi garanti degli Sposi. Ma il repudio v' era facile, anche per sospetti d' impurità, e questo frenava la debolezza e la vanità delle donne. Era infame una donna, che uscisse di casa non bene accompagnata: ed era riputato e punito come sfacciato ogni uomo, che guardasse in faccia ad una femmina, men che sua madre, moglie, figlia, sorella. Vicino alle grandi Città v' erano de' lupanari, come degl'immondezzai, da servire ne' pressanti bisogni quando il rigoglio della natura *colafizza l' uomo animale*: ma da tutti riputati infami. Era proibito alle loro abitatrici l' entrar nelle Città: ed il salutare una di quelle, per una donna maritata era caso di ripudio, e d' infamia (*a*). Queste leggi assiepavano la castità delle donne: e la castità le rendea care a' mariti, amanti de' figli, attente nelle cose domestiche, e loro toglieva ogni pensiero da perdere il tempo nel bellettarsi, o nell'uccellare, ed in quella, che i Francesi chiamano *galanteria*. I mariti (e tutti erano mariti) per la permissione della poligamia non eran tentati ad insultare l' altrui letto nuziale, e seminare quei semi di malanno, che hanno nel nostro continente tante volte desolate le famiglie, le Città, le nazioni (*b*).

O 4 §.XXXII.

(a) Garcilaſſo *ibidem*.

(b) La guerra di Troja è un carattere di tutte l' altre prima, e dopo. *Nam fuit ante Trojam cunnus teter-*

§. XXXII. I delitti di Maestà divina sono l'Ateismo, lo spergiuro, la bestemmia, la superstizione. L'Ateismo, essendo una pazzia, e come un' ignoranza di se medesimo, può ben essere un delitto di qualche persona stravolta, non mai di un corpo politico. In fatti voi non troverete una legge contra gli Atei tra le leggi Mosaiche (*a*); come gli antichi Legislatori non dettarono legge alcuna contra il parricidio, credendo di non potervene essere esempio. Qui gl' Incas lasciavano operar la natura, ma bene ammaestrata, bene educata: tutto il loro governo, e fino le loro guerre, e le loro conquiste, erano educazione di pietà e di giustizia; perchè non si punisce la ruvidezza, e l' ignoranza, che colla Scuola (*b*). Al la

teterrima belli causa. E quante volte dopo? Agatone, mastro di Casa di Aspasia, facea questo scrire. *Io governo Aspasia, Aspasia Pericle, Pericle Atene, Atene la Grecia; io dunque governo la Grecia*. Da Augusto a Trajano mezza dozzina di femmine sconvolsero le fondamenta dell' Impero Romano. Nella minorità di Luigi XIV. dicono le memorie di quel Regno, che quivi ancora poche donne facean le guerre e le paci, e davano, come si dice, il tuono alla nazione.

(a) Perchè il primo precetto del Decalogo suppone la divinità, e proibisce il politeismo, delitto di Maestà Divina.

(b) Nella China tutto è scuola. Dall' Imperadore fino all' infimo de Mandarini; più, i Maestri, i padri, gli educatori, tutti nelle loro funzioni sono forniti d'una lun-

la bestemmia gl' Incas aveano provveduto coll' imprimere ne' cuori un'altissima idea della Divinità pel catechismo e pel loro quotidiano esempio. E poi mancavano quasi tutt' i motivi di bestemmiare: non liti, non giuochi da mercato, non ingiustizie di Magistrati, non mali esempj de' cortigiani, ec.: perchè quanto alle calamità della natura tutt' i popoli ben educati le ricevono come giusti giudizj di Dio, e servono ad accrescerne il rispetto, non a minorarlo. Ma i popoli non son più divoti, quanto nelle miserie, che vengono dalle cause naturali, cioè dalla Provvidenza; e mai più bestemmiatori, che quando la prepotenza vi è in luogo di giustizia. Quanto all' Idolatria vi avevano apprestato un rimedio, ch' era il minimo de' mali de' popoli pagani, con una teoria semplicissima. La sovrana Divinità, il *Pacacamach*, è una, eterna, infinita, ottima, invisibile, giusta. Quando

---

lunga e pesante palmata di legno di Bambous, e tutti battono per piccoli difetti, disattenzioni, malecreanze, viziosità, ec. La China dunque è un' immensa e perpetua scuola. Se non si va a' delitti, che per vizj, questa scuola contra i più leggieri vizj vi dee pervenire una gran quantità di delitti. Tutt' i viaggiatori ci dicono, che i delitti alla China sono pochi, nè gran fatto atroci. Quando il Secretario di Anson rileva la malvagità de' Cinesi, avea veduti pochi lidi di quest' Imperio, abitati ordinariamente da Pirati. In Sparta chiunque per età poteva esser padre, potea gastigare in pubblico le colpe di chiunque per età poteva esser figlio.

do gastiga, gastiga per buon fine. *Non si adora*, dicea la loro teologia, *che col cuore, e tacitamente* (*a*). Il Sole, figlio del Pacacamach e padre degl' Incas, era il solo rappresentante della Divinità. Questo rappresentante, operando patentemente quasi su tutt' i sensi umani, veniva a ritener la gente dal farsene altri, come quelli, i quali non avrebbero potuto agguagliare la brillante maestà del Sole (*b*). In fatti tutt' i popoli pagani adoratori del Sole, prima che avessero poeti, e si mischiassero con altre nazioni, non avevano altri Dei. Quei della Luisiana non hanno ancora altra Divinità (*c*). „ Finalmente è difficile, che vi sieno spergiuri in una nazione, che per legge non potea giurare: dove „ il giuramento si avea per un segno di poco „ rispetto della Divinità. I Peruani erano in „ questo riguardo come i Quacqueri, nemici del „ giuramento, e riverentissimi della loro stima. La prima volta che un Giudice Spagnuolo volle far giurare un testimonio, parve a questo buon Peruano, ch' egli comandasse un atto d' empietà: ne restò stonato, „ nè

(a) Gargilasso parte I. spesso, e parte II. cap. I.

(b) Noi altri Cristiani per dipingere sensibilmente la Divinità, non abbiamo migliori metafore, quanto quelle, che prendiamo dal Sole. I Salmi, e gl' Inni ne son pieni.

(c) Vedi i Viaggi del P. Hennepin.

„ nè fu possibile, che si persuadesse ".

§. XXXIII. Pietro Ceca, autore Spagnuolo, scrive, ch' egli non avea provato, nè tra gli antichi, nè tra' moderni, una Repubblica più savia della Peruana. Si potrebbe dubitarne, se quel ch è detto, e scritto da tanti testimonj oculati, è vero? Quel ch' è bello e maraviglioso, si è, che quella Repubblica non è una *Utopia*, o Repubblica ideale, ma vera e reale, e che ha vivuto con queste leggi, e con tali costumi, molti secoli (*a*). E questo pruova la mas-

---

(a) Secondo la Storia di Garcilaffo fembra, che l' Imperio Peruano non aveffe più di quattro fecoli d' antichità; il che è nondimeno da me, e da chiunque confidererà attentamente ogni cofa, riputato falfiffimo. Ed ecco le ragioni: I. La lingua Peruana a tempo di Garcilaffo era copiofiffima, magnifica, dilicatiffima; quefto non fi può ottenere che in lunghiffimo tempo d' imperio e fapienza civile; II. Tutto il governo era fondato fu le leggi di antichiffimo coftume, e quefto coftume non poteva effer figlio che di antichiffimamente favio imperio: III. La lingua era quafi tutta compofta di monofillabi congiunti, come la Cinefe; terzo fegno di antichità: IV. I Quipoù, o i nodi di varj colori, che fervivano loro di fctittura, erano d' immemorabile data. Martini nel *lib.* 1. *Hist. Sinicæ* ci dice, che la prima fcrittura de' Cinefi di 3000. anni addietro erano appunto quefti nodi. Ecco un quarto argomento d' antichità: V. La loro Religione era un puro Teifmo, prima Religione di tutt' i popoli poftdiluviani; quinto argomento di vetuftà di nazione. Quefto punto di Religione, i Quipoù, il Dio Sole, e 'l Cielo (il Dio Tien de' Chinefi), la tradizione, che gl' Incas erano venuti di dove nafce il Sole, la lingua compofta quafi tutta di monofillabi, il non avere,

massima di Dionigi Re di Portogallo, *che il Sovrano, e la Corte può far degli uomini quel che vuole*. Ma con i *fatti*, non con le *parole*. E la ragione si è, che l'uomo più che tutti gli altri animali, è grandissimo imitatore, e con ciò è più figlio dell' educazione, che della natura. E' una pasta da figurarla come si vuole, ma sull'esempio. Se i popoli adunque sono ignoranti, improbi, fieri, ladri, ec. ascrivasi sempre all' ignoranza, o alla viltà, o all' improbità di chi gli educa e conduce (a).

§. XXXIV.

---

re, che poche, o niuna R; le nozze, la fatica, e molti altri segnali mi fanno credere i veri Peruviani esser Colonia de' Cinesi. La Storia dunque di Garcilasso non contiene, che il solo periodo storico, perdutisi, per mancanza di monumenti, l' oscuro, e 'l favoloso, siccome in molte altre nazioni.

(a) „ La massima di Aristotile lib. V. cap. VIII. „ è degna da aversi in tutta la considerazione. *Ne' governi*, dic' egli, *quando sieno ben formati*, bisogna „ aver l' occhio più al picciolo, che al grande, λανθανει „ γαρ επισδυεσα παραβασις, *perchè la trasgressione ed il* „ *rovesciamento delle leggi* (che sono le funi, per cui „ la macchina del corpo civile viene ad essere legata ed „ unita, affinchè non si disciolga) *vi s' insinua di soppiatto ed a poco a poco*; per modo che poi non sia „ facile darvi riparo. Non è possibile che gli uomini „ viventi in società non pensino più a' privati interessi, „ che al pubblico. Quindi cominciano le picciole collisioni, che van di mano in mano crescendo dove loro „ non si osti al principio. Questo è il vero fine, per „ cui è fondato il governo. Ma voi vedrete nella massi-

„ ma

§. XXXIV. I Legislatori, e filosofi del nostro continente, antichi, e moderni, si sono studiati anch' essi di prevenire i delitti. Pur chiunque considera, li troverà quasi tutti al di sotto de' Peruani. Gli Egizj, e gli Spartani abolivano il furto col permetterlo. Si può immaginare cosa meno prudente? Licurgo, e Platone vollero abolir l' adulterio, come gl' Incas aveano fatto de' furti; rendendo le mogli comuni. Legge bestiale (a)! Platone aggiunse, *la buona Repubblica debb' esser distante dal mare e senza commercio. Voi non avrete, che poche ricchezze, poca inegualità, poca ambizione, poche liti, poche frodi, ec.* Questo rende la Repubblica Platonica ideale. Potete scegliere, o farvi la terra a vostro modo? E v' ha degli Stati, che non potrebbero vivere senza commercio, o vivrebbero più tosto stentando, e da selvaggi. Certi Legislatori introdussero la mu-

---

„ ma parte degli Stati non pensarsi a' mali, che quando „ son giganti, i quali non si possono più debellare senza „ pericolo di restarne oppresso. Quest' era la ragione, „ perchè Platone dichiarò delitto pubblico l' introduzione „ di nuovi costumi ".

(a) Quando adunque Elvezio nell' *Esprit*, mezzo mezzo l' appruova, scriveva una satira, o dava consigli politici? Avea dunque più giustamente pensato l' Autore della *Venus politique*: I. Educazione in Casa: II. sfogo fuori, ma regolato dalle leggi. Dove certi mali non si possono svellere senza cagionarne de' maggiori, si vogliono sottomettere alle leggi, perchè nuocciano meno.

musica per calmar le passioni fiere. Savio istituto, e commendevole da per tutto (*a*). Ma gl'Incas le domavano col sudore; chi non vede qual differenza di metodo? Dopo la musica, che addormenta, si risveglia la natura, e vuol essere soddisfatta: la fatica serve di ventilatore a' polmoni, purga dagli umori stimolanti per far sudare, come le stufe, e prepara delle materie da soddisfare a' bisogni della natura. Tutt'i moderni Legislatori, han preteso di prevenire i vizj, e i delitti col moltiplicar le leggi: gl'Incas col ridurle al minimo possibile. Ogni legge genera un delitto, *non cognovi peccatum nisi per legem*: dunque si moltiplicano i delitti, moltiplicando le leggi. I Peruani amavano meglio a far buoni e savj magistrati, che leggi, sempre inutili, senza buoni e savj magistrati. La politica del nostro mondo usa il timore a reprimere l'audacia: gl'Incas usavano l'amore, essi erano e faceano

(a) „ I Protestanti, o si professavano Samojedi, o
„ voleano rendere i popoli entusiasti, furiosi, quando tolsero da' tempj la musica. Fa, dicevano, anch' ella le
„ persone entusiaste. E' vero, ma placide, e pietose. Tra
„ due entusiasmi, un maniaco, l'altro amabile, penere-
„ mo a scegliere? Si vorrebbe dire il medesimo dell'al-
„ tre belle arti, e principalmente della Scultura e della
„ Pittura. Gli Unni loro maggiori le distruggeano con
„ le sciable: essi con le prediche, e le mani. Certi
„ Teologi, che si scordano di esser uomini, mi fan
„ paura.

o da padri di famiglia della nazione (*a*). Nella Politica del Perù si studiava di ridurre la poltroneria al minimo possibile: e nel nostro Continente si son fatte delle leggi per accrescerla (*b*). Tiberio aboliva i delitti di Maestà divina con una massima ostica. *Deorum injuriæ Diis curæ*: questo lasciava il freno: gl' Incas li prevennero coll'esempio, e coll'adottrinare. I nostri Politici vogliono rimettere l'equilibrio tra' poveri, e ricchi col favorire il lusso: I Peruani con lo sbarbicarne le radici. Bene, o male, v'è sempre molta differenza.

§. XXXV. Si può qui fare una domanda, perchè non si trovano nè persone, nè popoli più furbi, più nemici l'uno dell'altro, più vendicativi, più crudeli, più scellerati, quanto i popoli schiavi? quanto quelli, a cui la legge ha proibito sino il respirare, il guardare il Sole, ed i più innocenti piaceri della vita? Lo Spirito Santo ha sciolto questo problema: *qui nimis premit, elicit sanguinem*. Dove

(a) Metodo de'Cinesi, e nuovo argomento dell'origine della sapienza Peruana.

(b) In questi ultimi tempi quasi tutte le Corti Europee pensano da savie a rifare il male de' tempi barbari. V' arriveranno esse? non so; perchè finora poche sono, che lavorino su le radici; e più poche, che vi possano lavorare. Dunque il rimedio dee venire dalla natura medesima. Non vi ha che le gran Crisi, che possono deviare i gran mali, ed invecchiati.

ve sono più contrabbandi? Dove son troppe; e troppo rigide le Dogane. Dove sono più appetiti? Dove sono più *vetita*. Volete accrescere il riso? proibite di ridere. Volete destare in altri la sete? proibite di bere (*a*). La natura umana è come gli alberi: se loro impedite il giusto sviluppo per la cima, il sevo scappa pe'rami: se legate questi, scappa pel tronco: riturate tutt'i pori, languisce, s'appassisce, secca finalmente. Volete togliere la massima parte de'delitti? premete poco: lasciate sfogar la natura pe' suoi legittimi canali, e mettetevi con la legge da fianchi. Così si governano in Olanda i fiumi (*b*). Chi governa vuol avere sempre una massima, che non può invecchiare, avanti agli occhi, E'IL FISICO, CHE HA MENATO SEMPRE, MENA, E MENERA' GLI UO-

(a) L'uso del tabacco crebbe per le persecuzioni: Sospesi, e scomunicati in Spagna: impalati in Turchia passate le narici con delle lesine in Inghilterra, in Moscovia, ec. Si prende tabacco? si fuma? A questo stesso modo il caffè venne in uso generale in Turchia, onde passò in Europa *Audax Japeti genus*, &c.

(b) Antonio da Leva, Generale Spagnuolo in Italia a tempo di Carlo V. per far danaro mise un gravissimo dazio sul pane de' forni, ed ordinò, che niuno potesse far pane in casa. Il popolo cominciò a pestare il grano, che potea portare a' molini, ad impastare quella grossolana farina, e far focacce. Se durava quella legge, i Milanesi non mangerebbero più pane. Vedi Bernardo Segni Storia Fiorentina lib. II.

UOMINI , OVUNQUE VANNO: IL FISICO NON SI DIBARBICA , SE NON ISTERPANDO IL GENERE UMANO : SI REGOLI ADUNQUE . Sento parlar di certi Eroi : ma non ho veduto ancora , nè letto , che altri Eroi , fuori di quelli di Ariosto , non mangiassero mai , non dormissero , non vestissero , non abitassero . Nel mondo nostro s' usa al rovescio di quelli di certi Romanzieri . Dnnque è a soddisfarsi la natura con quelle mezze proporzionali , e poi la Morale può far degli Eroi .

CAPITOLO XX.

De' Giudizj .

§. I. IO scrivo una *Diceosina* , non una *Politica* ; parlerò qui adunque da Etico , e non già da Politico , se non per avventura quanto concerne la giustizia . La regola d' un Politico è sempre , IL MINIMO DE' MALI ; IL MASSÍMO DE' BENI : può dunque transigere con certi disordini , che s' allontanano dalla perfetta rettitudine . Ma nella stadera della Giustizia ogni sbilanciamento è una iniquità . La *giustizia* , la *giustezza* , l' *equo* è indivisibile ; non ammette adunque transazione . Come una linea , per poco che si stacchi dalla sua norma , è già divenuta curva , nè vi cape mezzo tra curva e retta ; a quel medesimo modo ogni azione , o non azione , che non si combaci per ogni lato con la legge dell' Uni-

verso, è viziosa, e di sua natura *iniqua*, cioè non equa, non eguale, non giusta; ancorchè noi, per esservi avvezzati, non sogliam dire iniqui i piccioli difetti.

§. II. Ma ricordiamo in poche parole i principj. E' adunque, secondo ch' io stimo, dimostrato, qual sia la natura dell' uomo, animale bisognoso, irritabile, e soggetto a miseria: come gli convenga guardare costantemente ad una norma, perchè marci diritto al suo fine: che questa norma debba esser legge, cioè obbligante e stringente, e non già una regola, che non ci scaldi, o raffreddi per nulla: quali debbano essere le condizioni d' una tal legge, perchè ci giovi: esservi de' diritti così stretti, come di reciproco soccorso, ed una legge promulgata per l' ordine del mondo, ed impastata colla natura, che comanda, *jus unicuique suum tribue*, presentandoci de' gran beni, dove ci piaccia seguirla, e gravissima miseria, dove ce ne appartiamo: quali azioni umane, o omissioni sieno di per se sottomesse alla legge del mondo, quali obbliquamente: finalmente quali sieno i nostri doveri generali, e le nostre obbligazioni. „ Ma poichè noi altri nasciamo e viviamo in compagnia, e sotto imperj già formati, non tra gli Stotilandi, o tra' Samoyedi; la parte più necessaria a viver giusti e quieti, sono i *Giudizj*. Mi piace qui adunque " di brevemente considerare qual sia l' arte di giudicare, o, quel che torna al me-

de-

desimo, in che sia posto il *dicaziz*, la giustizia de' giudizj, „ primo sostegno d' ogni Re-
„ pubblica (*a*).

§. III. Il giudicare, e giudicar dirittamente, è necessario all' uomo, così nello stato di natura, come nel civile; perchè come si potrebbero in altra maniera pareggiar le bilance di Astrea? Se ci pare, che altri ci abbia offeso, innanzi di cercar soddisfazione a tenore della legge dell'universo, di cui si è detto nell'antecedente capitolo, si vuol vedere, se ci ha veramente offeso, e quanto: e coloro, che preseggono a' corpi civili, non hanno altro più gran dovere, quanto è quello di conoscere delle offese, cioè de' traviamenti dalla legge (*b*),

 e sot-

(a) „ Le leggi Romane distingueano tra' *jus dicen-*
„ *tes*, *e Judices*. Questi appuntavano il fatto, e ne giu-
„ dicavano *secundum leges*, *mores*, *consuetudines*, dan-
„ nando o assolvendo: quelli comandavano, che si ese-
„ guisse la giustizia, ch' è il *jura cuique dicere ac red-*
„ *dere*. Come in Inghilterra la potenza legislatrice è in
„ tutte e tre le parti del Parlamento; la giudicatrice ne'
„ magistrati: l' eseautrice principesca nel Re. Io non vi
„ fo qui distinzione, non parendomi più d' uso ".

(b) I quali traviamenti sono o *vizj*, o *crimini*, o *delitti*. Il vizio non è propriamente, che quel, che guasta, deforma, vizia le virtù, o sieno le *attività*, forze attive dell' uomo, sieno *meccaniche*, o di corpo, sieno *morali*, o di cuore, sieno *intellettuali*. I vizj sono la provincia de' Censori, finchè non arrivano ad esser *crimini*, o *delitti*. La pena de' vizj da' Romani era detta *castigatio*, *riprensione*, e delle volte privazione dell'offi-
cio

e sottoporre i rei a quelle pene, che o la
legge di natura, o le civili hanno minacciate.
Quantum est, dice Pomponio, *jus in civitate
esse, nisi sint, qui jura regere possint?* Che an-
zi la felicità, o miseria delle nazioni non na-
sce già dal non aver leggi, o dall'averne cat-
tive (perchè chi non ha leggi scritte, ha l'in-
genite della natura; e chi le ha scritte, tro-
verete di rado, che non ne abbia delle conve-
nevoli (*a*)): ma ella deriva tutta dal non aver
savj, buoni, e fermi Giudici. Le leggi sono
nel

---

cio, ed un po' d'infamia, o ſvergogna. I *crimini* ſono
offeſe degli altrui diritti, o de' proprj, e primitivi. Così
il caſtrarſi è un *crimen* contra di ſe; e l'ingiuria, il
danno, il furto, la frode, ec. *crimini* contra gli altri.
Il delitto è qualche coſa di più atroce, eſſendo il δελυγμα
de' Greci, cioè fatto impuro ed abominando, e che ge-
nera negli animi degli uomini orrore, come il parricidio,
la prodizion della patria, l'empietà, ec. Ma non ſi fa
più ora diſtinzione tra *crimini e delitti*.

(a) Si è detto, che tutte le leggi ſcritte furono pri-
ma coſtume: or quei coſtumi, che ſcritti divenner leggi,
erano tutti figli del comune intereſſe delle famiglie unite
in un corpo; non poteano dunque non eſſer convenevoli.
Anzi perchè quelle famiglie erano ancora rozze; erano
conſeguentemente più ſemplici; dunque meno ſcaltre; e
perciò più giuſte. Quindi è che ſi truova, che le più
giuſte ed utili leggi ſono le più antiche. E certo ſi era
più giuſti, ed anche più ſavj a Roma, quando ſi dettò
la legge Oppia contra il luſſo, che quando, contraddi-
cente Catone Cenſorino, e predicente la ruina, che ne
naſcerebbe, ſi rivocò; perchè dopo la ſeconda guerra Pu-
nica ſi fu più ricchi, più luſſurioſi, più ſcaltri, più cor-
rot-

nel corpo civile come gli strumenti nell' Agricoltura: i copiosi ricolti non vengono solo dall' averne molti e buoni, ma dall' avere delle bràccia robuste, e che amino e vogliano travagliare.

§. IV. Il giudizio „ dice un Giureconsulto, „ e dice bene (a)", è sempre un sillogismo, ed il Giudice è sempre un Logico, ma di natura, più che d' arte; „ perchè ogni uomo, „ anche rustico, sillogizza, dice Aristotile. Il „ sillogismo è il medesimo che la ragione: e „ tutti son forniti di ragione ". Il principio d' un sillogismo morale esser dee la legge: il fatto, o l' omissione, la minor proposizione; la conclusione, la sentenza. Così la legge comandava in Roma, che chi ammazzasse un cittadino, e *dolo malo*, cioè istigato da non ragionevole passione, sarebbe appiccato ad un albero: Ma Orazio (era un *notorio*) aveva uccisa sua sorella, cittadina Romana, e per non giusta passione; i Duumviri dunque decretarono (cioè giudicarono) di dover essere appiccato. Il Giudice dunque è il custode delle leggi; „ il soldato l' esecutore. Platone chiama

 am-

rotti. „ Triboniano dice, il Giudice dee giudicare *secun-* „ *dum leges, consuetudines, mores*. Un filosofo note- „ rebbe, che i *mores* son figli de' bisogni naturali; le „ *consuetudines* de' *mores*; le *leges*, delle consuetudini „ scritte. E così verrebbe a dire, che tutte le leggi son „ figlie della natura ".

(a) Eineccio Elementi di jus naturale.

„ ambidue questi ordini *phylaces*, custodi: ma
„ vi si aveva a porre qualche differenza. La
„ forza giudicatrice non aveva a confondersi
„ coll' esecütrice. Quella è nella RAGIONE,
„ questa nel BRACCIO.

§. V. E' dunque chiaro, che sì fatti giudizj non appartengano, che alle sole esterne azioni, *quatenus manu teneri possunt*, dicea Cicerone; perchè s' ha a giudicar *de' fatti*; e ciò che resta tuttavia nel cuore, non si è mai chiamato *fatto*. Anzi l' aver manifestato medesimamente quel che s' intende di fare, non è sempre da dirsi fatto: *lex non punit cogitationes*, dice una legge, cioè le minacce di fare, dove quelle minacce non sieno unite con qualche fatto prossimo al delitto. In fatti non essendo il cuore noto, che a Dio solo, non potrebbero gli uomini processare gl' interni moti dell' intelletto, e dell' anima, non si potendo a quelli, per esser nascosti, applicar la legge, senza pericolo d' errore, e d' ingiustizia. E le minacce, dove non sieno accompagnate da qualche fatto, si possono prendere per Rodomontate da non tenerne gran conto; oltrechè son difficili ad esser ripresse in un animale naturalmente glorioso, e tagliacantoni, come usiam dire. E di qui è, che dove i sentimenti dell' animo non si sieno manifestati con delle azioni estrinseche, e manifestamente offensive de' diritti, e delle leggi, ogni giudizio è iniquo, e sorgente di mille mali.

§. VI.

§. VI. Perchè un giudice giudichi bene, debbono essergli manifeste tre cose: I. i diritti dell' offeso, e dell' offenditore: II. il fatto con tutte le sue circostanze: III. la legge, e tutta la forza, ed estension della legge. I diritti d' ogni uomo sono o ingeniti, o per gl' ingeniti acquistati, o trasferiti per patti, e contratti. Su i primi non vi può esser gran pericolo d' ignoranza, purchè i Giudici abbiano bastante senso dell' umanità; per essere i medesimi in tutti. Il fondo delle discordie, e delle incertezze non sono, che i diritti delle ultime due maniere. L' arte di provarli è quella di provare un fatto o per altri fatti costanti, siccome per un lungo possesso; o per testimonj non soggetti ad eccezione, come marmi, scritture, tradizione di popoli, o persone, che sieno testimonj oculati (*a*). Dove non

 si ar-

(a) Nelle Nazioni Europee l' officio di provare i fatti è stato a coloro conferito, che diconsi tra noi *Scrivani*; e quello di difenderli, o accusarli, agli Avvocati. Tra' Greci ed i Latini l' appuntare i fatti era cura essenziale de' Giudici: nè può essere altrimenti senza grandissimo disordine dello Stato. Non sono fra noi ignoti i *Processi* o doppj, o falsi. Essendosi il mal costume figlio de' bisogni civili tanto dilargato, mettere nelle mani di persone venali, e non mai, o di rado tocche dell' amore del giusto e dell' onesto, ignoranti di quel, che si chiama ben pubblico, tutto il fondo della Giustizia, ch' è quanto dire, del riposo de' popoli, troppo gran fatto parmi e pericolosissimo.

si arriva alla certezza, il giudizio non *liquet*, siccome solean dire i giudici Romani: donde è, che seguendo le regole di probabilità, si vuol transigere proporzionevolmente a' gradi, che n'ha ciascuno.

§. VII. Conosciuti i diritti si vuol sapere la legge. Ogni legge è o naturale, o civile: e l'una, e l'altra o tramandata a' posteri pel senso degli uomini, e pel costume, o incatenata in parole. Le leggi naturali, essendo tutte comprese nella generica, *serba i diritti di ciascuno*, non è difficile d'intenderle, posto che si sappiano i diritti; e che non siesi nella massima bestiale di esservi uomini piucchè uomini, altri men che uomini. Ma non è così agevole delle leggi civili, massimamente se sieno legate in parole, o cantate a memoria, come costumavasi prima, che si trovasse la scrittura, o scritte in rame, marmi, cortecce d'alberi, libri. Intender queste leggi, non è già, siccome stimasi per gl'ignoranti, mandarne a memoria le parole (*a*), ma comprenderne la forza,

(a) „ Ne' tempi addietro i gran Giureconsulti erano „ stimati quelli, ch'erano più grandi *Indici* di leggi, „ l'intendessero, o no. Ed era perchè dove la ragione „ è picciola, gli uomini s'apprezzano per la forza: una „ gran forza di memoria rendea maravigliosi certi Causidici. Volete giudicare in quale stupor di ragione si „ era nel 1590.? Andrea d'Isernia, che avea per altro del „ merito, ma non più in là d'un casista, era riputato *Monarcha & Evangelista Jurisconsultorum*. E' „ l'

za, e 'l potere, ed il rapporto col fine di tutte le leggi, ch' è il solenne dettato Decemvirale SALUS PUBLICA; il che come farsi senza moltissime notizie, e grandissima penetrazione? La scienza delle leggi è la più grande ed importante filosofia, e filosofia tutta senso, *e fuori d' ogni belletto*, dice un Giureconsulto. Un Giudice adunque vorrebbe esser sempre un profondo, e rischiarato Filosofo, Storico, Politico, Economico; perchè gli conviene in ogni giudizio badare al fine della legge, alla materia, alla forma, alla costituzion del governo, ed alla proprietà e forza delle parole del tempo, in cui fu scritta la legge.

§. VIII. Il fine della legge è o generale, o particolare. Il fine generale d'ogni legge civile è, come si è detto, quel solenne Decemvirale: SALUS PUBLICA SUMMA LEX ESTO. E per ciò la legge debbe intendersi sempre per quel lato, che più conferisce alla pubblica salute. Nella contesa della legge Oppia que' Senatori, i quali votarono in favor delle Donne, serbarono il fine particolare della legge, ma non il generale della Repubblica; ed avendo aperta la porta al lusso, spianarono la via alla Monarchia, ed al Dispotismo, come ben l'avea preve-

---

„ l' encomio prefisso a lettere majuscole all' edizione delle
„ nostre Costituzioni fatta quell' anno in Venezia. Ma
„ il tempo è passato, e l' Europa non fa più conto di
„ questi Evangelisti.

veduto Catone. Fine particolare dicesi quella cagione impellente, per cui fu fatta la legge; siccome nel medesimo caso la legge Oppia nacque dal bisogno della Repubblica nella guerra Cartaginese. Questo fine può venir meno col tempo: ma se resta il generale, come restava tuttavia in Roma, la legge ancora dee ritenere tutto il suo vigore. Ma egli è quasi che impossibile, che certe piccole e vote teste, nè fornite, che di formole, pratiche, o certi pochi indici di leggi e di casi particolari, possano far ciò con quella dignità, e con quel vantaggio pubblico, che ogni uomo è in diritto di aspettarsi dalla legislazione (*a*).

§. IX.

(a) „ Ariſtotile lib. v. Pol. 9. ha ragion di dire, „ che *μεγιστον*, *il più grande* de' mezzi *προς το διαμενειν* „ *τας πολιτειας a voler conservare le costituzioni de' go-* „ *verni ferme e stabili*, ſia il *το παιδευεσθαι προς τας* „ *πολιτειας educarvi la gioventù a tenore della costitu-* „ *zione*. In niuna coſtituzione è più neceſsario, che ſi „ conſervi il riſpetto per le leggi, e che le ſi oſservino „ incorrottamente, quanto nelle Monarchie, la cui eſsenza, e la caratteriſtica diſtintiva è, che la legge giudichi della fortuna di ciaſcuno. Vi ſi richiederebbero adunque de' collegj ordinati principalmente a queſto fine „ di fare de' ſavj e fermi Magiſtrati. I loro primi ſtudj „ dovrebbero eſser quelli delle lingue delle leggi: i ſecondi quelli della Geografia, e della Storia: i terzi „ quelli dell' Aritmetica, Geometria, Filoſofia: i quarti „ quelli della Religione: i quinti quelli delle leggi: i „ ſeſti quelli della cognizione del proprio paeſe, quanto „ al fiſico, e morale, della coſtituzione, de' Tribunali, „ della pratica della giuſtizia ec.

§. IX. Anch' io io, che non è facile di far convenir molti nel senso di queste parole *salute pubblica*, poichè non è facile il giudicarne senza interesse privato. In ogni corpo civile vi ha delle classi d' uomini, che hanno sposate certe professioni: e l'interesse di quelle professioni, ancorchè non sia, che una particella del ben pubblico, diventa sempre il ben comune in capo a'professori. Una Prammatica, che venisse a toccar l' interesse del militare, per accordarlo col comune, ad un soldato sembrerebbe opposta al ben pubblico: e se ella volesse regolare certi disordini de' Tribunali, utili non per tanto a' Causidici, griderebbesi per questi, che va a perire la costituzione e lo Stato. Ovunque si è tentato di mettere una proporzione ragionevole tra i beni delle mani morte e quei de' laici, proporzione necessarissima, non che al pubblico, ma alle mani morte medesimamente, si è gridato che si rovesciava la Religione, la Giustizia, la Repubblica. Dunque l' opera più ardua di un Giudice è quella di spogliarsi della persona privata, e di non sentire i privati interessi sempre che gli convien giudicare a tenore della norma, *salus publica*. Ma e' si può? Ed ecco la più ampia sorgente di giudizj o stolti, o iniqui (*a*).

§. X.

(a) Si fa, che il Duca di Sully, grande amico e con-

§. X. Da quel, che si è detto, si può dedurre, che al Giureconsulto civile, affine di poter comprendere la forza delle leggi, niente sia tanto necessario, quanto la storia di queste medesime leggi, e della Nazione, a cui son date (*a*). Non altrimenti, che al filosofo de' costumi, interprete della legge di natura, al Politico, all' Economo, al Legislatore è necessaria la storia naturale, e principalmente dell' uomo (*b*). E perchè tutte le nazioni col girar de'

confidente di Arrigo IV. di Francia, fu un gran Teologo, un gran ſoldato, ed un buon Politico: e nondimeno in gran parte de' progetti Economici di Arrigo IV., tendenti ad aver delle Colonie, a fondare una Marina, e promuovere l' Agricoltura, le Manifatture, il Commercio, Sully s' oppoſe ad Arrigo. Il che era, perchè Sully giudicava quaſi ſempre da Teologo, e da ſoldato „ parendo„ gli coſa picciola e al di ſotto della grandezza de' ſuoi „ penſieri impacciarſi con l' economia ". Arrigo s' oſtinò, e provò col fatto, ch' egli l'intendea meglio. Queſto mi fa credere, che ſempre i conſigli, o i giudizj de' Sovrani ſieno i più ſavj, e più giuſti. I Re ſono nel centro, dove ſi uniſcono tutt' i raggi dello Stato; dunque non iſpoſano, che l' intereſſe generale. Ogni poco di capacità, ed anche una mediocre attenzione, fa ſempre loro vedere il meglio. E ſe nol veggono, vien ſempre da certi angoli, che loro s' attraverſano.

(a) E' qui ſotto al Torchio un' eccellente e dotta opera di Giuſeppe Toſcano, noſtro Giureconſulto, che appunto ſi verſa ſu la preſente materia, e la quale darà grandiſſimo lume a' Giuriſdicenti.

(b) „ Voi troverete di certi paſſi falſi e rovinevoli, „ fatti in alcuni paeſi o per non avere avuta innanzi „ agli

de' secoli, si rimutano d' opinioni, di costumi, di comodi, d' interessi, e veggonsi come a rinnovare, per modo che sembrano tutt' altro da quel che furono; il Giureconsulto dee seguir-

---

„ agli occhi la natura umana, o il fisico, il sito, il
„ costume del Paese. Quei, che volevano piantare in Na-
„ poli l' Inquisizione, sarebbero uno de' grandi esempj.
„ Ne' climi, che inclinano al caldo, le persone vi sono
„ disposte alla poltroneria, e sono più scaltre d' ingegno.
„ Se vi favorite il Monachismo, v' estinguerete all' in
„ tutto la fatica; e se vi addormentate sulla fede pubbli-
„ ca, al risvegliarvi, troverete un popolo di furbi, ogni
„ mestiere corrotto, tutti non far altro, che frodarsi gli
„ uni gli altri. Le nostre Storie del XVI. Secolo dicono,
„ che quando venne qui Vicerè il Marchese del Carpio,
„ non vi era più Società civile, non leggi, non fede
„ pubblica, non privata. Tutti erano o banditi, o pro-
„ tettori di banditi: i giudicj o si vendevano, o erano
„ un comando de' prepotenti: la moneta era ridotta al
„ quarto del suo valore: ne' chiostri, nelle case de' nobi-
„ li, fin dalle dame si tosavano le monete pubbliche, o
„ si coniavano delle false: i Tempj vi servivano da ri-
„ cettatori de' malvagi e criminosi: i Preti ed i Monaci
„ v' erano come gli altri, depravati, scandalosi, ladri,
„ assassini, frodatori. Le truffe, i finti fallimenti, l' im-
„ posture nelle arti, i falsarj delle scritture pubbliche inon-
„ davano il paese. V' era egli corpo civile? Il Marche-
„ se del Carpio fu il primo de' Vicerè, che conobbe il
„ Paese, e l' arte di ridurlo: egli fece in men di cinque
„ anni quel che difficilmente altri crede, che si possa
„ fare in un secolo. Fece conoscere il vero bene della
„ giustizia e della concordia ".

guirle di passo in passo, e vedere a ciascun passo, come loro stiano bene le vecchie leggi, e quanto diritto ritien tuttavia il pubblico, che le si osservino coll' antica rigidezza (*a*).

§.XI.

(a) Una delle fatiche Erculee de' Magiſtrati e Giureconſulti di queſto noſtro Regno ſembrami per appunto queſta. Dopo le invaſioni de' barbari fin dal quinto ſecolo videſi naſcere un miſcuglio di leggi Romane, e barbariche, il quale andò ſempre creſcendo, e va tuttavia. I Compilatori delle leggi Romane, che non erano gran filoſofi, non ſeppero delle volte diſtinguere le leggi di un' Ariſtocrazia da quelle d' una Democrazia: quelle d' un Regno da quelle d' un Diſpotiſmo. Voi dunque trapaſſando per quei codici, vi abbattete in certe leggi, che ſtarebbero bene alla Repubblica Olandeſe; in altre, che converrebbero alla Repubblica Veneta: ve n' ha, che ſarebbero proprie di Coſtantinopoli (vedete la *l. unica de officio Præfecti Prætorio*, dove, come al Viſir di Coſtantinopoli, ſi dà al Prefetto autorità inappellabile): certe prette di Monarchia. Come non perder la buſſola? A' corpi delle leggi ſi unirono le leggi Eccleſiaſtiche, donde venne la neceſſità di eſſer Dottore *utriusque juris*. Queſte ſono della ſteſſa tempra delle prime. I primi ed i più antichi Canoni, come i detti *gli Apostolici*, convengono ad un Governo Eccleſiaſtico Democratico. Quei del terzo e quarto ſecolo, ad uno Ariſtocratico: certi del IX. e X. ſecolo *pajono* d' un Governo miſto; certe più recenti Decretali, d' una Monarchia aſſoluta, e qualche volta diſpotica, come certe Clementine. Unite i Codici Eccleſiaſtici a' Civili, formatene un Nomocanone, datelo a Monteſquieu, e vedete ſe egli ne caverà mai il bandolo. Queſto fa, che in molti luoghi le liti di Giuriſdizione ſiano interminabili.

§. XI. Si vuole in secondo luogo aver giuste idee della materia, a regolar la quale si son fatte le leggi. Perchè, per cagion di esempio, le leggi di patria potestà, d' educazione e di Collegj; quelle su l' usure, sul commercio, su le nozze, sul lusso, e tutte l' altre, essendo state fatte per regolare sì fatte materie il più che si può a tenore della natura, e per introdurre un metodo di vivere, e di contrattare, donde nascesse in noi il minimo de' mali, è difficile, che s' intendan bene, dove l' interprete sia poco versato in quelle materie (*a*). „ Le leggi politiche, ed economiche, le leggi „ di commercio, e di marina, le leggi attinenti „ alle Finanze si potrebbero elle capir bene „ da chi non sapesse per nulla la natura degli „ oggetti, per cui furon fatte“ ? Dall'ignoranza di tali materie son delle volte state consigliate leg-

(a) E' il Legislatore più che il Giureconsulto. Oggigiorno, verbigrazia, abbiamo due cambiamenti fondamentali in tutt' i popoli di Europa: I. Son tutti Filosofi rischiarati: II. Tutti Commercianti. Se in un Paese si facesse un nuovo Codice di leggi, senz' aver l' occhio a questi due punti, oltrechè sarebbe deriso da tutte l' altre nazioni, esso verrebbe ad essere antiquato dopo pochi anni, ed urgendone l' osservanza, si verrebbe a rovinare lo Stato. „ La Corte di Portogallo ha in questi anni addietro dato fuori un Codice di Finanze, un Codice militare, un Codice di Marina, nuovi ordini Ecclesiastici. Tutto vi è lavorato su i due punti fondamentali, „ che si son detti.

leggi poco acconce alla felicità del genere umano; e n' è nata tra Comentatori un'infinità di opinioni ridicole, e false (*a*).

§. XII. Appresso, il Giureconsulto naturale dee sapere la costituzione del genere umano; ed il civile quella degli Stati. La costituzione del genere umano tuttoquanto non è, che una Teocrazia. Tutta la terra è una Città; Dio è il Sovrano. In questo imperio tutt'i cittadini sono eguali, senza che l' uno abbia nulla di più che l'altro di diritto ingenito: e tutti sono sotto la medesima legge, e providenza. Donde è, che il giudice della legge naturale non giudica, che di uno eguale a se, e ad ogni altro. Ma le costituzioni civili possono esser Repubbliche popolari, Repubbliche aristocratiche, Oligarchie, Monarchie miste e limitate, Monar-

(a) „ Quindi era per avventura la voce di Leibniz, „ *bruciate codici e comentatori : fate de' nuovi codici :* „ *avrete sciolto il problema de optimo Reipublicæ sta-* „ *tu*. Il Codice Fridericiano di Pruſſia per eſſer perfetto, „ aveva a fondarſi meno che non ha fatto, ſu i vecchi. „ I Veneziani ſono ſtati in ciò più ſaggi. Gl' Ingleſi, „ che riguardano la maſſima parte delle leggi civili, co- „ me iſtrumenti momentanei, le mutano preſſo che ad „ ogni nuovo Parlamento. Il che nondimeno non mi „ pare neppur troppo ſavio : vi ſi avvezza la moltitudi- „ ne a non aver più regole, coſa pericoloſiſſima in ogni „ Stato. Quel portare come Bertolino, ſempre i medeſi- „ mi calzoni, ancorchè non acconci all' età, arreſta il „ creſcere del corpo e dello ſpirito : mutarli ogni giorno „ è carattere di matti, o di comici.

narchie assolute, Monarchie dispotiche. Siccome in tutte queste costituzioni variano i fini particolari, ed i mezzi di ottenere il generale, così le leggi vi si vogliono interpretare diversamente (*a*). Questa fatica la ci ha agevolata l'immortale opera di Montesquieu, *lo Spirito delle leggi*. Un Giudice de' gran Tribunali non potrebbe farne a meno; „ nè sarebbe, se „ non utile, che anche i piccioli Giudici vi „ fossero periti ".

§. XIII. Finalmente si vuol sapere la proprietà delle parole, e massimamente nelle leggi scritte in lingue antiche, e ritenute tuttavia a reggere i popoli delle moderne (*b*). E prima-

(a) „ E' quel che diceva Ariſtotile, che variando „ il *δικαιον* ſecondo la coſtituzione, vi dee variare altresì la *δικαιοσυνη*, *l' arte del jus dicente*. Vedi lib. V. „ Polit. cap. 9. "

(b Queſto mi pare, e mi è paruto ſempre il più grande aſſurdo politico. Gli antichi erano più ſavj di noi, ed il ſono i barbari oggigiorno. Voi non troverete quivi chi governi con leggi ſcritte in una lingua ignota al pubblico. „ Le leggi ſono *la ragion publica*; dunque non „ vi è ragion pubblica, dove non ſon note, che a po- „ chi. Le leggi fiſſano lo Stato e la forma del governo; „ dove non ſon note che a pochi, formano un'oligarchia, „ che può divenir tirannica riſpetto alla moltitudine. „ Loro ſi fa dire, come a' Libri Sibillini de' vecchi Ro- „ mani, tutto quel che vogliono i Cuſtodi. I Preti Egi- „ gj, dice Erodato, per ſignoreggiare i Sovrani, e 'l Po- „ polo, aveano ſcritte le leggi di Religione in certi ge- „ roglifici non noti che a loro ſoli. I Bonzi dell' India, „ dice Roggeus, hanno il Vedan, il fondamento delle „ leggi

mente è da considerare, che le parole trapassando per varie Nazioni, e varj tempi, ancorchè ritengano l' antico suono, non ritengono però la medesima significazione. Così verbigrazia le parole latine *Lex*, *Princeps*, *Imperator*, *Consul*, *Pontifex*, e le Greche *Ecclesia*, *Episcopos*, *Papa*, *Canon*, *Angelos*, *ec.*, hanno tuttavia i medesimi suoni, ma non già le medesime idee; caso, ch'è avvenuto in una infinità di parole di tutte le scienze, e di tutte le pratiche regolatrici della vita. Appresso è da por mente, che non è la medesima la proprietà grammaticale, e la filosofica. Per cagion d' esempio *liberi* grammaticalmente non può significare, che i figli, e maschi: e nondimeno in lingua delle leggi, cioè in lingua filosofica, significa tanto i maschi, quanto le femmine, e non solo i figli, ma anche i nipoti, pronipoti, e tutt'i discendenti in linea retta. Finalmente come la proprietà delle parole è connessa con gli usi, e con le azioni de' popoli, i quali parlano le lingue; non è agevole intendere le antiche parole senza conoscer bene i costumi di coloro, che la parlavano. Nelle nostre leggi, parte derivateci da' Goti, e Longobardi,

„ leggi ſacre, in una lingua, che pochi de' Bonzi me-
„ deſimi poſſono ſapere: i grandi Omras, ed i piccoli
„ popolani debbono dipender da quelli. Ecco come ſi
„ nutriſce uno ſpirito tirannico ne' Cuſtodi di quelle leg-
„ gi „.

di, parte dateci da' Normanni, Svevi, o Tedeschi, Angioini di Francia, Aragonesi di Spagna, vi son molte parole e frasi, la cui intelligenza vuol nascere dalla storia de' costumi, e da' fatti di quelle Nazioni (a).

§. XIV. Ma ecco qui una questione, che noi abbiamo nel capitolo antecedente toccata, e che qui mi piace, tanto la stimo importante, di ritoccarla. Debb' egli il Giudice interpretar la legge, ed è questo più utile allo Stato, che l'eseguirla letteralmente? Rispondo essere impossibile, che un Giudice non interpreti per niente nessuna legge. Ogni legge è generale, e perciò risguarda un'infinità di casi simili. Ora è troppo manifesto, che due casi dello stesso genere, ancorchè sembrino simili, possono nondimeno esser diversi per la moltiplicità delle circostanze. Vi ha de' filosofi, che ne-

(a) „ Abbiamo per questo infinita obbligazione a „ quei Glossarj e Dizionarj della bassa latinità, e Greci- „ tà, datici da uomini indefessi. Sono nel medesimo ge- „ nere d'utilità molti buoni lessicografi. Versonsi sullo „ stesso perno le antichità *medii ævi* del nostro famoso „ *Muratori* „. Questo pruova quanto sieno nemici del buon Governo, e del ben comune quei che son nemici d'ogni letteratura, e di buona filosofia; i quali sarebbero comportevoli in Tartaria, in Turchia, ec.: ma essi ignorano, che non il possono essere nella gentile Italia, senza rovesciarla tutta da' fondamenti. „ Pio II. Papa Pic- „ colomini, fondatore d'una Società d'ingegni i più gran- „ di e più divini d' Italia, l' intendea meglio che Sisto „ IV. che la distrusse.

negano de' perfetti simili in natura; il che se è verisimile nelle cose fisiche, può parer certo nelle morali, per l'infinita varietà de' cervelli umani, e de' motivi, che ci destano ad operare. E di qui è, che la medesima legge non si potrebbe egualmente combaciare con tutt' i casi, senza qualche interpretazione e maneggio del Giudice. Aggiungasi, che avendo le persone, e le classi delle persone, per l'unirsi insieme, e principalmente nelle Monarchie, cambiata in certo modo natura, per certi caratteri addossati alle persone naturali, ed i beni altresì avendo presi diverse forme, laicali, ecclesiastici, feudali, burgensatici, sottomessi a fedecommessi, e liberi, dotali, estradotali, ec.: non è egli più possibile, che non variino le azioni, i delitti, i giudizj. Voler dunque giudicarne alla rinfusa, non differisce dal voler cambiare la costituzione; male grandissimo per un corpo fissato già dopo infiniti ondeggiamenti di tanti secoli.

§. XV. So, che si dice da alcuni dotti, a cui è in odio ogn'interpretazione, che fa men male una legge eseguita sempre letteralmente, ancorchè alcuni ne sieno pressi più del dovere, ed altri meno, che non fa quel lasciarla in arbitrio del Giudice. Al che mi uniformo anch'io quanto a certe leggi criminali, ed all'effetto. Vi ha di certe leggi criminali, nelle quali giova in alcuni casi più la lettera, che lo spirito, per esser la lettera più spedita, e più con-

facen-

facente al ben comune. Ma il voler tirare una sì fatta regola a tutt' i casi, ed a tutte le leggi, è appunto quel *summum jus*, che diventa iniquità (*a*). Conosco anch'io, che lasciare il freno all'interpretazione è abolire le leggi scritte: e nondimeno dove si suppongano i Giudici bastantemente savj ed onesti, è da temersi meno della loro interpretazione, che della inflessibilità della legge. Ma se in uno Stato i Giudici sieno tutti, o in gran parte ignoranti, e poco onesti, anch'io m'unisco a coloro, che stimano men male l'inflessibilità della legge, che l'arbitrio d'un Giudice ignorante e corrotto.

(a) „ V'è, chi dice, che tutte le leggi debbono „ aversi per criminali; perchè tanto le propriamente dette criminali, quanto le propriamente dette civili, non „ hanno altro fine, che il proibire gli attentati contra „ gli altrui diritti; punirli, se si sieno commessi. Or „ tutto questo è criminale, in quanto arresta i delitti, „ ed è insieme civile, in quanto serve al viver civile: „ Al che io non m'oppongo. Ma per non passare per „ Stoici, ei si vuol far differenza tra delitto e delitto. „ E questa differenza è quella, che mette del gran divario tra' giudizj criminali, ed i civili, mettendola tra „ le *azioni*. So anche, che molti querelansi di quell'infinità di azioni introdotta dalle leggi, e da' giureconsulti Romani. Nè voglio negare, che ve ne sieno alcune troppo frivole, e da servire più al patrimonio „ de' Causidici, che al ben dello Stato. Ma dove si è „ venuto a porre tante differenze tra persona e persona, „ cosa e cosa, sarebbe abolir queste differenze, confondendo le azioni „.

§. XVI. „ Che farà un Giudice, domandasi; „ se si trova tra opposte leggi? Questo caso ha „ imbarazzati certi piccoli cervelli. Niente è „ intanto più facile. Perchè o le leggi oppo- „ ste sono d'una medesima data (il che mi „ pare impossibile, non amando gli uomini i „ contraddittorj nella teoria), o di diverse. Se „ sono d'una medesima data, allora sarà il „ caso della legge *A* meno la legge *A*. Non vi „ è dunque legge, ed il Giudice non se ne „ dee altrimenti imbarazzare. Parlo nondime- „ no nell'ipotesi di esser veramente opposte: „ ma so che molte antinomie debbonsi più „ tosto all'ignoranza, alla prevenzione, alla „ precipitazione, che a' Legislatori. Ma se so- „ no di diversa data (e di questi casi ve n' „ ha infiniti in tutt'i popoli) la più vecchia „ viene ad essere antiquata dalla più recente. „ Chi non sa questo, non può essere un Giu- „ dice. S'intende, ch'io parlo delle leggi Ci- „ vili. Nelle naturali non vi è, e non vi può „ essere antinomia. Dio muterebbe consiglio, „ o distruggerebbe se medesimo? E quando „ alcuni trovano dell'antiquazione di certe „ leggi insite nella natura per certe leggi E- „ vangeliche, o non intendono le leggi divi- „ ne naturali, o non capiscono lo spirito dell' „ Evangeliche, attenendosi alla lettera, che „ secondo S. Paolo *uccide* ".

§. XVII. Quello pare un problema di grande importanza, come fare, quanto comporta la natura

tura umana, i Giudici *dotti*, e *giusti*? E nondimeno questo problema fu dalle leggi di quasi tutta Europa sciolto con gran sapienza. Tutti i Sovrani fecero tre cose. I. Crearono delle Università e de' Collegj di Studj. II. Richiesero ne' Magistrati il dottorato. III. Ordinarono pene acerbe d'infamia, di degradazione, di multe, di morte, contra i Giudici corrotti ed iniqui. Le Università, ed i Collegj fanno gli allievi: il dottorato gli attesta: le pene ritengono l'audacia delle passioni corrompitrici. In molti paesi sono o corrotte, o antiquate queste leggi. Le Università ed i Collegj mal tenuti, o dati in mano di persone, che per loro interesse debbono essere avverse al sodo sapere. I Dottorati son diventati formole: le pene ite in disuso. Un Sovrano adunque, che volesse de' dotti e giusti Magistrati, non avrebbe a fare che un colpo, ma con cuore e mano ferma, e sarebbe di rimenare all'osservanza quelle buone leggi. Qui va ridetto un bel pensiero di M. Fontanelle, *un Sovrano è sempre onnipotente, quando vuole con fermezza, e sa volere* (a).

§. XVIII. Consideriamo ora i fatti. Per fatto intendiamo tanto le azioni, quanto le omissioni, purchè sieno libere o in se, o nelle lo-

(a) Premio per la virtù, pena pel vizio. Ecco il sapere. Vedete l'opericciuola Franeese, *della predicazione*. E' buona.

ro cagioni. Prima cura di chi giudica debb' essere di ben definire il fatto; perchè non si può ad un fatto mal conosciuto applicar dirittamente il suo regolo. Ora per ben definire un fatto, si vuole aver l'occhio a tutte le circostanze, le principali delle quali gli antichi compresero in questo verso:

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.

E di qui è, che il Giudice vuol essere scaltro, perito nella pratica delle cose umane, ed anzi maliziosetto, che troppo dabbene. I medici, che mal conosceno i morbi, non possono esser gran fatto utili ". Ma come definirli bene, " senza che esso Giudice ascolti cogli orecchi " suoi i testimonj? Quel far passare certi fatti " per mano de' subalterni, è vederli per un " velo, e qualche volta veder un volto per un " altro. L'aspetto del reo, del testimonio, del " luogo, dell'istrumento; la voce, il colore, " il gesto, la connessione delle parole danno " un'idea di certi fatti che non si può avere " per deposizioni. I Ministri subalterni quan- " to son più di sotto al venerando e lumino- " so trono della Giustizia, tanto sono più fa- " cili ad esser corrotti. Finalmente chi non " vuol vedere, che per gli occhi d'altri, ama " di essere ingannato. Tutte le leggi de' ben " regolati paesi comandano, che l'esame de' " fatti, facciasi dal Giudice medesimo. Dove " queste leggi non sono in osservanza, i de- " litti si rendono impuniti.

§. XIX.

§. XIX. Dal che s' intende non essere che assurdo il paradosso degli Stoici, che Cicerone più per ostentare la sua eloquenza, che perchè il credesse vero, imprese a difendere, cioè, che tutt' i peccati sieno eguali. Ed in vero il peccato è un'azione di ragione, e libera, discordante dalla legge, ed offendente i diritti di chicchessia. Ora non tutt' i diritti sono egualmente grandi; e di qui primieramente nasce una gran disuguaglianza di peccati. Appresso, essendo la legge una sorta di linea retta, dalla quale i peccati, siccome curve, si distaccano, si vede chiaro, potersene distaccare per acuti, o ottusi angoli, e con diverse obbliquità. Finalmente consistendo la prima reità di peccare nella volontà contro la legge; questa volontà può essere più, o meno intensa, donde nasce una maggiore, o minor reità. E così si è stimato sempre, che il peccare a sangue freddo e premeditatamente, fosse maggior delitto, che un trascorso di temperamento, o di passione: e che il peccar per professione fosse più del peccare per occasione; e finalmente, che il desolare una famiglia fosse più del rubarle dieci pecore.

§. XX. Seguono qui alquante questioncine, la prima delle quali è, a quanta colpa si debbano ascrivere le azioni, o omissioni contro la legge, il cui principio istigatore sia il temperamento o troppo caldo, ed irritabile, o lento, molle, freddo? E rispondo, che non imputandosi a reità propriamente, che le sole azioni

 volon-

volontarie, e le volontarie omissioni, questa sorta d'azioni, ed omissioni, a cui influisce il temperamento, si debbono avere in tanto ree, quanto è stata la volontà, che o le ha concitate, o accompagnate, o non frenate, o non risvegliate, e spinte, quando si conveniva, e come. Ma se la volontà non ha in nulla mancato, un trasporto, od un po' di lentezza si vuole ascrivere più alla natura, che alla ragione. Non è in poter nostro di crearci a nostra fantasia il temperamento, e 'l vigore del corpo. Se non tutt' i Generali possono essere Turena, Montecucoli, Luxemburgh, Malborough, Eugenio, potete voi misurare una travista, una perdita di battaglia, ec. colla medesima regola? Questo va in tutto quello che si fa, o si omette.

§. XXI. La seconda è, a quanta colpa si vuole ascrivere un'azione fortuita, o fatta in sogno, o in un eccesso di pazzia, o nell' ubbriachezza, o in tal altro stato dell' animo, nel quale non la ragione, ma la macchina signoreggia? E si dee dire, che non ci è altra reità, che quella, la quale dicesi *in causa*, cioè quello avere in qualche modo cooperato prima, che o quel caso, o quello stato della mente venisse a nascere; perchè ci è poi sempre un' obbligazione antecedente alle leggi civili di studiarci a ritener la natura dal potere divenir malvagia. „ Alessandro magno era di „ una natura irritabile: le sue fibre erano ela- „ sticissime, ed il moto del sangue veloce. Egli si

„ tra-

„ trasportava immediatamente da piccoli prin-
„ cipj d' irritazione alla furia, che in lui era
„ orribile. Egli era dunque nell' obbligo di
„ astenersi da tutte quelle occasioni, per cui
„ sapea di montare in pazzia. In fatti, co-
„ me, nella prima visita, che fece alla madre
„ e moglie di Dario, sue prigioniere, vide
„ le figlie di quel disgraziato Sovrano, gli
„ parvero troppo belle, da poterci trattare
„ spesso, e serbare l'onestà, e i diritti ospi-
„ tali. Egli diceva a' suoi confidenti, che gli
„ domandavano, perchè si astenesse da visi-
„ tarle, *fan male* agli occhi. Questa condotta
„ è savia. Ma egli non ebbe la medesima col
„ vino, che sapea di fargli male al cervello.
„ Uccise Clito, il più intimo amico, e poi
„ se ne pentì tardi: fece metter fuoco a Per-
„ sepoli da certe bagasce Greche, e poi pian-
„ se, ec. Questi trasporti del vino non erano
„ certamente innocenti. *Bevete meno*, ed an-
„ che *non bevete*, dice la legge, *se il bere vi*
„ *rende iniquo e scellerato* (*a*).

§. XXII. La terza è, a quanto peccato si dee ascrivere un'azione, o omissione proveniente da ignoranza? Se è ignoranza di diritto

---

(a) „ Maometto proibì per questo appunto l' uso
„ del vino. Galileo dicea, che il vino sono i raggi del
„ Sole presi alla ragna de' grappoli d' uva. Se è questo,
„ Apollo c' insidia, e non è mai più Apollo, cioè più
„ pernicie di noi altri, che quando si tranguggia bevendo.„

to primitivo, non merita alcuna scusa: e ne' diritti acquistati, in coloro solamente si può supporre, in cui la rusticità, e la semplicità scusa di molte altre cose. Ma l'ignoranza del fatto può ben supporsi invincibile, ed involontaria, nascendo la sua cognizione da' testimonj, che possonci mancare, o essersi ingannati anch'essi, o volerci gabbare. Riguardo all' ignoranza della legge vuol distinguersi tra la naturale, e le civili. I primi capi della naturale, almeno in tesi, non si può supporre ignorarsi involontariamente: ancorchè vi possa essere dell' errore involontario nell' ipotesi per le circostanze de' fatti. Ma le leggi civili, ed i canoni Ecclesiastici, in coloro solo è delitto l' ignorarli, i quali pel loro posto sono obbligati a saperli; ed in questo stato sono rispetto alle prime i Giudici, e Giureconsulti, e pe' secondi gli Ecclesiastici senza niuna distinzione (*a*). ,, Anzi, a mio avviso, niun delitto ,, è si grave, quanto l'ignoranza medesima del- ,, le regole della vita in coloro, che sono i re- ,, golatori; perchè parmi aver veduto in tutte ,, le storie de' popoli, da niuna cagione esser ,, usciti più mali e miserie quanto da questa. ,, Aggiungo, che tutt'i peccati, ed i mali o ,, privati, o pubblici, che ne derivano, mi ,, pa-

(a) Perchè la diſtinzione tra *curati*, e non *curati* è recente, e nata per la legge politica del minimo de' mali, la quale non ci può eſentare dalle obbligazioni annesse alla perſona.

„ pajono figli di questa ignoranza delle leggi,
„ e de' doveri. Confesso nondimeno, che dove
„ le leggi non si riducano ad un numero com-
„ portevole, e proporzionato alla memoria ed
„ attenzione umana, e non se ne faccian de' ca-
„ techismi in lingua comune, non è facile,
„ che si trovi Giudice tanto studioso, memo-
„ rioso, attento, che le possa saper tutte, ed
„ averle sempre tutte dinanzi agli occhi (a)."

§. XXIII. Le persone, a cui si ascrive il fatto, sono di quattro maniere. 1. Coloro, che han fatto, o omesso, e questi diconsi *cause fisiche*. 2. Quei, che han consigliato. 3. Quei, che han comandato. 4. Quei, che con l' esempio loro hanno altri spinto a fare, o omettere; tutti detti *cause morali*. Aggiungo una quinta classe compresa in questa regola di legge, *qui non facit quod facere debet, videtur facere adversus ea, quæ non facit*. Dond' è, che tutt' i delitti de' subalterni, nati per negligenza de capi, sono in legge di natura da ascriversi a' capi, e dovrebbe essere più spesso in legge civile. Chiunque leggerà anche trascor-

(a) „ Dirò d' una mia maraviglia. In tutta la Sto-
„ ria de' gran Sovrani da Giustiniano a noi ne troverete
„ molti, che han fatto Codici per raccogliere le antiche
„ e sparse leggi; e per accrescerli di nuove: uno, che
„ ne abbia fatti per impiccolirli, e ridurli alle pure ne-
„ cessarie fino a Federico II. Re di Prussia non mi è ve-
„ nuto fatto di ritrovarlo, ancorchè questa sia impresa
„ più gloriosa della prima ".

scorrendo la storia delle cose umane, vedrà ad ogni passo, che come la felicità, così la miseria de' popoli, è sempre figlia della cura, o della trascuraggine de' lor condottieri. Vi ha da per tutto assai poca gente, che si regola colla ragione: il corpo d'una nazione è sempre menato dall'esempio, e dalla bacchetta di coloro, che preseggono (a).

§. XXIV.

(a) Poichè quei feminomini del Nord, Svedesi, Norvegi, Danesi, Sassoni, Alemanni, Unni, Ungari, Franchi, ec., per isfogar l'odio, e la vendetta, che aveano più di 400. anni pressa nel loro cuore, si getrarono come fiere affamate su la nostra povera Italia, ed orfana de' suoi Sovrani, e la lacerarono in mille pezzi, sopravvenuta l'ignoranza d'ogni divina ed umana cosa, nè regnando, che l'avidità, il furore, l'inganno, il tradimento, lo spergiuro, o la stupida negligenza, e la consumatrice crapula, in gran parte di quelli, che si diceano Capi, Imperadori, Re, Duchi, Conti, Marchesi, Papi, figli ed allievi delle Teodore, delle Marozie, ec. Vescovi, Abati, ec. „ In questi tempi miserabili, dico, qual fu la vita de' popoli Italiani? Non si può leggere il Regno d'Italia di Sigonio, e gli Annali di Muratori, senza innorridire e gemere ad ogni passo.

O diluvio raccolto
Di che diserti strani
Per inondare i nostri dolci campi!

E' dunque da levar le mani al Cielo, e benedire la divina provvidenza, guardando il presente stato nostro, dove ci piaccia di paragonarlo con quei tempi d'ira, e di miseria. Ma è tuttavolta da aver l'animo sempre attento ad una bella, e maravigliosa sentenza di Cassandra presso Eschilo nell' Agamennone v. 1336.

O troppo lieve vita de' mortali!
Quando noi gudichiam d'esser felici,

Ogni

§. XXIV. Finalmente si chiede, che s' intend' egli per un' azione giusta, o virtuosa, ingiusta, o viziosa? Perchè e' pare, che gli uomini strascinati sempre dal privato interesse, non riconoscano la più parte altra regola del giusto, e dell' onesto, che quella, SE GIOVA, SE PIACE: ed alcuni vi sono crudeli, ed entusiasti, che quel chiamano giusto, che più infelicita e stermina il genere umano. In lingua adunque filosofica, cioè nella lingua della verità, ogni azione, che ferisce il diritto perfetto delle persone, è ingiusta; e se ferisce il diritto di soccorso, è viziosa, ed inumana. Dunque serbare il diritto perfetto è giustizia: amar l' uomo e soccorrerlo è virtù: e queste sole son tra noi da dirsi vera giustizia, vera virtù; perchè solo sono a seconda della volontà di Dio, eterna e suprema legge degli uomini; e queste sole conservano la vita umana, ed operano la di lei felicità. Ma secondo il linguaggio de' Giureconsulti l' ingiustizia non è, che una *paronomia*, cioè trasgressione della legge civile. E perciò dove non è legge civile, ancorchè siavi disonestà, non vi è però, di-

---

Ogni ombra trista e di ferale ammanto
Vien che basti a sconvolgerne dal fondo.
E se gemiam nelle miserie estreme
Laceri e strutti da scottanti strali,
Un sol lisciar di spongia umida e molle
Rammargina le piaghe . . .

dicon essi, ingiustizia; come se le leggi civili avessero altro fondamento, che la naturale, e fossero per altro state scritte, che per conservare, come siepi, i naturali jussi delle persone, delle famiglie, e delle civili compagnie. Ha ragione adunque Cicerone di dire, che la giustizia filosofica è assai più ampia senza niun paragone, che non è la civile. E di qui s'intende quel *multa licent, quæ non sunt honesta*, essere una massima falsa, e sovvertitrice del costume.

§. XXV. Nè è meno scellerata l'opinione di certi cervelli furiosi, che la vera giustizia sia d'immolar vittime umane alla Divinità per amore della Divinità (*a*), o per placarla per l'offese fattele; essendo questo non solo

---

(a) ,, Ch'era la maſſima, dice Monſignor delas ,, Caſas, di quei, che immolarono 15. milioni di Ame- ,, ricani, per non eſſere Criſtiani; e perciò beſtie da ſa- ,, crificio. Avrebbe detto uno ſpirito giuſto e ſavio, per ,, queſto adunque iſtruiteli, e fateli Criſtiani. Se Geſucri- ,, ſto Signor noſtro aveſſe voluto operare con queſta maſ- ,, ſima, biſognava ſterminar gli Ebrei, ed i Pagani del ,, ſuo tempo, per non eſſere Criſtiani; e così laſciar la ,, terra in preda alle ſole beſtie. Si può immaginare coſa ,, più pazza, e più contraria all'imperio di Dio? Un ,, Miniſtro d'un Principe, che in vece di governare i ,, popoli, e portarli a conoſcere la giuſtizia e la pace, ,, li dibarbicaſſe tutti, per eſſer vizioſi, non differirebbe ,, da colui, che faceſſe una ribellione per detronizzarlo; ,, anzi ſarebbe peggiore, togliendogli non ſolo l'attual ,, dominio, ma la potenza medeſima di ricuperarlo.

solo un contraddittorio in termini, perchè Dio non comanda di essere amato da' suoi figli, che perchè questi figli si amino sinceramente fra loro, non avendo egli bisogno alcuno de nostri beni, e compiacendosi solo, come amantissimo padre, della nostra felicità; ma oltre di questo è la più grande ingiuria, che si possa fare a' diritti di Dio, con toglierli l'alta signoria del genere umano, e votare l'alto tesoro della sua pietà. Chi siete voi, direi a costoro, che volete morti coloro, che il padre vuole *che si convertano e vivano*? *Credete voi*, diceva il nostro divino Legislatore, *che io non possa pregar mio padre, che mi mandi delle legioni per isterminar costoro? Mettete il coltello nella vagina.* E perciò è da studiarsi di migliorar gli uomini, di renderli per istruzioni e castigazioni più senza furberia, giusti, onesti, caritatevoli, umani, pazienti, discreti, prudenti; essendo questo *il cor contritum*, cioè il più bel sacrificio, che Dio si dichiara di amare (*a*).

§. XXVI.

(a) Noi altri Preti cantiamo ogni Giorno -- *castigans castigavit me Dominus, & morti non tradidit me*. Ecco il gran carattere di Dio: ed ecco l'essenzial nostro dovere. Come sacrificare a Dio colle mani bruttate di sangue? Dio rifiutò di ricevere dalle mani di Davide un Tempio, perchè era *vir sanguinum*. „ Mi fanno adunque orrore le guerre ecclesiastiche ".

§. XXVI. Questo mi fa sovvenire spesso d' una grande ed interessantissima quistione: è l' uomo di sua natura animale mite e placido, o carnivoro e crudele? Io vorrei credere per onore del nostro genere, anche al trovarsi di tanti crudi e ferocissimi fatti, che l' origin nostra non è di esser fiere carnivore, ma che lo siam divenuti a forza di malvagi esempj, e di stolta educazione. I Baniani dell' India (torno a dirlo) che son milioni di famiglie, son tutti agnelli; ma essi non mangian carne: gl' Irochesi dell' America sono antropofagi; ma essi slattano i loro ragazzi col sangue de' prigionieri (*a*). Perchè dunque si pensa sì poco all' educazione? Ma si guardi, che l' educazione domestica è sempre a tenor della pubblica (*b*).

(a) Vedete de' primi *la Storia generale de' viaggi*; e de' ſecondi il P. Henoepin Viaggi alla Luiſiana.

(b) Credo, che i primi, che sì fattamente depravarono la natura noſtra, furono quei, che cominciarono a ſacrificar gli uomini alle divinità, ch' eſſi immaginaronſi irate, ed avide di ſangue umano. Queſto paſſo reſe una parte degli uomini ſtupida, l' altra feroce. Amerei, che un ſavio mi diceſſe, che ſi voglia dire Eſchilo, quando nell' Eumenidi v. 163. parla di certe *divinità moderne* (νεωτεροι θεοι) impadronitesi del mondo δικας πλεον, *senz' avere alcun diritto, e per violenza*: ch' eſſi ſono degli Dei *paranomi*, *iniqui* e violatori delle leggi; ch' eſſi hanno corrotte ed abolite παλαιγενεις μοιρας *le sacre antiche leggi dell' ordine del mondo*; perchè potrebbe ave-

avere altro senso quel μοιρα? Chi mi svelasse quest' arcano, mi farebbe capire per quali cagioni siam divenuti tristi e sanguinarj. Vorrei pur dire . . . . ma a chi? . . . . o voi . . . .

Piacciavi porre giù l' odio e lo sdegno,
Venti contrarj alla vita serena;
E quei, ch' in altrui pena
Tempo si spende, in qualche atto più degno
O di mano, o d' ingegno,
In qualche bella lode,
In qualche onesto studio si converta.
Così quaggiù si gode,
E la strada del Ciel si trova aperta.

FINE DEL TOMO SECONDO.

sono neppur utili; essi impegnano la parte debole ad usar delle frodi, de' furti, e mille sottili maniere per rifarsi di quello, che sentono lor mancare. Come ne' domestici, se non li pagate bene, e da poter vivere comodamente

dono niuna delle obbligazioni, che abbiamo, sia con Dio Sovrano dell' Universo, sia con noi, sia con altri, o generali, o particolari: III. Che in ogni contratto, e patto permutatorio si voglia osservare una piena egualità da